



Università
Ca' Foscari
Venezia

Corso di Laurea
magistrale

In Lavoro, cittadinanza sociale, interculturalità

Tesi di Laurea

L'immagine come mezzo della violenza di genere: un fenomeno *onlife*.

Da un'indagine quantitativa, alcune proposte progettuali e
strumenti di sensibilizzazione

Relatore

Ch. Prof. Francesco Della Puppa

Correlatrice

Ch.ma Prof.ssa Ivana Maria Padoan

Laureanda/o

Carlotta Cricchio
Matricola 877730

Anno Accademico

2019 / 2020

*«Non è una battaglia che riguarda le sole
donne, ma è una battaglia di civiltà»*

Andrea Colamedici, curatore di Tlon

Sommario

Introduzione	5
--------------------	---

CAPITOLO 1

LA VIOLENZA DI GENERE.....	11
1. Il concetto di violenza di genere	11
2. Le origini della violenza di genere	14
2.1. Gli stereotipi di genere	16
2.2. L’impatto dei media sugli stereotipi di genere, la sessualizzazione dei corpi 19	
2.3. La virilità, il dominio maschile e la violenza di genere	21
3. Le forme della violenza di genere	25
3.1. La violenza domestica.....	26
3.2. La violenza fisica	27
3.3. La violenza psicologica.....	28
3.4. Lo stalking.....	28
3.5. La violenza economica.....	29
3.6. La violenza sessuale.....	30
3.7. La tratta di esseri umani	31
3.8. MGF, delitto d’onore, matrimonio forzato	32
3.9. Minacce attraverso ICT e social media.....	34
4. La normativa contro la violenza di genere	35
4.1. La normativa a livello internazionale.....	35
4.1.1. Il Decennio Onu per la donna.....	36
4.1.2. Handbook for Legislation on Violence against Women	42
4.2. Il contrasto alla violenza di genere nelle politiche europee	43
4.2.1. Le criticità e gli aspetti positivi degli interventi europei.....	47
4.3. Strumenti normativi del Consiglio d’Europa: la Convenzione di Istanbul ...	48
4.3.1. Le criticità della Convenzione Istanbul.....	50
4.4. Quadro normativo italiano	51
4.4.1. La ratifica italiana della Convenzione di Istanbul.....	53
4.4.2. Le criticità della normativa italiana.....	54

CAPITOLO 2

LA VIOLENZA DI GENERE NELL'ERA DEL DIGITALE	58
5. La realtà <i>onlife</i>	58
6. La violenza di genere <i>online</i> e le ripercussioni sulla vita reale	60
7. Le diverse forme di violenza di genere <i>online</i>	63
3.1. Le forme di violenza di genere basate sulle immagini.....	65
3.1.1. L' <i>Upskirting</i>	65
3.1.2. Pornographic Photoshopping	67
3.1.3. Registrazione di abusi sessuali e <i>sextortion</i>	68
3.2. Premesse alla violenza contro le donne basate sulle immagini: il fenomeno del <i>sexting</i>	69
3.3. “Oltre il Revenge porn”	72
3.4. L' <i>image-based sexual abuse</i> (IBSA).....	75
3.5. Il caso di <i>Telegram</i>	80
3.6. Le conseguenze dell'IBSA.....	83
3.7. L'impatto culturale dell'IBSA	86
4. La normativa a livello internazionale	88
4.1. Gli Stati americani	89
4.2. La normativa europea.....	90
4.3. La normativa italiana	93
4.3.1. Considerazioni e limiti dell'art.612-ter c.p.	97
4.4. Verso buone pratiche legislative: il modello australiano	101

CAPITOLO 3

LA VIOLENZA DI GENERE TRA REALE E VIRTUALE: ANALISI QUANTITATIVA DEL FENOMENO	104
1. Premessa	104
2. Metodologia di ricerca	105
3. Indagine sulla violenza di genere virtuale nei CAV italiani.....	107
4. Incidenza e consapevolezza del fenomeno tra gli under 30	108
4.1. Descrizione del campione	108
4.2. Conoscenze del campione	109
4.3. Esperienze e comportamenti del campione.....	118
4.4. Sensibilizzazione al fenomeno.....	123

4.5. Educazione nelle scuole	126
5. Limiti e difficoltà	128
6. Conclusioni	129

CAPITOLO 4

LA SCUOLA, PRIMA TAPPA DEL CAMMINO VERSO IL CONTRASTO DELLA CULTURA MISOGINA. PROPOSTE DI METODOLOGIE, STRUMENTI E BUONE PRATICHE PREVENTIVE	132
1. Le nuove relazioni affettive e sessuali e il <i>teen dating violence</i>	132
2. Importanza di un approccio multi-livello e la scuola come punto di partenza	135
3. L'educazione di genere nelle scuole	138
3.2. Educare all'uso consapevole delle nuove tecnologie.....	147
3.3. La situazione dell'educazione di genere, sessualità e all'uso delle tecnologie in Italia	149
3.4. W L'AMORE: l'approccio sinergico del Servizio Sanitario, enti locali e scuole	154
3.5. Due esempi di <i>Peer Education</i> all'interno delle scuole italiane	156
4. Verso buone pratiche di educazione al genere digitale all'interno delle scuole	158
4.1. Metodologie e strumenti didattici	158
4.2. Altri <i>Kit</i> Didattici	160
4.2.1. Il progetto <i>deSHAME</i>	160
4.2.2. <i>Odklikni: click-off</i> , il progetto sloveno	162
4.2.3. <i>Game based learning</i> : il progetto Convey	163
4.2.4. Il <i>Kit</i> didattico e il <i>role play</i> di <i>Cybersafe</i>	166
5. Altre forme di sensibilizzazione	167
5.1. <i>Glitch</i> e la sicurezza digitale nei contesti educativi e aziendali	167
5.2. Il progetto italiano Generazioni connesse	168
6. La divulgazione mediatica	170
Conclusioni.....	173
Bibliografia.....	181
Fonti giuridiche.....	198
Appendice.....	210
Ringraziamenti.....	221

Introduzione

La violenza ha sempre rivestito un ruolo rilevante all'interno dinamiche sociali e nelle relazioni di potere: in particolare, essa è stata lo strumento di cui si sono serviti gli uomini, sia come individui sia come persone appartenenti al genere maschile, al fine di preservare la disparità e disuguaglianza tra i sessi (Beltramini, 2020). Nonostante l'ONU, già a partire dal 1948, avesse stabilito l'eguaglianza dei generi attraverso l'emanazione della Dichiarazione Universale, la violenza perpetrata nei confronti delle donne da parte degli uomini è sempre esistita, anche se spesso celata all'interno del contesto domestico e privato, in cui lo Stato non interveniva; solo con i movimenti femministi degli anni '70, il fenomeno ha iniziato ad attirare l'attenzione dei governi, che hanno cominciato ad adoperarsi per adottare delle politiche di contrasto alla violenza di genere e ad abolire quelle lesive dei diritti fondamentali delle donne (Toffanin, 2019).

L'espressione violenza di genere viene associata agli abusi subiti dal sesso femminile, ma non per questa ragione si escludono i casi in cui ad essere vittime sono gli uomini, i ragazzi, o le persone con un'identità non binaria o per cui il genere di appartenenza è motivo per il quale l'abuso viene perpetrato (Beltramini, 2020).

La violenza di genere si può manifestare sotto diverse forme di abusi visibili e invisibili, che spesso possono culminare con il femminicidio. Con il progresso tecnologico il fenomeno si è ampliato portando alla distinzione le forme di violenza di genere "tradizionale" (domestica, fisica, psicologica, sessuale, economica, tratta di essere umani, mutilazioni genitali femminili, delitto d'onore, matrimonio forzato) da quelle virtuali.

Se da una parte il mondo digitale ha favorito la comunicazione e la socializzazione tra le persone, dall'altra ha aumentato la possibilità di instaurare e continuare relazioni di controllo, abuso e disparità tra i generi. Contrariamente a quanto condiviso dall'opinione pubblica, le molestie, le minacce, le offese, le umiliazioni, le parole d'odio, le persecuzioni perpetrate dal sesso maschile nei confronti di quello femminile sono da considerare delle forme di violenza di genere che hanno luogo all'interno di uno spazio digitale e pubblico, il quale interagisce inevitabilmente con il contesto reale. I motivi scatenanti e le ripercussioni derivate sono, infatti, i medesimi che caratterizzano

le esperienze delle vittime di violenza di genere tradizionale: gli abusi virtuali perpetrati nei confronti delle donne e delle ragazze scaturiscono dal maschilismo, dal sessismo, dalla misoginia che contraddistinguono la nostra società ancora fondata sul patriarcato, sul dominio e sulla prevaricazione da parte del sesso maschile; inoltre, le sofferenze derivanti dalle violenze perpetrate virtualmente possono portare a tragici epiloghi, proprio perché si tratta di forme particolarmente evanescenti che isolano maggiormente le vittime.

I dati raccolti a livello globale mostrano come 1 donna su 10 ha subito una forma di violenza online già nel periodo della sua adolescenza¹. Nonostante le indagini condotte in relazione a tale fenomeno siano esigue, nell'ultimo anno è stato riscontrato un aumento sia delle violenze di genere tradizionali, sia di quelle virtuali, su cui è stata posta maggiore attenzione rispetto al passato. Il motivo è da ricercarsi nelle disposizioni adottate dai governi nazionali a causa dell'emergenza pandemica da Covid-19, per cui sono stati predisposti periodi medio-lunghi di *lockdown*: data la maggiore permanenza all'interno delle abitazioni, le persone hanno incrementato l'utilizzo di Internet, trascorrendovi un tempo superiore online. In relazione a ciò, è stato registrato un aumento crescente di abusi online che ha portato ad approfondire l'argomento attraverso un sondaggio, condotto da Glitch², in collaborazione con End Violence Against Women (EVAW)³ sul territorio britannico. Dai risultati della ricerca è emerso che il 46% dei rispondenti (donne e persone con identità non binarie) ha subito abusi attraverso i *social network*, a causa della propria identità di genere, già dall'inizio del *lockdown*, per lo più da parte di sconosciuti, partner o ex partner⁴. Nel report del servizio analisi della direzione centrale della Polizia criminale sono stati dichiarati 718 casi registrati tra agosto 2019 e agosto 2020, in cui l'83% delle vittime è costituito da donne⁵.

Molteplici sono le forme di abuso virtuale che colpiscono, oggi, il genere femminile: messaggi sessualmente espliciti indesiderati, minacce di violenza fisica e

¹ Assemblea generale (ONU), *Report of the Special Rapporteur on violence against women, its causes and consequences on online violence against women and girls from a human rights perspective*, A/HRC/38/47, 18 giugno 2018.

² Glitch è un'organizzazione no-profit il cui lavoro sarà approfondito nell'ultimo capitolo.

³ EVAW si configura come una coalizione di organizzazioni che lavorano per affrontare tutte le forme di violenza contro donne e ragazze.

⁴ Glitch, EVAW, *The ripple effect Covid-19 and the epidemic of online abuse. Report*, 2020

⁵ Dipartimento della pubblica sicurezza, *Violenza contro le donne. Un anno di codice rosso*, Ministero dell'Interno, Roma, ottobre 2020

sessuale, parole di odio, *cyberstalking*, *cyber dating abuse*, *revenge porn*. Questo ultimo termine denoterebbe la pratica di distribuzione online di fotografie e video sessualmente espliciti e privati senza che vi sia il consenso e/o la consapevolezza da parte delle persone coinvolte.

All'interno dell'elaborato verrà quindi riposta particolare attenzione a tale fenomeno di cui si discute in maniera impropria sempre più frequentemente, ma di cui i primi episodi risalgono al decennio precedente (come il caricamento di materiali intimi e privati sul sito pornografico americano *IsAnyoneUp* o il salvataggio degli stessi su strumenti di supporto di memoria, come nel caso dello statunitense David Feltmeyer). Il caso italiano di Tiziana Cantone fa ben intendere quanto sia approssimativo ridurre tale pratica di divulgazione a motivi di vendetta e di diffusione di materiale pornografico.

A partire dagli interventi delle due ricercatrici britanniche McGlynn e Rackley, si evince che, tra le differenti alternative proposte, l'espressione più corretta da utilizzare per parlare del fenomeno dovrebbe essere *image-based sexual abuse* (abuso sessuale basato sulle immagini), poiché meglio racchiude l'entità e l'ampiezza della pratica: essa, infatti, consta di diverse forme che trascendono dalla vendetta e i cui contenuti diffusi non sono identificabili come pornografia. Oltre al sopracitato *revenge porn*, esistono altre forme classificate come violenza di genere basata sulle immagini (*upskirting* e *downblousing*- considerati un'evoluzione del voyeurismo-, *pornographic photoshopping*, *sextortion*). La discussione sull'importanza delle espressioni utilizzate per meglio definire la violenza virtuale serve a porre il focus sul concetto di consensualità, di cui vengono private le vittime, la continuità con gli abusi sessuali e il conseguente sessismo e maschilismo che si cela dietro tali atti virtuali, come viene ampiamente dimostrato dai recenti episodi che hanno coinvolto l'elevato numero di utenti dell'applicazione di messaggistica istantanea Telegram.

Seppure le conseguenze dell'*image-based sexual abuse* vengano sottostimate e confinate esclusivamente al mondo virtuale, si è rilevato come invece le vittime di tali abusi abbiano delle ripercussioni a livello psicologico, sociale e lavorativo. Come evidenziato dalla maggior parte delle normative adottate nei diversi Paesi, gli abusi sessuali virtuali violano, parimenti a quelli tradizionali, la sua dignità umana e alimentano una repressione dell'espressione sessuale femminile.

Lo screditamento e la sottovalutazione dell'entità del fenomeno sono da associare ad un'assenza di normative complete ed efficaci che, nella maggior parte dei Paesi, trattano la tematica come disciplina ledente, soprattutto, la *privacy* o la reputazione della persona colpita. Così come per le tutele delle forme di violenza di genere tradizionale, il reato di divulgazione di materiale sessualmente esplicito e privato è stato normato di recente tramite l'inserimento dell'art. 612 ter nel codice penale e l'elaborazione della legge 69/2019, in cui sono riscontrabili numerose criticità e lacune.

La divulgazione non consensuale di materiale intimo, privato e a sfondo sessuale è sempre più frequente e diffusa proprio perché ci si serve dei dispositivi tecnologici per instaurare e mantenere relazioni interpersonali, comprese quelle sessuali (*sexting*). Con il *lockdown*, questo fenomeno è accresciuto proprio perché, all'aumentare del distanziamento sociale, si è verificato un più intenso scambio virtuale di contenuti sessuali tra persone coinvolte in una qualsiasi forma di relazione: tale pratica è, in parte, finita sotto i riflettori grazie alle indagini delle Forze dell'ordine competenti e alla risonanza mediatica che ne è derivata.

Tuttavia, il fenomeno risulta allarmante poiché vede coinvolti giovani adulti e minori, per lo più come vittime di abusi virtuali, incrementando i numeri della pratica nota come *teen dating violence*. Proprio a causa di questo aumento tra le fasce più giovani, è necessario affiancare, alle politiche legislative e repressive, interventi educativi e di sensibilizzazione che prevedano il coinvolgimento degli adolescenti, ma anche degli adulti e degli altri attori sociali.

L'intento del corrente lavoro è quello di presentare la violenza di genere *online* come un fenomeno sistemico, strutturale e multiforme che, parimenti a quella tradizionale, ripone le fondamenta nella cultura sessista e patriarcale su cui si basa la società ancora oggi.

In aggiunta, si intende ampliare la conoscenza del suddetto fenomeno e, per quanto possibile, fornire uno spunto di riflessione che possa sollecitare i singoli e le diverse istituzioni sociali e politiche ad adottare degli strumenti di intervento - non solo penali - sufficientemente adeguati alla trattazione di tali tematiche e alla prevenzione dei fenomeni sopradescritti. Infatti, tale punto è di fondamentale importanza, considerato

che dall'indagine di tipo quantitativo condotta è emersa un'insufficiente e distorta conoscenza delle tematiche relative.

L'argomento sarà introdotto attraverso l'analisi del fenomeno della violenza di genere, di cui si approfondiranno le origini, il significato, gli elementi caratterizzanti che si pongono alla base delle diverse forme di abuso, perpetrate nei confronti del sesso femminile. Nel primo capitolo, verranno, inoltre, argomentati gli strumenti normativi adottati a livello internazionale, europeo e nazionale per contrastare e prevenire suddetto fenomeno.

Il secondo capitolo sarà focalizzato sui diversi tipi di violenza di genere virtuale e delle ripercussioni determinate nella vita reale, che sottolineano la continuità e l'interconnessione tra lo spazio digitale e reale. In particolare, si attenzionano e differenzieranno le forme di violenza di genere basate sulle immagini che, spesso, vengono tutte semplificate mediante l'etichetta "*revenge porn*", di cui si approfondirà l'uso improprio del termine da parte delle istituzioni politiche e mediatiche. Al fine di avvalorare tale punto e di rendere più concreto il fenomeno attenzionato, verrà riportato un caso esemplificativo ed attuale attraverso l'analisi dell'indagine condotta da due ricercatrici italiane all'interno dei gruppi di messaggistica di Telegram. Nella parte finale del secondo capitolo, si esplicheranno le normative internazionali, europee, nazionali, facendo riferimento al modello australiano come buona pratica legislativa.

Il terzo capitolo verterà sulla comprensione del livello di conoscenza e di consapevolezza del fenomeno della violenza di genere online, e più specificatamente della divulgazione non consensuale di materiale intimo e sessualmente esplicito, mediante la descrizione dei dati ricavati dalla somministrazione di due questionari divulgati tra i centri antiviolenza e i giovani adulti del territorio italiano. Dai risultati si sottolineerà la necessità di affiancare degli interventi preventivi, non soltanto mediante delle restrizioni e penalizzazioni legislative, ma anche tramite la realizzazione di interventi educativi e di sensibilizzazione da attuare a partire dai contesti scolastici: sebbene quando si parla di violenza di genere si focalizza, per lo più, l'attenzione sulle donne, molte giovani ragazze sono coloro che risultano più esposte agli abusi, soprattutto nel contesto virtuale; tuttavia, spesso per timore, vergogna o inconsapevolezza non denunciano tali avvenimenti.

Per questo motivo, nella parte finale dell'elaborato verranno avanzate delle proposte circa la formazione degli insegnanti e dei genitori e il conseguente percorso educativo che ogni giovane dovrebbe intraprendere all'interno del contesto scolastico in relazione alle tematiche riguardanti la violenza di genere. Relativamente a ciò, si sottolinea la necessità di adottare, a livello nazionale, un approccio *gender sensitive* all'interno degli istituti scolastici e di introdurre in essi una disciplina, l'educazione al genere, capace di affrontare le questioni inerenti al genere e alla violenza contro le donne, così come all'intimità, al rispetto reciproco, all'affettività, alla sessualità e all'uso consapevole dei dispositivi tecnologici. In questo capitolo, si descriveranno i principali strumenti e metodologie a cui poter ricorrere per il raggiungimento di risultati più efficaci e alcuni progetti da cui poter attingere delle idee innovative, che richiedono di essere integrate al fine di poter essere complete ed efficienti.

CAPITOLO 1

LA VIOLENZA DI GENERE

«La violenza sulle donne è figlia della nostra “civiltà”.

*È un portato strutturale e non emergenziale
della nostra cultura più profonda e radicata.»*

(Cinzia Sciuto, Non si uccide per amore, 2013)

1. Il concetto di violenza di genere

La violenza di genere, o violenza contro le donne, è un fenomeno molto diffuso e in aumento, che coinvolge tutti i Paesi, tutte le culture, le etnie e le età. Da quanto risulta da un'indagine condotta nel 2014 dall'Agenzia Europea per i diritti fondamentali (FRA), in merito agli abusi di genere nei Paesi europei, il fenomeno della violenza contro le donne è ampiamente diffuso in quegli Stati che, da anni, si sono adoperati per contrastare le disuguaglianze e la violenza di genere e in cui le donne hanno maggiore autonomia e partecipano attivamente alla vita economica e politica. Questo è il caso, infatti, di Danimarca, Finlandia, Svezia e Paesi Bassi (Bonura, 2016).

Misurare la violenza non è semplice, poiché, nonostante le innumerevoli indagini che vengono condotte, vi è un alto rischio di sottostimare il fenomeno. Ciò accade perché riconoscere di aver subito atti violenti può provocare vergogna, senso di colpa o altre emozioni. Inoltre, essendo diverse le forme di violenza che si possono subire, non sempre possono essere ritenute tali da tutte le donne (Beltramini, 2020). In ogni caso, negli anni si è cercato di condurre delle indagini sia a livello internazionale, europeo e nazionale per monitorare l'espansione del fenomeno. Come emerge dai dati registrati tra il 2000 e il 2019, il 30% delle donne del mondo, in un anno, ha subito almeno una forma di violenza da parte del proprio partner; sempre a livello globale, circa 15 milioni di ragazze, con un'età compresa tra i 15 e i 19 anni, sono state vittime di violenza sessuale da parte del partner o dell'ex partner. Secondo uno studio delle Nazioni Unite

del 2017, il 58% degli omicidi di donne (femminicidi) sono stati commessi da partner, ex partner o da altri familiari⁶. I dati relativi al contesto italiano sono ugualmente allarmanti, nonostante la percentuale di omicidi commessi da parte degli stessi perpetratori rimanga stabile nel tempo. Secondo quanto riportato dall'ISTAT, nel 2017 il 35,8% delle donne sono state uccise dal proprio partner⁷. Oltre ai casi di femminicidio, l'ISTAT ha rilevato che il 31,5% delle donne di età compresa tra i 16 e i 70 anni sono state vittime, almeno una volta nella vita, di abusi fisici e sessuali⁸.

Ma cosa si intende per violenza di genere? Innanzitutto, occorre definire la nozione di “genere”, la cui connotazione è legata al ruolo e alle proprietà differenziate ed assegnate culturalmente e socialmente all'uomo e alla donna. Negli anni '70, infatti, tale termine venne utilizzato per fare una distinzione da “sesso biologico” e per categorizzare, attraverso un sistema binario, le aspettative che il sistema culturale “proponeva”, o meglio imponeva all'individuo, in base a ciò che veniva considerato appartenente alle donne e ciò che, invece, fosse attribuibile agli uomini (Connell, 2011).

Ritornando alla nozione “violenza di genere”, occorre ulteriormente precisare che, all'inizio, venivano utilizzati termini come “stupro”, “violenza carnale” o “violenza sessuale”, al fine di descrivere gli atti aggressivi compiuti dagli uomini nei confronti delle donne. Tali espressioni, usate anche a livello giuridico, servivano a identificare delle azioni, perseguibili, che venivano compiute sempre nei confronti delle donne, ma al di fuori delle relazioni coniugali, arrecando un'offesa, non alle donne che le subivano, ma a un bene pubblico. In passato, la violenza tollerata all'interno di contesti familiari o di relazioni affettive, non veniva in alcun modo sanzionata, poiché riguardava la sfera privata, la cui gestione dipendeva dal capo famiglia (S. Feci, L. Schettini, 2017). Quest'ultimo, secondo il diritto di famiglia italiano, aveva il compito di occuparsi del mantenimento e della protezione dei figli e della moglie e, attraverso lo *jus corrigendi*, veniva legittimato nell'uso di “mezzi correttivi” violenti (Cicccone, 2015). Alla fine degli anni '90, quando la violenza sessuale venne condannata dal Codice penale, si iniziò ad utilizzare l'espressione “violenza maschile contro le donne”, ponendo l'attenzione sugli autori delle aggressioni e iniziando ad includere anche altre forme di

⁶ Cfr. <https://www.internazionale.it/bloc-notes/giulia-testa/2019/11/25/dati-grafici-violenza-genere>

⁷ ISTAT, *Le vittime di omicidio*, 2020

⁸ Cfr. <https://www.istat.it/it/violenza-sulle-donne/il-fenomeno/violenza-dentro-e-fuori-la-famiglia/numero-delle-vittime-e-forme-di-violenza>

violenza, oltre a quelle di natura sessuale. Dalla metà degli anni '90, venne adottata l'espressione "violenza di genere", tutt'oggi in uso, facendo riferimento, oltre agli atti violenti, anche alle disuguaglianze sociali tra uomini e donne (S. Feci, L. Schettini, 2017). Inoltre, l'Assemblea Generale dell'ONU, mediante l'emanazione della Convenzione di Vienna, pose l'accento sulla condanna di tutti gli abusi che avvenivano nei contesti pubblici e in quelli privati: si diede, così, rilevanza alle violenze subite in ambienti lavorativi, o commesse da partner, ex partner, coniugi, genitori, fratelli, amici⁹.

In seguito ai significati attribuitigli dalle normative internazionali e europee, l'espressione violenza di genere indica *«tutte le forme di maltrattamento fondate sull'odio di genere e sulla discriminazione sessista»*, incluse quelle compiute nei confronti di persone LGBTQ+, i quali vengono puniti per aver "trasgredito" le norme di genere dettate dalla società; tuttavia, sono le donne e le ragazze ad essere maggiormente colpite, e per questo motivo viene usata l'espressione "violenza contro le donne" come sinonimo di "violenza di genere" (Beltramini, 2020).

Nonostante sia un fenomeno che riguarda, da sempre, la storia della società e delle relazioni sociali, è stato attenzionato, soltanto, nel corso del Novecento, riconoscendo le diverse forme di violenza come violazioni dei diritti umani (Toffanin, 2019). Infatti, la percezione della violenza, la gravità sociale attribuita ad episodi violenti e le conseguenti reazioni da parte della società e delle istituzioni sono variate nel tempo (Sannella, 2017). Fino al 1970, la violenza contro le donne non veniva studiata, sia perché non era ritenuto un fenomeno "rilevante", sia perché vi era una diversa sensibilità nei confronti delle pratiche ammissibili all'interno delle famiglie: difatti, in passato, i comportamenti violenti di un marito nei confronti della moglie erano tollerabili e lo Stato non si intrometteva in ciò che accadeva all'interno di contesti privati. In Italia, il codice penale prevedeva in caso di delitto di onore uno sconto di pena per coloro che avessero ucciso la propria moglie, sorella o figlia, a causa di infedeltà nei confronti dell'uomo. Questo esempio è indicativo del fatto che i comportamenti degli aggressori non erano legittimati, bensì giustificati poiché servivano a punire gli atteggiamenti femminili, non ritenuti "corretti". Tale legge è stata revisionata dopo il 1981 (Toffanin, 2019).

⁹ ONU, *Dichiarazione sull'eliminazione della violenza contro le donne*, 1993

2. Le origini della violenza di genere

La violenza contro le donne iniziò a suscitare un cambiamento di sensibilità da parte dell'opinione pubblica e del mondo accademico, come già ribadito, a partire dagli anni '70 del Novecento, grazie alle azioni dei movimenti dei gruppi femministi: in questo modo, si iniziò a considerare il fenomeno come un problema collettivo e sociale.

Tuttavia, dalle primissime analisi e dai primi studi relativi alle origini del fenomeno, si identificarono tre cause determinanti le aggressioni da parte degli uomini: motivazioni di tipo biologiche, secondo cui vi era una predisposizione individuale ad assumere atteggiamenti violenti come risposta neuronale; motivazione di tipo sociale dettata dall'appartenenza a culture marginalizzate o a contesti di povertà; motivazioni psicopatologiche, secondo cui l'aggressore soffriva di patologie specifiche o faceva abuso di alcol o altre sostanze. Tutti motivi che, in un certo qual modo, andavano a giustificare l'azione compiuta dagli uomini.

Attraverso l'adozione di un approccio di genere le successive ricerche condotte, non si focalizzano più sull'aggressore e sulle motivazioni che l'hanno spinto a compiere l'atto, bensì sulle vittime che hanno subito la violenza. In questo modo, si considera la violenza come un effetto della disuguaglianza nei rapporti tra uomini e donne, costruita socialmente e normalizzata, dove la donna risulterebbe assoggettata dal dominio esercitato dall'uomo, che manifesta qualità, considerate "virili", come l'aggressività, la potenza, la forza, la competitività, la violenza (Toffanin, 2019).

Ad ogni modo, ancora oggi, è riscontrabile nel resoconto dei fatti di cronaca riportati dai mass media questa tendenza a disculpare i perpetratori di atti violenti. Le principali cause identificate sono:

- comportamenti assunti dalle donne, come l'espressa volontà di voler lasciare il proprio partner, la presunta presenza di un amante o l'abbigliamento "non adeguato";
- condizioni momentanee di gelosia, ira o raptus, crisi economica, disoccupazione, nonostante sia stato riscontrato, come nella maggior parte dei casi, le vittime di femminicidio avessero, precedentemente, denunciato altri atti di violenza subiti;

- aggressività e violenza associati a una dipendenza da alcol o da sostanze stupefacenti, oppure dovute a disturbi psichiatrici. Tuttavia, da quanto risulta da un'indagine del 2014 condotta dall'Eures, solo il 13,7% degli uomini che hanno commesso un femminicidio avevano una diagnosi di disturbo psichico (Bonura, 2016).

In realtà, attraverso queste narrazioni mediatiche, si accentuano, da una parte, gli stereotipi relativi agli uomini autori di violenza e, dall'altra, si pongono in secondo piano quelle che sono le radici della violenza di genere. Nonostante i progressi, le vittime sono ancora oggetto di stereotipizzazioni, in quanto, nelle maggior parte dei casi, si tende a focalizzare l'attenzione sui loro atteggiamenti e azioni (Bonura, 2016). Le donne, per esempio, vengono colpevolizzate per non avere denunciato in tempo qualsiasi atto violento perpetrato nei loro confronti dall'aggressore (Ciccione, 2015). Spesso, si tende anche a spostare la colpa dall'aggressore alla vittima, o a considerare quest'ultima complice dell'atto. Tale processo di colpevolizzazione della vittima è noto come *victim blaming* e si verifica nel momento in cui si fa riferimento a ciò che la vittima indossava al momento, in questo caso, di stupro o molestie sessuali. Frasi tipiche del *victim blaming* sono: “come era vestita la ragazza?”, “era ubriaca?”, o ancora “se l'è cercata”. Attraverso questo processo di colpevolizzazione, coloro che subiscono una qualsiasi forma di violenza sono soggette a un processo di vittimizzazione secondaria: risultano, quindi, oggetto di una violenza fisica, ma anche verbale, non solo da parte dell'aggressore, bensì dall'opinione pubblica (Bonino, 2017). Un altro fenomeno frequente che tende a screditare le donne vittime di violenza è lo *slut shaming*, ovvero colpevolizzare e rendere inferiore una donna per determinati comportamenti assunti, o per i suoi desideri sessuali, che si ritengono in contrasto con l'ideale femminile. Nella maggior parte dei casi, le vittime dello *slut shaming* corrispondono alle stesse del *revenge porn*, di cui si parlerà nel secondo capitolo; queste vengono isolate, attaccate e stigmatizzate, nonostante siano vittime di un reato (Jane, 2017). In questo modo, i reati passano per azioni di goliardia, caratterizzate il sesso maschile; si banalizza, quindi, la gravità dell'azione commessa e delle relative conseguenze perpetrate nei confronti delle vittime. Tuttavia, questo è un problema universale, poiché tali giudizi e commenti, il *victim blaming* stesso, provengono attuati dalle stesse donne.

Quali sono quindi le cause che determinano la violenza di genere? Esse sono da ricercare, sicuramente, nella radicalizzazione degli stereotipi di genere e nei rapporti di potere tra uomini e donne nella società, ancora imperniata da un sistema patriarcale, maschilista e fallocentrico che sminuisce e oggettivizza la figura della donna.

2.1. Gli stereotipi di genere

Gli stereotipi di genere sono tipici della società patriarcale e sono definibili come credenze precostituite socialmente, che variano nel tempo e nello spazio e non tengono conto delle diversità degli individui (Ricci, 2016). Come sostenuto dalla psicologa sociale Chiara Volpato, sono più “prescrittivi” rispetto ad altri stereotipi sociali, poiché vengono assimilati sin dall’infanzia e attraverso le esperienze personali. Per esempio, si pensa che la donna sia incline allo svolgimento delle faccende domestiche e di cura, propense alle relazioni interpersonali e a quelle affettive; si sostiene, invece, che gli uomini possiedano maggiore potere sociale e siano portati per i lavori extra domestici, in quanto dotati di capacità relazionali e organizzative. Questa prospettiva dei ruoli in base al genere è alla base di una visione patriarcale delle relazioni sociali ed è definita dagli studiosi paternalismo. Quest’ultimo si divide in paternalismo negativo (o dominante) e paternalismo positivo (o protettivo): il primo supporta la superiorità e la supremazia del maschile sul femminile; con il secondo tipo si reputa che il compito degli uomini è provvedere al benessere delle donne e di proteggere queste ultime (Sorgato, 2019).

Gli stereotipi di genere sono normativi e ciò si evince, per esempio, da un esperimento condotto su alcuni bambini: a questi ultimi sono state mostrate delle immagini di un uomo che cucina e di una donna che svolge il lavoro di dirigente scolastica; quando è stato chiesto loro quale attività svolgessero le persone raffigurate, è stato risposto che l’uomo stava aggiustando il fornello, mentre la donna stava svolgendo l’attività di segretaria del dirigente scolastico (Caione, 2017).

Accade, però, che le differenze basate sugli stereotipi siano assunte come naturali, confondendo, quindi, le divergenze biologiche con quelle di genere. Tale argomento viene ampiamente approfondito dalla sociologa Raewyn Connell, la quale afferma che, inevitabilmente, la differenza naturale dei corpi, nello specifico quella riproduttiva, ha

avuto delle ripercussioni sulle differenze di genere. Connell continua sostenendo che, in realtà, sono i corpi che hanno subito un'influenza da parte dei processi sociali, i quali hanno stabilito quanto fosse attribuibile al genere femminile e quanto a quello maschile (Connell, 2011).

La società, quindi, “*costruisce il corpo come realtà sessuata e come depositario di principi di visione e di divisione sessuanti*”¹⁰. La differenza anatomica degli organi sessuali, rappresenta, quindi, una legittimazione della dicotomia del genere (Bourdieu, 1998).

Questo processo è stato concettualizzato dalla *teoria dello schema di genere* della psicologa Sandra Bem, la quale ha portato avanti la tesi secondo cui le bambine e i bambini, effettivamente, sono guidati socialmente nell'apprendimento e nell'interiorizzazione di determinati atteggiamenti e predisposizioni, al fine di conformarsi alla definizione culturale di maschile e femminile (Bem, 1981).

All'azione dei processi sociali, si aggiunge l'accettazione degli individui, che attivamente danno forma ai loro corpi e si autodefiniscono, attraverso le loro capacità, il loro sviluppo, le loro necessità, le loro competenze e i loro interessi. Connell afferma, infatti, che “*i corpi sono sia oggetti delle pratiche sociali, sia attori in quelle stesse pratiche. Le pratiche in cui i corpi sono coinvolti formano le strutture sociali e le traiettorie personali, le quali a loro volta creano le condizioni per nuove pratiche che coinvolgeranno i corpi*”¹¹. Si tratta, quindi, di un ciclo a circuito chiuso in cui i processi corporei e le strutture sociali sono connesse e secondo cui il corpo assume il ruolo di soggetto e oggetto nello stesso tempo. Tale processo viene definito *social embodiment* (Connell, 2011). Essere inseriti all'interno di una categoria significa venire identificati con essa stessa; tale identificazione determina, quindi, un rafforzamento dei comportamenti, che i membri di quella categoria devono assumere, facendo scaturire un'identità predefinita (Caione, 2017).

Inoltre, da quanto viene riportato da studi psicologici, a legare le differenze biologiche con quelle sociali è la dicotomia dei caratteri: si considera che le donne siano per esempio più emotive, chiacchierone, materne, sessualmente fedeli, mentre gli uomini siano maggiormente aggressivi, analitici, sregolati e taciturni. Questa credenza

¹⁰ p. 18 Bourdieu P, *Il dominio maschile*, 1998.

¹¹ p. 127 Connell R., *Questioni di genere*, 2011

relativa agli attributi appartenenti ad un sesso invece che ad un altro, determinano delle conseguenze nella suddivisione dei ruoli e di conseguenza nell'organizzazione delle istituzioni sociali, a partire dalla famiglia. Infatti, l'indole non aggressiva e non analitica che sembrerebbe accomunare le donne, impedirebbe loro di ricoprire, per esempio in ambito lavorativo, ruoli di alta dirigenza. Ovviamente, tali distinzioni caratteriali e di maggiore o minore intelligenza sono state screditate da diversi studi; ad oggi, però, si suppone sempre che vi sia un diverso grado di intelligenza, una diversa abilità fisica e diverse caratteristiche emotive tra i due sessi. La negazione della somiglianza tra questi pone le sue radici nella cultura patriarcale e maschilista (Connell, 2011).

Nonostante vi siano stati dei cambiamenti sociali che hanno portato all'emancipazione dei ruoli femminili, alcuni stereotipi sono così radicalizzati che risultano presenti nella società contemporanea, contribuendo a sviluppare una cultura poco equa tra i sessi, che limita la libertà di espressione delle emozioni, condiziona nella scelta dei percorsi educativo e professionale. La socializzazione al genere plasma e manipola i bambini e le bambine sin dalla nascita: lo si riscontra già nella scelta dei colori, dei fiocchi e degli indumenti, che servono ad identificare il sesso del nascituro (l'azzurro per i maschietti e il rosa per le femminucce); o ancora, i genitori condizionano le preferenze di giocattoli o di attività fisiche in base all'appartenenza di genere (Ricci, 2016).

Questa categorizzazione, colta sin dalla più tenera età da bambini e bambine, favorisce la formazione e la diffusione di stereotipi e attribuisce agli individui il loro genere di appartenenza (Caione, 2017).

Il contesto familiare è il primo luogo di riferimento dei bambini in cui si apprendono le dinamiche e i comportamenti relazionali e gli eventuali ruoli familiari. A questo processo di socializzazione ai ruoli sessuali partecipano anche altre istituzioni sociali quali: la scuola, il gruppo dei pari e i mass media (Beltramini, 2020).

2.2. L'impatto dei media sugli stereotipi di genere, la sessualizzazione dei corpi

Come affermato alla fine del precedente paragrafo, la famiglia è tendenzialmente uno dei primi luoghi in cui vengono trasmessi stereotipi, ruoli, comportamenti legati al genere; allo stesso tempo, quotidianamente, siamo bombardati da messaggi e ideologie di questo tipo in ambienti esterni al nucleo familiare. Difatti, un ruolo importante nell'indicazione di modelli femminili e maschili, stereotipati, è assunto dai mass media. Questi veicolano la violenza di genere proponendo modelli femminili più sessualizzati attraverso canzoni, video musicali, videogiochi, pubblicità, articoli di giornale.

Come indicato nel rapporto di ricerca dell'American Psychological Association del 2007, il termine sessualizzazione dà rilevanza all'aspetto fisico o alla disponibilità sessuale di una ragazza o donna, considerandola non come una persona, bensì come un oggetto sessuale capace di soddisfare i desideri altrui¹²: *“le donne esistono innanzitutto per e attraverso lo sguardo degli altri, cioè in quanto oggetti accoglienti, attraenti e disponibili”* (Bourdieu, 1998). Per esempio, nei programmi televisivi o nei video musicali, la donna appare con forme fisiche perfettamente definite, abiti “provocanti” o che lasciano intravedere parti del corpo: molto spesso si preferisce inquadrare ed enfatizzare questi ultimi, anziché il viso. È stato verificato che tale visione legittima l'uso di potere da parte degli uomini nei confronti delle donne e, di conseguenza, porta a tollerare le forme di violenza che queste si trovano a subire poiché, come viene esplicitato più avanti, la violenza sulle donne altro non è che la concretizzazione dell'esercizio del potere maschile (APA, 2007).

Il sociologo Riccardo Campa ha identificato 3 tipi di donne, che rispettano tre modelli di bellezza femminile sempre esistiti nella cultura umana e tutt'ora proposti dai media. Il primo è quello della *donna-bambola* che rappresenta il modello estetico dominante, appartenente al mondo della moda: è fragile, elegante, sensuale, magra, con tratti delicati e movenze gentili; cura il suo aspetto fisico, con lo scopo di essere ammirata e desiderata dall'uomo. Dedita alla cura del corpo e alla sua definizione è la *donna-amazzone*. Infine, Campa identifica il modello della *donna-madre*, votata alla riproduzione, allo svolgimento del ruolo materno e della cura domestica (Campa,).

¹² APA, *Report of the APA Task Force on the sexualization of girls*, 2007.

Emblematico di queste rappresentazioni è il contestato “tutorial” su come le donne dovrebbero fare la spesa in modo “sensuale”, andato in onda su Rai2 il 25 novembre 2020. Come descritto in un articolo dell’ANSA il giorno dopo, *“nel siparietto [...] si vede la pole dancer, Emily Angelillo, in minigonna di pelle e tacchi alti che spiega come muoversi al supermercato, sia spingendo il carrello con la giusta postura, che raccogliendo i prodotti dagli scaffali in maniera "intrigante" ed eventualmente da terra con le gambe chiuse per non "rendere la situazione più volgare" ¹³.*

La propensione a tali raffigurazioni mediatiche è stata anche disapprovata nella risoluzione del Parlamento europeo del 12 marzo 2013 a proposito dell’eliminazione degli stereotipi di genere nell’UE: *“nei mezzi di informazione, nella comunicazione e nella pubblicità la discriminazione di genere continua a essere diffusa e favorisce la trasmissione degli stereotipi di genere [e che] sebbene i mezzi di informazione possano svolgere un ruolo educativo positivo, essi propongono diffusamente stereotipi sulle bambini-anche attraverso la pubblicità e i programmi per bambini-e spesso tendono a consolidare gli atteggiamenti e i comportamenti tradizionali”¹⁴.*

La stereotipizzazione e la sessualizzazione delle donne avvengono anche nei videogiochi, proprio perché questi ultimi nascono per il consumo maschile. Le figure femminili vengono raffigurate come personaggi ausiliari, principesse da salvare, con un fisico definito e seni prosperosi ed infine come dei veri e propri oggetti sessuali. Questo modo di raffigurare il sesso femminile porta ad una interiorizzazione (autosessualizzazione) da parte delle ragazze che pensano di avere un valore solo come oggetti sessuali e di attrazione. Un’altra conseguenza negativa è la volontà di voler emulare tali modelli, che spesso determinano disturbi del comportamento alimentare, depressione, ansia o bassa autostima. D’altra parte, la sessualizzazione femminile ha un impatto anche su ragazzi e uomini, i quali creano un’immagine irrealistica delle donne (Beltramini, 2020).

Infine, occorre ribadire che, a causa delle caratteristiche loro attribuite, spesso le donne vengono screditate, svalutate e percepite come soggetti fragili, che necessitano di protezione e di cui bisogna prendersi cura. Questa visione paternalistica del sesso

¹³ Cfr. https://www.ansa.it/sito/notizie/cronaca/2020/11/25/su-rai2-tutorial-per-spesa-sexy-al-supermarket-e-bufera_36b18f47-4d2f-4e8b-8a31-09d4843371f6.html

¹⁴ Parlamento europeo, *Risoluzione sull’eliminazione degli stereotipi di genere nell’Unione europea*, 2013

femminile viene definita sessismo e determina delle rilevanti ripercussioni sui rapporti tra donne e uomini e sulla violenza contro le donne¹⁵.

Il concetto di sessismo nasce negli anni '70 nell'ambito dei movimenti femministi. Tale termine indica la discriminazione esercitata dalla cultura patriarcale nei confronti del genere femminile. Una discriminazione esercitata a livello familiare, politico, sociale, lavorativo sia attraverso azioni sia attraverso l'uso di un linguaggio improprio e offensivo (quali aforismi, proverbi, modi di dire, insulti) e diffusa attraverso i media, ma anche i manuali scolastici che, ad esempio, non riportano l'operato di donne importanti. Un esempio di sessismo è riscontrabile nel linguaggio e in particolare nella preferenza della maschilizzazione di alcuni nomi di ruoli. Se da una parte vengono utilizzati termini come bambinaia, estetista, maestra, dall'altra, altre categorie di lavori come giudice, meccanico, maresciallo non posseggono il corrispettivo femminile: questa mancanza di femminilizzazione di alcune professioni non è dovuta solo a una cacofonia dei termini, ma al fatto che tali ruoli vengono associati ad uno specifico genere, poiché si pensa che il sesso maschile sia quello più incline a svolgerli o a rivestirli. Un altro modo in cui attraverso il linguaggio si rende invisibile, o comunque inferiore, il genere femminile è l'uso del maschile inclusivo, ovvero l'utilizzo del genere maschile come forma neutra: per cui in una classe, nonostante essa sia costituita da una maggioranza femminile e una minoranza maschile, si parla di alunni e non di alunne e alunni. Il modo di esprimersi è emblematico di una società fortemente androcentrica, maschilista. Da ciò ne deriva che dietro ad ogni atteggiamento sessista, vi è il patriarcato, basato sul potere di una figura dominante e di un'altra dominata (Ricci, 2016).

2.3. La virilità, il dominio maschile e la violenza di genere

Prima di definire le relazioni tra le donne e gli uomini, è necessario parlare delle influenze a cui è soggetto il sesso maschile. Se da una parte le istituzioni sociali trasmettono immagini di corpi femminili sessualizzati e *oggettizzato*, dall'altra i corpi

¹⁵ APA, *Report of the APA Task Force on the sexualization of girls*, 2007.

maschili subiscono altri tipi di influenza. Difatti, questi ultimi sono condizionati dai cosiddetti “pilastri della mascolinità”, imposti sin dall’infanzia. Innanzitutto, i ragazzi e gli uomini devono dare prova della loro mascolinità attraverso la competizione in attività sportive “prettamente maschile”, il consumo di alcol o le conquiste femminili. Un altro aspetto importante della mascolinità è il distacco emotivo e quindi l’assenza di sentimenti di vulnerabilità e debolezza. La virilità di un ragazzo/uomo è anche legata alla perdita di verginità, un rito di passaggio considerato necessario, da compiere prima possibile; la virilità viene, inoltre, intesa come direttamente proporzionale al numero di prestazioni sessuali avute. Altri fattori indicativi di mascolinità, legati alla sfera della sessualità, riguardano il consumo di materiale pornografico e l’eterosessualità come unica forma di sessualità “normale” e “accettabile” (Beltramini, 2020).

Ancora una volta, i concetti di mascolinità e virilità associati al sesso maschile dipendono dalla cultura patriarcale in cui, all’apice delle diverse istituzioni sociali, viene riposta la figura maschile, che ne detiene il potere e il controllo. Secondo il sociologo Bourdieu, il potere è creato e legittimato attraverso le norme socializzate, che influenzano il comportamento e il pensiero degli individui, come un sapere comune implicito, interiorizzato dai soggetti e manifestato attraverso i comportamenti, i portamenti e i sentimenti. Bourdieu continua sostenendo che qualsiasi rapporto tra donne e uomini è caratterizzato dal “*dominio maschile*”, a cui consegue la sottomissione femminile. Questo tipo di relazione è il frutto di un lavoro di socializzazione, che ha portato ad una radicalizzazione di una visione androcentrica e all’insediamento degli stereotipi all’interno delle strutture sociali, delle attività produttive e riproduttive. Tale prospettiva è sempre giustificata dalla differenza biologica tra gli organi sessuali e viene, spesso, legittimata dalle azioni e dai comportamenti delle donne (Bourdieu, 1998). L’esercizio del potere maschile si concretizza attraverso l’utilizzo della forza e della violenza nei confronti dell’individuo sottomesso, al fine di controllarne il comportamento, di costringerlo all’obbedienza e di ripristinare l’ordine (Kaufman, 1999). Il sociologo francese afferma: “*la virilità [...] è una nozione eminentemente relazionale, costruita di fronte e per gli altri uomini e contro la femminilità, in una sorta di paura del femminile, e in se stessi*”¹⁶. Di conseguenza, nel momento in cui il soggetto sottomesso (la donna) rivendica la sua autonomia, venendo meno ai suoi “doveri” e al

¹⁶ p.65, Bourdieu P., *Il dominio maschile*, 1998.

suo compito di obbedire, arreca uno squilibrio alla relazione. A questo punto il soggetto dominante (l'uomo), privato della sua superiorità e del suo potere, diventa vulnerabile e, per ristabilire il controllo sull'altra persona e riconquistare la posizione messa in discussione dalla donna stessa che ha osato ribellarsi, commette atti violenti nei suoi confronti (Granelli, Ottaviani, 2011). La violenza maschile viene intesa come un meccanismo individuale compensatorio che si genera dalla fragilità della sua identità ed è utilizzata per ristabilire il suo predominio e per esibire a se stesso e ai suoi pari la veridicità della propria mascolinità (Kaufman, 1999).

Una manifestazione del dominio maschile sul corpo femminile è l'atto sessuale: in contrapposizione alla concezione delle donne in merito, la sessualità rappresenta per gli uomini un atto fisico volto all'aggressività, alla conquista, al possesso del soggetto dominato.

Alla violenza strutturale-sistemica si affianca quella simbolica esercitata, in modo meno esplicito, sui corpi, tramite forme, linguaggi e immagini; questi rimandano a rappresentazioni sociali, provocando così un lavoro di incorporazione da parte di coloro che contribuiscono ad esercitarlo, ovvero gli uomini, e di coloro che lo subiscono, le donne (Bourdieu, 1998).

La correlazione tra esercizio di potere e violenza di genere è ben rappresentata dal *Modello della ruota del potere e del controllo*, o *Duluth Model* (Figura 1). Si tratta di un modello americano elaborato, negli anni '80, da un gruppo di donne maltrattate e di operatrici del "Progetto di Intervento sulla Violenza Domestica" dalla cittadina di Duluth, Minnesota, per porre fine a questo tipo di fenomeno. *Duluth Model* rappresenta la violenza attraverso una metafora: viene raffigurata una ruota, i cui 8 raggi costituiscono le diverse forme di condizionamento e controllo (uso di coercizione e minacce, di intimidazioni, abuso emotivo e psicologico, economico; uso di isolamento, di forme per minimizzare, negare e rimproverare; utilizzo dei bambini come mezzo di minaccia o per colpevolizzare l'altro; agire come un padrone) attraverso cui l'aggressore ottiene la dipendenza della partner. Tutte queste "tattiche", appartenenti alla persona dominante, conducono al mozzo centrale, ovvero al potere e al controllo che unisce le forme di abuso. Infine, la parte esterna della ruota, nonché la gomma, indica le violenze fisiche e sessuali, ovvero le forme che possono verificarsi sporadicamente, ma la cui efficacia comporta una spirale della violenza: queste si

In conclusione, è possibile affermare che la violenza contro le donne sia il risultato della trasmissione di un'educazione che tende a definire come maschile, tutto ciò che nega, disprezza, sminuisce, scredita e rende invisibile il femminile.

3. Le forme della violenza di genere

La definizione di violenza contro le donne riportata all'interno della Convenzione di Istanbul del 2011 è considerata come *«una violazione dei diritti umani e una forma di discriminazione contro le donne, comprendente tutti gli atti di violenza fondati sul genere che provocano o sono suscettibili di provocare danni o sofferenze di natura fisica, sessuale, psicologica o economica, comprese le minacce di compiere tali atti, la coercizione o la privazione arbitraria della libertà, sia nella vita pubblica, che nella vita privata»*¹⁸. Con questa definizione anche la violenza privata, nonché denominata violenza domestica, diventa una questione pubblica e legata a un problema strutturale, basato sulle disuguaglianze sociali, che pongono delle differenze tra donne e uomini in termini di potere, opportunità, rappresentazione simbolica e ruoli da rivestire.

Quindi, per parlare di violenza, non è necessario che vi siano soltanto episodi in cui venga esercitata la forza fisica maschile, ma è possibile che tale prevaricazione e tale controllo sull'altro avvenga attraverso altri atteggiamenti, che privano chi li subisce della propria libertà e autonomia o che ne manipolino il modo di agire. Si parla di violenza di genere, ma in realtà essa assume diverse forme, come si evince dall'immagine sottostante (Figura 2).

Da come si può osservare, la parte superiore dell'iceberg è costituita da quelle forme di violenza visibili, come la violenza fisica, l'abuso sessuale, lo stupro, le minacce, le urla, gli insulti, che culminano alla punta con il femminicidio, ovvero l'omicidio doloso di una donna per motivi legati al genere. Nella parte sottostante, si trovano invece tutte quelle forme di violenza invisibile, ma esplicite, quali: le umiliazioni, il disprezzo, l'indifferenza, la svalutazione, la colpevolizzazione, il ricatto emotivo. Infine, alla base, vengono riportate quelle che sono considerate le forme più impercettibili e sottili, quali il linguaggio e le battute e le pubblicità sessisti,

¹⁸ Consiglio di Europa, *Convenzione di Istanbul*, 2011.

l'annullamento del ruolo femminile, i micromaschilismi¹⁹. Tutti questi elementi sono riscontrabili nella quotidianità e contribuiscono ad alimentare la cultura patriarcale determinante, a sua volta, il manifestarsi delle altre violenze. Questa immagine è indicativa di come il fenomeno della violenza di genere, o della violenza contro le donne, sia un problema complesso che presenta manifestazioni multiple. Di seguito, verranno specificate le diverse forme di violenza.




Figura 2. Rappresentazione delle forme di violenza. <http://www.centroantiviolenzalanino.it/tipi-di-violenza-2/>

3.1. La violenza domestica

La violenza domestica è la forma più comune di violenza contro le donne. Secondo quanto definito dal Consiglio di Europa, la violenza domestica comprende “*tutte quelle azioni di violenza fisica, sessuale, psicologica o economica, che accadono all’interno di una famiglia o di un nucleo familiare o tra coniugi, partner o ex partner, sia che il perpetratore condivide o meno la stessa residenza della vittima*”²⁰. Essa può essere attuata dal marito, dal proprio *partner* e per questo motivo è anche definita “*intimate partner violence*”, o può essere perpetrata da un qualsiasi familiare, quale un fratello o padre (Sannella, 2017). Inizialmente, tale tipo di violenza non era incluso tra quelle

¹⁹ <http://www.centroantiviolenzalanino.it/tipi-di-violenza-2/>

²⁰ Parlamento Europeo, The Issue of Violence Against Women in the European Union, 2016

punibili, poiché, come già riferito, lo Stato italiano, da una parte, non si intrometteva all'interno degli affari privati delle famiglie e, dall'altra, legittimava alcuni comportamenti aggressivi assunti dai “capofamiglia”.

Le conseguenze di questo tipo di violenza si ripercuotono sia sulla vittima, sia sugli altri componenti della famiglia, quali figli o figlie²¹, diventando a loro volta vittime di violenza assistita (Merli, 2015). Questi ultimi, infatti vivono una situazione di paura e, spesso, si sentono responsabili di quanto accade all'interno della famiglia e possono essere essi stessi vittime della violenza²².

3.2. La violenza fisica

Come già affermato, la violenza fisica contro le donne può essere una manifestazione della violenza domestica. Si parla di violenza fisica quando l'uomo utilizza la propria forza corporea per colpire o intimidire la donna, provocandole delle ferite fisiche direttamente o indirettamente. Non sempre tali maltrattamenti lasciano dei segni visibili, come nel caso dei capelli tirati (Romito, 2000).

Secondo l'indagine FRA sulla violenza contro le donne, il 31% delle donne nell'UE ha subito violenza fisica da parte di un partner o di un non partner. Sempre da tale sondaggio è emerso che l'esperienza di violenza fisica più comune è stata l'essere state spinte, seguita da altri “incidenti” come l'essere state schiaffeggiate, prese o tirate per i capelli.

Inoltre, l'aborto forzato o le sterilizzazioni sono visti come un tipo specifico di violenza fisica contro le donne, come dichiarato dall'articolo 39 della Convenzione di Istanbul.

Tale forma di violenza può culminare nel femminicidio, termine utilizzato per definire gli omicidi delle donne commessi per mano degli uomini, a causa del loro essere donne²³.

²¹ *Ibidem*.

²² Casa delle donne per non subire violenza, *Maltrattate in famiglia*, 1999

²³ Parlamento Europeo, *The Issue of Violence Against Women in the European Union*, 2016

3.3. La violenza psicologica

Le donne vengono ferite non solo per mezzo di oggetti o di forza fisica, ma attraverso l'impiego di parole o comportamenti o azioni volti a manipolare, controllare e denigrare la vittima, attaccando la sua libertà e autostima (Bonura, 2016). Una vittima di violenza psicologica può essere colpevolizzata, attraverso l'alterazione di sue parole o azioni, o ancora attraverso l'allusione di essere la responsabile di comportamenti violenti da parte dell'interlocutore, portandola quindi a provare senso di colpa (Romito, 2000)

La violenza psicologica e l'abuso emotivo si manifestano attraverso gli insulti, le umiliazioni costanti, la reclusione in casa e l'uso di minacce. Proprio per questo motivo, tale forma di violenza è sicuramente meno visibile dell'abuso fisico, nonostante violi l'integrità mentale ed emotiva della persona assoggettata, anche perché non esiste una definizione univoca del tipo di abuso. Inoltre, molto spesso oltre alla violenza psicologica sono perpetrati altri tipi di maltrattamento, per cui è difficile rilevare la prima in modo chiaro (Merli, 2005). L'abuso psicologico è, infatti, più difficile da identificare e denunciare, spesso riducendo le donne a uno stato di insicurezza e impotenza e a vivere nel terrore di subire torture emotive²⁴.

Nella maggior parte dei casi, gli abusi psicologici avvengono all'interno delle mura domestiche²⁵.

3.4. Lo stalking

Un tipo di violenza psicologica è denominata "*stalking*", termine anglosassone, il cui significato è "*fare la posta*". In un primo momento, questa espressione veniva utilizzata per descrivere i comportamenti persecutori dei fan nei confronti di personaggi

²⁴ Parlamento Europeo, *The Issue of Violence Against Women in the European Union*, 2016.

²⁵ UNICEF, *La violenza domestica contro le donne e le bambine*, 2000.

famosi; successivamente, è stato adoperato per raccontare del fenomeno sociale che non era circoscritto a un'élite di persone (De Fazione, 2009).

Anche se il concetto di stalking non è definito esattamente allo stesso modo in tutti gli Stati membri, comunemente copre un modello di comportamenti molesti e minacciosi²⁶. Infatti, questo tipo di violenza consiste nel controllare e seguire, costantemente e in modo ossessionato una persona, la quale prova ansia e paura. Tale insieme di atteggiamenti persecutori possono verificarsi sia attraverso messaggi, biglietti, email (in questo caso si parla di *cyberstalking*), ma anche tramite pedinamenti, appostamenti sotto casa o il luogo di lavoro (Bonura, 2016).

Le vittime hanno ripercussioni psicologiche, come ansia, stress post traumatico, depressione, disturbi del sonno. Inoltre, tale forma di sorveglianza porta chi la subisce a limitare gli spostamenti e a chiudersi in se stesso, compromettendo la possibilità di instaurare nuove relazioni (L. De Fazio, C. Sgarbi, 2010).

Gli attuatori di tale persecuzione possono essere ex partner, corteggiatori, molestatore in cerca di intimità e predatori (De Fazio, 2009).

3.5. La violenza economica

Un'altra forma di violenza è quella economica e consiste nella gestione e nel controllo delle entrate familiari in modo da creare dipendenza o impedire alla donna di disporre autonomamente del denaro. Questo può avvenire, quindi, impedendo alla donna di accedere ai conti bancari comuni, privandola di informazioni sulle risorse economiche familiari, ostacolando nello svolgimento di un'attività lavorativa e costringendola a trattative umilianti in cambio di denaro (Bonura, 2016). Tale tipo di violenza riflette la divisione tradizionale di genere dei ruoli appartenenti alle donne e agli uomini e per tale motivo, spesso, non viene riconosciuta come una forma di violenza.

²⁶ Parlamento Europeo, *The Issue of Violence Against Women in the European Union*, 2016.

3.6. La violenza sessuale

La violenza sessuale consiste nell'imposizione «*di pratiche sessuali indesiderate o di rapporti che facciano male fisicamente e che siano lesivi della dignità*»; questa viene perpetrata anche attraverso minacce di varia natura²⁷. Chi subisce tale tipo di violenza viene oggettificato e privato della sua dignità di essere umano (Romito, 2000).

Non esiste una definizione universalmente accettata di violenza sessuale. Le Nazioni Unite (ONU) con tale definizione includono lo stupro, l'aggressione sessuale, le molestie sessuali, i matrimoni precoci e forzati e le mutilazioni genitali femminili (MGF). L'articolo 36 della Convenzione di Istanbul comprende invece le seguenti azioni: la partecipazione a penetrazioni vaginali, anali o orali non consensuali di natura sessuale nel corpo di un'altra persona con qualsiasi parte del corpo o oggetto; l'impegno in altri atti non consensuali di natura sessuale con una persona; l'induzione a compiere atti non consensuali di natura sessuale con una terza persona. Ruolo essenziale per definire la violenza sessuale è quindi rivestito dal consenso.

Secondo l'Organizzazione mondiale della sanità (OMS), le donne possono essere vittime di violenza sessuale in diversi modi, tra cui commenti indesiderati e avances sessuali.

La violenza sessuale ha un profondo impatto sulla salute fisica e mentale. Oltre a causare lesioni fisiche, si associa un aumento del rischio di una serie di problemi di salute sessuale e riproduttiva, con conseguenze sia immediate che a lungo termine. Il suo impatto sulla salute mentale può essere grave quanto quello fisico e può essere ugualmente duraturo. Le morti a seguito di violenza sessuale possono essere il risultato della violenza inflitta, suicidio, infezione da HIV o omicidio, quest'ultimo verificatosi durante un'aggressione sessuale. La violenza sessuale può anche influenzare profondamente il benessere sociale delle vittime; di conseguenza possono essere stigmatizzate e ostracizzate dalle loro famiglie e da altri. Nel 2014, la FRA ha riferito che una donna su dieci ha subito una forma di violenza sessuale dall'età di 15 anni.

Lo stupro è una forma molto grave di violenza sessuale: è particolarmente doloroso e dannoso, esso provoca conseguenze di lunga durata e gravi ripercussioni psicologiche. Spesso, questo avviene anche all'interno di relazioni coniugali, ma non solo, in assenza

²⁷ <https://www.direcontrolaviolenza.it/cose-la-violenza-contro-le-donne/>

del consenso da parte della moglie²⁸. Gli stupri avvenuti tra coniugi non sempre vengono riconosciuti come tali.

Il termine stupro si fa derivare dal diritto romano, il quale definiva come “*stuprum*”, un rapporto illecito, anziché un rapporto avvenuto senza il consenso. Questo abuso sessuale è utilizzato dall'uomo per intimidire, minacciare ed esercitare il proprio potere e controllo sulla donna, poiché il corpo della donna è sempre stato considerato una proprietà maschile. Dietro lo stupro si celano, inoltre, gli stereotipi sui corpi femminili, nonché i “responsabili” della violenza, in quanto provocanti e seducenti (Cerrato, 2011), confermando i “*miti dello stupro*”. Tra questi ultimi vi è anche quello della “*vis grata puella*”, attraverso cui l'atto viene giustificato in quanto è gradito da chi lo subisce, nonché la ragazza o la donna (Romito, 2000).

Un'altra forma di violenza sessuale è la molestia sessuale. Nella direttiva 2006/54/CE sull'attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento tra uomini e donne in materia di occupazione e impiego, la molestia sessuale è stata definita come «*qualsiasi forma di condotta verbale, non verbale o fisica indesiderata di natura sessuale, con lo scopo o l'effetto di violare la dignità di una persona, in particolare quando si crea un ambiente intimidatorio, ostile, degradante, umiliante o offensivo*». Molto frequenti sono le molestie sessuali che avvengono all'interno di ambienti di lavoro²⁹.

3.7. La tratta di esseri umani

La tratta di esseri umani è una forma molto grave di violenza contro le donne. L'UE ha identificato che le vittime provengono sia da Paesi terzi, sia da Stati membri dell'UE. La tratta di esseri umani può assumere diverse forme: sfruttamento sessuale, lavoro forzato, accattonaggio, schiavitù domestica. Lo sfruttamento sessuale e il lavoro forzato sono le forme più comuni di tratta di esseri umani. Quando la tratta assume forma di schiavitù domestica, le vittime sono costrette a lavorare in casa di qualcuno, senza

²⁸ Parlamento Europeo, *The Issue of Violence Against Women in the European Union*, 2016.

²⁹ *Ibidem*.

essere retribuite, con una libertà limitata e spesso subiscono violenza psicologica e fisica.

Molte delle vittime di tratta sono ragazze minorenni o giovani adulte³⁰.

3.8. MGF, delitto d'onore, matrimonio forzato

Alcune credenze religiose e culturali prevedono delle pratiche dannose e pericolose per le donne e le ragazze. Tra queste pratiche si ricordano: le mutilazioni genitali femminili (MGF), il delitto d'onore, il matrimonio forzato. In Europa, tali pratiche si verificano essenzialmente all'interno di alcune comunità di migranti³¹, ma non solo.

Le mutilazioni genitali femminili riguardano tutte quelle procedure che comportano la rimozione parziale o totale dei genitali esterni o che prevedono altre lesioni per ragioni non mediche (Fusaschi, 2017). A partire dal 2008, l'OMS ha incluso nelle MGF di IV categoria «*tutte le altre procedure lesive praticate sugli organi genitali femminili senza fini terapeutici, quali ad esempio: pricking, piercing, incisione, raschiatura e cauterizzazione*»³².

Le MGF vengono eseguite principalmente su ragazze di età compresa tra 0 e 15 anni, per prepararle al matrimonio (Sannella, 2017): molte di queste sono migranti che sono state sottoposte a queste pratiche nel loro paese di origine prima di entrare nell'UE o durante un viaggio al di fuori dell'UE³³. Le modificazioni dei genitali femminili sono internazionalmente, e nazionalmente, riconosciute come una violazione dei diritti umani di donne e ragazze e sono una forma di violenza di genere. Infatti, esse causano sofferenze fisiche, psicologiche e sessuali e vengono praticate con la coercizione o l'abuso della superiorità: spesso, le bambine accettano di sottoporsi a tale modificazione per rispettare la decisione della famiglia e della comunità, non per loro libera scelta. Inoltre, esse possono essere viste come il risultato del controllo patriarcale sulla sessualità delle donne, poiché ne garantiscono la verginità della donna fino al matrimonio e la fedeltà ad esso (Gómez, Thill, 2017). Contrariamente, tali pratiche sono culturalmente considerate espressioni d'amore e di preoccupazione delle madri verso le

³⁰ Parlamento Europeo, *The Issue of Violence Against Women in the European Union*, 2016

³¹ *Ibidem*.

³² OMS, Sixty-first World Health Assembly wha61.16, *Female genital mutilation*, 2008

³³ Parlamento Europeo, *The Issue of Violence Against Women in the European Union*, 2016

proprie figlie (Kaplan, Seoane, 2017), o ancora dal punto di vista antropologico simboleggiano dei “*riti di istituzione*”, legati al matrimonio, alla maternità e alla famiglia. Per questo motivo oggi si discute se tali atti sono da considerare o meno delle forme di violenza di genere, in quanto è stato sottolineato come la corporalità venga definita culturalmente e socialmente. In aggiunta a ciò, in seguito ad una lettura di genere di alcune condanne italiane per MGF, si è parlato di “*neosessismo differenzialista*”, poiché la legge 7/2006, che in Italia tutela le “vittime” da tali pratiche, non contempla quelle eseguite sui genitali maschili, ma presenta un’aggettivazione esclusivamente al femminile. Difatti, la circoncisione è ammessa, ad esempio, dall’art.30 della Costituzione italiana, poiché viene considerata come un dovere-diritto educativo che appartiene ai genitori (Fusaschi, 2014).

Si è anche rimarcato come l’espressione MGF possa apparire giudicante, dispregiativa e non rispettosa delle soggettività che le praticano; a partire da metà degli anni ’90, alcune organizzazioni hanno deciso di utilizzare termini più neutri come “*escissioni dei genitali femminili*” (Pompeo, 2017). È stato proposto, inoltre, di sostituire il termine “*mutilazioni*” con “*modificazione*”, non per giustificare tali azioni, ma per liberarle da pregiudizi (Fusaschi, 2014).

Il cosiddetto “*crimine d'onore*”, invece, è stato definito dal Consiglio d'Europa come un crimine commesso per difendere l’onore della famiglia. I motivi legati ai crimini d'onore possono essere relativi a una violazione delle norme tradizionali della famiglia o della comunità da parte della vittima, come per esempio l’aver una relazione con un uomo senza il consenso della famiglia, la perdita della verginità, la richiesta di divorzio e, talvolta, anche perché si subisce uno stupro, o ancora per un rifiuto da parte delle vittime a sposarsi³⁴. Tuttavia, il delitto d’onore viene commesso anche se una ragazza decide di lavorare o studiare fuori, anziché occuparsi della cura della famiglia e della casa (Garofalo, 2012). I crimini d'onore sono per lo più associati all'Islam³⁵; in realtà, l’onore per le famiglie è stato valorizzato e tutelato dal codice penale italiano, che lo riconosceva, fino al 1981, come elemento valido per diminuire la pena in caso di omicidio commesso nei confronti della coniuge, delle sorelle o degli amanti “*illegittimi*”. Oggi, l’omicidio commesso per difendere l’onore di una famiglia o di una persona è stato condannato, tuttavia si considera tutt’ora presente all’interno del sistema

³⁴ Parlamento Europeo, *The Issue of Violence Against Women in the European Union*, 2016.

³⁵ *Ibidem*.

culturale e legislativo italiano sotto il nome di “passione”. Come già esplicitato, in Italia e in altri Paesi europei, spesso i media e i tribunali descrivono i femminicidi, gli abusi sessuali o le altre forme di violenza, commesse da uomini bianchi ed europei, come atti dettati dalla gelosia o dall’infedeltà coniugale subite dall’aggressore, al quale molto spesso viene riconosciuta un’attenuante sulla pena (Garofalo, 2012). L’abrogazione tardiva dell’articolo 587 del codice penale, relativo al delitto d’onore, e dell’articolo 544, inerente al matrimonio riparatore, hanno sicuramente contribuito a rallentare il percorso di uguaglianza tra i generi e di emancipazione delle donne (Sannella, 2017).

Per quanto concerne il matrimonio forzato o combinati, esso è stato riconosciuto come una forma di violenza di genere nella Dichiarazione delle Nazioni Unite sull’eliminazione della violenza contro le donne nel momento in cui viene contratto in età inferiore ai 18 anni e per non libera scelta³⁶. Se da una parte il matrimonio forzato allude alla violenza del fenomeno, dall’altra il matrimonio combinato sottintende l’oggettificazione delle ragazze e delle bambine. Questi matrimoni possono provocare violenza fisica, sessuale o psicologica o la minaccia di compiere abusi sulla persona che si rifiuta o si ribella a quanto stabilito (Sannella, 2017).

3.9. Minacce attraverso ICT³⁷ e social media

Con l’avvento di Internet si sono sviluppate nuove forme di violenza contro le donne: il *cyberstalking* e le *cyber-molestie*. Il *cyberstalking* è lo *stalking* tramite e-mail, messaggi di testo, social media o altre strutture di comunicazione *online*. Le azioni considerate *cyberstalking* sono le seguenti: l’invio di e-mail, messaggi di testo o messaggi istantanei che sono offensivi o minacciosi; i commenti offensivi su Internet. Oltre al *cyberstalking*, le donne possono essere molestate anche tramite la ricezione di e-mail, messaggio di testo offensivi, indesiderati o sessualmente espliciti. Le maggiori vittime sono le adolescenti o le giovani donne. Internet è diventato anche uno strumento utilizzato dai trafficanti di esseri umani per trovare “nuove reclute”³⁸. Esistono altre

³⁶ Parlamento Europeo, *The Issue of Violence Against Women in the European Union*, 2016.

³⁷ Information and Communication Technologies.

³⁸ Parlamento Europeo, *The Issue of Violence Against Women in the European Union*, 2016.

forme di violenza, come quella nota in Italia come *revenge porn*, ma queste tipologie saranno ampiamente approfondite nel secondo capitolo.

4. La normativa contro la violenza di genere

4.1. La normativa a livello internazionale

«*Ogni individuo ha diritto alla vita, alla libertà ed alla sicurezza delle propria persona*»: questo è quanto riportato all'articolo 3 della Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo, adottata dall'Assemblea Generale delle Nazioni unite nel 1948. Come si evince da tale articolo, l'Onu ha sempre sostenuto e riconosciuto i principi di uguaglianza e parità tra donne e uomini, come esplicitato nella Carta Internazionale dei Diritti e nella Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo. In particolare, quest'ultima fu redatta dalla Commissione dei Diritti Umani, affiancata dalla Commissione sullo Stato delle Donne (Commission on the Status of Women o CSW), istituita nel 1946. Essa si occupò di preparare delle proposte volte a un miglioramento dello status femminile, attraverso il raggiungimento del principio di uguaglianza. La CWS dichiarò, innanzitutto, l'importanza di estendere alle donne i diritti politici, quali il suffragio universale, per permettere di esprimere la loro opinione politica. Parallelamente, affrontò anche il loro accesso ai diritti civili, come la libertà nel matrimonio o il diritto di proprietà, e ai diritti sociali, quali il diritto allo studio, al lavoro, alla piena partecipazione alla vita sociale. Proprio sulla base di queste osservazioni, venne redatta, nel 1948, la Dichiarazione Universale, nel cui Preambolo si stabilisce "*l'eguaglianza dei diritti dell'uomo e della donna*", concetto rafforzato dall'articolo 1, in cui si ribadisce che "*tutti gli esseri umani nascono liberi ed eguali in dignità e diritti*". Ogni libertà e diritto, quindi, appartiene a tutti indistintamente e, in tal senso, l'articolo 2 vieta qualsiasi discriminazione basata su motivi di "*razza, colore, sesso, lingua, religione, opinione politica o altro genere*". Tuttavia, i principi emanati non sono giuridicamente vincolanti, poiché tale Dichiarazione ha la forma di una risoluzione, anziché di un trattato. Inoltre, alcuni diritti delle donne sono rimasti invisibili, poiché la politica occidentale si fondava sulla distinzione della sfera pubblica

(che tutela il cittadino) dalla sfera privata (la dimensione familiare) (Degani, 2001). Questa divisione ha portato a una marginalizzazione dei diritti concernenti le donne, le quali, essendo relegate all'ambito familiare, non potevano godere a pieno delle libertà della Dichiarazione, e allo stesso tempo non venivano tutelate dalle discriminazioni, poiché la maggior parte di esse avvenivano proprio all'interno della sfera privata.

4.1.1. Il Decennio Onu per la donna

Dietro la spinta dei movimenti coinvolti nei processi di decolonizzazione e dei gruppi femministi che lottavano per una ridefinizione dei diritti umani, le Nazioni Unite iniziarono a dedicarsi al tema della condizione femminile, mettendo in discussione la neutralità dei diritti umani e soffermandosi, quindi, sulla specificità degli individui e sulle discriminazioni da loro subite. A partire dagli anni '50, la CSW pose l'attenzione su alcune forme di violenza subite dalle donne e dalle ragazze, come nel caso delle mutilazioni genitali (Latino, 2015).

Nel 1975, proclamato dall'Onu come Anno Internazionale della donna, si avviò il riconoscimento dei diritti delle donne attraverso la Conferenza mondiale sulla condizione femminile, svoltasi a Città del Messico, dando inizio al periodo noto come Decennio delle Nazioni Unite per le Donne (1975-1985). In questa occasione e per la prima volta, l'Onu riconobbe il maggiore rischio di abusi e di violenze contro le donne, per mano degli uomini. Riponendo le cause di tale violenza sui motivi per lo più economici, l'obiettivo preposto dalla Conferenza fu quello di rafforzare, quindi, i diritti economici e sociali femminili attraverso la Dichiarazione di Città del Messico e il Piano d'azione mondiale, sollecitando gli Stati membri a promuovere l'integrazione sociale delle donne (Degani, 2000).

Nel corso di questo decennio furono raggiunti una serie di traguardi positivi per le donne: tra questi si ricorda l'approvazione della cosiddetta *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women* (CEDAW), avvenuta nel 1979, redatta dalla Commissione sulla condizione della donna ed entrata in vigore a partire dal 1981. Essa rappresenta il primo documento vincolante giuridicamente, che

comprende i diritti politici, civili, sociali, economici e familiari appartenenti alle donne. Con la ratifica di tale Convenzione, i Paesi membri si impegnarono a realizzare politiche atte al pieno godimento dei diritti fondamentali delle donne e di vietare qualsiasi forma di discriminazione in contesti pubblici o privati. A tal proposito, nella Parte V della CEDAW venne dichiarata l'istituzione di un Comitato per l'eliminazione della discriminazione nei confronti della donna, il cui compito è verificare, attraverso i rapporti contenenti le misure adottate dagli Stati ratificanti, l'operato svolto dagli stessi. Inoltre, con una modifica apportata negli anni '90, le singole donne possono rivolgersi a tale Comitato per denunciare forme di discriminazioni subite³⁹.

L'articolo 5 della CEDAW risulta fondamentale, poiché con esso si impone agli Stati ratificanti di adottare qualsiasi misura, anche sul piano culturale, al fine di cambiare il comportamento socio-culturale degli uomini e delle donne e pervenire ad un'eliminazione dei pregiudizi o di qualsiasi altra pratica fondata sull'idea di inferiorità delle donne.

I Paesi che hanno ratificato la Convenzione sono 187; tuttavia, tra questi sono presenti anche l'Arabia Saudita, in cui ancora oggi le donne non godono di tutte le libertà (Latino, 2015).

Lo stato di avanzamento degli obiettivi fissati dal Piano d'Azione definito in Messico fu verificato durante la Conferenza del 1980 svoltasi a Copenaghen. Tuttavia, l'esito fu deludente, per cui venne proposto un nuovo Piano d'Azione, i cui interventi statali dovevano focalizzarsi su tre aree: l'istruzione, il lavoro e la salute. Inoltre, si sollecitarono gli Stati ad agire con politiche volte a sradicare la supremazia di un sesso sull'altro, anche all'interno del contesto familiare, e di promuovere una maggiore parità (Degani, 2000).

Questa fu la prima occasione in cui venne affrontata, a livello internazionale, il tema della violenza contro le donne, descritta come un'offesa alla dignità femminile, recante problemi alla salute fisica e mentale della famiglia e della società⁴⁰. L'Assemblea richiese al Segretario dell'Onu di implementare delle indagini sulla

³⁹ Assemblea Generale (ONU), *Protocollo opzionale alla Convenzione sull'Eliminazione di tutte le forme di discriminazione nei confronti delle donne*, 1999.

⁴⁰ ONU, *Report of World Conference of the United Nations Decade for Women: Equality, Development and Peace*, Copenaghen, 14-30 luglio 1980.

tematica, per approfondire le ragioni scatenanti queste forme di abuso; gli Stati membri furono invitati ad attivare dei programmi di prevenzione, volti all'accoglienza delle vittime. Tuttavia, quelle che furono enunciate, durante la Conferenza di Copenaghen, furono delle mere raccomandazioni, non vincolanti per i componenti dell'Onu.

Successivamente, alla Conferenza di Nairobi del 1985 vennero adottate le Strategie di lungo periodo per il progresso delle donne fino al 2000: l'uguaglianza viene concepita come un mezzo attraverso cui ogni individuo può godere dei propri diritti e libertà, mentre la pace viene assunta come assenza della violenza e concretizzazione della giustizia sociale (Degani, 2000). Nel rapporto conclusivo della Conferenza viene dedicato un paragrafo alla violenza sulle donne, in cui si sottolinea un aumento del fenomeno e lo si riconosce come un problema sociale; per questo motivo, gli Stati vengono sollecitati ad incentivare le politiche di protezione e di supporto delle vittime⁴¹.

Queste due Conferenze pongono le basi per le politiche internazionali degli anni '90, che focalizzarono l'attenzione proprio sul tema della violenza di genere. Difatti, durante la Conferenza Mondiale sui Diritti Umani del 1993, tenutasi a Vienna, essa venne denunciata come una vera e propria violazione dei diritti e delle libertà fondamentali degli individui. Dalla conseguente Conferenza emerse l'urgenza di eliminare ogni forma di violenza perpetrata nei confronti delle donne sia in contesti pubblici sia privati: tra queste forme vennero inclusi le molestie sessuali, lo sfruttamento e la tratta, i pregiudizi di genere (Nazioni Unite, Dichiarazione e Programma d'azione della Conferenza di Vienna, Giugno 1993). A seguito di tale evento, l'Assemblea Generale adottò la Dichiarazione sull'eliminazione della violenza contro le donne, di cui si dà la definizione all'articolo 1: *«l'espressione "violenza contro le donne" significa ogni atto di violenza fondata sul genere che abbia come risultato, o che possa probabilmente avere come risultato, un danno o una sofferenza fisica, sessuale o psicologica per le donne, incluse le minacce di tali atti, la coercizione o la privazione arbitraria della libertà, che avvenga nella vita pubblica o privata»*. Quindi, i diritti umani delle donne e delle bambine vengono ribaditi come parte inalienabile, integrale e indivisibile dei diritti umani universali: infatti nemmeno la religione e i costumi

⁴¹ ONU, *Report of the World Conference to review and appraise the achievements of the United Nations Decade for Women: Equality, Development and Peace*, Nairobi, 15-26 July 1985

culturali possono giustificare l'uso della violenza (art.4)⁴². Per la prima volta, si evidenzia che la violazione di questi diritti riponga le radici nelle relazioni di potere diseguali, che da sempre caratterizzano il rapporto uomo-donna. Vengono, anche, condannati gli abusi che si verificano all'interno delle famiglie, quali gli stupri coniugali e le mutilazioni genitali femminili. I governi vengono, infine, invitati a: rinforzare le sanzioni penali, civili, del lavoro e amministrative; adottare normative efficaci per il contrasto del fenomeno e per agire in modo preventivo; impiegare misure volte alla protezione delle donne e al loro empowerment.

Tale Dichiarazione venne ampliata nel 1995, in occasione della IV Conferenza Mondiale sulla condizione della donna, svoltasi a Pechino: oltre alle violenze elencate nel 1993, furono condannate “*le violazioni dei diritti delle donne in situazioni di conflitto armato*”, quali stupro sistematico, schiavitù sessuale e gravidanza forzata; inoltre, vennero incluse anche la sterilizzazione e l'aborto forzati, l'uso coercitivo di mezzi anticoncezionali, la selezione prenatale del sesso e l'infanticidio della figlia. Il rapporto finale di Pechino è il primo documento esaustivo riguardo al tema della violenza sulle donne, in quanto fu proposta un'analisi più approfondita delle cause, del contesto socio-culturale e delle soluzioni possibili. Tra le cause vennero prese in considerazione lo stato di povertà e i fattori culturali, ma si sottolineò anche come, per esempio, i media possano contribuire al fenomeno, attraverso l'oggettivazione del corpo femminile. Si reputò, inoltre, che l'assenza di dati e di statistiche relative all'ampiezza del fenomeno fossero un ostacolo al suo contrasto. Oltre ad invitare i singoli governi ad impiegare relative normative maggiormente efficaci e integrate attraverso un approccio di genere, si richiese loro di adottare delle misure volte alla formazione, in materia di diritti umani e delle donne, dei pubblici ufficiali, al fine di garantire un supporto adeguato a coloro che avessero subito qualsiasi tipo di violenza⁴³. I progressi della Conferenza di Pechino sono stati ottenuti attraverso il lavoro di sensibilizzazione dei movimenti per i diritti delle donne degli anni '90 (Degani, 2000).

Nel 1996, il Relatore Speciale dell'Onu presentò un quadro di modelli legislativi sulla violenza domestica, affinché gli Stati: ampliassero la definizione di violenza

⁴² Department of Economic and Social Affairs (ONU), *Division for the Advancement of Women, Handbook for Legislation Against Women*, 2010.

⁴³ ONU, *Report of the Fourth World Conference on Women, Beijing*, 4-15 September 1995, 48-55; 112-130

domestica e la specificità delle relazioni in cui avviene questo tipo di abuso; formassero gli agenti di polizia, esplicitandone i doveri; fornissero supporto alle vittime; disponessero ordini restrittivi agli aggressori e provvedessero dei programmi rieducativi⁴⁴.

Nel 1999, attraverso la Risoluzione 54/134, l'Assemblea Generale proclamò il 25 novembre "Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne": tale data è stata scelta in ricordo delle sorelle Mirabal, assassinate nel 1960 nella Repubblica Dominicana, dopo essere state torturate (Latino, 2015).

Durante l'Assemblea Generale di New York "Donne 2000, Uguaglianza di Genere, Sviluppo e Pace per il XXI secolo", nonostante la precedente Conferenza del '95, si riscontrò la presenza di ostacoli che non permettessero la parità di genere nel mondo: alla violenza e alla povertà, si aggiunsero le sfide dettate dalla globalizzazione e lo sviluppo di nuovi strumenti tecnologici, atti allo sfruttamento e alla tratta di donne e ragazze. Allo stesso tempo, furono raggiunti obiettivi positivi, quali l'adozione delle norme nazionali stabilite per l'eliminazione della violenza sulle donne, l'ampliamento dell'offerta di servizi di accoglienza e supporto delle vittime e dei rispettivi figli. Tuttavia, permasero criticità inerenti: al reperimento dei dati relativi al fenomeno; alla violenza domestica non considerata, in alcuni Paesi, un affare pubblico; alla frammentazione di strategie preventive contro gli abusi, la pedopornografia e i maltrattamenti. Di conseguenza, nella Risoluzione adottata dall'Assemblea Generale si ribadì la necessità di implementare attività di sensibilizzazione, azioni rieducative e di mettere in collegamento le politiche del lavoro, della salute, dei media, del sistema giudiziario ed educativo, al fine di impiegare politiche efficaci per il contrasto del fenomeno⁴⁵.

Tra il 2006 e il 2008, attraverso due risoluzioni, l'Assemblea Generale si trovò a sollecitare, nuovamente, gli Stati Membri ad intensificare e a rielaborare le leggi concernenti la violenza sulle donne e quelle riguardanti le discriminazioni perpetrate

⁴⁴ Department of Economic and Social Affairs (ONU), *Division for the Advancement of Women, Handbook for Legislation Against Women*, 2010.

⁴⁵ ONU, *Resolution adopted by the General Assembly, A/RES/S-23/2, Letter D*, 2000

nei confronti di questo sesso, conformandosi agli obblighi internazionali in materia di diritti umani⁴⁶.

Mediante la risoluzione 64/289 del 2010 dell'Assemblea Generale dell'ONU, venne istituito l'*United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women* (UN Women), il cui scopo è quello di supportare gli organismi intergovernativi, come la CSW, per formulare politiche e norme internazionali in difesa dei diritti delle donne. UN Women ha promosso diverse azioni per combattere la violenza sulle donne, tra queste si ricordano: UNiTE to End Violence Against Women, una campagna adottata nel 2008 per invitare gli Stati ad incrementare le norme inerenti al fenomeno; Say NO-UNiTE to End Violence Against Women, una piattaforma volta ad azioni di advocacy e di sensibilizzazione; UN Trust Fund to End Violence Against Women, un meccanismo di finanziamento, attuato insieme alla collaborazione di altre organizzazioni non governative e i governi dei Paesi Membri dell'ONU, al fine di prevenire gli abusi sulle donne, di tutelare gruppi maggiormente vulnerabili (quali adolescenti o donne appartenenti a minoranze etniche), ampliare il sistema di supporto legale, psicologico e sanitario e potenziare leggi, politiche e piani d'azione per contrastare il fenomeno (Latino, 2015).

Soltanto nel 2012 è stata approvata una Risoluzione per l'eliminazione delle Mutilazioni Genitali Femminili. Nel 2013, durante la 57° sessione della Commissione sulla condizione della Donna di New York, sono state adottate delle nuove raccomandazioni, con la finalità di eliminare e prevenire tutte le forme di violenza contro le donne e le ragazze, focalizzando l'attenzione sulla violenza domestica⁴⁷.

A luglio 2017, il Comitato CEDAW ha reso pubblica la Raccomandazione n.35 per rafforzare la definizione di violenza contro le donne, ribadendo che si tratta di un'aggressione perpetrata in base al genere, da considerare come una violazione dei diritti umani fondamentali e una forma di discriminazione, a prescindere dall'appartenenza religiosa e culturale. Inoltre, numerosi sono i Paesi ratificanti che non si sono adeguati alle normative internazionali (De Vido, 2017).

⁴⁶ Department of Economic and Social Affairs (ONU), *Division for the Advancement of Women, Handbook for Legislation Against Women*, 2010

⁴⁷ ONU, *Commission on the Status of Women, Report on the fifty-seventh session*, 2013

4.1.2. Handbook for Legislation on Violence against Women

Il DESA (*Department of Economic and Social Affairs*) e il DAW (*Division for the Advancement of Women*) hanno realizzato e pubblicato nel 2010 un manuale, che dovrebbe servire da supporto agli Stati Membri, per lo sviluppo o per l'implementazione di normative volte alla protezione delle donne.

Alla fine del manuale vengono suggeriti tre passaggi da seguire per l'elaborazione delle leggi sulla violenza contro le donne: innanzitutto, occorre definire gli obiettivi della legislazione, ovvero prevenire la violenza, assicurare la persecuzione e le punizioni contro i perpetratori, provvedere alla protezione e al supporto delle vittime; successivamente, è necessario consultare i soggetti interessati (vittime, ONG di riferimento, dipartimenti governativi delle donne, istituzioni nazionali sui diritti umani, personale della polizia, giudici, avvocati, operatori sociali, insegnanti, personale dei media...) al fenomeno, per assicurare l'adequazione delle norme adottate e per, eventualmente, rafforzarle; infine, si deve adottare un approccio basato sull'evidenza, per assicurare la qualità e il futuro potenziale della legge, includendo quindi dati statistici e ricerche sul fenomeno contenenti le forme di violenza, le cause e le relative conseguenze, nonché le buone pratiche adottate dagli altri Paesi.

Nel manuale vengono raccomandati alcuni principi e approcci che devono essere messi in pratica nella stesura della legge. Prima di tutto, occorre adottare un approccio basato sul rispetto dei diritti umani, ribadendo che la violenza è una forma di discriminazione basata sul genere. L'approccio legislativo deve essere onnicomprensivo e multidisciplinare, ovvero deve considerare come reato tutte le forme di violenza e includere sia qualsiasi tipo di supporto alle vittime (senza alcuna distinzione di razza, colore, lingua, religione, orientamento politico, origini sociali e nazionali, orientamento sessuale, età, disabilità, status di immigrazione...), sia punizioni adeguate agli aggressori. Un altro suggerimento per un'efficace legislazione è quello di assumere un approccio *gender-sensitive*, cioè di riconoscere la disuguaglianza tra donne e uomini e la violenza sulle donne come una manifestazione delle relazioni di potere diseguali tra uomini e donne. A tale approccio devono conformarsi anche le forze dell'ordine, adeguatamente formate alla gestione del fenomeno. Si ribadisce, inoltre, la necessità di modificare o eliminare eventuali

disposizioni religiose, culturali e legali che contrastano la tutela delle donne. Viene raccomandato, inoltre, di creare un meccanismo multisettoriale per supervisionare l'implementazione della legislazione e per riportare quanto stabilito e sviluppato al Parlamento. Ovviamente per realizzare tutto ciò, è necessario raccogliere i dati del fenomeno, le cause, le conseguenze relative a tutte le forme di violenza, che devono essere adeguatamente definite e distinte.

Si ricorda l'importanza rivestita dalle azioni di prevenzione e di sensibilizzazione finalizzate al cambiamento dei modelli sociali e culturali discriminatori. Tale obiettivo legislativo può essere perseguito tramite dei curricula educativi relativi ai diritti delle donne e delle ragazze, la promozione della parità di genere, a partire dalla scuola materna, o ancora formare il personale dei media nella divulgazione di notizie riguardanti la violenza contro le donne⁴⁸.

4.2. Il contrasto alla violenza di genere nelle politiche europee

A livello internazionale ed europeo, le politiche contrastanti la violenza di genere sono piuttosto recenti e la loro frammentarietà e scarsa efficacia sono dovute all'approccio adottato, fondato sulla mobilitazione della società civile, anziché sulla responsabilità degli Stati membri, che, difatti, non risultano completamente vincolati dalle normative.

Nel 1984, davanti alla Commissione sui diritti delle donne del primo Parlamento Europeo, si presentò un report che descriveva il fenomeno della violenza nei Paesi membri. In quest'occasione, quest'ultimi furono invitati, attraverso una risoluzione, a raccogliere i dati dell'incidenza degli abusi perpetrati e, conseguentemente, a stabilire delle pene contro le violenze commesse in ambito domestico⁴⁹. Tuttavia, le prime vere politiche europee saranno elaborate soltanto nella seconda metà degli anni '90, con l'adozione del Trattato di Maastricht e Amsterdam. In particolare, con il Trattato di Amsterdam e con il Trattato dell'UE (TUE), le tematiche relative all'uguaglianza tra

⁴⁸ Department of Economic and Social Affairs (ONU), *Division for the Advancement of Women, Handbook for Legislation Against Women*, 2010.

⁴⁹ Parlamento Europeo, *Resolution on violence against women*, in Official Journal of the European Communities, C176/73, 11 giugno 1986.

uomini e donne vennero attenzionate e si esplicitò la necessità di raggiungere la parità di genere in ambito lavorativo e occupazionale⁵⁰. A tal proposito, con la direttiva 2006/54/EC le molestie sessuali, perpetrate in contesti lavorativi, vennero dichiarate perseguibili, al pari di ogni altra discriminazione in base al sesso (Rossilli, 2017). Nei capitoli 4 e 5 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (TFUE) viene espressa l'intenzione di sviluppare strumenti per combattere la violenza contro le donne; mentre all'articolo 8 del TFUE viene aggiunta la Dichiarazione n.19, attraverso la quale gli Stati membri dell'UE si pongono l'obiettivo di eliminare tutte le forme di violenza domestica, diminuendo la disuguaglianza di genere⁵¹.

Attraverso l'emanazione della risoluzione 1997, il PE lancia la prima campagna europea sulla tolleranza zero nei confronti della violenza contro le donne, contribuendo all'aumento di spinte da parte delle associazioni femminili nei confronti dei paesi membri, affinché dessero vita a un primo Osservatorio Europeo sulla violenza; quest'ultimo avrebbe permesso la possibilità di condurre indagini in materia anche a livello nazionale e poter, così, intervenire attraverso l'adozione di misure preventive e di contrasto.

Negli anni 2000, i programmi d'azione volti al raggiungimento delle pari opportunità inclusero l'obiettivo di eliminare la violenza contro le donne, per poter affermare il principio di uguaglianza. In questo senso, non viene considerata solo la violenza domestica o intrafamiliare, bensì si inizia a parlare di violenza *gender-based*, ovvero di tutti quegli abusi presenti all'interno di qualsiasi rapporto caratterizzato da uno squilibrio di potere tra i sessi.

A seguito delle pressioni delle organizzazioni europee delle donne, come la *European Women Lobby* (EWL), il Parlamento Europeo (PE) si pose il problema della violenza sulle donne in relazione alla salute, chiedendo agli Stati membri di includere tra le forme di violenza domestica lo stupro all'interno dei matrimoni, le mutilazioni dei genitali e di fornire servizi adeguati ad aiutare le donne vittime di questi tipi di violenza⁵².

⁵⁰ Parlamento Europeo, *The Issue of Violence Against Women in the European Union*, 2016.

⁵¹ Parlamento Europeo, *The Issue of Violence Against Women in the European Union*, 2016.

⁵² Resolution on the report from the Commission to the Council, the European Parliament, the Economic and Social Committee and the Committee of the Regions on the state of women's health in the European Community, 2002.

Sempre in ambito di salute pubblica, verrà fondata l'Iniziativa Daphne e altri programmi Daphne, poi ampliati, legati alla prevenzione e alla lotta contro la violenza verso i bambini, i giovani e le donne. Se dal 1997 al 1999, l'Iniziativa Daphne mirava a sensibilizzare l'opinione pubblica attraverso micro-progetti, a partire dagli anni 2000, i programmi Daphne inclusero, nelle loro iniziative, non solo le associazioni e le ONG, ma anche le istituzioni pubbliche locali degli Stati membri. Con questi programmi più recenti, l'obiettivo non è soltanto la prevenzione e l'eliminazione di tutte le forme di violenza sulle donne (compresa quella attuata su Internet), ma anche la protezione di tali vittime, facendo particolare attenzione ai ragazzi/e e donne di gruppi vulnerabili (quali disabili, minoranze etniche, rom o immigrati). Inoltre, con i programmi Daphne si sono moltiplicate le reti europee di donne, quali Women Against Violence Europe (WAVE), che hanno realizzato progetti transazionali, influenzando i modelli di azione a livello nazionale e incrementando la cooperazione tra le diverse organizzazioni e autorità pubbliche.

Il Trattato di Lisbona del 2007 riconosce la parità tra donne e uomini come valore fondante e obiettivo dell'Unione Europea e rende vincolante la Carta dei diritti fondamentali dell'UE. Sempre il Trattato di Lisbona adotta la Dichiarazione n.19 allegata all'atto finale della Conferenza intergovernativa, in cui si dichiara l'impegno dell'UE nell'eliminazione contro la disuguaglianza tra uomini e donne e nei confronti della violenza domestica, attraverso l'adozione di adeguate misure di prevenzione e protezione da parte degli Stati membri. Con il Programma di Stoccolma 2009 si era prevista una strategia globale di azione contro la violenza di genere, che non è stata mai intrapresa. Ad esso ha fatto seguito la direttiva 2012/29/UE del PE e CE, la quale sancisce le norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato. Tale direttiva prevede che il compito degli Stati membri è quello di garantire l'assistenza sanitaria, legale e psicologica alle vittime di qualsiasi forma di violenza, senza dover necessariamente esporre denuncia o dovere possedere un permesso di soggiorno, cittadinanza o nazionalità. Deve essere, inoltre, cura dei Paesi membri assicurare la mancanza di qualsiasi contatto del reo con la vittima, la quale deve godere di protezione. La direttiva prende spunto dalla Convenzione di Istanbul del 2011, riconoscendo la violenza di genere come una forma di discriminazione e di violazione delle libertà fondamentali. Tuttavia, se nella direttiva si parla di violenza gender-based come violenza rivolta contro una persona a causa del suo genere, la Convenzione del

2011 la attribuisce specificatamente al genere femminile. L'Italia ha recepito la direttiva 2012/29/UE nel decreto legislativo 212/2015, che aggiunge alcune modifiche, ma tralascia la dimensione di genere.

Nel 2014 è partito un nuovo programma Daphne che fa parte di un progetto più ampio riguardante i Diritti, uguaglianza e cittadinanza (2014-2020), in cui ci si è proposti l'obiettivo dell'eliminazione della violenza di genere. Oltre a finanziare specifici progetti rivolti alle vittime di mutilazioni dei genitali, di matrimoni forzati o di crimini d'onore, si è privilegiato l'uso di strategie multidisciplinari di cooperazione e progetti aventi lo scopo di emancipare, principalmente, le donne più vulnerabili (donne anziane, disabili, straniere).

L'UE ha inoltre provveduto al contrasto della violenza contro le donne, emanando misure non vincolanti come le risoluzioni del Parlamento europeo e azioni e rapporti della Commissione europea, come il rapporto annuale della Commissione europea sulla parità di genere e il Gender Action Plan 2016-2020. Relativamente ad altre fonti di diritto vincolanti vanno ricordate la Direttiva 2012/29 relativa alla protezione e all'assistenza delle vittime di reati, la Direttiva 2011/36 sulla prevenzione e la lotta al traffico di esseri umani e la protezione delle vittime, la Direttiva 2011/92 riguardante la tutela per coloro che sono vittime di abusi sessuali, sfruttamento sessuale dei bambini e bambine e pedopornografia infantile. Tuttavia, a livello europeo manca un quadro normativo unico in merito a strategie di contrasto alla violenza e, soprattutto, degli strumenti giuridici attenti al genere (De Vido, 2017).

In merito alla legislazione contro la tratta delle donne, si sono raggiunti degli obiettivi in tempi recenti, soltanto in seguito alle lotte degli anni '80 e '90. Oltre ad essere definite delle linee guida per rafforzare la cooperazione fra Stati e istituzioni europee e promuovere sanzioni per i responsabili del traffico di esseri umani, e del conseguente sfruttamento sessuale, nel 2002 viene sancita la Decisione quadro, nella quale però la dimensione di genere è riduttiva: l'espressione "vittima particolarmente vulnerabile" fa riferimento al solo sfruttamento sessuale, escludendo quello lavorativo. È solo nel 2005 che venne adottata una prospettiva di genere e una tutela dei diritti umani nelle politiche di contrasto alla tratta. Infine, con la Direttiva 2011/36 si determinarono le norme minime del reato di tratta e le relative sanzioni, stabilendo un'assistenza rapida, da garantire se ritenuto che il soggetto fosse vittima di tratta. Si sottolineò, inoltre, l'importanza di adottare misure *gender-based* durante le varie fasi

dell'intervento. Tuttavia, la direttiva non menziona la possibilità per le vittime di rivendicare il diritto di asilo (Rossilli, 2017).

4.2.1. Le criticità e gli aspetti positivi degli interventi europei

Da quanto è emerso da uno studio dell'*European Added Value Unit*, l'azione degli Stati membri dell'UE non è totalmente universale, bensì può essere classificata in tre diversi approcci:

- legislazione unitaria, come nel caso della legge spagnola del 2004, in cui vengono introdotte le misure preventive e protettive che le diverse istituzioni devono adottare (ospedali, media, scuole, tribunali, pubblici ministeri specializzati);
- legislazione frammentaria, come nel caso della Germania, che ha introdotto una legge contro la violenza domestica nel 2001, una contro lo stalking nel 2006 e un'altra sulla parità di trattamento di donne e uomini in ambito lavorativo;
- assenza di una legislazione specifica, come per esempio l'Olanda, dove le norme contro la violenza sulle donne sono comprese nella legislazione penale.

Il programma Daphne ha, invece, permesso la costituzione di network europei, che hanno influito sulle politiche nazionali in materia. Tuttavia, la breve durata dei finanziamenti ha determinato una precarietà dei progetti, nonché l'inefficacia delle azioni intraprese, mentre la distribuzione diseguale delle risorse non ha permesso lo sviluppo di politiche unitarie da parte degli Stati membri. Un programma di lavoro 2015-2018 dell'*European Institute for Gender Equality* (EIGE⁵³) ha previsto l'adozione di un piano globale finalizzato a realizzare delle iniziative, che possano coinvolgere anche il sesso maschile, a partire dal contrasto degli stereotipi di genere nelle scuole, ma rivolto anche al sostegno dei centri di accoglienza e assistenza per le vittime e alla formazione di un sistema europeo capace di raccogliere dati (Rossilli, 2017). Un altro passo avanti da compiere sarebbe quello per gli Stati membri di adottare delle normative

⁵³ L'EIGE è l'istituto nel 2010, in seguito alla firma della piattaforma di Pechino per l'emancipazione delle donne in tutti i settori della vita, al fine di monitorare l'operato degli Stati membri.

maggiormente vincolanti, proprio come richiesto dalla Convenzione di Istanbul, dato che non esiste ancora una legislazione europea e nazionale che affronta in modo completo la violenza contro le donne. Infatti, se da una parte alcuni Stati Membri hanno identificato diverse categorie di violenza, dall'altra persistono differenze nella sua definizione e in molti di essi la violenza persistente all'interno delle relazioni intime non è stata tenuta in considerazione⁵⁴.

4.3. Strumenti normativi del Consiglio d'Europa: la Convenzione di Istanbul

Il Consiglio d'Europa⁵⁵ è la principale organizzazione di difesa dei diritti umani. È composto da 47 Stati membri, i quali hanno sottoscritto la Convenzione europea dei diritti dell'uomo. Tale organizzazione è sempre stata attiva nella lotta contro la violenza di genere, come è riscontrabile dall'adozione della Raccomandazione sulla protezione delle donne contro la violenza del 2002. Tuttavia, già nel 2005, con la Dichiarazione di Varsavia, vennero emanate delle disposizioni vincolanti in merito alla violenza contro le donne, in cui venne inclusa la violenza domestica. Successivamente, si istituì la Commissione sulla prevenzione e sulla lotta contro la violenza sulle donne e la violenza domestica (CAHVIO), la quale nel 2010 presentò una Convenzione relativa alla violenza contro le donne e la violenza domestica, adottata dalla Commissione dei Ministri a Istanbul il 7 aprile 2011⁵⁶; questo oggi è considerato lo strumento giuridico internazionale più ambizioso, emanato in materia, tanto da essere ritenuto il testo di riferimento nella lotta contro la violenza di genere. Esso è entrato in vigore soltanto nel 2014 ed è stato firmato dal Consiglio dell'Unione Europea attraverso due decisioni distinte nel 2017. L'adesione dell'UE a tale accordo è sancita dalla Convenzione stessa; tra l'altro all'articolo 8 del Trattato sul Funzionamento dell'UE (TFUE) si stabilisce che l'Unione debba occuparsi dell'eliminazione delle disuguaglianze e della promozione della parità tra uomini e donne, così come previsto anche dall'articolo 23 della Carta

⁵⁴ EIGE, *Beijing + 25: the fifth review of the implementation of the Beijing Platform for Action in the EU Member States*, 2020.

⁵⁵ Il Consiglio d'Europa è la principale organizzazione di difesa dei diritti umani. È composto di 47 Stati membri, i quali hanno sottoscritto la Convenzione europea dei diritti dell'uomo.

⁵⁶ Parlamento Europeo, *The Issue of Violence Against Women in the European Union*, 2016.

dei diritti fondamentali dell'UE (De Vido, 2017). La firma è accessibile agli Stati membri del CE e agli Stati non membri che hanno partecipato alla sua elaborazione come il Canada, il Giappone, il Messico, la Santa Sede, gli Stati Uniti e agli Stati dell'Unione Europea. Ad oggi, 34 Paesi hanno ratificato l'accordo (CE, 2020).

Questo strumento normativo esplicita chiaramente che né la violenza contro le donne né la violenza domestica possano essere considerate una questione privata, bensì è obbligo degli Stati di prevenire gli abusi, proteggere le vittime e punire gli autori. Attraverso la ratifica dell'accordo, gli Stati e i rispettivi governi devono adattare le leggi a tali disposizioni, adottando un approccio di tolleranza zero nei confronti della violenza contro le donne e della violenza domestica.

La Convenzione è composta da 81 articoli, divisi in 12 capitoli. E', inoltre, suddivisa in 4 parti, le cosiddette "4 P", concernenti la prevenzione, la protezione, le procedure e le politiche integrate.

Nella prima parte, viene innanzitutto ripresa la definizione di violenza contro le donne e violenza domestica: quest'ultima viene classificata come una violenza che avviene nei rapporti, in corso o conclusi, interpersonali, all'interno della famiglia, comprendendo relazioni in cui non vi sia un vincolo di matrimonio. Viene ribadita la rilevanza delle azioni preventive rivolte a tutte le vittime di soprusi, senza alcuna distinzione; si afferma anche che, in particolare, la violenza contro le donne è determinata dagli squilibri di potere che si sono instaurati tra uomini e donne. Successivamente vengono stabiliti i compiti degli Stati ratificanti e dei rispettivi governi in materia di prevenzione. Essi devono infatti: formare il personale a contatto con le vittime, sensibilizzare al fenomeno tramite adeguate campagne o attività educative relative alla parità tra i sessi, predisporre programmi terapeutici per gli autori di violenza domestica e sessuale, collaborare con le ONG, eliminare gli stereotipi di genere, coinvolgendo i media e il settore privato. È fondamentale sottolineare questo aspetto della promozione di cambiamenti dei comportamenti socio-culturali, in quanto in altre normative in vigore, come nel caso europeo, non si fa riferimento a questa necessità di sradicare idee legate all'inferiorità delle donne o modelli in cui la donna riveste ruoli sottomessi.

Per quanto concerne la protezione, le vittime, i testimoni e le persone vicine devono essere tutelate dalle forze di polizia e dai servizi d'aiuto specializzati: ciò può avvenire attraverso l'allontanamento dal domicilio dell'aggressore, disporre in numero

sufficiente luoghi protetti, fornire un'assistenza telefonica a livello nazionale in modo gratuito e disponibile 24 ore su 24 per 7 giorni, assicurare assistenza medico-legale.

Nella parte relativa alle procedure da adottare in caso di violenza di genere, innanzitutto vengono indicate i tipi di violenza da considerare dei reati (violenza psicologica e psichica, sessuale, stupro, persecuzione, mutilazioni genitali femminili, matrimoni forzati, interruzione di gravidanza e sterilizzazione forzata). Inoltre, gli Stati non devono legittimare alcune forme di abuso per motivi legati alla cultura o all'onore. Occorre che la protezione della vittima avvenga nel rispetto dei suoi diritti.

Infine, la Convenzione evidenzia l'importanza delle politiche integrate, necessarie per dare una risposta efficace alle violenze di genere: si invitano, dunque, gli Stati ratificanti a cooperare con organismi pubblici, organizzazioni non governative, parlamenti e autorità nazionali, regionali e locali.

La conformità a tali disposizioni viene verificata da un Gruppo di esperti indipendenti, *Group of Experts on Violence (GREVIO)*, e dal Comitato delle Parti, costituito da rappresentanti ufficiali degli Stati firmatari. Il GREVIO, i cui membri vengono eletti dal Comitato delle Parti, si occupa di ricevere ed esaminare le relazioni periodiche degli Stati, delle ONG, istituzioni nazionali per i diritti umani, al fine di valutare le misure adottate dagli Stati per attuare la Convenzione. Il GREVIO può esprimere una sua valutazione tramite dei rapporti, il cui fine è quello di suggerire allo Stato ratificante dei miglioramenti da apportare alle misure adottate nel rispetto della Convenzione (Latino, 2015).

4.3.1. Le criticità della Convenzione Istanbul

Al momento della ratifica, alcuni Stati hanno avanzato delle riserve e delle interpretazioni meno restrittive rispetto alle disposizioni indicate nel testo della Convenzione. Ad esempio, la Federazione Russa e la Santa Sede non hanno voluto includere la violenza contro le lesbiche, bisessuali e transgender, mentre il Regno Unito si è opposto alla penalizzazione del matrimonio forzato e ha proposto l'esclusione delle

violenze attuate durante i conflitti armati e il non inserimento della violenza contro le donne tra le violazioni dei diritti umani.

Invece, quando lo Stato italiano ha recepito la Convenzione nel gennaio 2013, è stata depositata una dichiarazione secondo cui il governo italiano avrebbe applicato la Convenzione nel rispetto dei principi costituzionali, a causa della vaga definizione associata al concetto di “genere”, incompatibile con l’ordinamento italiano.

Ancora, alcuni Stati firmatari hanno proposto di cancellare il principio della “dovuta diligenza” da parte degli Stati nel prevenire, indagare, recriminare i perpetratori, risarcire le vittime.

È, infine, evidente come l’approccio adottato dalla Convenzione sia olistico. Tuttavia, essa guarda al fenomeno in un’ottica emergenziale, cioè considerandolo un fenomeno contingente del XXI secolo e non come qualcosa che pone le radici nella storia delle relazioni tra donne e uomini e nella cultura patriarcale, contrastando quindi le politiche emancipatorie della CEDAW (Latino, 2015).

4.4. Quadro normativo italiano

In Italia, si inizia ad interessarsi alla questione della violenza sulle donne a partire dal 1975, quando fu approvata la legge n.151, che determina l’eliminazione del modello di famiglia patriarcale, legittimato dal Codice Rocco, e nega l’applicazione dell’art.571 del Codice penale, superando il richiamo alla potestà maritale, espressa dall’art. 144 del vecchio Codice civile.

Con la legge n.151 si modifica il diritto di famiglia, secondo cui non è consentito l’uso della *vis modica* nei confronti della moglie (Ciccone, 2015), ovvero il marito non detiene più il diritto di disciplinare la propria moglie, bensì le due figure si trovano in una posizione di parità all’interno del nucleo familiare. Tale legge, fa seguito a quella emanata nel 1970 relativa al riconoscimento del divorzio per volontà della donna.

In modo tardivo, nel 1981, venne eliminato, dal codice penale, l’art. 587 che legittimava il delitto di onore: esso, come già anticipato, permetteva al marito che avesse ucciso la propria moglie di godere di uno sconto di pena nel caso in cui vi fosse stato motivo di tradimento. Attraverso l’articolo 587 c.p. il corpo della donna veniva

considerato proprietà dell'uomo, sia che fosse il padre, il marito o il fratello. Tale articolo sanciva una diminuzione di pena, che consisteva in una reclusione carceraria da 3 a 7 anni, per chi avesse ucciso una donna, all'interno della propria famiglia, che avesse trasgredito un modello di comportamento tradizionale, o ancora nel caso in cui l'atto fosse stato compiuto nello stato d'ira, a causa di un'offesa arrecata all'onore proprio o della famiglia. Invece, dal codice civile venne abrogato l'articolo 544 relativo al matrimonio riparatore, il quale dava la possibilità a colui che avesse rapito o stuprato una donna, anche minorenni, di potere estinguere il reato, nel caso in cui avesse acconsentito a sposare la vittima, salvando il suo onore e quello familiare (Merli, 2015). L'emanazione della legge 66/1996 stabilì che la violenza sessuale fosse un reato contro la persona e la libertà individuale, riconoscendo quindi un diritto soggettivo da tutelare. Nel 1996 si avverte, inoltre, l'esigenza di istituire il Ministero delle Pari Opportunità al fine di coordinare e attuare tutte le politiche normative e amministrative relative alle pari opportunità; mentre nel 1997, con una Direttiva del Presidente del Consiglio basata sulla Piattaforma di Pechino, si procedette verso ad una maggiore tutela della donna: infatti, si sancì l'impegno delle istituzioni italiane nel contrasto di tutte le forme di violenza fisica, sessuale, psicologica, includendo anche gli abusi all'interno del nucleo familiare e lo sfruttamento sessuale di donne e minori (Toffanin, 2019).

Negli anni 2000 le normative che vennero emanate sono le seguenti:

- la legge 154/2001 relativa alle “misure contro la violenza nelle relazioni familiari”, finalizzata all'allontanamento, dal proprio domicilio, del familiare violento;
- la legge 60/2001 e 131/2001 che danno la possibilità alle donne vittime di violenza sessuale e maltrattamenti, prive di risorse economiche, il diritto di ricevere assistenza legale gratuita;
- la legge 7/2006 che pone il divieto di praticare le mutilazioni dei genitali femminili;
- la legge 38/2009, attraverso la quale vengono adottate misure in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori⁵⁷.

⁵⁷ Cfr. <https://www.istat.it/it/violenza-sulle-donne/il-contesto/normativa-italiana>

4.4.1. La ratifica italiana della Convenzione di Istanbul

Un importante passo della normativa italiana verso un rafforzamento delle tutele nei confronti delle donne vittime di violenza è stato raggiunto il 10 settembre 2013, quando l'Italia ha ratificato la Convenzione di Istanbul del 2011, facendo entrare in vigore nel 2014 la legge 77/2013. Come già anticipato precedentemente, al momento della ratifica, l'Italia ha dichiarato di recepire tale Convenzione nel rispetto dei principi costituzionali; questa precisazione è stata fatta poiché è stata criticata la non specificità della nozione di genere. Con l'introduzione della Convenzione di Istanbul all'interno del sistema normativo italiano, si impongono alcune modifiche al codice penale, quali l'inserimento del reato di matrimonio forzato e della sterilizzazione forzata (Castellaneta, 2013).

Nello stesso anno viene approvata la legge sul femminicidio, L.n.119/2013, in materia di contrasto alla violenza di genere, emanata in seguito al primo Piano nazionale contro la violenza di genere e lo stalking. Tale legge è il risultato della conversione del D.l. 93/2013. Con la sua emanazione, si determina l'introduzione, nei settori di diritto penale sostanziale e processuale dell'ordinamento italiano, di una serie di misure, preventive e repressive, volte ad eliminare ogni forma di violenza contro le donne.

E' stato ritenuto fondamentale normare attraverso l'articolo 1, comma 16, della Legge_107/2015 la formulazione di azioni preventive all'interno del piano triennale dell'offerta formativa di ogni scuola, volte alla sensibilizzazione di studenti, docenti e genitori, alla violenza di genere e alle forme di discriminazione.

Altre norme in materia sono le seguenti: il D.lgs 212/2015 che recepisce la Direttiva 2012/29/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio, istituendo norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato; la legge 69/2019 relativa alle "Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere"⁵⁸. Della legge 69/2019, nota come Codice rosso, si parlerà nel dettaglio nel secondo capitolo.

Inoltre, il governo italiano oltre a produrre il piano di azione del 2011, ha formulato altri due programmi, quali: il Piano di azione straordinario contro la violenza sessuale

⁵⁸ Cfr. <https://www.istat.it/it/violenza-sulle-donne/il-contesto/normativa-italiana>

e di genere 2015-2017 e il Piano strategico nazionale sulla violenza maschile contro le donne 2017-2020. Quest'ultimo, rispetto ai primi due, segue, in modo più accurato, quanto stabilito dalla Convenzione di Istanbul. Prevede, infatti, delle azioni volte a modifiche strutturali e di lunga durata, con delle ripercussioni sulla cultura, ma anche un meccanismo di monitoraggio e valutazione. Tuttavia, non sono ancora stati stanziati fondi per la sua realizzazione (Baggioni, Pirrone, 2018).

4.4.2. Le criticità della normativa italiana

Se da una parte il governo italiano ha fatto dei progressi, anche se tardivamente, in ambito giuridico per la tutela rivolta alle donne vittime di violenza, dall'altra sono presenti ancora delle criticità legate alla formulazione delle leggi e all'attuazione delle stesse. Come è stato riscontrato dal Rapporto ombra, formulato dalle diverse Associazioni di donne, e dal Rapporto GREVIO pubblicato dopo 5 anni dalla ratifica della Convenzione di Istanbul, risulta ancora evidente una distanza tra la teoria dell'impianto legislativo italiano e la sua attuazione.

Innanzitutto, occorre sottolineare che le normative italiane in merito alla violenza di genere sono di natura repressiva, per cui queste vengono considerate dal legislatore italiano un problema di ordine pubblico e di sicurezza, un'emergenza sociale. Tale riflessione è rafforzata dalla mancanza di una definizione legislativa organica dell'espressione "violenza di genere": le varie forme di maltrattamenti vengono, così, identificate e trattate in modo frammentario e a sé stante, senza riconoscerne i motivi comuni. Per questo motivo, è stato sostenuto che l'ordinamento italiano non riconosce la violenza contro le donne come un problema strutturale, sociale e collettivo, bensì, come già detto, un problema emergenziale. La natura penale della legislazione italiana si pone, nei confronti delle nuove generazioni, come limite in riferimento alle misure preventive e di sensibilizzazione, che risultano ancora poco approfondite e incomplete (Cagliero, Biglia, 2016). Allo stesso modo, nella legge di riferimento, L. 119/2013, il termine femminicidio non viene né utilizzato all'interno del testo normativo, né viene esplicitata la sua definizione.

Per quanto concerne le azioni concrete di contrasto, i soggetti che dovrebbero garantire il supporto alle vittime non risultano ancora del tutto efficienti ed

adeguatamente formati. Molte donne hanno, infatti, riscontrato delle difficoltà sia con le forze dell'ordine, sia con professionisti in ambito sociale e sanitario, a causa della scarsa formazione sul fenomeno della violenza; a ciò va aggiunto il fattore culturale, ancora pervaso da stereotipi sessisti, disuguaglianze di genere, pregiudizi nei confronti delle donne. Sono stati evidenziati tempi eccessivamente lunghi per lo svolgimento delle indagini, assenza di personale femminile all'interno degli organi di polizia giudiziaria, preferibile al fine di mettere a proprio agio le vittime di violenza e violenza sessuale.

Inoltre, da quanto emerge dal Rapporto della rete nazionale D.i.Re, la collaborazione e l'integrazione tra settore pubblico e privato, esplicitate nel Piano nazionale 2017-2020 e la cui importanza è sottolineata dai principi della Convenzione di Istanbul, rimangono soltanto istituzionali: i centri antiviolenza, infatti, continuano a rimanere esclusi dai luoghi decisionali e da quelli di valutazione delle politiche locali, rimanendo gestiti in totale autonomia. A ciò si aggiunge che le risorse, che risultano insufficienti per attuare qualsiasi tipo di azione, vengono distribuite sul territorio attraverso gli Enti locali senza alcun criterio o vincolo, creando ulteriori disomogeneità nella loro allocazione a livello regionale. Un altro esempio che evidenzia l'eterogeneità delle azioni adottate a livello locale, si riscontra nell'attuazione della legge 154/2001: l'ordine di protezione, emanato dal giudice che esamina il caso, dipende dalla sua discrezionalità ed anche le tempistiche di emissione della misura di contrasto sono determinate dai singoli tribunali. Da questa difficoltà da parte della magistratura di emettere ordini di protezione e misure cautelari adeguate, è stato dedotto il sistema italiano dia maggiore peso al diritto di difesa dell'accusato, anziché alla sicurezza della vittima. Occorrerebbe quindi migliorare il coordinamento degli interventi nazionali e regionali, coinvolgendo le associazioni delle donne, distribuire risorse umane e finanziarie adeguate e stabili nel tempo, monitorare e valutare gli esiti a livello non solo regionale ma nazionale. Infatti, anche per la raccolta dati relativi al fenomeno, sono stati istituiti prevalentemente osservatori regionali, che operano in completa autonomia e adottano diversi criteri di rilevazione e valutazione. Proprio per questo motivo, spesso, mancano dati e informazioni relativi alle vittime che si rivolgono ai servizi sanitari e sociali, e le specificità degli autori, il tipo di violenza esercitata, il tipo di relazione con l'aggressore. L'ISTAT, che si è occupato di raccogliere informazioni nella *Banca dati sulla violenza di genere*, non ha per esempio considerato il femminicidio. Manca,

inoltre, un sistema informativo integrato, che permetta la raccolta dei dati di tutte le organizzazioni. Questo altro punto non rispetta quanto stabilito dalla Convenzione di Istanbul, dove la raccolta dati, periodica e regolare, è designata come uno strumento essenziale per disegnare le politiche di intervento. A questa mancanza, il governo italiano ha sopperito, affidando la raccolta e l'elaborazione dei dati all'ISTAT nel 2018, mentre della mappatura dei Centri antiviolenza se ne è occupato il CNR. Tuttavia, non sono note, per entrambe, le modalità di raccolta e le linee attuative. Si aggiunge, inoltre, che lo Stato italiano ha richiesto di fornire il codice fiscale delle donne vittime di violenza che vengono registrate dai singoli centri antiviolenza, andando così contro il principio di anonimato, raccomandato dalla Convenzione del Consiglio di Europa. Sarebbe necessario creare un sistema integrato di rilevazione dei dati, per superare la frammentarietà e la parzialità delle informazioni, includendo il lavoro svolto dai centri antiviolenza e rilevare informazioni relative alla cultura della violenza e degli stereotipi di genere.

Nonostante sia uno dei principi emanati a livello internazionale, non vi è alcun programma nazionale che preveda degli interventi educativi e scolastici adeguati contro il sessismo e la misoginia, che rifletta sui messaggi verbali e grafici dei media, che contrasti i ruoli di genere stereotipati o i pregiudizi di genere. Per quanto concerne i messaggi sessisti trasmessi dai media, in Italia non esiste ancora alcuna normativa che ne sancisca il divieto, rimanendo quindi impuniti, nonostante siano stati presentati in Parlamento diversi disegni di legge. Relativa al tema della sensibilizzazione, questo viene regolato dall'articolo 5 della Legge 119/2013; tuttavia, le campagne adottate dal governo italiano riflettono, implicitamente, la visione stereotipata dei ruoli e dei modelli di genere o ancora si evince una visione vittimizzante della donna, che non porta ad una riflessione delle radici sociali e culturali del fenomeno. Come si vedrà nell'ultimo capitolo, poche sono le iniziative sviluppate nell'ambito educativo o, comunque, su iniziativa di singoli docenti o da pratiche sviluppate dalle scuole in modo del tutto autonomo.

All'articolo 5, lettera g, della Legge 119/2013 è stabilito il bisogno di programmare delle azioni di recupero rivolte agli autori di violenza; tuttavia, non sono state previste pratiche di controllo della qualità dell'intervento, per cui non se ne può verificare l'efficacia, né le metodologie eseguite. Questi centri rivolti agli aggressori non posseggono neanche una programmazione, una regolamentazione e un coordinamento

a livello nazionale. Sarebbe più opportuno, quindi, realizzare una mappatura dei centri e verificare l'impatto delle strategie preventive.

In tema di protezione e sostegno, le misure adottate dal governo italiano risulterebbero inadeguate e carenti, considerato che le donne continuano a subire violenze e discriminazioni legate al genere e i dati delle vittime continuano ad aumentare. Questo è connesso, sempre, a una mancanza di una formazione appropriata rivolta a tutti coloro che si occupano, o si dovrebbero occupare, della tutela delle donne vittime di violenza.

Altri fattori di criticità riscontrati all'interno del sistema normativo italiano sono i seguenti: l'assenza, della specificità dei reati in relazione al tipo di violenza di genere contro le donne; la mancanza di una legge organica in tema di molestie sessuali e, specificatamente, quelle subite in ambito lavorativo (sono presenti solo alcuni articoli nel codice penale e civile); una mancanza di adeguata attenzione alle vulnerabilità delle donne disabili e delle donne migranti (Baggioni, Pirrone, 2018).

CAPITOLO 2

LA VIOLENZA DI GENERE NELL'ERA DEL DIGITALE

«Non è un atto di vendetta dopo una rottura.
È un modello continuo di controllo...
È un altro mezzo per degradarle,
umiliarle, farle vergognare,
controllarle, forse costringerle a tornare.»⁵⁹

(Testimonianza di una parte interessata che lavora con le vittime; McGlynn et al, *Shattering Lives and Myths: A Report on Image-Based Sexual Abuse*, 2019)

5. La realtà *onlife*

A partire dall'ultimo decennio del Novecento, con l'avvento della rivoluzione digitale e del *World Wide Web* si sono verificate delle trasformazioni nelle vite delle persone, nei sistemi e nelle strutture sociali: in particolare, sono cambiati le fonti di comunicazione ed informazione e il modo di relazionarsi con l'altro (Mbanaso, 2015). Ognuno di noi, al giorno d'oggi, possiede un dispositivo digitale che rende la comunicazione e l'informazione più veloci, istantanee, capaci di oltrepassare i confini materiali: chiunque può osservare eventi o fenomeni in modo diretto, nonostante si stiano verificando in luoghi distanti, e può interagire con persone che si trovano dall'altra parte del mondo (Sannella, 2017). Da quanto emerge dai dati globali del *Report Digital 2020*, nel mondo circa 4,54 miliardi di persone si sono connesse ad internet e quasi 4 miliardi di persone sono state attive sui *social media*, nel corso del 2019⁶⁰; solo in Italia ci sono stati quasi 50 milioni di utenti *online*, di cui 35 milioni attivi sui social di comunicazione⁶¹.

Il cosiddetto cyberspazio è inteso come un dominio senza confini che interconnette le persone tramite i dispositivi digitali (Mbanaso, 2015). Il *cyberspace* viene chiamato

⁵⁹ «It's not one act of revenge after a breakup. It's a continued pattern of control... It's another means to degrade them, to humiliate them, shame them, control them, maybe coerce them into coming back» (p.4; McGlynn et al, 2019).

⁶⁰ Cfr. <https://wearesocial.com/it/blog/2020/01/report-digital-2020-i-dati-global>

⁶¹ Cfr. <https://wearesocial.com/it/blog/2020/02/report-digital-2020-in-italia-cresce-ancora-lutilizzo-dei-social>

anche realtà virtuale, proprio perché avviene una commistione tra la realtà e il mondo digitale. Difatti, con la nascita dei social network che, tramite la creazione di profilo (pubblico o privato), permettono ai singoli di comunicare e condividere immagini e video con altri utenti (Boyd, Ellison, 2008), è stato creato questo spazio, conosciuto anche come *interrealtà*. Tale termine è stato utilizzato dallo studioso Riva per descrivere un luogo sociale ibrido, il quale permette l'interconnessione tra il mondo digitale e quello fisico, comportando un impatto diretto sui processi di costruzione della realtà sociale e della nostra identità sociale (Riva, 2017). Quest'ultima è soggetta a una riformulazione che la porta ad essere fluida, mutevole, complessa e mediaticamente costruita (Cozza, 2009). L'identità digitale è definita tramite l'espressione "*identity in the cloud*", poiché essa è sottoposta ad un processo di rinegoziazione della struttura, attraverso la differenziazione e l'identificazione espressa dagli altri utenti *online* (Cavioni et al, 2012). La professoressa di psicologia sociale Linvingstone evidenzia come coloro che navigano sui social network esprimano la propria identità *online* mediante pratiche contestualizzate e modellate dalle specifiche condizioni sociali e tecnologiche in cui si situano, spesso influenzate dalle aspettative della propria cerchia di appartenenza. Il cyberspazio offre ai fruitori la possibilità di costruire un "io" «*poliedrico e versatile in grado di attingere alle diverse "maschere" come risorse appropriate alle diverse situazioni*»⁶² (Aroldi, Gasparini, 2009). Non sempre si tratta di maschere: in mancanza di norme sociali, convenzioni e sanzioni appartenenti alla realtà *offline*, gli utenti si sentono disinibiti e inclini a condividere informazioni più dettagliate, rispetto a quanto avviene di presenza; la libertà di espressione è favorita anche dall'invisibilità, dall'anonimato e dalla mancanza di contatto oculare. Se da una parte tale disinvoltura e apertura può essere positiva, poiché incrementa l'autoconsapevolezza e il supporto e il sostegno emotivo, dall'altra può causare l'affermarsi di aspetti caratteriali aggressivi (Cavioni et al, 2012), come nel caso degli *hater* e degli *hate speech*, di cui si parlerà nei prossimi paragrafi, o l'eccessiva esposizione che può determinare l'incorrere in rischi da cui è difficile uscire, come quelli causati dal noto "*revenge porn*". Il cyberspazio viene anche percepito come uno spazio ambivalente: da una parte è un luogo di socialità, in cui i soggetti vivono, si relazionano, condividono saperi ed esperienze; dall'altra parte, è un posto conflittuale, in cui vengono riprodotte forme di controllo e di dominio del reale, che sfruttano la

⁶² p.7, Aroldi P., Gasparini B., *Crescere in rete: giovani e nuove tecnologie*, 2009.

potenzialità della tecnologia, per ottenere maggiore visibilità (Cozza, 2009). La sociologa Alessandra Sannella afferma che «*la rete, oltre a essere il simbolo della condivisione, della libertà comunicativa e della diffusione dell'informazione, diviene anche teatro di brutalità, indiretta, atroce, collettiva, spettacolarizzata*»⁶³ (Sannella, 2017). Proprio perché, come già detto, il *cyberspace* permette l'interconnessione tra realtà fisica e virtuale, la distinzione tra *online* e *offline* viene meno e il primo mondo è capace di influenzare e modificare il secondo (Riva, 2017). Per descrivere questa nuova esperienza di una realtà iperconnessa, dove vi è un'assenza della differenza tra *online* e *offline*, Luciano Floridi ha coniato il neologismo *onlife* (Floridi, 2009). Con il concetto di "*onlife experience*" Floridi descrive il processo attraverso il quale si costruisce e si mantiene la propria identità, rappresentando quel punto di congiunzione tra l'espressione di sé *online* e *offline* (Floridi, 2013)

Proprio perché si parla di *onlife* e di una continuità tra l'*offline* e l'*online*, non deve stupire se anche nel mondo digitale si assiste e si è vittime di altre forme di violenza. Sempre di più si è parlato, infatti, di abusi *online*, ovvero dell'uso di internet e di altri mezzi elettronici per compiere azioni aggressive, indesiderate ed offensive nei confronti di alcuni soggetti vulnerabili o di gruppi specifici (Laxton, 2014).

6. La violenza di genere *online* e le ripercussioni sulla vita reale

Nell'ultimo decennio, il progresso tecnologico come mezzo di socializzazione ha rappresentato un incremento di nuove opportunità per ampliare l'esercizio della violenza di genere. Così come la violenza tradizionale, anche quella perpetrata *online* può interessare donne e uomini, tuttavia le prime risultano sempre i soggetti maggiormente colpiti da cyberviolenza⁶⁴. Tale affermazione è stata confermata da un'indagine condotta sul territorio tedesco, che su un campione di 9000 utenti di Internet, le donne, più facilmente rispetto agli uomini, sono il bersaglio di molestie e abusi sessuali e comportamenti persecutori perpetrate attraverso i mezzi tecnologici (Staupe-Muller et al, 2012). Così come tutta l'interazione umana, infatti, i contesti

⁶³ pp. 75-76, Sannella A., *La violenza tra tradizione e digital society. Una riflessione sociologica*, 2017.

⁶⁴ Cybersafe, *Cyber Violence against Women & Girls. Report*, 2017.

virtuali non sono neutri rispetto al genere, piuttosto in essi vengono riprodotte relazioni di potere esistenti all'interno delle società⁶⁵.

Dallo studio condotto dall'EIGE nel 2017, 1 donna su dieci con età superiore ai 15 anni ha avuto un'esperienza di violenza *online*. Questo fenomeno è comunque rilevante tra le adolescenti, come è ben evidente nel report *#HerNetHerRights* dell'organizzazione *European Women's Lobby*, in cui è stato riscontrato che oltre ad essere un fenomeno in crescita, soltanto in Europa si contano 9 milioni di ragazze che subiscono almeno una forma di cyberviolenza prima dei 15 anni e che per le donne è 27 volte più probabile essere molestate *online*⁶⁶. La violenza *online* riguarda soprattutto le giovani ragazze di età compresa tra i 18 e i 24 anni, ma non esclude le donne adulte⁶⁷. A livello globale, è stato stimato che il 23% delle donne ha subito abusi o molestie *online* almeno una volta nella vita e che 1 donna su 10 ha subito forma di violenza *online* a partire dall'età di 15 anni⁶⁸. In Italia è stato riscontrato, attraverso un sondaggio, come su 501 donne intervistate, 81 hanno subito molestie o minacce *online*, e più della metà si sono verificate sui *social media*⁶⁹. Nell'indagine della FRA (Agency for Fundamental Rights) del 2014, i dati mostrano che il 77% delle donne che hanno subito molestie *online* e il 70% di coloro che sono state perseguitate da un *cyberstalker*, sono state anche vittime di una forma di violenza fisica e/o sessuale, da parte di un *partner* intimo⁷⁰, ma come si vedrà più avanti non è solo questo il caso.

Inoltre, gli effetti della violenza digitale, in termini di ripercussioni sulla salute fisica e mentale e sulle conseguenze sulla socialità e la professione dell'individuo, possono essere paragonati agli abusi sessuali e domestici (Giugni et al., 2019). Questo conferma quanto detto precedentemente relativamente all'impatto della realtà virtuale su quella reale e della mancanza di differenza tra le due: chi fa esperienza di violenza *online*, nella vita reale subirà delle ripercussioni, fisiche ed emotive o vedrà violata la propria privacy, o ancora subirà diffamazione per gli atti compiuti privatamente⁷¹. L'impatto della violenza di genere virtuale è il medesimo di quella

⁶⁵ Cfr. <https://www.savethechildren.it/blog-notizie/gli-adolescenti-e-la-violenza-di-genere-online>

⁶⁶ European Women Lobby, *#HerNetHerRights. Mapping the State of Online Violence Against Women and Girls in Europe*, 2017.

⁶⁷ EIGE, *Violenza virtuale contro le donne e le ragazze*, 2017.

⁶⁸ Assemblea generale (ONU), *Report of the Special Rapporteur on violence against women, its causes and consequences on online violence against women and girls from a human rights perspective*, A/HRC/38/47, 18 giugno 2018.

⁶⁹ Cfr. <https://www.amnesty.it/silvia-storia-violenza-online/>

⁷⁰ FRA, *Violenza contro le donne: un'indagine a livello di Unione europea. Risultati principali*, 2014.

⁷¹ Cfr. <https://www.savethechildren.it/blog-notizie/gli-adolescenti-e-la-violenza-di-genere-online>

perpetrata *offline*, poiché influisce a livello emotivo e psicologico, può causare l'isolamento sociale, danni economici e problemi di salute; nei casi più estremi istiga al suicidio⁷².

Si conferma quindi che Internet, come qualsiasi altro spazio pubblico, è un luogo di violenza di genere e, dal momento che è stato riconosciuto un *continuum* tra violenza reale e virtuale, il sessismo perpetrato all'interno della prima viene riprodotto nella seconda e le ragazze e le donne sono prese di mira, come nella vita reale, in ragione del loro genere e degli stereotipi patriarcali insiti nella cultura⁷³.

Il CdE ha evidenziato come non sia presente un lessico ben delineato che possa circoscrivere i reati di cyberviolenza, poiché spesso questi sono la combinazione e la sovrapposizione di più azioni. In ogni caso esso ha definito cyberviolenza «*l'uso di sistemi informatici per causare, facilitare o minacciare la violenza contro individui che si traduce in o è probabile che provochi danni o sofferenze fisiche, sessuali, psicologiche o economiche e può includere lo sfruttamento delle circostanze, delle caratteristiche o delle vulnerabilità dell'individuo*»⁷⁴. Quindi il termine cyberviolenza viene utilizzato come termine generico per tutti gli abusi perpetrati attraverso l'utilizzo di dispositivi tecnologici.

L'Association for Progressive Communication (APC) parla, invece, di violenza di genere *online*, definendola come l'insieme di «*atti di violenza di genere che vengono commessi, favoriti o aggravati, in modo parziale o totale, dall'uso delle tecnologie di informazione e di comunicazione (ICT), come i dispositivi mobili telefoni, Internet, piattaforme di social media e posta elettronica*»⁷⁵. Ancora, l'organizzazione di ricerca GenPol (Gender & Policy Insights) propone di utilizzare, a livello globale, l'espressione *digital gender-based violence* poiché rende l'idea che si sta parlando di un fenomeno violento, i cui abusi perpetrati sono motivati dal genere (includente altri gruppi di persone vulnerabili, tipo migranti, minoranze etniche, disabili, queer, donne...) (Giugni et al., 2019).

⁷² Sida, *Gender-Based Violence Online*, 2019.

⁷³ European Women Lobby, *#HerNetHerRights. Mapping the State of Online Violence Against Women and Girls in Europe*, 2017.

⁷⁴ «*Cyberviolence is the use of computer systems to cause, facilitate, or threaten violence against individuals that results in, or is likely to result in, physical, sexual, psychological or economic harm or suffering and may include the exploitation of the individual's circumstances, characteristics or vulnerabilities*» (p.5; CdE, 2018).

⁷⁵ «*Acts of gender-based violence that are committed, abetted or aggravated, in part or fully, by the use of information and communication technologies (ICTs), such as mobile phones, the internet, social media platforms, and email*» (p.2; Sida, 2019).

Il fatto che manchi un termine univoco per definire la prassi, fa presupporre che non vi sia neanche una regolamentazione uniforme; nei documenti ufficiali dell'ONU, come per esempio nell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, si utilizzano in modo indistinto le espressioni “violenza *online*”, “violenza digitale”, “cyber-violenza” o ancora “violenza contro le donne facilitata dalle ITC”⁷⁶.

La violenza di genere virtuale è caratterizzata da specifiche peculiarità, non necessariamente presenti nei singoli casi: l'anonimato, caratteristica non obbligatoria, come si riscontra negli episodi di *revenge porn*; la perpetrazione dell'abuso senza contatto fisico; l'automazione; la propagazione e la permanenza, ovvero la moltiplicazione incontrollata del materiale privato che rischia di rimanere nel web per molto tempo o per sempre⁷⁷.

7. Le diverse forme di violenza di genere *online*

Il report prodotto da Cybersafe offre una panoramica delle diverse forme di cyberviolenza contro le donne, che vengono classificate nel seguente modo:

- la molestia informatica, che a sua volta può assumere molte forme comprendenti l'invio di e-mail, messaggi di testo (o *online*) sessualmente espliciti indesiderati; minacce di violenza fisica e / o sessuale tramite e-mail, messaggi di testo; incitamento all'odio (*hate speech*), ovvero l'uso di un linguaggio che denigra, insulta, minaccia o prende di mira un individuo in questo caso in base alla sua identità di genere e ad altri tratti⁷⁸. Questi ultimi, in particolare, vengono utilizzati dagli utenti dei diversi social per offendere, insultare, minacciare, di stupro o di morte, gli interlocutori con cui non si condivide lo stesso pensiero, o lo stesso modo di agire, o verso cui si riversa odio senza un reale motivo apparente (Sannella, 2017). E' stato riscontrato che le maggiori vittime dell'incitamento all'odio sono le donne e soprattutto le donne con una certa visibilità sociale e politica. Un esempio è uno dei tanti commenti sprezzanti indirizzato alla Presidente della Camera Laura Boldrini:

⁷⁶ Assemblea generale (ONU), *Report of the Special Rapporteur on violence against women, its causes and consequences on online violence against women and girls from a human rights perspective*, A/HRC/38/47, 18 giugno 2018.

⁷⁷ Cfr. <https://www.savethechildren.it/blog-notizie/gli-adolescenti-e-la-violenza-di-genere-online>

⁷⁸ Cybersafe, *Cyber Violence against Women & Girls. Report*, 2017.

«Per Natale voglio stare chiuso in stanza con te, soli tu ed io. Solo noi e la mia accetta. Partirei con il taglio delle mani. Voglio aprirti il cervello, la calotta cranica e pisciarci dentro almeno posso regolare il livello di piscio che hai dentro la tua testa»⁷⁹. Si sottolinea la relativa pericolosità dell'incitamento all'odio, poiché nonostante non vengano commesse delle azioni aggressive, vengono utilizzati dei linguaggi che esprimono per l'appunto odio, intolleranza, rancore e rabbia, che, a causa della rapida diffusione e dell'ampia visibilità che possono raggiungere, possono provocare reazioni violente da parte degli osservatori (Del Vigna et al., 2017).

- il *cyberstalking*, è lo *stalking*, ovvero la persecuzione, che avviene tramite e-mail, messaggi di testo (o *online*) o Internet. Lo *stalking online* comporta azioni persecutorie ripetute, che minano il senso di sicurezza della vittima e causano angoscia, paura o allarme. Questi atti possono consistere in minacce o offese inviate tramite applicazioni di messaggistica, la pubblicazione di commenti offensivi; la condivisione di foto o video intimi dell'intervistato, su Internet o tramite telefono cellulare⁸⁰. Il *cyberstalking* spesso viene accompagnato da altri abusi, come la diffamazione, il furto di identità, la violenza domestica ed intima, le molestie sul posto di lavoro, o prevedere l'inclusione della raccolta di informazioni *online* che alimentano altre azioni violente (Giugni et al., 2019).

- la violenza di genere basata sulle immagini o “pornografia non consensuale” o “*revenge porn*”, che implica la distribuzione *online* di fotografie o video sessualmente espliciti senza il consenso dell'individuo rappresentato nelle immagini, al fine di umiliare la vittima. Di questo fenomeno si parlerà ampiamente nei paragrafi successivi.

- il *Cyber dating abuse* (CDA), in cui la tecnologia viene usata per monitorare e controllare i comportamenti di un *partner*. Si usano le password di un *partner* senza il permesso di accedere ai suoi account di posta o *social media*, si installano dispositivi o app di tracciamento per monitorare la posizione di un *partner*⁸¹.

⁷⁹ Cfr. https://www.corriere.it/sette/17_aprile_26/haters-web-odio-online-perche-chi-social-0b8ff7f0-205a-11e7-bd15-0033557177a7.shtml

⁸⁰ Cybersafe, *Cyber Violence against Women & Girls. Report*, 2020

⁸¹ Cybersafe, *Cyber Violence against Women & Girls. Report*, 2020

In questo capitolo non si analizzeranno nel dettaglio tutte le forme di violenza di genere virtuali, ma si focalizzerà l'attenzione su quella identificata come "pornografia non consensuale", meglio conosciuta, anche per opera dei *media*, come *revenge porn*.

3.1. Le forme di violenza di genere basate sulle immagini

La violenza di genere basata sulle immagini è una di quelle forme di abuso perpetrate contro le donne in continuo aumento da quando vi è stato uno sviluppo dei dispositivi tecnologici; in realtà, la sua origine pone le sue radici in tempi passati. Solitamente quando si parla di questo fenomeno si fa riferimento ad immagini o foto che vengono create e divulgate senza che vi sia il permesso da parte delle persone ritratte. Questi contenuti, come verrà spiegato ampiamente più avanti, possono essere autoprodotti o prodotti all'insaputa della persona ritratta e, successivamente inviati ad un destinatario specifico che le divulga a sua volta, o ottenuti senza che la stessa ne sia consapevole. In questa prima parte l'attenzione sarà centrata sulle diverse tipologie di violenza attuate mediante la seconda modalità.

3.1.1. L'*Upskirting*

L'inglesismo *upskirting* si riferisce alla cattura, non consensuale, di immagini o video ritraenti la biancheria intima o l'area genitale, principalmente, di donne, fotografate o filmate in contesti pubblici, quali i supermercati, i campus universitari o i mezzi di trasporto. Solitamente lo scatto avviene tramite una fotocamera o telecamera nascosta, posizionata in modo da inquadrare sotto la gonna del soggetto. Una pratica simile è nota con il nome *downblousing*, in cui si catturano immagini o video della scollatura, del reggiseno o del seno stesso (Gillespie, 2008).

L'*upskirting* e il *downblousing* sono considerati, da molti psicologi, una forma di parafilia, ovvero una perversione o deviazione sessuale (Caletti, 2018). Diverse sono le forme di parafilia, ma quella che sembrerebbe essere correlata alle due pratiche è il voyeurismo, definito dall'American Psychiatric Association's (APA) *Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorder* (5th ed.; DSM-5; APA, 2013) come un disturbo

in cui si «*spiano intenzionalmente persone che, inconsapevoli di quanto accade, sono nude, intente a spogliarsi o stanno partecipando ad atti sessuali*»⁸² (Henry, Flynn, 2019); questa azione viene compiuta per soddisfare il piacere del cosiddetto *peeping tom*, o guardone (McGlynn, Rackley, 2017). I *peeping Toms* o voyeuristi sono coloro che osservano all'interno di una residenza privata, tentando di visualizzare le donne in atteggiamenti di intimità. Oggi, per mezzo di piccole videocamere e dei cellulari con una fotocamera si è reso ancora più facile la visione e la cattura furtiva di questi contenuti anche negli spazi pubblici. Similmente all'*upskirting* e al *downblousing*, la persona fotografata è inconsapevole dell'atto, per cui molti studiosi sostengono che essi siano un'evoluzione del voyeurismo e che il progresso tecnologico abbia contribuito al suo incremento (Bell et al, 2006). Tuttavia, i materiali voyeuristici vengono catturati prevalentemente in contesti privati, quando per l'appunto la persona si trova nuda o in momenti di intimità; l'*upskirting* e il *downblousing* invece vengono praticati, come già affermato, in luoghi pubblici. Di conseguenza, molti studiosi discutono se sia corretto ritenere le pratiche come a sé stanti o se farle rientrare tra le forme di voyeurismo; l'educatore Alisdair Gillespie sostiene che occorre distinguerle, poiché il voyeurismo possiede una sua definizione giuridica, che non copre il fenomeno dell'*upskirting* (Gillespie, 2008). Infatti, come riconosciuto dalla legge britannica, questo tipo di scatti ottenuti di nascosto vengono giudicati come un'offesa nel momento in cui ciò avviene in contesti privati e col fine di provocare una gratificazione sessuale; in questo modo, sono quindi escluse le pratiche dei luoghi pubblici e tutte quelle i cui motivi sono legati alla notorietà o al profitto economico (Minting, 2016).

Come la maggior parte delle violenze di genere perpetrate tramite le piattaforme digitali, questa pratica e il relativo danno vengono minimizzate. Tuttavia, la terminologia utilizzata non permette di identificarla come un'attività che può recare danno ai soggetti ritratti (McGlynn, Rackley, 2017). Infatti, così come si vedrà per l'espressione *revenge porn*, anche *upskirt* sembrerebbe minimizzare la gravità del fenomeno rispetto alle ripercussioni derivate, passando quindi come uno "scherzo innocuo", in cui, come sempre, i perpetratori vengono quasi giustificati per l'azione compiuta, mentre le vittime vengono ritenute prive di humor ed eccessivamente

⁸² «intentionally spying on unsuspecting people who are naked, getting undressed, or participating in sexual activities» (p.4; Henry& Flynn, 2019).

sensibili (Jane, 2014). Questa minimizzazione dell'abuso sessuale messo in atto sottolinea una lacuna delle legislazioni attuali. Rimane però preoccupante il continuo aumento di tali fenomeni: infatti, scattare delle foto attraverso gli smartphone è estremamente facile e poco sospetto, poiché si potrebbe fingere di scrivere un messaggio e, soprattutto, l'immagine catturata potrebbe essere velocemente cancellata (Gillespie, 2008). Spesso le immagini di questo tipo vengono scattate per uso personale, tuttavia con l'evoluzione del web, esse compaiono sui siti di pornografia: ciò comporta una maggiore permanenza e una maggior visibilità, che va oltre il singolo *peeping tom* e spesso alimenta un vero e proprio business. Di conseguenza il danno inflitto dagli autori di questa violenza è equiparabile a tutte le altre forme di violenza basate sulle immagini, data la facilità con cui le registrazioni video e le foto fatte in casa o all'esterno possono essere caricate e distribuite tramite Internet (Bell et al, 2006). In passato, un quotidiano nazionale britannico ha denunciato un sito in cui venivano condivise questo tipo di foto e, giornalmente, otteneva 70.000 visualizzazioni e da cui si ricavava un guadagno di 130 milioni di sterline (McGlynn, Rackley, 2016). Tuttavia, molti siti che contengono materiale di *up-skirt* e *down-blouse* sembrerebbero di qualità troppo alta per essere stati degli scatti ottenuti di nascosto (Gillespie, 2008), per cui spesso non si distingue il materiale amatoriale da quello pornografico.

3.1.2. Pornographic Photoshopping

Non sempre le immagini o video realizzati e divulgati nel mondo virtuale sono rappresentazioni che corrispondono alla realtà. Infatti, con il progresso dei programmi di *editor* di materiale multimediale, è possibile rendere questo ultimo verosimile. È il caso della pratica nota come *pornographic photoshopping*, consistente nella sovrapposizione della testa o del corpo di un individuo su quello appartenente ad un'altra persona impegnata in un'attività pornografica. Come detto, poiché è possibile rendere verosimili queste sovrapposizioni, spesso non riesce a discernere se si tratta di rappresentazioni ritoccate o reali. Inoltre, è necessario sottolineare che anche se la foto originale era stata resa pubblica consensualmente, nel momento in cui viene alterata e sessualizzata diventa privata e la sua divulgazione non consensuale offende il soggetto rappresentato e lede l'espressione sessuale di chi è ritratto (McGlynn, Rackley, 2017).

Se il materiale alterato non è reale, le ripercussioni sulle persone ritratte lo sono. Infatti, molte persone le cui immagini vengono modificate subiscono molestie e abusi, oltre che una violazione della dignità personale (Blott, Martin 2016). Nonostante sia un atto di violenza totalmente sessualizzato e di genere, dal punto di vista legale questo fenomeno non viene criminalizzato in molti paesi, come per esempio il Regno Unito, il cui ministro, alle sollecitazioni delle ricercatrici britanniche, ha replicato che tali immagini «*non hanno il potenziale di causare lo stesso grado di danno della divulgazione di immagini che registrano eventi sessuali privati reali*»⁸³ (McGlynn, Rackley, 2017).

Infine, da una ricerca condotta da Charlotte Laws, circa il 12% delle immagini sessualmente esplicite private create e divulgate in modo non consensuale sono state *photoshoppate* o modificate (Gladstone, Laws, 2013), per cui rientrano tra le forme di violenza contro le donne basate sulle immagini e pertanto devono essere incluse nelle norme.

3.1.3. Registrazione di abusi sessuali e *sextortion*

Nell'introduzione del secondo capitolo è stato affermato come al giorno d'oggi non vi sia più una distinzione tra vita reale e virtuale e come molto spesso nell'ultima vengano condivisi molti aspetti della vita quotidiana. Se da una parte questo può rivelarsi un'attività innocua, dall'altro dipende dal tipo di informazioni e azioni che vengono rese pubbliche. Infatti, accade che oltre a condividere attimi di vita quotidiana, vengano pubblicate registrazioni, anche in diretta, di stupri e aggressioni sessuali. Questo tipo di violenza di genere basata sulle immagini serve per umiliare ulteriormente la vittima, la quale può essere anche colpevolizzata dell'aggressione ricevuta (McGlynn, Rackley, 2019). Dal punto di vista legale, viene criminalizzato sia lo stupro sia la registrazione dell'atto sessuale, dimostrando quindi che il confine tra mondo reale e virtuale sia molto labile. Questi materiali che in un primo momento rimangono "privati", vengono anche utilizzati per ricattare il soggetto che ha subito l'abuso

⁸³ «*not have the potential to cause the same degree of harm as the disclosure of images that record real private, sexual events*» (p.34; McGlynn, Rackley, 2017).

sessuale della sua divulgazione, nel momento in cui la vittima decida di denunciare l'aggressione.

Un'altra forma di violenza di genere basata sulle immagini, che non avviene consensualmente né inconsapevolmente ma con la costrizione e l'uso di minacce, è la coercizione sessuale, nota come *sextortion*. Il termine *sextortion* è l'unione delle due parole inglesi *sexual extortion*: con esso si descrive la pratica attraverso cui i perpetratori costringono gli individui a creare e/o a condividere immagini sessuali privati, minacciandoli, in caso di rifiuto, di produrle loro stessi (McGlynn, Rackley, 2017); si tratta di una forma di coercizione priva di contatto fisico, in cui una persona istiga a una “*cooperazione sessuale esercitando una sorta di pressione su una vittima*”⁸⁴ (Barak, 2005).

Un metodo alternativo di ricatto consiste nel costringere la vittima a mandare materiale sessualmente esplicito, dopo avere hackerato i suoi spazi di archiviazione dei dati e essersi impossessati di foto private, utilizzate, in caso di rifiuto, per minacciare la divulgazione (Wolak, Finkelhor, 2016). Da quanto emerge da un'indagine condotta la *sextortion* è stata definita come una “violenza sessuale a distanza” (Wittes et al., 2016b, 4). Oltre a rappresentare una violenza di genere, è stato riscontrato che il 71% delle vittime sono minori (Wittes et al., 2016a). Giuridicamente parlando, in alcuni Stati sono previsti dei reati penali che tutelano i soggetti che subiscono questa forma di abuso sessuale virtuale, sebbene permanga l'idea che per essere considerata un'offesa, debba esserci il contatto sessuale (McGlynn, Rackley, 2017).

3.2. Premesse alla violenza contro le donne basate sulle immagini: il fenomeno del *sexting*

Prima di proseguire ulteriormente con l'individuazione delle diverse forme di violenza di genere basate sulla creazione e la divulgazione di immagini, occorre fare una piccola digressione su alcuni fenomeni che contribuiscono alla diffusione di questi contenuti.

Il progresso della tecnologia ha portato a dei cambiamenti nel modo di iniziare e di vivere le relazioni affettive, soprattutto per quanto concerne la sfera dell'intimità e della

⁸⁴ p.80 Barak A., *Sexual harassment on the Internet*, 2005.

sessualità (Chambers, 2013). L'esempio di questa evoluzione è quella della pratica comune tra gli adolescenti, ma anche tra gli adulti, nota con il neologismo *sexting*. Tale termine è la crasi delle due parole inglesi *sex* (sesso) e *texting* (invio di messaggi) (Migliorato et al, 2018): infatti, l'espressione *sexting* viene utilizzata per descrivere «l'atto di inoltrare messaggi di testo, fotografie o video sessualmente espliciti ad altri, generalmente tramite smartphone» (Klettke et al, 2014), e quindi mediante «SMS, MMS, chat, blog, Whatsapp e Facebook» (Migliorato et al, 2018) o altri social network.

Anche se ormai è un fenomeno che coinvolge gli adulti, il *sexting* viene associato prevalentemente alla categoria degli adolescenti e dei giovani adulti. Infatti, l'adolescenza è una fase di transizione complessa per i ragazzi e le ragazze, poiché iniziano a creare la propria identità, i propri valori e a stabilire le relazioni con i propri pari. Questo periodo è inoltre caratterizzato dall'esplorazione personale, la curiosità sessuale, ma anche dall'impulsività e dalla possibilità di incorrere in rischi (Korenis, Billick, 2013). Sembrerebbe che a spingere gli adolescenti, e non, a mettere in atto comportamenti di *sexting* sia legato a un modo per esprimere i propri sentimenti e i propri desideri sessuali (Currò, 2017). Oltre a ciò, il *sexting* è visto come una forma di *flirt*, ma anche un modo per rafforzare il legame di intimità all'interno di una relazione (Cooper et al, 2016). Altri studiosi sostengono che tale pratica sia esercitata a causa dell'assunzione di stupefacenti o sostanza alcoliche (Korensis, Billick, 2013); tuttavia, come si evince dallo studio condotto dalla psicologa Mara Morelli e da altri colleghi (2017) tra gli adolescenti italiani, il comportamento di *sexting* più che essere un'espressione patologica, è legato all'esplorazione del dominio della sessualità (Morelli et al, 2017).

La nuova pratica sessuale viene distinta in due tipologie: *sexting* primario che si verifica quando una persona invia del materiale personale e sessualmente esplicito, *sexting* secondario quando il destinatario di questi file ricevuti viene inoltrato a uno o più individui. Se il *sexting* primario avviene per lo più consensualmente, al contrario in quello secondario il primo mittente è inconsapevole dell'ulteriore divulgazione (Currò, 2017), proprio come per le forme di violenza di genere basata sulle immagini. Si è precisato che il *sexting* primario si verifica “per lo più consapevolmente”, poiché non sempre si è spontaneamente propensi a compiere tale pratica, ma piuttosto accondiscendenti nel farlo su richiesta del *partner* o degli amici; in questo caso si parla di un'ulteriore tipologia “non voluta, ma consensuale”. Capita, infatti, che sia le ragazze

e i ragazzi si sentano pressati e costretti dai propri *partner* e, per compiacerli, acconsentono a mandare il materiale intimo e privato (Drouin, Tobin, 2014). Dai diversi studi è emerso come il *sexting* sia un fenomeno “genere-dipendente”: si pensa infatti che i motivi che spingono i mittenti ad inviare questi messaggi dipendano dal genere di appartenenza e che da esso ne derivi anche la frequenza dell’invio. Risulterebbe che le ragazze sono i soggetti meno inclini a mandare spontaneamente materiale sessualmente esplicito e che subiscono prevalentemente la pressione dei propri pari nell’inviare questi messaggi (Englander 2012). Infatti, è stato riscontrato come le ragazze considerino maggiormente le conseguenze negative e i rischi derivati dal *sexting* (Currò, 2017), in quanto sono consapevoli di essere il sesso più colpito dai maltrattamenti *off-* e *online* (Englander, 2012). Molte delle ragazze che hanno percepito una pressione da parte dei propri ragazzi ad inviare messaggi di *sexting*, hanno riportato che i propri *partner* li richiedevano per dimostrare il loro amore; per cui molte di loro accondiscendevano soprattutto per paura di perdere il proprio *partner* (Currò, 2010). In questo senso, il *sexting* all’interno di una relazione affettiva viene inteso come una forma di *self-disclosure*. Con tale termine ci si riferisce ad un processo in cui si rivela il proprio modo di essere (Jourard, Lasakow, 1958), attraverso la confidenza di informazioni personali, essenziale per nascita e lo sviluppo di una relazione affettiva e per una maggiore intimità (Sprecher & Hendrick 2004).

Per quanto concerne i ragazzi, essi partecipano a tale scambio sia per ottenere lo stesso tipo di foto o video da parte delle ragazze, sia per elevare il proprio status e aumentare la propria “mascolinità” all’interno di un gruppo. Infatti, se da una parte nella pratica di *sexting* i soggetti femminili vengono etichettati come “prostitute” o “sgualdrine” e ritenute responsabili per i rischi a cui si sono esposte, dall’altra, i ragazzi e gli uomini acquisiscono popolarità (Ringrose et al., 2012). Da questa prospettiva, è possibile confermare che il *sexting* sia genere-dipendente e per niente neutrale rispetto ad esso.

Ma quali sono i rischi in cui incorrono gli adolescenti e gli adulti nel mettere in atto questa nuova forma di attività sessuale? Come affermato precedentemente, il *sexting* è un fenomeno duale che si distingue per il suo essere consensuale o non consensuale. In particolare, con il *sexting* secondario il destinatario di tali messaggi intimi e sessualmente espliciti li divulga a terze persone, nella maggior parte dei casi, senza che il mittente originario ne sia consapevole. Il *sexting* appare, quindi, come un “*preambolo*

del revenge porn”, proprio perché la foto inviata ad un qualsiasi destinatario su cui si ripone fiducia, potrebbe esporre il soggetto dell’autoscattato ad un’ulteriore diffusione dell’immagine (Caletti, 2018).

3.3. “Oltre il Revenge porn”

Spesso il *sexting* secondario viene presentato e descritto, erroneamente, dai *media* e dalle forze dell’ordine con l’espressione *revenge porn*. Sembrerebbe che la prima definizione del termine sia stata data nel 2007 nel dizionario *online* Urban Dictionary, in cui si legge quanto segue: «la pornografia amatoriale caricata da ex fidanzata o (di solito) ex fidanzato dopo una rottura particolarmente aggressiva come mezzo per umiliare l’ex o solo per divertimento»⁸⁵. Successivamente la locuzione è stata inserita all’interno del Dizionario di Cambridge che definisce la pratica «immagini o film sessuali privati che mostrano una determinata persona che vengono messi su Internet da un ex *partner* di quella persona, nel tentativo di punirla o danneggiarla»⁸⁶. In entrambe le esplicitazioni non si menziona la mancanza di consensualità da parte del *partner* raffigurato, ma si fa leva sullo scopo del caricamento *online* del materiale multimediale, ovvero l’umiliazione o l’intrattenimento personale o la punizione, anziché il danno perpetrato. Non viene specificato che i materiali sono stati creati per consumo esclusivo della coppia, quasi a legittimarne la divulgazione a terze persone (Caletti, 2019).

Nel tempo il termine è stato associato ed ampliato ad altre pratiche simili, poiché basate sulla divulgazione non consensuale di materiale multimediale sessualmente esplicito: un esempio è quello degli *hacker* che, nel 2014, riuscirono ad accedere alle immagini private di donne celebri (Farrell, 2014). Molti studiosi si sono interrogati sulla correttezza dell’espressione, ritenendola problematica e inadeguata per descrivere il fenomeno, in quanto la locuzione *revenge porn* risulta ristretta ed applicata in modo ampio. Come è evidente dall’esempio riportato precedentemente, non si tratta sempre di vendetta; si omettono altri motivi legati alla notorietà, al guadagno, all’appartenenza

⁸⁵ «homemade porn uploaded by ex girlfriend or (usually) ex boyfriend after particularly vicious breakup as a means of humiliating the ex or just for own amusement». Cfr.

<https://www.urbandictionary.com/define.php?term=revenge%20porn>

⁸⁶ «private sexual images or films showing a particular person that are put on the internet by a former partner of that person, as an attempt to punish or harm them» Cfr.

<https://dictionary.cambridge.org/it/dizionario/inglese/revenge-porn>

ai gruppi, all'esigenza di controllare il proprio *partner*. Inoltre, l'idea di *revenge* presuppone che la vittima abbia commesso un'azione sbagliata ed è quindi meritevole di una punizione (Gong, Hoffman, 2012). Si legittima così il fenomeno e ci si concentra unicamente sull'azione della vittima, anziché su quella del perpetratore⁸⁷. Giustificando l'atto del perpetratore con il termine *revenge*, si contribuisce a rappresentare la donna e il suo corpo come un oggetto, di cui non è necessario il consenso (Uhl et al, 2018). A ciò si aggiunge l'inadeguatezza della parola *porn* diminutivo di *pornography*: essa, infatti, alluderebbe a una diffusione di file multimediali atta alla gratificazione sessuale, propria dei materiali pornografici, facendo trapelare un senso di scelta e di legittimità e mettendo in secondo piano la natura privata e non consensuale delle immagini condivise (McGlynn, Rackley, 2017). Questo verrebbe avvalorato dalla traduzione letterale nella lingua italiana: si parla, infatti, di vendetta pornografica o pornografia vendicativa (Caletti, 2019).

Invece, attraverso la locuzione *revenge porn* ci si riferisce alla condivisione, tramite Internet, *social media*, siti pornografici, da parte di un *ex partner*, di foto o video sessualmente espliciti e privati ritraenti un soggetto, inconsapevole della divulgazione, per motivi di vendetta.

Nella quasi totalità dei casi, chi diffonde tale materiale è di sesso maschile e commette tale azione col fine di vendicarsi del *partner* che ha deciso di interrompere la relazione (McGlynn, Rackley, 2017).

Dato che il termine *revenge porn* risulta limitante anche sul piano legislativo, diventando infatti un ostacolo per la tutela di coloro che subiscono il danno, sono state proposte delle alternative. Per esempio, soprattutto negli Stati Uniti, viene utilizzata l'espressione *non-consensual pronography* (NCP) per descrivere il fenomeno in modo più ampio. Franks, parlando di NCP, pone l'accento sull'assenza di consensualità e apre delle connessioni tra NCP e altri atti non consensuali, inquadrandolo come il risultato determinato da una cultura che mina il consenso sessuale delle donne (Maddocks, 2018). Con questo termine gli studiosi includono anche il materiale ottenuto attraverso l'uso di telecamere nascoste, o scambiato consensualmente all'interno di una relazione, o ancora foto rubate e registrazioni di aggressioni sessuali (Franks, 2015).

⁸⁷ Australian Legal and Constitutional Affairs References Committee, *Report: phenomenon colloquially referred to as 'revenge porn'*, 2016.

Barmore suggerisce invece di parlare di *involuntary pornography*, ponendo l'accento sulla volontà di creazione di questo materiale, ma la contrarietà della sua divulgazione (Barmore, 2015). Sebbene i termini *non-consensual pornography* e *involuntary pornography* descrivano un range di pratiche più ampio rispetto all'espressione *revenge porn*, e di essi si apprezza il focus sulla mancanza di consensualità della diffusione delle foto e dei video sessualmente espliciti, tuttavia non viene accettato il riferimento alla pornografia. Come già sostenuto, la persona raffigurata in questi materiali li crea, se ne è consapevole, per la fruizione privata, contrariamente ai video e alle foto pornografiche, che sono destinate al consumo pubblico. Occorre sottolineare che la parola pornografia non dovrebbe essere trascurata, in quanto, sempre più, queste immagini private e sessualmente esplicite sono incluse in veri e propri siti pornografici, rendendo indistinguibile il materiale pornografico commerciale e quello amatoriale non consensuale (Maddocks, 2018).

L'alternativa *image-based sexual abuse* (IBSA), o abuso sessuale basato sulle immagini, proposta dalle inglesi McGlynn e Rackley, sembrerebbe descrivere e comprendere in modo più opportuno e completo tutte le forme di violenza subita *online* (anche quelle *dell'upskirting, downblousing, sextortion e photoshoping photography*) attraverso le immagini private e sessualmente esplicite. L'argomento sull'IBSA sarà approfondito nel paragrafo successivo.

A causa dei limiti linguistici, risulta complicato quantificare il fenomeno sia a livello nazionale che internazionale, proprio perché la tendenza è quella di considerare in modo parziale e non universale tutte le pratiche dell'IBSA. Sembrerebbe che il Paese ad essere colpito di più da tale fenomeno sia il Giappone, in cui tra il 2008 e il 2012 sarebbero stati segnalati alla polizia 27.334 casi di divulgazione non consensuale di immagini intime. In Italia, oltre all'indagine condotta recentemente sul caso Telegram, non risultano esserci ancora studi statistici relativi all'argomento (Caletti, 2018). Rilevante la notizia comunicata da Facebook inerente al totale del materiale rimosso soltanto nel 2018: si tratta infatti di 21 milioni di immagini di nudo⁸⁸; tuttavia, già nel 2017, lo stesso social *network* avrebbe ricevuto più di 51.000 segnalazioni di *revenge porn* e 2450 denunce di ipotesi di *sextortion*⁸⁹.

⁸⁸ Cfr. <https://www.ilsole24ore.com/art/pornografia-violenza-spam-ecco-perche-facebook-ha-rimosso-milioni-contenuti-AE9m7SoE>

⁸⁹ Cfr. <https://www.theguardian.com/news/2017/may/22/facebook-flooded-with-sextortion-and-revenge-porn-files-reveal>)

3.4. L' image-based sexual abuse (IBSA)

L'IBSA viene definito come l'insieme di pratiche concernenti «*la creazione non consensuale e/o la distribuzione di immagini sessualmente esplicite private*»⁹⁰ (McGlynn, Rackley 2016). Con questa esplicitazione, l'attenzione viene riposta sui danni mentali e fisici, causati alla vittima (Maddocks, 2018). A ciò si aggiunge che, se nel caso del *revenge porn* il soggetto può essere consapevole dello scatto o del video (ma non della successiva diffusione) di un momento di intimità e di sessualità, in altri casi la persona è ignara di quanto sta accadendo, come nel caso dell'*upskirting*, del *sexualised photoshoping* e del *revenge porn* stesso (Uhl et al, 2018).

Risulta rilevante focalizzare l'attenzione sul consenso: la produzione di immagini o video può avvenire direttamente e spontaneamente dalle persone ritratte, o senza che essa ne abbia consapevolezza. Tuttavia, occorre sottolineare che nonostante l'individuo decida autonomamente di scattare una foto, quest'azione non è determinante per la successiva distribuzione a persone terze, diverse dal destinatario stabilito dal mittente (McGlynn, Rackley, 2017). Il consenso è un concetto che appartiene alla nostra quotidianità e consiste nel dare il permesso, su nostra libera scelta, a qualcuno, o a qualcosa, di avere la libertà di accedere o di compiere azioni su: dati personali, immagini, spazio personale e corpo (Tosoni, 2020). Ma proprio perché si tratta di qualcosa che ci viene richiesto tutti i giorni, spesso non gli viene dato il giusto valore. All'interno delle relazioni affettive o sessuali, il consenso è un elemento imprescindibile che deve essere garantito attraverso l'ascolto e il rispetto reciproco e la parità. L'elemento che sta alla base del consenso è la comunicazione verbale e non verbale⁹¹ e quindi occorre richiedere se si è d'accordo o meno su qualcosa che si pensa o che si vuole fare. In particolare, il consenso è essenziale nei rapporti sessuali, poiché è l'aspetto che permette di distinguere un rapporto sessuale, desiderato da tutti i partecipanti, e un abuso sessuale. Tuttavia, a causa degli stereotipi di genere e ai rapporti non paritari, non sempre tutti i componenti di una coppia hanno il diritto di decidere o

⁹⁰ «the non-consensual creation and/or distribution of private, sexual images» (p.1, McGlynn, Rackley, 2016).

⁹¹ Amnesty International, #Holochiedo. *Il consenso è condivisione, è rispetto dell'altro. Guida didattica per docenti ed educatori per affrontare in classe le tematiche del consenso e del rispetto nelle relazioni*, 2020.

di esprimere il proprio pensiero che si oppone quello dell'altro e spesso questo diritto viene privato proprio al sesso femminile. A livello internazionale o regionale, nessuno strumento legislativo definisce esattamente cosa si intenda per consenso⁹²; l'unico elemento regolativo è dato dall'articolo 36, paragrafo 2, della Convenzione di Istanbul in cui si stabilisce che esso è un permesso che «*deve essere dato volontariamente, quale libera manifestazione della volontà della persona, e deve essere valutato tenendo conto della situazione e del contesto*»⁹³.

Dato che precedentemente si è affermato che le forme di violenza di genere digitale sono il *continuum* della violenza di genere del mondo reale e dato che esse ruotano intorno all'assenza di consensualità, occorre sottolineare che le forme di IBSA sono da considerare un *continuum* della violenza sessuale. L'abuso sessuale basato sulle immagini è, come ribadito, un fenomeno profondamente di genere, in quanto gli abusi perpetrati sono strettamente misogini, sessualizzati e perpetrati soprattutto nei confronti delle donne e delle ragazze; esso si presenta come conseguenza negativa delle concezioni culturali trasmesse. I motivi che spingono gli uomini a divulgare il materiale intimo senza il consenso della ragazza o donna raffigurata sono legati al potere, al bisogno di controllo, alla ricerca di attenzione, al possesso, alla gelosia, all'ossessione, alla misoginia, alla gratificazione sessuale, alla goliardia tra gruppi maschili, all'umiliazione. Alcune vittime, intervistate per una ricerca sul tema, hanno definito questa violenza come un "abuso sessuale"⁹⁴, uno "stupro digitale"⁹⁵, altre come un modo di controllare e minacciare il proprio *partner*⁹⁶ (McGlynn et al, 2019). Per tale motivo, le due docenti affermano ci sia un *continuum* tra le forme di *image-based sexual*

⁹² Cfr. <https://www.amnesty.it/appelli/il-sesso-senza-consenso-e-stupro/>

⁹³ Council of Europe, *Convention on preventing and combating violence against women and domestic violence* (Convenzione di Istanbul, 12 aprile 2011).

⁹⁴ «Lucy: It's an abuse of me and my body. It feels like it's sexual abuse. I feel like it's on a par with sexual abuse, just the toll it's taken on me». Trad. «E' un abuso di me e del mio corpo. E' come se fosse un abuso sessuale. Lo considero al pari degli abusi sessuali, solo per il prezzo che devo pagare» (p.2; McGlynn et al., 2019).

⁹⁵ «Deborah: It's a type of rape, it's just the digital version». Trad. «E' un tipo di stupro, una versione digitale di esso» (p.2; McGlynn et al., 2019).

⁹⁶ «Alison: So I was 18 at the time ... I was drunk and [my ex-boyfriend had] taken photos of me ... the next day ... he showed me them. And I was a bit like "oh no". And then he started saying "oh, I've showed my friends". And each time we'd get into an argument it would be like "oh, I'm going to put them on the website" ... He was quite controlling and manipulative ... But I just tried to keep the peace because I obviously didn't want them to end up anywhere. So it was quite scary because you're controlled by that». Trad. «Avevo 18 anni all'epoca ... ero ubriaca e [il mio ex ragazzo mi aveva] mi aveva scattato delle foto... il giorno dopo ... me le ha mostrate. E io ero un po' come "oh no". E poi ha iniziato a dire "oh, le ho mostrato ai miei amici". E ogni volta che avremmo litigato sarebbe stato come "oh, li metterò sul sito web" ... Era abbastanza controllante e manipolatore ... Ma ho solo cercato di non agitare le acque perché ovviamente non voglio che finiscano ovunque. Ho avuto molto paura, perché ti senti controllato.» (p.3; McGlynn et al., 2019)

abuse e la violenza sessuale. Innanzitutto, occorre specificare che, come affermato dalla professoressa britannica Liz Kelly, specializzata in abusi sui bambini e sulle donne, esiste un *continuum* della violenza sessuale con le altre forme di abuso, ovvero vi è un'interrelazione tra le diverse tipologie di violenza. Da una parte la violenza sessuale è costituita da una serie continua di elementi ed eventi che si intrecciano e si confondono gli uni con gli altri, ma dall'altra presenta caratteri comuni alle altre forme di violenza, che potrebbero farla apparire come un fenomeno distinto. Con il concetto di *continuum* di violenza ci si allontana dall'idea che esista una classificazione delle violenze basata su una gerarchia di gravità (Kelly, 1988). A tal proposito, McGlynn e Rackley hanno applicato il concetto di *continuum*, teorizzato dalla professoressa britannica, all'abuso sessuale basato sulle immagini: infatti, vi è un *continuum* di pratiche che raggruppate costituiscono il concetto di *image-based sexual abuse* e, contemporaneamente, quest'ultimo si trova in continuità con altre forme di violenza sessuale, poiché condividono le medesime caratteristiche, quali l'abuso, l'intimidazione, la coercizione, l'intrusione, la minaccia e la forza, ma anche la violazione dei diritti fondamentali all'autonomia sessuale, all'integrità e all'espressione sessuale. Relativamente alla prima argomentazione, si parla di *continuum* di *image-based sexual abuse* poiché vi sono diverse forme di creazione e/o divulgazione non consensuale di materiale multimediale sessualmente esplicito (*revenge porn, upskirting, sextortion*), che presentano caratteri comuni, di cui si distinguono: la natura sessuale delle immagini; la distinzione di genere tra gli individui abusati (le donne) e i soggetti autori della violenza (gli uomini); la natura sessualizzata delle molestie e degli abusi; i danni concepiti come violazioni dei diritti fondamentali alla dignità, all'autonomia e all'espressione sessuali; la minimizzazione di queste forme di abuso nei discorsi pubblici, legali e politici. Sostenere che l'*image-based sexual abuse* sia un *continuum* della violenza sessuale serve anche a sottolineare che, nonostante i progressi tecnologici abbiano cambiato le modalità di perpetrazione degli abusi, la collocazione rimane invariata e i danni patiti sono i medesimi se non addirittura amplificati (McGlynn et al, 2017).

È necessario anche aggiungere che successivamente le due ricercatrici britanniche hanno riscontrato una relazione tra IBSA, abuso domestico e controllo coercitivo, in quanto la maggior parte delle donne sottoposte alla loro indagine avevano subito gli abusi tramite immagini successivamente o anteriormente alle altre forme di abuso tradizionale (McGlynn, Rackley, 2019).

La locuzione *image-based sexual abuse*, che pone l'accento sull'abuso sessuale, permette inoltre di riflettere sull'esperienza vissuta dalle donne ed evita di minimizzare il tipo di danno che ne deriva. L'IBSA descrive sia la pratica di creazione non consensuale che la distribuzione di immagini private e sessualmente esplicite, equiparando i danni che si subiscono a quelli di un abuso sessuale. Inoltre, per come è stato sviluppato tale concetto dalle professoressse britanniche, si ha anche la possibilità di riconoscere l'IBSA come una forma di violenza sessuale, dal punto di vista legislativo e politico. Ne consegue che sia necessario un riscontro normativo che miri alla prevenzione e alla pena, che garantisca l'esercizio del diritto penale e civile per le vittime (McGlynn, Rackley, 2017).

L'incremento delle forme di IBSA trova corrispondenza con la fondazione nel 2010, da parte di Hunter Moore, fondatore del sito *IsAnyoneUp.com*, in cui utenti registrati anonimamente usufruivano di immagini di nudo di altre persone, senza il loro consenso. Il 50% del materiale veniva inviato a Moore per motivi di vendetta. Oltre al materiale sessualmente esplicito, venivano inseriti dati personali, quali il nome completo, la città di residenza, la professione e il profilo del *social media*. Attraverso queste informazioni, gli utenti potevano contattare privatamente le persone ritratte nelle foto e nei video, ignare che questi materiali fossero diventati pubblici. Mensilmente, *IsAnyoneUp.com* raggiungeva 30 milioni di visualizzazioni e ricavava circa \$ 8.000- \$ 13.000 attraverso le pubblicità. Il sito venne chiuso nel 2012 e Moore venne accusato e processato per estorsione e furto di identità (Stroud, 2014). Nel tempo sono stati creati altri siti simili a *IsAnyoneUp*: un esempio è la piattaforma *Pornhub*, che nasce come sito di fruizione di materiale pornografico, in cui, a seguito di un'inchiesta del giornalista del New York Times Nicholas Kristof, sono stati trovati video rappresentanti stupri, materiali pedopornografici o contenuti caricati all'insaputa delle persone ritratte e perciò appartenenti alla categoria di IBSA. Ad oggi *Pornhub* ha vietato il caricamento di video agli account non verificati- ovvero diversi dalle case di produzione e dagli attori pornografici- e ha rimosso la funzione di *download*, che permetteva di scaricare i video e di divulgarli ulteriormente⁹⁷.

Ad ogni modo, risulta complicato quantificare il numero di siti di materiale appartenente all'IBSA, poiché non sempre è possibile distinguere tra immagini intime

⁹⁷ Cfr. <https://thevision.com/attualita/pornhub-inchiesta/>

ottenute in modo consensuale o non consensuale e per questo si confondono con il materiale pornografico (Henry, Flynn, 2019); allo stesso tempo non è facilmente possibile arrestare l'acquisizione, e la successiva divulgazione, dei contenuti semplicemente eliminando la funzione di *download*. Si è creato un vero e proprio circuito che non garantisce la totale rimozione dei materiali dal web e, soprattutto, dal dark web; inoltre, sempre più si fa uso di altri strumenti come per esempio le chat di Telegram, in cui tutti i partecipanti contribuiscono alla divulgazione di questo tipo di materiale. Questo argomento sarà approfondito nel paragrafo successivo, al fine di avvalorare la considerazione sull'adeguatezza e la correttezza dell'espressione IBSA per descrivere il fenomeno.

Ancor prima della creazione del sito *IsAnyoneUp.com*, nel 2007 in una cittadina del Missouri, David Feltmeyer incastrava, tra i tergicristalli delle auto parcheggiate, dei dvd contenenti un video di atti sessuali tra Feltmeyer e l'ex fidanzata; sulla copertina del dvd erano stati aggiunti il nome, il numero di telefono e l'indirizzo dell'abitazione della donna⁹⁸. Feltmeyer è stato condannato a 90 giorni di carcere e 30 ore di servizio in comunità per diffusione di immagini "oscene". In questo modo, non si tennero in considerazione le sofferenze e le conseguenze inflitte alla donna, ma ci si focalizzò sull'oscenità del "video pornografico amatoriale" (Caletti, 2018).

In Italia è divenuto emblematico il caso di Tiziana Cantone, che a causa di forme di violenza perpetrate *online*, ha ricorso al suicidio. Da quanto è emerso dalle indagini, la ragazza venne persuasa dal fidanzato a farsi registrare mentre compiva atti sessuali con altri uomini. Se in un primo momento questi video vennero diffusi tra pochi amici di lui, successivamente questi divennero virali, senza che la ragazza fosse consenziente sulla loro ulteriore diffusione (Farace, Ribustini, 2019).

Le pratiche dell'IBSA si sono diffuse in modo così ampio, non solo perché si è più esposti al rischio a causa del fenomeno del *sexting*, ma perché è avvenuta quella che in sociologia viene chiamata "*normalizzazione della pornografia*". La pornografia è divenuta normale a causa dell'azione di influenza avviata da parte dei *media*, delle pubblicità e di Internet, i quali hanno facilitato l'accesso ai materiali pornografici, attraverso l'esposizione ad una cultura estremamente sessualizzata; a ciò si aggiunge il fatto che il web e le nuove tecnologie hanno "democratizzato la possibilità di produrre e distribuire pornografia" amatoriale (Caletti, 2018). Occorre aggiungere che è stato

⁹⁸ Cfr. <https://www.chesterfieldobserver.com/articles/news-briefs-33/>

riscontrato come la visione di immagini pronografiche trasmetta la convinzione, soprattutto nel sesso maschile, che le donne desiderino essere viste e trattate soltanto come oggetti sessuali (Beltramini, 2020).

3.5. Il caso di *Telegram*

La ricerca condotta nel 2019 dalle due ricercatrici in Sociologia Digitale, Silvia Semenzin e Lucia Bainotti, conferma che associare l'espressione *revenge porn* a tutte le forme di creazione e divulgazione non consensuale di materiale intimo è insufficiente per spiegare la complessità del fenomeno.

Le due ricercatrici hanno condotto la loro indagine per un totale di tre mesi, durante i quali si sono infiltrate in più di 50 gruppi e canali di *Telegram* dedicati alla condivisione non consensuale di materiale intimo. Lo scopo della ricerca è stato quello di analizzare la diffusione della pratica di creazione e divulgazione non consensuale di materiale intimo, focalizzandosi sul concetto di mascolinità, dominio e supremazia maschile, oggettizzazione della donna.

Prima di tutto, occorre esplicitare cosa è e in cosa consiste *Telegram*. Questa è una piattaforma di messaggistica gratuita e criptata, la quale garantisce “sicurezza”, in quanto tutte le informazioni vengono archiviate su un *backup cloud* integrato, distribuito e crittografato, grazie alla quale si ha inoltre la possibilità di realizzare chat segrete caratterizzate da crittografia dei dati *to-end*, per cui solo chi si trova all'interno della chat può conoscerne il contenuto⁹⁹. Tramite questa applicazione è possibile creare gruppi di chat contenenti fino a un massimo di 200.000 utenti e canali con un numero illimitato di partecipanti, con cui condividere non solo messaggi, ma anche materiale multimediale¹⁰⁰. Un altro (s)vantaggio di *Telegram* è quello di potere mantenere uno pseudo-anonimato, così da rendere più difficile il rintracciamento di una persona, dal momento che l'unico dato personale richiesto per l'iscrizione è il numero di telefono. È per questo motivo che *Telegram* è preferita come piattaforma per lo scambio di materiali illeciti, violenti, estremisti, pornografici e non consensuali¹⁰¹.

⁹⁹ Cfr. <https://www.agi.it/innovazione/news/2020-05-01/revenge-porn-telegram-8490366/>

¹⁰⁰ Cfr. <https://telegram.org/faq#d-cose-telegram-cosa-ci-faccio-qui>

¹⁰¹ Cfr. <https://www.fanpage.it/politica/il-revenge-porn-non-e-ne-vendetta-ne-pornografia-e-violenza-di-genere-contro-le-donne/>

Molte ricerche degli ultimi anni suggeriscono come i *social media* siano da considerare degli ambienti di genere (Schwartz, Neff, 2019), in cui i comportamenti assunti dipendono dal genere di appartenenza degli utenti; Telegram viene considerato una piattaforma di genere, che rafforza le dinamiche gerarchiche di potere di genere e le strutture sociali radicate e legittimate nella nostra cultura. La possibilità di creare gruppi e canali con un numero consistente di utenti, unita alla facilità di condividere materiale audio-visivo, permette lo sviluppo di un ambiente omosociale creato dagli stessi partecipanti, che possono attuare dare adito alla loro mascolinità egemonica.

Da quando i *social media* come *Facebook* hanno adottato politiche più restrittive in merito alla condivisione di materiale ritenuto non idoneo, e soprattutto pornografico per cui si procede all'eliminazione dello stesso, la "sicurezza" e l'anonimato di *Telegram* sembrerebbero aver provocato il successo dell'applicazione (Semenzin, Bainotti, 2020).

La ricerca qualitativa ed etnografica condotta nel 2019 ha previsto che le due sociologhe si infiltrassero all'interno dei gruppi e dei canali *Telegram*, creati per lo scambio non consensuale di materiale sessuale e intimo. I gruppi oggetto di analisi sono stati trovati contattando l'amministratore del sito pornografico italiano *Phica.net*, famoso per la condivisione non consensuale di materiale sessuale privato (Mollica, 2018); non è stata richiesta alcuna identificazione, proprio perché il fine di questi gruppi è di raggiungere un numero elevato di persone. Da quanto hanno potuto osservare, all'interno delle chat, costituito da un numero variabile di utenti (da 20 a 60.000 persone) vengono condivisi materiali sessualmente espliciti accompagnati dalle informazioni personali delle ragazze e delle donne ritratte, prevalentemente *ex-partner* dei mittenti o ancora amiche o conoscenti, pornografia amatoriale, video o foto di atti sessuali registrati di nascosto. Ovviamente le immagini condivise in questi gruppi sono tutte accomunate dalla caratteristica di non essere consensuali. Ma oltre all'atto di divulgare questo materiale intimo all'insaputa della persona rappresentata, viene osservato e analizzato il linguaggio utilizzato. Innanzitutto, gli utenti vengono sollecitati a mandare queste foto con frasi come "Il biglietto di ingresso per il gruppo è una foto delle vostre ex". I partecipanti sono anche consapevoli che quanto fatto all'interno delle chat sia moralmente illecito, ma per loro è una pratica normalizzata dalla cultura, per cui ritengono che "consensuale o no, quello che importa è che sono puttane". Questo modo di pensare e concepire le donne ritratte che subiscono l'abuso è perfettamente in

linea con il comportamento di *victim blaming*. Ciò viene avvalorato dal fatto che, nonostante alcuni dei partecipanti si domandino se vi sia la possibilità di incorrere in denunce, si reputa la ragazza che ha mandato per prima il file responsabile di quanto accade con la condivisione di questo tipo di materiale: «*se una ragazza manda i file, il destinatario può farne quello che vuole. È stata la ragazza a dividerlo!*»¹⁰².

Un altro aspetto che accompagna la pratica di IBSA, emerso dall'analisi, è la tendenza a categorizzare e oggettivizzare il corpo femminile. Con questo si intende che gli utenti chiedono di ricevere immagini di ragazze o donne con delle specifiche caratteristiche o categorie ben definite di materiale privato (“*Rape videos anyone?*” o “*Guys we want the 2000-2001 girls!*”); inoltre, in questo modo, tutti i file appartenenti a quella categoria possono essere facilmente rintracciati attraverso l'attributo specifico. Infatti, tramite questi processi di categorizzazione vengono creati degli archivi: un esempio di archivio digitale italiano è noto con il nome “La Bibbia”, in cui sono raggruppate centinaia di immagini intime create e divulgate in modo non consensuale (Semenzin, Bainotti, 2020). È intuibile come l'atteggiamento assunto dagli utenti di questi gruppi non si possa limitare esclusivamente al *revenge porn*, ma che debba essere interpretato come delle forme di umiliazione, denigrazione, sottovalutazione, tipiche dell'omosocialità (Flood, 2008) e della cultura misogina. Ad avvalorare tale affermazione è necessario sottolineare la presenza di padri che pubblicano le foto delle stesse figlie. Sull'articolo di Wired pubblicato il 3 aprile 2020 vengono riportati alcuni messaggi condivisi dai padri: “Un tributo di mia figlia quindicenne, possibilmente adulti...gli ho rubato il cell”, o ancora “Come faccio a stuprare mia figlia senza farla piangere?”¹⁰³. Da quest'ultima affermazione è possibile sostenere che non si tratta soltanto di *revenge porn* o di condivisione di materiale intimo e sessualmente esplicito, ma di atti di goliardia che potrebbero trasformarsi in altre forme di violenza “reali”, come gli abusi sessuali.

Nel contesto omosociale che viene creato, si genera un senso di comunità, spesso percepita come solidarietà (“*oh sì! Amo la solidarietà maschile in questi momenti!*”, “*Bel lavoro, soldato!*”)¹⁰⁴ e di fratellanza, evidente dall'uso di riferimenti alla realtà militare (Semenzin, Bainotti, 2020).

¹⁰² « If a girl send the file, the receiver can do whatever he wants with it. It was the girl who agreed to share it!» (p.9; Semenzin&Bainotti, 2020)

¹⁰³ Cfr. Wired.it, il Più grande Network italiano di revenge porn su Telegram, 2020.

<https://www.wired.it/internet/web/2020/04/03/revenge-porn-network-telegram/>

¹⁰⁴ «oh yes! I love male solidariety in these moments», “great job, soldier!» (p.12; Semenzin&Bainotti, 2020)

Una considerazione rilevante che viene fatta è quella della persistenza degli archivi. Infatti, nonostante nel 2018 siano stati arrestati i creatori de “La Bibbia”¹⁰⁵ e l’uso di essa sia stato pubblicamente proibito, l’archivio venne riaperto da altri providers e fu reso possibile, a chi possedeva l’accesso al link, di scaricare il materiale contenuto all’interno.

Come anticipato all’inizio del paragrafo, la ricerca condotta dalle due sociologhe conferma che non è sufficiente descrivere il fenomeno della creazione e condivisione non consensuale di materiale intimo unicamente come *revenge porn*, poiché sono pochissimi i casi in cui il motivo della condivisione è dato dal desiderio di vendicarsi dell’*ex-partner*. Dietro a questa pratica si cela la necessità di reclamare il dominio maschile sul corpo femminile, la concezione dell’inferiorità delle donne, propria delle altre forme di violenza di genere. A queste motivazioni vanno aggiunte il bisogno di affermarsi ed essere riconosciuti tra i pari come persone virili.

3.6. Le conseguenze dell’IBSA

I soggetti femminili che subiscono tali abusi hanno delle ripercussioni negative nella vita virtuale, ma soprattutto in quella reale, proprio perché, come già spiegato, vi è un’interconnessione tra le due realtà. Le ripercussioni sono state, infatti, definite onnicomprensive e pervasive, tanto da alterare la loro quotidianità, le loro relazioni e le loro attività. Da quanto è emerso da un’indagine, le vittime intervistate hanno descritto la loro esperienza in termini di *social rupture*, o rottura sociale, che ha letteralmente sconvolto e stravolto le loro vite, quelle dei familiari e delle persone vicine e che ha portato alla distinzione tra una vita prima e dopo l’abuso vissuto (McGlynn et al, 2019).

Ad aggravare la situazione è la viralità e la permanenza sul *web* del materiale. Infatti, anche se l’immagine viene inoltrata ad un piccolo gruppo di amici, questi a loro volta possono nuovamente diffonderlo, generando così una vera e propria rete di cui si conosce l’inizio ma non la fine. Oltre quindi a diventare difficile individuare il primo mittente che ha compiuto l’atto illecito, neanche la rimozione del materiale potrà essere permanente e definitiva.

¹⁰⁵

Cfr. <https://www.rollingstone.it/rolling-affairs/news-affairs/il-lato-oscuro-di-telegram/401846/>

Come affermato dall'avvocato Caletti, «*la permanenza in rete dei materiali pornografici, nonostante il dissenso iniziale e nonostante le eventuali iniziative della vittima per rimuovere i contributi, costituisce una delle più nitide epifanie del fatto che Internet non conosce il diritto all'oblio o, come si dice "across the pond", «internet never forgets»*¹⁰⁶ (Caletti, 2018). In questo modo, le immagini «diventano parte delle impronte digitali dei giovani e possono durare per sempre e danneggiare le prospettive di carriera futura o le relazioni»¹⁰⁷.

Come tutte le forme di violenza, gli abusi sessuali basati sulle immagini violano la dignità umana, ma anche la fiducia e la *privacy* della vittima, la sua autonomia ed espressione sessuali (Citron, Franks, 2014).

Molto spesso, la pratica dell'IBSA è accompagnata da quella nota come *doxing*, consistente nel fornire informazioni personali, come nome, indirizzo di casa e contatti email, telefonici o di social network. Per mezzo di questi dati, le ragazze e le donne sono soggette ad ulteriori abusi e molestie, che ne compromettono la loro salute mentale (McGlynn, Rackley, 2017). A livello psicologico esse infatti provano una sofferenza tale da tentare il suicidio o iniziano ad avere paura e timore di tutte le persone che incontrano provando vergogna qualora venissero riconosciute a causa di questi materiali divulgati; per questo motivo, spesso questi soggetti tendono ad isolarsi, poiché viene a mancare la fiducia anche nei confronti delle persone che conoscono (Citron, Franks, 2014). Inoltre, nella maggior parte dei casi, le vittime di *image-based sexual abuse* rischiano di compromettere la loro carriera professionale, perdendo il proprio lavoro, sia perché in base al ruolo svolto possono compromettere la reputazione dell'ente o dell'azienda presso cui svolgono l'attività, sia perché anziché essere viste come coloro che hanno subito l'abuso, vengono considerate le responsabili dell'accaduto. Un caso emblematico, di recente discussione, è rappresentato dalla donna che fino al 2018 insegnava in un asilo piemontese. Quest'ultima è stata costretta a lasciare il suo posto di lavoro, in quanto dopo aver mandato immagini e video privati al suo *ex-partner*, questi li condivise con i suoi amici su un gruppo WhatsApp. Nonostante le richieste della donna di cancellare il materiale, esso finì sotto gli occhi della moglie di uno degli

¹⁰⁶ p.81, Caletti G.M., "Revenge porn" e tutela penale. Prime riflessioni sulla criminalizzazione specifica della pornografia non consensuale alla luce delle esperienze angloamericane, 2018.

¹⁰⁷ «become part of a young person's digital footprint, which may last forever and potentially damage future career prospects or relationships» (NSW, Crimes Amendment-Intimate Images Act, 2008).

amici dell'*ex-partner* la quale, avendo riconosciuto la ragazza come maestra di sua figlia, sottopose la questione alla direttrice dell'istituto. Quest'ultima, in presenza delle altre insegnanti, spinse la suddetta maestra a dimettersi, altrimenti avrebbe provveduto lei stessa a licenziarla spiegandone il motivo¹⁰⁸.

Oltre a perdere il lavoro, la donna è stata privata della sua dignità. Con questa parola si vuole evidenziare il valore appartenente ad ogni individuo: è proprio per esso che tutti meritano di essere rispettati e di essere trattati come fini e non come mezzi. Similmente alla pratica dell'*hate speech* analizzata da Waldron, attraverso la creazione e la divulgazione non consensuale di materiale privato e sessualmente esplicito si tende ad inferiorizzare quella persona ed il gruppo di appartenenza del soggetto (in questo caso le donne), svuotandola del suo valore e della sua dignità (Waldron, 2009).

La creazione e/o la distribuzione non consensuale di immagini sessuali private costituisce una grave violazione della *privacy* del soggetto raffigurato, a prescindere dai danni patiti. Che si tratti di materiale creato, consensualmente o meno, e distribuito senza il consenso del soggetto raffigurato, costituisce ugualmente una pratica che viola la *privacy* della persona. In particolare, nel caso della sola distribuzione non consensuale, in seguito alla sua creazione consapevole, si tratta della violazione di *privacy*, fiducia e riservatezza del soggetto raffigurato (McGlynn, Rackley, 2017). Quest'osservazione è fondamentale per sottolineare che il problema dell'IBSA non è dato dalla creazione di questo materiale e quindi da un'ipotetica colpa da addossare a coloro che si rivelano essere le vittime dell'abuso, bensì è determinata dalla mancata consapevolezza o consensualità sulla sua creazione e sulla divulgazione.

Essere sicuri che la propria dignità e *privacy* non vengano violate rappresenta un concetto fondamentale per la protezione e il godimento dei propri diritti all'espressione sessuale, limitati e violati dall'IBSA. Ogni donna e ogni ragazza, così come ogni uomo e ogni ragazzo, dovrebbero essere liberi di esprimere la propria sessualità. Tuttavia, il sesso femminile è più restio a produrre immagini sessuali di sé poiché prova vergogna; questo sentimento di imbarazzo è generato e alimentato dalle concezioni culturali e sociali basate sulla disuguaglianza sessuale, che porta a reprimere l'espressione della propria sessualità e del proprio desiderio sessuale (McGlynn, Rackley, 2017). Come già affermato nel capitolo precedente, le donne e le ragazze vittime di violenza sono

¹⁰⁸ Cfr. <https://www.wired.it/attualita/politica/2020/12/02/maestra-torino-licenziata-immagini-private-sesso-revenge-porn/>

soggette al *victim blaming* e allo *slut shaming*. Anche nel caso di IBSA avviene la medesima accusa nei confronti di coloro che patiscono l'abuso. Infatti, le istituzioni sociali sostengono costantemente che le donne e le ragazze siano le responsabili della prevenzione degli abusi sessuali e degli abusi sessuali basati sulle immagini. Di conseguenza è compito loro rifiutarsi di creare immagini, altrimenti vengono considerate colpevoli per quanto realizzato e quindi meritevoli di soffrire tale punizione. McGlynn e Rackley parlano infatti di *shame punishment* (McGlynn, Rackley, 2016). Dalle testimonianze delle vittime intervistate dalle due ricercatrici britanniche, i primi commenti giudicanti sono stati ricevuti dalla stessa polizia a cui le donne e le ragazze si sono rivolte per denunciare l'accaduto; molti di questi racconti non sono stati neanche considerati così gravi da attuare una denuncia (McGlynn et al, 2019).

Così facendo, si alimenta una repressione della libertà di espressione sessuale del sesso femminile.

Proprio per i danni e le sofferenze a cui vanno incontro, le donne e le ragazze che subiscono violenze *online* e violenze basate sulle immagini dovrebbero ricevere un supporto da parte di specialisti: non solo dal punto di vista legale, ma soprattutto a livello psicologico, per evitare di commettere azioni letali, come il suicidio. Tuttavia, come è stato ribadito nel primo capitolo, i servizi di supporto alle donne vittime di violenza non percepiscono, almeno per quanto riguarda i centri antiviolenza italiani, ingenti finanziamenti, mettendo così a disposizione delle vittime risorse e strumenti limitati.

3.7. L'impatto culturale dell'IBSA

È fondamentale evidenziare come le ripercussioni negative non vengano perpetrate soltanto nei confronti del singolo individuo che diviene vittima dell'abuso, ma venga inflitto un danno anche a livello sociale e culturale. Se da una parte le vittime vengono derise, attaccate, denigrate, accusate, offese, dall'altra la cultura accetta la pratica della creazione e della divulgazione non consensuale di immagini sessuali private, poiché viene percepito come uno scherzo innocuo o un'azione priva di ripercussioni. In questo modo, l'autore dell'atto non verrà rimproverato per quanto fatto, anzi probabilmente

sarà sostenuto e acclamato per il suo lavoro. L'IBSA rischia quindi di diventare un'attività normalizzata.

La minimizzazione degli effetti e la normalizzazione dell'attività dell'abuso sessuale non consensuale basato sull'immagine, alimenta e sostiene una cultura favorevole e legittimatrice di tutte le forme di violenza sessuale (McGlynn, Rackley, 2017). Come più volte ripetuto, questo è dato dalla cultura misogina, dalle ineguali relazioni di potere tra donne e uomini, dalle discriminazioni che le donne devono affrontare (Laxton, 2014). A ciò si aggiunge che chi è consapevole dell'atto illecito che sta commettendo è indifferente, non solo al reato in cui incorre, ma principalmente ai danni e alle sofferenze perpetrati, proprio perché si nullifica il valore del sesso femminile, la sua dignità e il suo essere persona.

Invece, i più giovani molto spesso non sono consapevoli dei rischi a cui vanno incontro praticando *sexting* o condividendo o divulgando il materiale con terze persone, considerando la pratica come un gioco o come un modo per essere approvati e accettati dai propri coetanei, un modo per “fare mascolinità” (Semenzin, Bainotti, 2019). È giusto sottolineare che ciò si verifica perché in ogni caso le istituzioni sociali o la pornografia stesse trasmettono determinati valori e messaggi che spingono ad agire verso la svalutazione e l'offesa del sesso femminile. La pornografia, in particolare, riflette, amplifica e fornisce supporto ad atteggiamenti e valori sessisti, rendendola parte integrante della cultura dello stupro che contribuisce alla violenza sessuale basata sull'immagine (DeKeseredy, Schwartz, 2016). Nei materiali pornografici, si vede che le donne sono subordinate agli uomini e il ruolo principale delle attrici è la fornitura di sesso e di piacere a questi, poiché come Dines descrive “*il sesso duro, punitivo del corpo in cui le donne vengono umiliate e degradate*” (Dines, 2010).

Come si vedrà nell'ultimo capitolo, è necessario intervenire ed informare i giovani, sui rischi a cui possono incorrere sulla rete web, ma fornire loro anche le competenze e le conoscenze per una relazione sana e una sessualità diverse da quella trasmessa dai materiali pornografici.

4. La normativa a livello internazionale

Così come per l'Unione europea, l'ONU non ha ancora disposta alcuna normativa specifica per tutelare le vittime di IBSA.

Ad ogni modo, è opportuno riconoscere che, grazie all'intervento di alcune associazioni o enti privati, è stato possibile sottolineare la gravità del fenomeno e raggiungere alcuni obiettivi. Su spinta del Women's Rights Programme dell'Association of Progressive Communication (APC), nel 2017 il Relatore Speciale delle Nazioni Unite ha esortato gli Stati Membri e le aziende ad affrontare il tema degli abusi di genere *online*. Sempre il medesimo l'anno successivo ha riconosciuto la violenza *online* contro le donne e le ragazze come un ostacolo per i diritti umani¹⁰⁹, concetto ribadito nuovamente nel 2019 nel suo rapporto annuale. Invece, nel 2017, la CEDAW ha aggiornato la Raccomandazione generale n.35/2017, facendo riferimento alle “forme contemporanee di violenza che si verificano su Internet e negli spazi digitali”¹¹⁰. Ancora, il Consiglio dei diritti umani, nel 2018, ha adottato una risoluzione volta a rispondere alla violenza contro le donne e le ragazze nei contesti digitali¹¹¹.

Tuttavia, già a partire dal 2013 la CSW aveva raccomandato gli Stati membri a sviluppare dei meccanismi atti a combattere l'uso dei dispositivi tecnologici e dei *social media* per perpetrare violenza di genere come le molestie sessuali, lo sfruttamento sessuale, il *cyberstalking*, il cyberbullismo e le violazioni della *privacy*¹¹².

Occorre sottolineare che in tutti i contesti internazionali si è parlato principalmente in modo generico di adottare dei provvedimenti relativamente alla violenza di genere *online*, senza specificare se si trattasse di quella attraverso le immagini.

¹⁰⁹ Human Rights Council (ONU), *Thirty-eighth session 18 June–6 July 2018. Report of the Special Rapporteur on violence against women, its causes and consequences on online violence against women and girls from a human rights perspective*, 2018.

¹¹⁰ Cfr.

https://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CEDAW/Shared%20Documents/1_Global/CEDAW_C_GC_35_8267_E.pdf

¹¹¹ Cfr. <https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/RegularSessions/Session38/Pages/ResDecStat.aspx>

¹¹² Commission on the Status of Women (ONU), Statement by Ms. Rashida Manjoo, *Special Rapporteur on Violence against women, its causes and consequences*. Fifty-seventh session 4 March, 2013 New York.

4.1. Gli Stati americani

Tra i Paesi maggiormente all'avanguardia riguardo ai reati digitali si trovano quelli americani, di cui 41 sono dotati di una legge contro queste forme di violenza: per esempio, in New Jersey, la “pornografia non consensuale” viene considerata una violazione della privacy e un reato punibile dai 3 ai 5 anni di reclusione e con una multa fino a 15mila dollari¹¹³. Altri Stati americani che hanno preso provvedimenti a riguardo sono Alaska, California, Idaho, Maryland, Utah.

Il New Jersey e la California sono stati i primi ad adottare le legislazioni, diventate oggi modelli di contrasto del fenomeno della violenza di genere basata sulle immagini.

La normativa penale del New Jersey criminalizza la registrazione e l'osservazione di *«fotografie, film, videocassette, registrazioni o altro tipo di riproduzione dell'immagine di una terza persona le cui parti intime sono visibili o che è impegnata in un atto di penetrazione sessuale o di contatto sessuale, a meno che quella persona non abbia acconsentito a tale divulgazione»*, con una pena fino a cinque anni di carcere o una multa del valore di \$ 30.000¹¹⁴. Nonostante sia una delle prime leggi contro l'IBSA, è importante sottolinearne due aspetti caratterizzanti: il primo riguarda il focus riposto sulla creazione del materiale, e non sulla sua divulgazione, quando sappiamo che entrambe le azioni dovrebbero essere considerate illecite; il secondo elemento è, al contrario, vantaggioso poiché non viene specificato lo scopo dell'atto, per cui è possibile includere tutte le forme di IBSA perpetrate per i diversi motivi che abbiamo precedentemente elencato (Bloom, 2016).

Otto anni dopo, lo Stato della California ha introdotto la normativa all'interno del codice penale, in modo pressoché simile a quella del New Jersey. Tuttavia, rispetto allo Statuto di quest'ultimo Stato, include anche il materiale originariamente scattato in modo consensuale, ma destinato a rimanere privato, laddove il fine sia quello di causare sofferenza alla vittima¹¹⁵; secondo l'ultimo punto si escluderebbero tutti gli altri casi e si richiederebbe la dimostrazione di aver subito un'esperienza traumatica, scoraggiando quindi le vittime a denunciare l'accaduto. La legge non è invece valida per il contenuto autoprodotta, per coloro che ottengono il materiale hackerando i dispositivi. Tale

¹¹³ Cfr. https://www.wired.it/attualita/politica/2019/04/03/revenge-porn-mondo/?refresh_ce=

¹¹⁴ Senate Committee Substitute for Senate, No. 2366 NJSA 2C:14-9, 8 gennaio 2004.

¹¹⁵ California Penal Code, Section 647(j)(4), 2013.

modello, seppur controverso, è stato seguito, con minori limitazioni, da Virginia e Utah (Bloom, 2016).

4.2. La normativa europea

Nonostante *l'image-based sexual abuse* sia considerato un *continuum* della violenza sessuale, nella maggior parte dei Paesi, i legislatori non lo riconoscono come tale. In passato, la Irish Law Commission ha rifiutato di riconoscere il *revenge porn* e l'*upskirting* come reati sessuali, focalizzandosi soltanto sulla violazione della *privacy*¹¹⁶. Allo stesso modo, il Regno Unito non criminalizzava l'abuso sessuale basato sulle immagini poiché non prevedeva alcun tipo di contatto sessuale finalizzato alla gratificazione, al contrario della violenza sessuale¹¹⁷. Tuttavia, non tutti i reati sessuali sono perpetrati per ottenere una gratificazione sessuale. Come è stato ampiamente discusso nel primo capitolo, i motivi legati alla violenza di genere e alla violenza sessuale sono legati anche all'affermazione del potere, della supremazia e del controllo del sesso maschile sul sesso femminile. Inoltre, nel caso dell'IBSA, sono state identificate anche motivazioni inerenti alla vendetta e alla punizione o semplicemente allo svago e allo scherzo (McGlynn et al, 2017).

Negli ultimi anni, diversi Stati europei hanno adottato delle legislazioni concernenti le forme di violenza di genere virtuale¹¹⁸, anche se nella maggior parte dei casi si tratta di tutele volte a proteggere il diritto di *privacy*, stabilito all'art. 8 della Convenzione europea sui diritti fondamentali dell'uomo (Šepec, 2019).

Ad oggi, infatti, soltanto l'Inghilterra, il Galles, l'Irlanda del Nord e l'Italia riconoscono la violenza di genere perpetrata attraverso le immagini come *continuum* della violenza sessuale e la violenza di genere, seppur non risultino essere completamente esaustive ed efficaci.

Oltre a ciò, tali strumenti nazionali sono disomogenei tra loro, proprio perché vi è un'assenza di normative a livello europeo e internazionale. Tale preoccupazione è stata

¹¹⁶ Irish Law Reform Commission, *Report: Harmful communications and digital safety*, 2016.

¹¹⁷ Ministry of Justice, *Letter to Professor Clare McGlynn from Sir Oliver Heald QC MP*, Minister of State for Justice, 3 August 2016

¹¹⁸ EIGE, *Violenza virtuale contro le donne e le ragazze*, 2017.

avanzata dall'EVAW (End Violence against Women Coalition) ad un incontro relativo alla normazione e l'incriminazione delle violenze e delle molestie inflitte *online*¹¹⁹.

Occorre ricordare che, anche a livello europeo, le Forze dell'ordine sono restie a riconoscere tale forma come violenza o come un atto non lecito e grave, che può causare dei danni letali a chi ne è vittima. Tale constatazione è stata confermata da chi ha provato a denunciare gli atti patiti, sostenendo inoltre di essere stata oggetto di vittimizzazione secondaria. È per questo che, come verrà ripetuto successivamente, non basta soltanto promulgare una legge, ma è necessario educare le persone competenti che partecipano alla sua attuazione¹²⁰.

Come già accennato, l'Inghilterra e il Galles hanno condannato nel 2015, con l'emanazione delle sezioni 33-35 del Criminal Justice and Courts Act, la divulgazione non consensuale di immagini private e sessuali, il cui fine è quello di creare sofferenza nella persona ritratta; nel 2016 i governi dei due paesi hanno seguito l'esempio tramite la promulgazione delle sezioni 51-53 del Justice Act Northern Ireland (Šepec, 2019). La legge britannica viene considerata un "buon inizio", ma vi sono delle migliorie da apportare: il Parlamento, infatti, dovrebbe eliminare il fine ultimo per cui viene compiuta tale diffusione, per permettere l'inclusione di motivi legati al guadagno o allo scherzo; la legge dovrebbe comprendere le minacce di distribuzione senza il consenso e prevedere la criminalizzazione di tutte le forme di IBSA (compreso l'*upskirting* o *photographic photoshopping*) (McGlynn, Rackley, 2019).

Tuttavia, quella varata nel Criminal Justice and Courts Act rimane, insieme a quella italiana, una delle poche leggi che più si avvicina all'oggetto da criminalizzare e che riconosce alcune forme dell'IBSA come un *continuum* della violenza di genere e della violenza sessuale. Infatti, gli altri Paesi europei affrontano il problema come se si trattasse di un reato che lede la *privacy* e i dati personali dell'individuo.

Un esempio di quanto affermato è la normativa tedesca in cui il reato di "violazione della *privacy* intima mediante fotografie" viene condannato dall'articolo 201a del codice penale: in cui si delibera che il creatore o il mittente di un'immagine ritraente un'altra persona all'interno di un'abitazione o di una stanza o di altro luogo viola la sua

¹¹⁹ EVAW, *New Technology: Same Old Problems. Report of a roundtable on social media and violence against women and girls*, 2013.

¹²⁰ EIGE, *Violenza virtuale contro le donne e le ragazze*, 2017.

privacy e per questo condannabile ad una reclusione non superiore a due anni o a una multa. Viene inoltre considerato perseguibile colui che mostra immagini pedopornografiche che ritraggono terze persone (StGB, 2018). Associare a tale reato una pena fino a due anni di reclusione o un'ammenda sembrerebbe confermare che le forme di IBSA non sono considerate né gravi né reati sessuali (Šepec, 2019).

Medesima considerazione riguardo al reato è stata fatta dalla Spagna: l'articolo 197 comma 7 del codice penale spagnolo, collocato nel capitolo "Diritti contro la dignità personale", stabilisce che se una persona senza il consenso di chi è raffigurato diffonde o invia, a terzi, immagini o video dello stesso, verrà punito con una reclusione da tre mesi a un anno o con una multa; se la divulgazione risulta compromettente per la *privacy* del soggetto leso, il minimo della reclusione viene aumentato a sei mesi. Contrariamente al caso tedesco, la legge spagnola non fa completamente riferimento al contenuto sessuale, ma si focalizza esclusivamente sulla *privacy* del soggetto¹²¹.

Nel codice penale sloveno, in un capitolo sui reati contro i diritti umani fondamentali e più nello specifico in riferimento ai reati contro i dati personali, si stabilisce che per infliggere la pena al perpetratore viene considerata vincolante la natura sessuale del materiale e la reclusione che compromette la *privacy* della persona ritratta è leggermente più lunga (da tre mesi a tre anni) rispetto a quella spagnola¹²².

Le forme di IBSA sono classificate, nel codice penale, come reato di diffamazione nei Paesi Bassi. Tuttavia, il 15 novembre 2018, il Ministro della Giustizia e della Sicurezza Grapperhaus ha proposto alla Camera dei Rappresentanti un disegno di legge in cui si considera reato la divulgazione pubblica o il possesso di materiale sessuale senza il permesso della persona raffigurata, se lo scopo è quello di umiliare o danneggiare quest'ultima¹²³.

Infine, in Francia la normativa relativa al contrasto della diffusione di materiale privato sessuale è stata raggiunta a partire dal 2016, attraverso l'emendamento relativo al cybercrimine dell'articolo 226-2 del codice penale¹²⁴, inserito anch'esso all'interno del capitolo relativo ai crimini che offendono la *privacy* di una persona. Applicando l'articolo sopracitato si sanziona, con 2 anni di reclusione e una multa fino a 60.000

¹²¹ Art.197, c. 7, Codice penale spagnolo.

¹²² Art. 143, Codice penale sloveno.

¹²³ Government of Netherlands, *Legislative proposal fortifies approach to crime*, 2018.

¹²⁴ Cfr. https://www.wired.it/attualita/politica/2019/04/03/revenge-porn-mondo/?refresh_ce=

euro, la condivisione non consensuale con terzi di materiale testuale o visivo a sfondo sessuale¹²⁵.

4.3. La normativa italiana

Il reato di divulgazione di materiale sessualmente esplicito e privato è stato introdotto con la legge n.69 il 19 luglio 2019, nota come Codice Rosso, che apporta delle «Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere» (Mammoliti, 2019), a completamento della normativa n.119/2013, di cui si è discusso nel primo capitolo. Con l'articolo 10 di suddetta legge, si sancisce l'introduzione nel codice penale dell'art.612 ter (Di Giuseppe, 2019).

La normativa vigente è atta a stabilire la fase procedimentale e processuale del reato, considerando quindi l'azione giudiziaria e la tutela della vittima.

Prima dell'introduzione dell'art. 612-ter c.p., il tipo di violenza perpetrato veniva gestito da differenti norme penali, in maniera frammentata, per lo più legate alla tutela della *privacy* e del trattamento illecito dei dati disposti dall'art. 167 d.lgs n. 193/2003 (non sufficiente sul piano punitivo a contenere la pericolosità del comportamento attuato), il reato di diffamazione (art.595 c.p.), quello di *stalking* e agli atti persecutori (art.612-bis c.p.) (Di Giuseppe, 2019).

Nel 2016, in seguito al suicidio di Tiziana Cantone, è stata presentata alla Camera dall'Onorevole Sandra Savino una legge, che non è mai stata esaminata dalla Commissione e molto simile a quella proposta 3 anni dopo. All'attuale normativa si è pervenuti grazie alla campagna di sensibilizzazione “*#intimitàviolata*” portata avanti dall'attivista e sociologa Silvia Semenzin, la quale è stata portavoce della petizione su Change.org, promossa da Insieme in Rete, I Sentinelli e Bossy¹²⁶. Alla petizione, che ha ottenuto 126.322 firme, ha risposto prontamente la deputata Boldrini, la quale si è adoperata alla creazione di un tavolo di esperti preposti all'elaborazione di una proposta di legge per contrastare il fenomeno¹²⁷.

¹²⁵ French Penal Code (Code pénal). French Republic, FRA-1992-L-62828, 2018.

¹²⁶ Cfr. <https://www.iodonna.it/attualita/2019/04/03/il-revenge-porn-e-reato-ecco-cosa-prevede-la-nuova-legge/>

¹²⁷ Cfr. https://www.repubblica.it/politica/2018/12/10/news/petizione_revenge_porn_proposta_legge_boldrini-213911374/?ref=search

Nelle settimane successive, sono stati presentati in Senato tre disegni di legge da parte di altri partiti politici (M5S, FI, PD; i decreti di legge proposti erano rispettivamente i. n. 1076, 1134, 1166) (Caletti, 2019).

I tre disegni di leggi all'art 612-ter facevano però riferimento esclusivamente alla pratica di *revenge porn*, ponendo sotto accusa ex coniugi, fidanzati/e o compagni/e. Come ampiamente discusso nei paragrafi precedenti il termine non è propriamente accurato, ma risulta limitante, oltre che offensivo nei confronti della stessa vittima, come se le si riponesse una colpa della pratica. L'associazione nazionale Donne in Rete contro la violenza (D.i.Re) ha sottolineato altri elementi non condivisi dei tre disegni di legge come la mancanza della distinzione dei modi di divulgazione e il conseguente limite del campo di azione (nelle diverse piattaforme si attuano azioni precise: per esempio su Whatsapp non si pubblica, ma si invia), l'assenza di specificità del dolo, l'ipotesi di morte come conseguenza della condotta, la restrittività della definizione di immagini e la collocazione nel codice della *privacy*¹²⁸.

Dopo una prima bocciatura dell'emendamento n. 1.17 (LEU), l'emendamento n. 1.107 (FI e PD) è stato invece approvato, a seguito di alcune modifiche apportate, dall'Assemblea, senza alcuna opposizione. La Commissione Giustizia del Senato ha disposto delle audizioni sui disegni legge, ma il 17 luglio il Senato ha approvato senza modifiche l'intera legge n.69, comprendendo anche l'art. 612-ter c.p. (Caletti, 2019).

Per la natura del crimine, il legislatore ha inserito il nuovo reato all'interno del codice penale alla sezione relativa ai delitti contro la libertà morale (Di Giuseppe, 2019). Tale collocazione è stata commentata quasi positivamente dall'associazione nazionale D.i.Re, anche se quest'ultima ritiene che sarebbe stato più opportuno inserirla tra le norme sulla libertà sessuale, considerando che quello normato è un reato che lede "la libertà di autodeterminazione della persona in relazione al proprio corpo e alla sessualità"¹²⁹. Tuttavia è possibile che tale scelta sia dovuta alla volontà di dare continuità sul piano criminologico.

L'ingresso dell'articolo nella sezione dedicata ai reati contro la libertà morale sembra collegare il fenomeno di IBSA allo *stalking*, per la presenza di un carattere plurioffensivo che lede la tranquillità personale e la sfera privata degli individui (Caletti, 2019).

¹²⁸ D.i.Re, *Codice Rosso senza risorse è solo un altro tassello della restaurazione patriarcale che si vuole imporre al paese*, 5 aprile 2019.

¹²⁹ *Ibidem*.

Ad essere lesa non è soltanto la libertà individuale, ma anche l'onore sessuale, la reputazione, la *privacy*, l'integrità fisica e lo stato fisico di salute (Caletti, 2018).

Nonostante, come già detto, in Italia il fenomeno sia conosciuto prevalentemente sotto il nome di *revenge porn*, l'art. 612-ter norma la "Diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti", come introdotto dall'art.10, legge n. 69/2019 (Esposito, 2019). La vittima ha sei mesi di tempo per sporgere querela e il reato viene punito nel momento in cui viene presentata la denuncia all'ente di competenza (art. 612-ter, c.5, c.p.).

Al primo comma si legge:

«Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, dopo averli realizzati o sottratti, invia, consegna, cede, pubblica diffonde immagini o video a contenuto sessualmente esplicito, destinati a rimanere privati, senza il consenso delle persone rappresentate, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 5.000 a euro 15.000.»¹³⁰.

Da quanto si evince, il reo non corrisponde necessariamente a colui che produce il materiale sessualmente esplicito, bensì può essere colui che pubblica o condivide o ancora chi si appropria in modo illecito delle immagini o dei video destinati al consumo privato, senza il consenso di coloro che sono rappresentati. Inoltre, si deve evidenziare che il colpevole non viene classificato in base al tipo di relazione avuta con chi patisce l'atto. Contrariamente a quanto accadeva in passato in cui lo Stato non doveva intromettersi all'interno delle relazioni coniugali e agli atti anche violenti che avevano luogo all'interno delle famiglie, il legislatore sembrerebbe porre, oggi, una gravità maggiore nei confronti di tutti maltrattamenti che si verificano all'interno di relazioni affettive. Infatti, al comma 3 si stabilisce un aumento di pena nel caso in cui il reato viene commesso dal coniuge, sia esso separato o divorziato, o da una qualsiasi persona legata alla persona offesa da una relazione affettiva. Inoltre lasciando il termine vago, per relazione affettiva si intende qualsiasi legame basato su un rapporto di fiducia (Sorgato, 2020).

Per quanto riguarda il contenuto, nel primo comma si parla di materiale "sessualmente esplicito", "destinato a rimanere privato": nonostante la vaghezza del termine, di cui si disquisirà nel prossimo paragrafo, alcuni legali hanno ritenuto che

¹³⁰ Gazzetta ufficiale, art. 612-ter c.1, c.p.

tramite l'utilizzo di queste espressioni sia possibile includere tutte le forme di sovrapposizione di immagini e foto o video montaggi (Marraffino, 2020).

Nel secondo comma invece si espande la responsabilità penale ai “secondi distributori” e non solo a chi ha ottenuto per primo il materiale. Con ciò si evidenzia che il focus è riposto sulla mancata consensualità e sulla finalità dell'azione, ovvero quello di recare alla persona violata un qualsiasi danno. Da notare, quindi, l'assenza dei riferimenti specifici ai motivi di vendetta e la non esclusività del reato al solo *revenge porn*.

L'avvocata Marraffino sostiene che anche il mettere “mi piace” al materiale condiviso sui social può essere punibile, poiché visto come una condotta atta a facilitare il raggiungimento di un numero indistinto di persone (Marraffino, 2020). Infatti nel momento in cui si esprime il proprio apprezzamento attraverso queste piattaforme, l'azione viene vista da tutti gli utenti “amici”. Tuttavia, l'avvocata Sorgato ritiene che tale affermazione non viene accolta da tutti i giudici in modo univoco e che in certi casi non si tratta di una condotta illecita, nonostante la Corte di Cassazione abbia condannato un *like* a video con altri tipi di violenze esplicite (es. il martirio islamico in riferimento alla guerra in Siria, propaganda Isis) (Sorgato, 2020).

Infine, è previsto un aumento di pena anche per coloro che hanno perpetrato l'azione nei confronti di chi si trova in una condizione di inferiorità fisica o psichica o se la donna si trova in stato di gravidanza¹³¹.

È stato inoltre ricordato, che nel caso in cui il materiale divulgato venisse accompagnato da informazioni personali (*doxing*), le aggravanti aumenterebbero, in quanto entrerebbero in gioco le norme relative alla *privacy*¹³².

Oltre ad introdurre il reato di diffusione di materiale sessualmente esplicito, il Codice Rosso introduce nel codice penale altri tre nuovi delitti: il delitto di deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso (nuovo art. 583-quinquies c.p.), il delitto di costrizione o induzione al matrimonio (art. 558-bis c.p.), il delitto di violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa (art. 387-bis). Vengono inseriti anche altri articoli al codice penale italiano come: modifiche al delitto di maltrattamenti contro familiari e conviventi (art. 572 c.p.), i delitti di violenza

¹³¹ Art. 10, l. n.69/2019.

¹³² Art. 167 d.lgs n. 193/2003.

sessuale (art. 609-bis e ss. c.p.), il delitto di atti sessuali con minorenni (art. 609-quater c.p.)¹³³.

Per quanto concerne la procedura, la legge prevede che una volta effettuata la denuncia presso la polizia postale, questa debba celermente farne comunicazione, anche in forma orale, al Pubblico Ministero, il quale entro tre giorni dall'iscrizione della notizia di reato, debba assumere informazioni direttamente dalla persona offesa o che ha denunciato il reato. Tale termine viene prorogato soltanto in presenza di esigenza a tutela dei minori, per la riservatezza delle indagini o nell'interesse della persona offesa (l.n. 69/2019), ma non lo applica nel caso degli eventi citati dall'articolo 10. Inoltre è specificato che occorre che le comunicazioni al Pubblico Ministero avvengano nel minor tempo possibile, proprio per accelerare le indagini dei reati di questo tipo, permettendo quindi che si possa arrivare alla misura cautelare del sequestro preventivo in tempi più rapidi. Con questo si intende che, in seguito alle dovute segnalazioni rivolte alla polizia postale, è possibile bloccare la divulgazione del suddetto contenuto attraverso una rapida eliminazione dello stesso. Tuttavia, come è stato marcato più volte dai diversi legali che hanno discusso sull'argomento, tra cui l'avvocata Marisa Marraffino, è fondamentale denunciare prima possibile l'accaduto, soprattutto per garantire una rimozione più veloce del contenuto.

Un'ultima rilevante disposizione prevista dalla suddetta legge riguarda l'attivazione di corsi di formazione specifici rivolti al personale della Polizia di Stato, all'Arma dei Carabinieri e alla Polizia penitenziaria che esercita funzioni di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, in relazione alla prevenzione e al perseguimento dei reati di violenza domestica e di genere (Marraffino, 2020).

4.3.1. Considerazioni e limiti dell'art.612-ter c.p.

Sin dall'approvazione della legge, le associazioni e i centri antiviolenza italiani e altri attivisti dell'ambito hanno definito lo strumento normativo "non sufficiente".

In particolare, prima che la legge passasse al Senato, la presidentessa della rete nazionale D.i.Re, Lella Palladino, aveva lamentato che, oltre ad non essere state prese

¹³³ L.n.69/2019.

in considerazioni le obiezioni espresse durante le audizioni con il governo, il tipo di violenza perpetrato nei confronti delle donne è stato sempre riconosciuto come un fenomeno emergenziale da affrontare tramite misure penali e securitarie, invece di una forma di violenza sistematica e strutturale. È stato puntualizzato anche che si tratta di un testo di legge a “invarianza finanziaria”, per cui non vengono stanziati le risorse aggiuntive, per i centri antiviolenza, necessarie per contrastare i fenomeni violenti¹³⁴. A ciò si aggiungono le diverse criticità, soprattutto a livello applicativo, che sono state rilevate dall’attenta analisi degli studiosi.

Come già anticipato nel paragrafo precedente, i membri di D.i.Re reputano che la norma sia restrittiva e non comprenda in modo ampio il fenomeno. Inoltre, si sostiene che viene data una definizione non propriamente chiara dell’oggetto della tutela che, in un determinato pattern, potrebbe perdere la sua specificità¹³⁵.

L’avvocato di diritto penale Gian Marco Caletti e la professoressa di diritto penale Kolis Summerer, supportati dalla rete nazionale delle associazioni e dei centri antiviolenza italiani, hanno proposto una riformulazione di alcune parti del testo normativo, a seguito delle audizioni relative ai disegni dei decreti legge e dell’art.612 ter stesso. Innanzitutto, hanno sottolineato la necessità di rinominare l’articolo in “Diffusione non consensuale di immagini o video sessualmente espliciti” (Caletti & Summerer, 2019). In merito all’assenza di consensualità che viene richiesta come necessaria nei primi due commi, occorre sottolineare le possibili interpretazioni che ne possono scaturire, come evidenziato in altri studi esteri. Infatti, in alcuni casi è stato sostenuto come anche la creazione di materiale per praticare il *sexting*, sia riconosciuto come condivisione pubblica di tale *file*, piuttosto che come fruizione destinata al consumo intimo e privato di pochi o di un solo individuo, da cui ne deriverebbe quindi una giustificazione e una legittimazione della viralità (Caletti, 2019).

Sempre in riferimento alla denominazione del reato viene giudicata inadeguata l’espressione “sessualmente esplicito”, in quanto per alcuni sembrerebbe che l’aggettivo “esplicito” sia restrittivo, poiché si farebbe riferimento alle sole immagini e video di nudo e quindi di chiaro contenuto sessuale atto a provocare eccitazione del

¹³⁴ Cfr. <https://www.direcontrolavioenza.it/codice-rosso-senza-risorse-e-solo-un-altro-tassello-della-restaurazione-patriarcale-che-si-vuole-imporre-al-paese/>

¹³⁵ D.i.Re, *Codice Rosso senza risorse è solo un altro tassello della restaurazione patriarcale che si vuole imporre al paese*, 5 aprile 2019

fruitore (Di Giuseppe, 2019). Questo pensiero non viene universalmente condiviso, ma piuttosto viene sostenuto che si sarebbe potuto specificare il significato della locuzione, al fine di evitare fraintendimenti o diverse interpretazioni.

Un altro aspetto criticato del primo comma riguarda l'esclusione dell'azione di mostrare *de visu* il materiale ad un'altra persona, senza un reale passaggio digitale o cartaceo (Caletti, 2019). Limitante può essere intesa l'esplicitazione "destinati a rimanere privati", poiché porterebbe anche a non includere tutte quelle immagini inoltrate o condivise pubblicamente, ma con una cerchia ristretta di persone, come anche nel caso del *sexting*. In merito a quest'ultimo occorre fare una digressione. La pratica del *sexting* risulta di per sé lecita, poiché come espresso dalla Suprema Corte a Sezioni Unite e dalla Cassazione, riguarda l'autodeterminazione privata e sessuale dell'individuo (Sentenza n.5185 Suprema Corte a Sezioni Unite, 2018; Cass. pen., sez. III, 21.3.2016, n. 11675). Tuttavia, nonostante la legittimità della produzione di materiale sessualmente esplicito di tipo amatoriale, il giudice di merito deve accertare caso per caso che il contenuto non sia stato ottenuto, soprattutto per i minori, tramite coercizione, ma siano stati prodotti ed inviati per una libera scelta. In questo senso, quindi, il *sexting* o il cosiddetto *selfie* pornografico non possono considerarsi a priori fenomeni leciti o illeciti. Nel momento in cui si parla di *sexting* secondario, e quindi di divulgazione del materiale inviato a terze persone, si sta effettivamente parlando del reato normato dall'articolo 612-ter c.p. (Maderna, 2020). Prima di tale articolo e delle sentenza della Cassazione del 2016, poiché questa pratica sessuale viene considerata prettamente adolescenziale, il reato veniva regolato dall'art. 600-ter c.p., che trattava la cessione o la detenzione di materiale pedopornografico.

Essendo il *sexting* un fenomeno molto diffuso tra i giovani e, soprattutto, tra i minori, nel caso in cui uno di essi dovesse esserne vittima, in quanto soggetti vulnerabili, hanno diritto a tutele rafforzate (Maderna, 2020). Per esempio, è possibile applicare la norma relativa al cyberbullismo, in quanto corrisponderebbe alla definizione del fenomeno articolata all'art. 2 comma 2, l. n.71/2017 (Pontani, 2019).

Rilevante è anche la precisazione normativa evidenziata da Caletti in merito alla specificità di dello scopo che i secondi distributori vogliono arrecare alle vittime (dolo), lasciando ampio lo spettro di condotte punibili per i distributori originari e determinando una libera interpretazione per l'applicazione dello strumento (Caletti, 2019).

Tra le osservazioni suggerite dai due intenditori di diritto penale viene aggiunta, tra il secondo e il terzo comma dell'art.612 ter, un'intera parte omessa dalla normativa: «*La disposizione del primo comma si applica anche quando il materiale oggetto delle condotte rappresenta immagini virtuali realizzate utilizzando tecniche di elaborazione grafica non associate in tutte o in parte a situazioni reali, la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali, ma la pena è diminuita di un terzo*» (Caletti & Summerer, 2019). Tale precisazione risulta rilevante considerato che, come già visto, molte delle immagini o dei video divulgati consistono in fotomontaggi o sovrapposizioni di immagini, che recano ugualmente danno alla persona ritratta.

In merito al comma 4 viene indicato di specificare e distinguere dalle persone “in condizione di inferiorità fisica o psichica” altri potenziali vittime come i minori.

A seguito di questa specificazione, viene suggerito di aggiungere la seguente formulazione «*La pena è aumentata se alla diffusione delle immagini si accompagnano informazioni relative alla persona rappresentata*». Questo aspetto che viene sottolineato è importante poiché, così come constatato in diverse ricerche tra cui quella condotta all'interno dei gruppi e dei canali Telegram, alle foto e ai video divulgati vengono diffuse informazioni personali, attuando il cosiddetto *doxxing*, causa di ulteriori forme di violenza come lo *stalking* e il *cyberstalking*, lo *slut-shaming*, molestie verbali o minacce sessuali (Caletti & Summerer, 2019).

Infine, viene sostenuto che l'adozione di un approccio fondato solamente sul diritto penale sia inefficace, data la complessità del problema. Al contrario nei disegni legge presentati al Senato venivano proposti degli approcci integrati e interdisciplinari, per esempio si prevedeva l'intervento dei siti Internet o i *social media*, al fine di rimuovere le immagini private e sessualmente esplicite¹³⁶. Tale funzione è già attiva e viene regolata dal decreto legislativo 70/2003 che prevede la possibilità da parte della vittima di effettuare una segnalazione al *provider*, che ha l'obbligo giuridico di procedere alla rimozione immediata. Tuttavia proprio perché non avviene un riconoscimento automatico del contenuto, si tratta di una procedura che richiede tempi molto lunghi¹³⁷. Per questo motivo, viene piuttosto proposta la collaborazione con gli *Internet Service Provider*, in qualità di responsabili diretti dell'eliminazione delle immagini e una

¹³⁶ Ddl n. 1076, n. 1166.

¹³⁷ D.lgs. 70/2003.

creazione di programmi di sostegno e tutela per le vittime (Maderna, 2020). In merito a tale aspetto, l'avvocata Marraffino, in un'intervista al giornale Wired, ha proposto di avviare questa collaborazione con le piattaforme attraverso l'introduzione di strumenti amministrativi che determinerebbero una responsabilità amministrativa delle stesse, che nell'arco di 24-48 ore riceverebbero i contenuti, proprio come accade in Germania con la legge 18/12356 del 17 maggio 2017¹³⁸.

Un altro aspetto critico lamentato da diversi giuristi è quello dell'assenza di legislazione armonica internazionale. Per quanto infatti i singoli Stati si siano adoperati per normare tali reati nuovi, manca una veduta di insieme essenziale per contrastare un fenomeno così complesso e ampio.

4.4. Verso buone pratiche legislative: il modello australiano

Attraverso un rapporto condotto, nel 2017, dai ricercatori della RMIT University è stato scoperto che un australiano su cinque aveva subito abusi mediante le immagini e più specificatamente l'acquisizione e/o la distribuzione non consensuale di materiale o delle minacce di estorsione. Del campione indagato che affermò di avere subito questo tipo di abuso, il 33% era costituito da soggetti femminili, con un'età compresa tra i 16 e i 29 anni (Henry et al., 2017).

Proprio perché si è constatato che il fenomeno fosse in aumento, il governo australiano, nello stesso anno, ha disposto dei provvedimenti sanzionatori di tipo civile e penale: ad oggi, di sei Stati, la metà ha adottato degli strumenti normativi e, nel 2014, lo Stato del Victoria è stato il primo ad emanare la legge.

L'interesse per la pratica abusiva venne manifestato in un rapporto della Commissione Riferimenti Affari Legali e Costituzionali del Senato, in cui si raccomandava al governo di considerare le sanzioni di diritto civile come misura per combattere la forma di violenza digitale. Tale richiesta venne accolta nel maggio 2017, proponendo un regime di sanzioni civili e suggerendo misure specifiche, come

¹³⁸ Cfr. <https://www.wired.it/internet/web/2020/04/21/revenge-porn-difesa/>

l'emissione di ingiunzioni, avvisi di violazione, avvisi di rimozione e ammonimenti formali¹³⁹ (Australian Government, 2017).

Nonostante fossero già precedentemente applicate delle sanzioni per chi commettesse l'attuale reato, nel 2017 il New South Wales ha approvato una legge che ha dato origine, ai sensi del Crimes Act 1900, a tre nuovi reati: nelle sezioni 91P e 91Q del Crimes Act 1900 vengono criminalizzate la registrazione e la distribuzione non consensuale di immagini intime di una terza persona; mentre nella sezione 91R si ritengono colpevoli coloro che minacciano di registrare o divulgare tali materiali. Al punto 91N viene data la definizione di "immagine intima" con cui si intende un soggetto impegnato in un atto privato, come spogliarsi, usare il bagno, fare la doccia, o in un'attività sessuale, nonché immagini del seno o dell'area genitale e anale, sia di nudo che in biancheria intima. Nel momento in cui il giudice dichiara l'imputato colpevole, si procede alla rimozione, al ritiro e alla distruzione dell'immagine. Per quanto concerne i minori di 16 anni, non sono perseguibili se non vi è il consenso del Direttore della pubblica accusa¹⁴⁰.

Contrariamente a tutte le altre normative americane ed europee relative al reato di violenza basata sulle immagini, quella del New South Wales risulta essere la più completa perché: non pone limiti sulle possibili forme di IBSA, includendo quindi *upskirting*, *downblousing*, voyeurismo; prevede un trattamento distinto per minori e adulti, ma l'atto commesso rimane un reato; esplicita cosa si intende per immagine intima, evitando così interpretazioni alternative. Come emerge dalle sentenze in cui è stata applicata tale normativa, non viene punito soltanto colui che è coinvolto in una relazione affettiva con la vittima, contrariamente a quanto accade nell'Australia occidentale, in quanto la motivazione per cui viene commesso l'atto prescinde dal legame. Infatti, il focus del Crimes Act 1900 NSW viene riposto sulla vittima e sul danno che patisce (Greenfield, 2019).

Gli unici limiti che si possono riscontrare riguardano ancora una volta la rimozione delle immagini e la sicurezza della vittima all'interno delle piattaforme *online*, ed infine la collocazione della pena all'interno della legge. Oltre alla viralità e alla conseguente difficoltà nella rimozione dei materiali, si aggiunge la mancanza di una giurisprudenza che emetta ordini di rimozione sui siti web che non si trovano sotto il dominio

¹³⁹ Australian Government (2017), 'Civil penalties regime for non-consensual sharing of intimate images: Discussion paper', Canberra: Commonwealth of Australia, p.7.

¹⁴⁰ NSW, Crimes Act 1900.

dell’Australia. È per questo motivo che urgerebbe una cooperazione interstatale, oltre che con i provider dei servizi Internet.

Bisogna precisare che il reato non viene inteso propriamente come *continuum* della violenza sessuale e questo si denota dalla collocazione in cui vengono inserite le sanzioni, ovvero nel *Division 15C Recording and distributing intimate images*.

Infine, anche in questo caso, data la scarsa formazione del personale delle forze dell’ordine, sarebbe necessario creare dei corsi sull’argomento, per sensibilizzare e rendere proattiva questa categoria (Greenfield, 2019).

Nonostante la normativa australiana sia perfezionabile, è possibile denotare un interesse nella tutela per le donne e le ragazze vittime di abusi digitali. Tale affermazione viene avvalorata dal fatto che all’interno del sito www.esafety.gov.au, il governo australiano condivide il supporto e le risorse legali a coloro che subiscono queste pratiche di violenza e ai familiari, consigliando quali azioni intraprendere e a quali persone potersi rivolgere¹⁴¹.

¹⁴¹ Cfr. <https://www.esafety.gov.au/report/image-based-abuse>

CAPITOLO 3

LA VIOLENZA DI GENERE TRA REALE E VIRTUALE: ANALISI QUANTITATIVA DEL FENOMENO

1. Premessa

L'obiettivo preposto all'inizio dell'indagine era quello di approfondire la tematica della violenza di genere online e della creazione e divulgazione non consensuale di immagini sessuali private tramite una ricerca qualitativa che prevedesse il coinvolgimento dei centri antiviolenza del Comune di Venezia e del Comune di Palermo, in considerazione dei contatti all'interno del primo e della mia residenza nel secondo. Attraverso tale intervista si sarebbero voluti ottenere maggiori dati e più informazioni rispetto al fenomeno, valutare il livello di adeguatezza degli strumenti normativi e il modo di operare dei centri stessi. Tuttavia, alla mancanza di risposta da parte degli enti sopracitati, si è deciso di reperire le informazioni tramite la divulgazione di due questionari differenti: uno rivolto ai centri antiviolenza e alle associazioni a supporto delle donne vittime di violenza del territorio italiano, un altro diffuso tra adolescenti e giovani adulti (16-33).

Occorre sottolineare che le indagini sulla violenza di genere virtuale sono esigue, soprattutto all'interno dell'UE¹⁴²: il motivo di tale carenza potrebbe avere origine dalla sottovalutazione del fenomeno, anche da parte di chi subisce gli abusi, che possono provare vergogna o essere inconsapevoli che quella perpetrata sia una forma di violenza di genere; inoltre, spesso le stesse Forze dell'ordine sminuiscono tali tipi di abusi, dissuadendo a denunciare l'accaduto. A ciò si aggiunge l'assenza di una omogeneità e di una chiarezza legislativa. Si è riscontrato, comunque, per mezzo di una recente indagine condotta da Amnesty International and IPSOS MORRY in alcuni paesi (Regno

¹⁴² EIGE, *Violenza virtuale contro le donne e le ragazze*, 2017.

Unito, Stati Uniti, Nuova Zelanda, Spagna, Italia, Polonia, Svezia, Danimarca), su un campione di donne di età compresa tra i 18-55 anni, che il 23% di esse ha subito degli abusi e delle molestie online. Il progetto deSHAME condotto da Childnet International, in collaborazione con Save the Children (Danimarca), KekVonal (Ungheria) and UCLan (Regno Unito) e co-finanziato dall'EU, ha dimostrato che su 3275 adolescenti (13-17 anni) intervistati, le forme di abusi sessuali diffusi maggiormente *online* sono la condivisione non consensuale di immagini e video intimi, la coercizione e le minacce sessuali (*sextortion*): il 25% ha affermato che altri coetanei hanno scattato segretamente, e in un secondo momento pubblicato, immagini sessuali di persone ignare, mentre il 10% ha ammesso di averlo fatto; solo il 6% ha dichiarato di essere stato vittima di condivisione non consensuale e il 41% è stato testimone della diffusione del materiale¹⁴³.

2. Metodologia di ricerca

L'approfondimento dell'incidenza del fenomeno sul territorio italiano, del tipo di servizi offerti e dei progetti di sensibilizzazione attivati dai centri antiviolenza è avvenuto mediante la somministrazione di 22 domande - aperte, chiuse a scelta multipla e chiuse a scelta singola: per semplicità i centri sono stati informati, preventivamente, tramite colloquio telefonico, ma la divulgazione del questionario, realizzato con Google Moduli, è avvenuta tramite posta elettronica. Il questionario è stato somministrato a partire dal 15 dicembre 2020 e si è conclusa il 15 febbraio e ha previsto il coinvolgimento di 154 centri antiviolenza presenti sul territorio italiano, reperiti tramite il sito della rete nazionale D.i.Re; di questi soltanto 18 hanno partecipato all'indagine.

La seconda ricerca quantitativa ha coinvolto ragazzi e ragazze, con un'età compresa tra i 16 e i 30 anni, su tutto il territorio italiano. L'obiettivo è stato quello di comprendere il livello di conoscenza e consapevolezza in merito alle forme di violenza di genere tradizionali e perpetrate *online*, al fine di valutare ipotetici interventi da adottare e promuovere in materia. Il questionario è stato realizzato attraverso Google

¹⁴³ Cybersafe, *Cyber Violence against Women & Girls. Report*, 2017.

Moduli e consta di 29 domande di tipo misto: sono state formulate domande aperte, chiuse a scelta multipla, chiuse a scelta singola e con valore scalare. I quesiti sono stati suddivisi in sei sezioni diverse: nella prima si è presentato l'oggetto dell'indagine e il relativo scopo, sottolineando l'anonimato dello stesso secondo il decreto n. 101/18 sul regolamento della *privacy*; all'interno della seconda sezione sono state poste domande in merito all'uso dei *social network* e alle esperienze personali in relazione alla divulgazione di immagini sessualmente esplicite; la terza sezione è stata pensata per raccogliere le opinioni, gli ipotetici comportamenti e sentimenti del campione in merito ad alcune tematiche concernenti la condivisione di materiale sessuale e privato; nella quarta sezione sono stati posti dei quesiti per comprendere la conoscenza sulla tematica della violenza di genere e di quella perpetrata nel mondo virtuale; nella quinta sezione sono state chieste alcune informazioni personali, nel rispetto dell'anonimato, al fine di poter considerare eventuali variabilità, come il genere e l'età; in ultimo, si è data la possibilità ai partecipanti che ne avessero avuto la volontà di esprimere delle proprie considerazioni riguardo alla tematica oggetto di indagine.

Per la realizzazione della ricerca, è stato considerato un campionamento non probabilistico, ovvero con un tipo di estrazione non casuale. Il questionario è stato divulgato, tra l'11 dicembre 2020 e il 3 febbraio 2021, attraverso *social network*, come Facebook, e applicazioni di messaggistica istantanea, come WhatsApp, proprio perché il campione considerato appartiene alla fascia di età che fa ampio utilizzo di questi mezzi di comunicazione e poiché il passaparola diventa semplice e immediato. Oltre alla divulgazione avvenuta tramite alcuni *gatekeepers*- quali amici, parenti e colleghe universitarie-, al fine di coinvolgere i ragazzi e le ragazze minorenni, ho invece cercato di prendere contatti con i 33 Istituti secondari di secondo grado della città di Palermo, data la conoscenza del territorio. Tuttavia, soltanto l'Istituto Magistrale Finocchiaro-Aprile ha risposto positivamente alla mia richiesta, in seguito alla referenza del professore Della Puppa: in questa scuola sono state coinvolte sei classi, metà delle quali avevano partecipato, in passato, ad incontri di sensibilizzazione sulla tematica della violenza di genere e sul *revenge porn*, ottenendo un totale di 118 risposte. Tramite la Referente delle Pari Opportunità di suddetto Istituto, la professoressa Susanna Messina, ho, inoltre, avuto la possibilità di coinvolgere altre sei classi del Liceo Scientifico Statale Galileo Galilei, ottenendo 104 risposte, a fronte delle 143 che ipotizzavo di ricevere. Tale iniziativa è avvenuta dopo aver sottoposto l'indagine alla supervisione

dei Dirigenti scolastici, all'informazione del personale didattico e dei genitori degli alunni.

Attraverso la Responsabile della Biblioteca delle donne e del Centro consulenza legale UDI di Palermo, la Dottoressa Mariella Pasinati, è stato ottenuto il contatto della professoressa Vitalba Valenti dell'Educandato Statale Maria Adelaide, che ha accettato a divulgare il questionario all'interno delle sue classi; da questo istituto, tuttavia, sono pervenute un numero esiguo di risposte. Il totale dei partecipanti al sondaggio ammonta a 638.

3. Indagine sulla violenza di genere virtuale nei CAV italiani

Nonostante le esigue risposte ricevute da parte dei centri antiviolenza, sono stati analizzati, ugualmente, i dati più rilevanti dall'indagine.

Dalla lettura dei risultati si evince che le violenze denunciate, per le quali l'utente ha richiesto supporto e rifugio sono, per lo più, quelle tradizionali (violenza domestica, fisica e *stalking*): si è riscontrato che il fenomeno interessa sempre di più donne molte giovani. Alle domande "Nel vostro centro ci sono stati casi di violenza di genere subita online?" e "Se avete risposto sì, di che tipo di utente si trattava?", è emerso che in 14 dei 18 CAV, le utenti, sia ragazze giovani sia donne adulte, sono state vittime prevalentemente di *revenge porn*, *cyberstalking*, *sextortion*. I CAV, in questi casi, sono intervenuti, per lo più, offrendo consulenza legale e supporto psico-sociale. Rimanendo sul tema della violenza *online* è stato, inoltre, chiesto se l'uso dell'espressione *revenge porn* e vendetta pornografica, per descrivere la pratica di creazione e divulgazione non consensuale di immagini e/o video sessuali privati fosse considerata appropriata: dalle risposte è emerso che 8 centri, di cui la metà sono quelli in cui sono stati denunciati gli abusi subiti nel mondo virtuale, ritengono che suddette locuzioni sono utilizzate in modo improprio. Le alternative proposte sono state le seguenti:

- Diffusione illecita di materiale intimo senza il consenso della persona coinvolta;
- Diffusione illecita e non consensuale di immagini o video sessualmente espliciti;
- Pubblicazione e diffusione di immagini/video a contenuto sessualmente esplicito senza il consenso delle persone rappresentate;
- Diffusione non consensuale di immagini sessualmente espliciti;

-Diffusione non consensuale di immagini intime.

Tutti i CAV collaborano con la maggior parte degli altri enti territoriali (servizi sociali, prefettura, forze dell'ordine, pronto soccorso, ordine degli avvocati, realtà del terzo settore) e quasi tutti promuovono iniziative educative e di sensibilizzazione anche all'interno delle scuole: in 13 CAV si affrontano le tematiche relative alla violenza di genere tradizionale e virtuale tramite webinar, interventi mirati, laboratori di 6/8 ore, progetti di peer education, contest e presentazioni, laboratori teatrali. In questi momenti educativi gli aspetti riscontrati dalle operatrici dei CAV sono: approssimazione nella conoscenza del fenomeno, diffusione del fenomeno anche in fasce anagrafiche molto giovani, colpevolizzazione dei comportamenti a sfondo sessuale della donna, mancanza di consapevolezza del fenomeno. Oltre ad illustrare le forme di violenza di genere, si approfondiscono anche temi relativi alla pornografia, affettività, cittadinanza attiva; alla discriminazione, ai conflitti relazionali e alle life skills; all'omo/transfobia, alla violenza nelle coppie lesbiche; all'identità sessuale in generale, stereotipi e discriminazioni.

4. Incidenza e consapevolezza del fenomeno tra gli under 30

4.1. Descrizione del campione

Su un totale di 638 risposte ottenute, il 73% proviene da partecipanti di genere femminile (fig. 3). La maggior parte del campione ha un'età compresa tra i 22 e i 26 anni ed appartiene alla categoria di studente universitario, poiché è stato considerato un campione non probabilistico e la diffusione è avvenuta tramite i *social network* e le conoscenze personali; l'elevato numero di minorenni è invece legato alla scelta di diffondere il questionario all'interno degli istituti secondari di secondo grado della città di Palermo (fig.4).




Figura 3. *Genere del campione*




Figura 4. *Età del campione*

4.2. Conoscenze del campione

Al fine di comprendere il livello di conoscenza e di consapevolezza in merito agli argomenti concernenti la violenza di genere reale e virtuale, è stato domandato al campione se avesse partecipato a un corso o un progetto sulla tematica: il 28% dei ragazzi e delle ragazze ha risposto in modo affermativo, dichiarando che ciò ha avuto luogo in contesti educativi come la scuola, l'università o nei centri antiviolenza; il 20% si è invece informato individualmente (fig.5), mediante Internet e la frequentazione di *webinar*.




Figura 5. Hai mai seguito un corso o partecipato a un progetto volto alla sensibilizzazione sulla violenza di genere?

Sulla totalità del campione esaminato, il 96% dei partecipanti ha dichiarato di sapere cosa si intenda con l’espressione “violenza di genere” e ha risposto affermativamente sull’esistenza della violenza di genere anche nella realtà online. Si è voluto verificare se il campione possedesse delle conoscenze specifiche, quali la conoscenza di alcuni termini connessi al fenomeno della violenza online e alle molestie più diffuse tra il genere femminile: su 638 rispondenti, 420 hanno dichiarato di conoscere l’espressione *pornographic photoshopping*, 435 il termine *sexting* e 581 la locuzione *revenge porn* (fig. 6).




Figura 6. Quali tra queste parole conosci?

Il valore relativo al termine *sexting* non stupisce poiché questa è una pratica che coinvolge prevalentemente gli adolescenti, anche se alla domanda “Ti è mai capitato di mandare foto o video personali e sessualmente espliciti a una persona?”, il 62% dei partecipanti ha dichiarato che non gli è mai successo (fig.7).




Figura 7. *Ti è mai capitato di mandare foto o video personali e sessualmente espliciti a una persona?*

Considerando la variabile di genere, su 466 soggetti femminili rispondenti soltanto il 38% ha risposto di aver mandato materiale sessualmente esplicito, mentre su 170 soggetti maschili la percentuale è pari al 35% (fig. 8). Tuttavia, occorre ricordare che la maggior parte del totale dei rispondenti è costituito da ragazze, genere che sembrerebbe essere meno incline a mandare spontaneamente materiale sessualmente esplicito (Englander, 2012), poiché ne considera maggiormente i rischi e le conseguenze negative (Currò, 2017). Inoltre, la risposta a tale domanda potrebbe essere stata influenzata dal giudizio negativo che, in generale, la società ha sullo scambio di foto sessuali e soprattutto sull'espressione sessuale femminile.




Figura 8. *Ti è mai capitato di mandare foto o video personali e sessualmente espliciti a una persona?* - variabile di genere.

L'espressione *revenge porn* è quella che la maggioranza afferma di conoscere: questo è anche possibile in quanto nell'ultimo anno, ed in particolare a ridosso della divulgazione dello stesso questionario, il tema è stato affrontato a livello mediatico, in seguito alla denuncia dei casi dei gruppi Telegram e dell'insegnante di Torino, di cui si è accennato nel secondo capitolo. Questo potrebbe essere anche il motivo per cui alla domanda "A quale termine assoceresti l'espressione divulgazione non consensuale di foto e video sessualmente espliciti a persone diverse dal destinatario?", 352 persone hanno scelto erroneamente l'opzione *revenge porn* (fig.9).




Figura 9. *A quale termine assoceresti l'espressione divulgazione non consensuale di foto e video sessualmente espliciti a persone diverse dal destinatario?*

Questa tendenza ha caratterizzato quasi tutti coloro che hanno dichiarato di aver partecipato a un progetto o un corso sulle tematiche relative la violenza di genere (fig.10).




Figura 10. *A quale termine assoceresti l'espressione divulgazione non consensuale di foto e video sessualmente espliciti a persone diverse dal destinatario?*- variabile partecipazione a progetti educativi e informazione personale.

Una conoscenza non propriamente corretta sembrerebbe caratterizzare il campione informato e non. Seppur, più della metà di esso abbia risposto affermativamente alla domanda “Secondo te, inviare in modo non consensuale, fotografie e video sessualmente espliciti di altre persone è una forma di violenza di genere?”, soltanto il 55% è consapevole dell’esistenza di una legge che condanna i perpetratori di questi atti e una parte di loro ritiene che vi sia una gerarchizzazione delle forme di violenza, basata sul loro livello di gravità. Al quesito “Pensi che la violenza fisica o la violenza sessuale siano più gravi della diffusione non consensuale di fotografie e video sessualmente espliciti raffiguranti altre persone?” 117 rispondenti hanno, infatti, risposto che “le prime sono più gravi delle seconde” (fig. 11); il 47% di coloro che sostengono che vi sia una classifica delle forme di violenza basata sulla gravità appartiene a coloro che hanno dichiarato di aver seguito corsi, partecipato a progetti o di essersi informati personalmente sulle tematiche.




Figura 11. *Pensi che la violenza fisica o la violenza sessuale siano più gravi della diffusione non consensuale di fotografie e video sessualmente espliciti raffiguranti altre persone?*

A proposito di ciò, nell’ultima sezione, una ragazza ha espresso il seguente pensiero:

«Io sono una ragazza di 16 anni, non molto grande di età, che non ha avuto molte esperienze, ma nonostante ciò, come molte altre ragazze ho subito o quasi delle violenze fisiche dal mio ragazzo, dalla persona di cui più mi fidavo fino a quel momento. Questo mi ha segnato ormai da quasi un anno, e posso dire che i social sì sono pericolosi e fonti anche di molestie (come già capitato), ma penso che sia molto più importante concentrarsi sulla realtà, sulla vita reale, nella quale avvengono fatti che segnano indelebilmente la nostra vita, molto più gravi di quelli che potrebbero accadere sui social media.»

Sicuramente l’aver vissuto un’esperienza in prima persona cambia la percezione dei fenomeni considerati e porta a non valutare la natura delle ripercussioni che possono scaturire dalla divulgazione non consensuale di materiale sessuale e privato. Dal pensiero emerge una distinzione tra la “vita reale” e quella vissuta sui *social media*. Tuttavia, come spiega il professore Luciano Floridi le due realtà sono iperconnesse e continue, per cui le ripercussioni di qualsiasi tipo di esperienza si hanno sull’una e sull’altra realtà (Floridi, 2013).

Prendendo in esame la domanda “Secondo te, se queste immagini di nudo vengono diffuse ad altre persone, chi è il *responsabile*?” la maggioranza concorda che tale responsabilità ricada su chi riceve il materiale e a sua volta lo divulga a terzi; il 26%,

però, reputa colpevoli sia il destinatario sia il mittente (fig. 12), attuando così il meccanismo di colpevolizzazione secondaria della vittima, che accomuna molte ragazze e donne che hanno subito altre forme di violenza di genere.




Figura 12. Secondo te, se queste immagini di nudo vengono diffuse ad altre persone, chi è il responsabile?

Nonostante questa considerazione, la libertà di espressione sessuale sembrerebbe essere, in parte, un tabù. Nella terza sezione è stato chiesto se si fosse d'accordo o meno con cinque affermazioni relative alla condivisione pubblica di materiale intimo: in tutti i casi, che di seguito verranno presi in esame, la quasi totalità ha risposto di non essere d'accordo, tuttavia una consistente parte dei rispondenti ha dichiarato il contrario.

Il 44% dei rispondenti ritiene che sia sbagliato “Postare sui social network foto/video intimi in modo consensuale” (fig. 13), così come il 42% non condivide che sia corretto “Condividere con qualsiasi altro interlocutore foto/video intimi in modo consensuale” (fig. 14).




Figura 13. *Postare sui social network foto/video intimi in modo consensuale*




Figura 14. *Condividere con qualsiasi altro interlocutore foto/video intimi in modo consensuale è sbagliato?*

I partecipanti all'indagine sembrano invece concordare, in maniera uniforme, che le considerazioni precedenti non valgono in caso di condivisione di suddetto materiale con il/la proprio/a partner (fig. 15).




Figura 15. *Condividere con il/la proprio/a partner foto/video intimi in modo consensuale è sbagliato?*

Secondo quanto affermato precedentemente, il problema principale non dovrebbe essere determinato dalla volontà di voler esprimere la propria sessualità in modo pubblico o privato, piuttosto se quanto creato e condiviso sia fatto in modo consapevole e consenziente: coloro che lo desiderano, infatti, dovrebbero sentirsi liberi di pubblicare qualsiasi contenuto sessualmente esplicito, senza dover temere il giudizio altrui o un'ulteriore pubblicazione. Tuttavia, coloro che decidono di condividere tale materiale, dovrebbero farlo con prudenza e nella consapevolezza che quanto reso pubblico difficilmente possa essere rimosso e che potrebbe esserci il rischio che, anche in futuro, esso possa diventare virale.

Contrariamente ai risultati precedenti, che denoterebbero dei giovani in cui la sessualità è un argomento tabù o un aspetto appartenente esclusivamente alla sfera privata, alle affermazioni “Una ragazza o una donna che condivide con il proprio partner o una persona fidata foto o video intimi è “una ragazza facile” e “Una ragazza o una donna che condivide con un qualsiasi interlocutore foto o video intimi è “una ragazza facile”, la maggior parte ha dichiarato di non essere d'accordo (fig. 16 e 17).




Figura 16. *Una ragazza o una donna che condivide con il proprio partner o una persona fidata foto o video intimi è “una ragazza facile”?*




Figura 17. *Una ragazza o una donna che condivide con un qualsiasi interlocutore foto o video intimi è “una ragazza facile”?*

4.3. Esperienze e comportamenti del campione

Attraverso la domanda “Ti è mai capitato di mandare foto o video personali e sessualmente espliciti a una persona che, a sua volta, li ha divulgati ad altri?”, si è cercato di comprendere se ci fossero stati dei casi di divulgazione non consensuale di suddetto materiale all’interno del campione considerato. Sul totale dei rispondenti, soltanto 3 ragazze, con un’età compresa tra i 23 e i 25 anni, hanno affermato di avere

vissuto tale esperienza: a diffondere il materiale è stato il fidanzato o l'ex fidanzato. Invece, 51 ragazzi non escludono che ciò si sia verificato a loro insaputa; in particolare, le ragazze hanno voluto specificare che probabilmente ciò potrebbe essere avvenuto per mano di un fidanzato, un ex partner o conoscente (fig. 18).




Figura 18. *Ti è mai capitato di mandare foto o video personali e sessualmente espliciti a una persona che, a sua volta, li ha divulgati ad altri?*

Al contrario, dal quesito successivo “Conosci qualcuno a cui sia capitato di mandare foto o video personali e sessualmente espliciti ad una persona che, a sua volta, li ha divulgati ad altri?”, è emerso che il 41% dei rispondenti conosce qualcuno che è stato vittima della pratica sopracitata (fig. 19). Focalizzando l’attenzione sull’età, si evince che la percentuale maggiore dei rispondenti ha un’età compresa tra i 17 e i 18 anni (fig.20); tale dato non è determinante e sufficiente per poter affermare che la pratica possa essere circoscritta a questa fascia di età, tuttavia non è da escludere che ci possa essere una maggiore incidenza.




Figura 19. Conosci qualcuno a cui sia capitato di mandare foto o video personali e sessualmente espliciti ad una persona che, a sua volta, li ha divulgati ad altri?




Figura 20. Conosci qualcuno a cui sia capitato di mandare foto o video personali e sessualmente espliciti ad una persona che, a sua volta, li ha divulgati ad altri? - variabile dell'età.

A supporto di tale ipotesi, si fa riferimento ai dati emersi dalla domanda “Se dovessi ricevere foto o video sessualmente espliciti di una persona che NON conosci, li condivideresti con i tuoi amici?”, in quanto il 25% di coloro hanno scelto le opzioni “sì”, “forse”, “non lo so”, appartiene proprio alla fascia considerata (fig. 21). Occorre anche sottolineare che il 49% dei 106 ragazzi che hanno scelto le opzioni sopra indicate sono di sesso maschile (fig. 22): seppure, una parte irrisoria del totale complessivo, questo dato confermerebbe che la pratica di divulgazione non consensuale di materiale sessuale e privato a terze persone sia più comune tra i giovani di sesso maschile,

considerato anche che soltanto il 26,64% del campione totale appartiene a questa categoria.




Figura 21. Se dovessi ricevere foto o video sessualmente espliciti di una persona che NON conosci, li condivideresti con i tuoi amici?




Figura 22. Se dovessi ricevere foto o video sessualmente espliciti di una persona che NON conosci, li condivideresti con i tuoi amici?- variabile dell'età.




Figura 23. Se dovessi ricevere foto o video sessualmente espliciti di una persona che NON conosci, li condivideresti con i tuoi amici?- Variabile del genere.

Nella domanda successiva si sono chiesti i motivi che spingerebbero alla diffusione di tale materiale privato e si è riscontrato che la maggior parte di coloro che hanno risposto “sì”, “forse”, “non lo so” al quesito precedente, non ha saputo motivare la propria scelta; altri invece hanno dichiarato che lo farebbero “per scherzo/gioco”. Avendo dato la possibilità di esprimere anche altre opzioni attraverso la casella “Altro”, se da una parte alcune ragazze si sono giustificate affermando che, probabilmente, lo farebbero per condividere con una persona fidata “il senso di disagio” o “il livello di degrado” o “per chiedere aiuto”, dall’altra alcuni ragazzi hanno scritto le seguenti motivazioni: “Per educazione”, “Perché è giusto condividere il verbo”. Sapendo che a prescindere dalla motivazione la divulgazione non consensuale di tali materiali è considerata un reato dalla legislazione italiana, da quanto si osserva le ragioni fornite dal sesso maschile risultano essere sessiste e sessualizzanti nei confronti dei corpi femminili. Inoltre, l’espressione “condividere il verbo” richiama alla mente il senso di solidarietà maschile e la “sacralità” riscontrate all’interno delle chat di Telegram.

I risultati variano se il soggetto ritratto nel contenuto digitale è conosciuto: infatti, il 93% ha dichiarato che, in questo caso, non condividerebbe il materiale.




Figura 24. *Se dovessi ricevere foto o video sessualmente espliciti di una persona che CONOSCI, li divideresti con i tuoi amici o altre persone?*

La stessa posizione è stata assunta nel caso in cui la persona ritratta nelle foto fosse il/la proprio/a partner: alla domanda “Se la tua ragazza/il tuo ragazzo ti mandasse foto o video sessualmente espliciti, per quali motivi decideresti di dividerli con altre persone?”, il 97% ha dichiarato che “Non li condividerebbe”; soltanto in 16 hanno scelto

che non sanno perché lo farebbero o che divulgerebbero le immagini e i video “per vendicarsi”, “per vantarsi”, “per scherzo/gioco”.

Se dovesse capitare invece che uno dei rispondenti fosse la vittima della forma di violenza presa in esame, l’80% del totale del campione ha affermato che denuncierebbe l’accaduto alla polizia postale. Avendo la possibilità di scegliere più opzioni, 455 persone hanno dichiarato che parlerebbero con la persona che ha condiviso il materiale (di cui 31 farebbero soltanto questo); 285 rispondenti ne parlerebbero con un amico (di questi il 44% ha un’età compresa tra i 17 e i 25 anni), mentre 204 di coloro che hanno un’età tra i 16 e i 18 anni preferirebbero parlarne con i genitori. Occorre sottolineare che il 13% dei giovani coinvolti nell’indagine ha risposto che tenderebbe ad isolarsi, proprio perché come si evince dal quesito, “Come ti sentiresti se qualcuno condividesse, in modo non consensuale, le tue foto o video di nudo a persone diverse dal destinatario?”, l’atto provocherebbe sofferenza per chi lo patisce. La maggior parte del campione infatti proverebbe vergogna, rabbia, delusione, disprezzo, tristezza, umiliazione, frustrazione, disperazione e si sentirebbe tradita/o, violata/o, senza fiducia, vulnerabile. Tali sensazioni verrebbero provate in modo indistinto dai diversi sessi; tuttavia, 11 rispondenti, di cui 9 ragazzi, hanno dichiarato che sarebbero indifferenti a quanto subito. Questo porterebbe corrispondere a una maggiore propensione da parte di suddetto sesso ad un distacco emotivo, ritenuto da molti studiosi uno dei pilastri della mascolinità. Altri 2 intervistati, invece, ritengono che “Dipende dal tipo di foto e dal contesto. Esistono differenti tipologie di nudo ed esistono diversi casi in cui la condivisione può essere ritenuta innocua”. Quest’ultima considerazione non tiene conto del fatto che, innanzitutto, vi è una mancanza di consensualità nella condivisione e, in secondo luogo, la condivisione non consensuale è un reato, per cui la parola “innocua” non si addice al contesto e confermerebbe la parziale e relativa conoscenza del fenomeno.

4.4. Sensibilizzazione al fenomeno

Come già anticipato, parte del campione considerato ha dichiarato di aver partecipato a dei corsi o dei progetti organizzati dalle istituzioni educative o da altri enti, come i centri antiviolenza; altri invece si sono informati in maniera autonoma.




Figura 25. *Hai mai seguito un corso o partecipato a un progetto volto alla sensibilizzazione sulla violenza di genere?*

Il 61% di coloro che hanno partecipato a questo tipo di formazione rientra nella fascia di età compresa tra i 15 e i 20 anni e ha partecipato a questi corsi, prevalentemente, in ambito scolastico; gli altri hanno aggiunto di avere approfondito le tematiche presso centri anti violenza e situazioni informali, come lo scout o tramite ricerche su Internet. Il 38%, appartenente alla fascia di età compresa tra i 21 e i 33 anni, ha spiegato di avere appreso le informazioni relative al genere e alla violenza di genere presso contesti universitari e il 28% di aver partecipato ad eventi formativi all'interno dei centri anti violenza.




Figura 26. Se hai risposto sì alla domanda precedente, dove hai seguito questo corso o partecipato al progetto di sensibilizzazione?

Focalizzando l'attenzione su tale gruppo di rispondenti, è possibile fare delle osservazioni interessanti.

Il 43% afferma di essere d'accordo che è sbagliato "Postare sui social network foto/video intimi o con un interlocutore diverso dal proprio partner in modo consensuale": tuttavia non ritiene lo stesso per chi "Condivide con il/la proprio/a partner foto o video intimi in modo consensuale". Ancora, il 25% giudica "facile" una ragazza o una donna che condivide con un qualsiasi interlocutore foto o video intimi, ma non la definisce tale se questo avviene con il/la proprio/a partner. Questi risultati sono ambigui poiché da una parte dimostrano che vi sia una consapevolezza di quelli che potrebbero essere i rischi che si incorrono nel praticare *sexting* con persone qualsiasi o nel postare del materiale in maniera ampiamente pubblica; dall'altra non si è consapevoli che anche persone su cui si ripone, o si è riposta, fiducia possono essere i principali divulgatori di contenuti privati. Probabilmente, quindi, si è condizionati da imposizioni e credenze sociali che giudicano cosa sia corretto o sbagliato.

Per quanto concerne la condivisione di immagini, la maggior parte di coloro che ha frequentato corsi o progetti sulle tematiche della violenza di genere associa il fenomeno virtuale al *revenge porn*: in totale sono 107, mentre solo 18 persone hanno scelto l'opzione corretta *Image-based sexual abuse*.

È risultato che coloro che condividerebbero foto o video intimi ricevuti sono una piccola minoranza (14%), ma lo farebbero soltanto se il materiale appartenesse a qualcuno che non conoscono; il 29% di loro, inoltre, ritiene che nel processo di condivisione il responsabile non sia colui/colei che riceve le foto e le inoltra ad amici o conoscenti, ma anche o esclusivamente colui/colei che li manda.

Il 35% non sa o non è sicuro che vi sia una legge che tuteli coloro che sono vittime di questa forma di violenza.

4.5. Educazione nelle scuole

Nella parte finale del questionario è stato domandato se si ritenesse necessaria l'introduzione di alcune materie all'interno degli istituti scolastici: è risultato che, ad eccezione dell'educazione affettiva, la quasi totalità dei rispondenti reputa fondamentale che si possano approfondire le tematiche relative alla sessualità (94%), al rispetto dell'intimità (81%), al genere (87%), all'uso consapevole e sicuro dei dispositivi tecnologici e social network (87%). In merito alla richiesta dell'introduzione dell'educazione alla sessualità nel contesto scolastico, non c'è da sorprendersi poiché in altre indagini è stato riscontrato che affrontare tali tematiche sia un'esigenza comune agli adolescenti che, per lo più, vorrebbero confrontarsi con gli adulti (soprattutto con i genitori), ma che purtroppo non riescono, poiché tali argomenti vengono considerati dei tabù; di conseguenza, ai ragazzi non rimane che acquisire le informazioni tramite internet, rischiando di incorrere in informazioni false. Riguardo alla proposta di introdurre l'educazione digitale, coloro che non sono d'accordo o non sono sicuri che possa essere proficuo approfondire suddette tematiche hanno un'età compresa tra i 15 e i 19 anni, fascia appartenente ai cosiddetti "nativi digitali". Nello spazio dedicato ai commenti un diciannovenne ha aggiunto che *«L'educazione tecnologica non credo serva perché chi entra da giovane in tutta questa nuova tecnologia può benissimo trovare tantissimi contenuti informativi... sta più ai genitori e al buonsenso del giovane di essere direzionato verso la "retta via"»*. Il problema non è il "reperire i contenuti informativi", piuttosto la qualità e di conseguenza l'esattezza e la veridicità delle informazioni trovate; affrontare tali argomenti sarebbe una buona occasione per comprendere i comportamenti ideali da assumere anche nei contesti virtuali.

Sicuramente, l'aggiunta del supporto genitoriale al percorso educativo può orientare i giovani verso la "retta via". Il mondo virtuale non è un luogo estremamente pericoloso, come è risultato anche dalla indagine (il 63% ritiene che internet e i social network siano sicuri); tuttavia è possibile incorrere in alcuni rischi, di cui gli utenti devono essere consapevoli.

Per quanto concerne l'educazione affettiva soltanto il 68% si è definito d'accordo sull'insegnamento dei relativi argomenti; si evidenzia che il 76% del sesso femminile, il 43% di quello maschile e le due persone che non si identificano con le identità binarie hanno risposto di essere favorevoli. Ne consegue che la maggior parte di coloro che sono contrari appartengono al genere maschile: questo dato sembrerebbe rispecchiare il ruolo sociale rivestito dal sesso maschile secondo cui l'essere virili comporta la repressione dei sentimenti, delle emozioni, dei legami affettivi.

La maggior parte dei commenti rilasciati nell'ultima sezione sono inerenti alle domande relative alle materie educative. Numerosi sono quelli che rispecchiano le riflessioni considerate fino ad ora: *«Penso che la violenza di genere, gli stereotipi di genere e la discriminazione di genere provengano da concezioni che ci vengono insegnate e proposte dalla tenera età e che quindi siano quasi normalizzate nella nostra generazione e anche, e soprattutto, nelle generazioni a noi precedenti. Credo che non tutti abbiano la sensibilità o gli strumenti per riconoscere i momenti o le occasioni in cui si verificano queste situazioni. Penso che molte di queste cose spesso sfuggono agli uomini, che magari non hanno l'orecchio allenato e non colgono subito la discriminazione o l'offesa, non perché siano disinteressati bensì perché non hanno ricevuto un'educazione tale da riuscire a cogliere l'errore. Penso che sia importante lavorare su questo, parlare di questi argomenti, sensibilizzare e soprattutto insegnare»* o ancora che *«Bisognerebbe sensibilizzare maggiormente le persone su temi che trattano la violenza di genere partendo anche e soprattutto da quello che è il linguaggio verbale nel quale nascono anche se implicitamente discriminazioni di genere»*. Ad ogni modo, alcuni ragazzi hanno aggiunto, per esempio, che *«[...] basta una materia che comprenda tutti i punti per quanto riguarda le ultime domande»* -che è quanto si propone nell'ultimo capitolo- o che *«[...] Bisognerebbe partire dalle scuole elementari»* ma anche *«dall'educazione genitoriale»*; su questo ultimo aspetto c'è chi ritiene *«[...]che la base per risolvere i problemi presi in considerazione sia l'educazione ed il rispetto altrui, qualità che dipendono molto dalla famiglia e troppo poco dalla scuola*

che invece si concentra sul nozionismo fine a se stesso.» In parte è vero, poiché, come già argomentato, all'interno della famiglia si apprendono le dinamiche affettive e le relazioni di potere stabilite in base al genere; tuttavia, la scuola è tra le prime istituzioni sociali in cui si riflettono i ruoli, gli stereotipi di genere che vengono rafforzati e messi in pratica nei rapporti con i propri coetanei, oltre ad essere attuati dagli insegnanti stessi. Tuttavia, non è da escludere che quanto affrontato a livello scolastico sia estremamente nozionistico, anziché pratico, esemplificativo ed esperienziale.

Infine, c'è chi auspica ad un futuro in cui «[...] questo tema sia approfondito maggiormente in vari contesti e non solo quello scolastico/universitario.»

5. Limiti e difficoltà

Le ricerche condotte presentano diversi limiti. Per quanto concerne il questionario distribuito tra gli under 30, tra i primi, un problema individuato riguarda il campione non probabilistico: la diffusione tramite *social network* e *gatekeepers* non ha permesso di selezionare il campione né di distribuirlo in modo egualitario ed omogeneo, tenendo in considerazione il genere e la fascia di età. Tuttavia, era prevedibile che il genere femminile sarebbe stato quello prevalentemente coinvolto, sia perché più sensibile alla tematica sottoposta, sia poiché una consistente porzione del campione appartiene alla categoria degli studenti frequentanti l'istituto psicopedagogico di Palermo, in cui vi è una prevalenza di iscritti di sesso femminile.

Un altro fattore da considerare è quello della desiderabilità sociale, ovvero la possibilità che le risposte ricevute siano influenzate dalla volontà di aderire ad un idealistico modo corretto di rispondere. Nonostante il questionario sia completamente anonimo, e i dati vengano analizzati solo a fini statistici, spesso accade che inconsciamente il soggetto possa dare risposte considerate socialmente più accettabili e più giuste. Non è possibile, tuttavia, sapere in quale misura ogni soggetto possa esser stato condizionato da questo fattore, né è possibile capire se le risposte ricevute possono essere più o meno sincere. Un esempio potrebbe essere la domanda "Ti è mai capitato di mandare foto o video personali e sessualmente espliciti a una persona?". Infatti, da altri studi è risultato che tale pratica è molto comune tra i giovani e gli adulti, ma viene

percepita, soprattutto da questi ultimi, come qualcosa di sbagliato o estremamente pericoloso.

Un altro aspetto che può aver determinato la preferenza di una risposta, piuttosto che un'altra, è quello lessicale e semantico. Da un confronto con persone interessate all'argomento, e a cui è stato sottoposto il questionario, è emerso che per esempio i termini "intimo", "sessualmente esplicito", "foto/video di nudo", hanno dei significati diversi che cambiano in base al genere, ma anche al contesto. Probabilmente in questo caso si sarebbe dovuta dare la possibilità di esplicitare la scelta della risposta data; tuttavia il questionario sarebbe risultato eccessivamente articolato.

Infatti, il principale limite della ricerca quantitativa risiede nella natura stessa del metodo: esso permette di raccogliere una vasta gamma di dati e trarne delle conclusioni di carattere generale e suppositive, misurando un determinato fenomeno, in tempi più o meno veloci, senza poter approfondire le tematiche. Questo limite è stato riscontrato dagli stessi rispondenti che nella sezione finale hanno commentato che probabilmente, per alcuni quesiti, si sarebbe dovuta dare la possibilità di stringere le condizioni di risposta, formulando per esempio delle domande a risposta aperta: si è preferito strutturare l'indagine in questo modo, per evitare di realizzare un sondaggio complesso e articolato, che avrebbe richiesto un tempo superiore a dieci minuti e avrebbe portato il campione a non rispondere o a farlo svogliatamente. Probabilmente, in alcune domande come in quelle in cui si chiede di indicare se si è d'accordo o non d'accordo, si sarebbe potuto offrire uno spazio in più per motivare la risposta; tuttavia, la sezione finale è stata pensata anche come uno strumento per chi avesse voluto argomentare le risposte date. Le stesse considerazioni riguardo al metodo scelto possono essere fatte per l'indagine svolta tra i centri antiviolenza: se i CAV avessero acconsentito a rispondere alle domande sotto forma di intervista, probabilmente si sarebbero potuti approfondire alcuni aspetti del fenomeno.

6. Conclusioni

Nonostante i limiti riconosciuti, l'indagine condotta permette di fare delle ipotesi riguardo l'incidenza del fenomeno esaminato e la consapevolezza che i giovani hanno di esso.

La condivisione non consensuale di materiale intimo e sessualmente esplicito è una pratica in aumento: questo si può sostenere sia perché 261 persone su 638 conoscono qualcuno a cui sia capitato che dei materiali privati venissero divulgati e sia poiché nella quasi totalità dei CAV coinvolti è stato dichiarato che molte vittime hanno denunciato alcune forme di violenza di genere virtuale e di IBSA. Non è da escludere che questo avvenga per opera di adolescenti di sesso maschile, poiché sono coloro che in maggioranza non hanno scartato l'opzione di condividere delle foto o dei video sessualmente espliciti, soprattutto se inviati da parte di persone che non si conoscono. Tale azione verrebbe prevalentemente compiuta per scherzo o gioco. Da ciò si rafforza l'opinione che, nonostante *revenge porn* sia l'espressione attraverso cui è conosciuto il fenomeno da parte dei ragazzi, ma anche dagli operatori e dalle operatrici dei CAV, essa non è propriamente corretta. La condivisione di foto/video sessualmente esplicite è una pratica che conferisce potere e controllo ai ragazzi e agli uomini e che esprime il loro comportamento sessista, screditante, umiliante e sessualizzante nei confronti del sesso femminile. Tra l'altro, affermare di realizzare il gesto per scherzo o per gioco, trasmette l'idea di non consapevolezza dell'azione compiuta e banalizza la gravità e le conseguenze che ne possano derivare (nonostante a detta della maggior parte del campione sia una pratica che provocherebbe sofferenza per coloro che si troverebbero a subirla). Molti potrebbero riporre una maggiore gravità sulle forme di violenza fisica e sessuale poiché i segni che queste ultime lasciano sono tangibili ed evidenti, sottovalutando la pervasività e le conseguenze psicologiche, economiche, sociali e civili che ne possono derivare e che possono diventare letali per coloro che subiscono gli abusi online. Si ricorda che le forme di violenza di genere si classificano sulla visibilità ed invisibilità delle ripercussioni derivate, poiché infatti sono da considerare forme di violenza di genere tutti gli atti perpetrati a causa del genere di appartenenza, che provocano "danni o sofferenze di natura fisica, sessuale, psicologica o economica" (CdE, 2011). Seppur sul corpo delle vittime non vengano rilasciati segni tangibili, questi rimangono tali all'interno dello spazio virtuale, provocando una sofferenza che porta le stesse vittime a commettere atti definitivi, come il suicidio. Come sostenuto da una rispondente è possibile che «[...] ogni ragazza abbia, purtroppo, subito almeno una forma di violenza nella propria vita» ma che «molte ragazze tuttavia non ne siano consapevoli in quanto è diffusa l'opinione che con il termine "violenza di genere" si parli solo di stupro». Un'altra ragazza ritiene che «[...] I femminicidi sono troppi e

spesso iniziano con queste violenze». Spesso iniziano con “queste violenze” o con dei “semplici” stereotipi, atteggiamenti discriminanti e sprezzanti nei confronti del sesso femminile e con l’oggettificazione dello stesso. Non esiste una gerarchia di forme di violenza di genere basate sulla gravità, poiché tra di esse vi è un *continuum* (Kelly, 1988). All’assenza di sofferenze nefaste probabilmente si aggiunge l’impatto mediatico, ma anche le considerazioni sociali e istituzionali che si hanno su tutte quelle forme di abuso che non “lasciano i lividi”, tendendo a screditare anche una semplice molestia verbale o, in alternativa, addossando la responsabilità alla libertà di espressione sessuale delle donne e delle ragazze.

Nonostante una parte dei rispondenti su cui si è condotta l’indagine abbia comunicato la sua partecipazione a corsi e progetti scolastici, universitari o ad altra formazione individuale o presso centri antiviolenza, si è notata una parziale correttezza delle informazioni acquisite e una compresenza di stereotipi, pregiudizi e influenze sociali su alcuni comportamenti riguardanti l’espressione della sessualità e la colpevolizzazione della vittima.

Questo avvalorerebbe l’idea che l’introduzione degli argomenti proposti nell’ultima sezione del questionario, all’interno della didattica scolastica, sia di rilevante importanza in quanto i giovani ragazzi necessitano di riflettere su tutti gli aspetti che caratterizzano il fenomeno della violenza di genere e di diventare cittadini critici e responsabili della vita *onlife*. Nella maggior parte dei casi, però, sembrerebbe che tali tematiche vengano parzialmente affrontate all’interno delle scuole, anche grazie alla collaborazione dei centri antiviolenza; tuttavia, il tempo dedicato ad esse risulterebbe esiguo e limitato, per cui tali interventi potrebbero risultare per lo più nozionistici. È opportuno che l’educazione al genere e alla non violenza non si limiti a sporadici interventi, ma occorrerebbe intraprendere dei veri e propri percorsi formativi per i ragazzi, coinvolgendo il corpo insegnanti e i genitori, al fine di modificare l’intero sistema didattico e di intervenire sulle relazioni di potere familiari. Sulla questione educativa si rimanda all’ultimo capitolo.

Sebbene i limiti e la relatività dei risultati ottenuti, si auspica che in futuro possano essere condotte altre indagini quantitative e qualitative che possano approfondire le tematiche considerate, per comprendere al meglio l’incidenza del fenomeno e la consapevolezza che professionisti (operatori dell’ambito, insegnanti, educatori...), giovani e adulti hanno in materia.

CAPITOLO 4

LA SCUOLA, PRIMA TAPPA DEL CAMMINO VERSO IL CONTRASTO DELLA CULTURA MISOGINA. PROPOSTE DI METODOLOGIE, STRUMENTI E BUONE PRATICHE PREVENTIVE

*«Il cambiamento è iniziato e soffia come
un vento, a tratti leggero, a tratti
forte, sulle nostre vite, sulle
nostre società.*

*A ciascuno di noi il compito di alimentarlo,
per renderlo parte del nostro futuro e
di quello delle nuove generazioni.
Crediamo in loro, crediamo in noi.»*

(Beltramini, La violenza di genere in adolescenza, 2020)

1. Le nuove relazioni affettive e sessuali e il *teen dating violence*

La ricerca condotta dal professore dell'Università di Padova Cosimo Marco Scarcelli mostra come gli adolescenti utilizzino i *media* digitali, non soltanto per cercare informazioni o usufruire delle piattaforme di film e serie televisive, ma anche per intraprendere relazioni affettive, servendosi prevalentemente di servizi di messaggistica istantanea, come *Whatsapp*, *Telegram*, *Messenger*, o le applicazioni di *dating online*, come *Tinder*, o ancora i *social network*, quali *Facebook* e *Instagram*. Questo nuovo modo di approcciarsi permette di capire se il soggetto di interesse ricambia il sentimento e l'attrazione, evitando situazioni imbarazzanti: così facendo, lo spazio digitale può essere inteso come un luogo di sperimentazione relazionale. Lo scambio di interesse avviene tramite segnali evidenti, attuati sempre mediante le piattaforme (*like* o commenti alle foto o ai *post*), che anticipano la vera e propria conversazione digitale (Scarcelli, 2015).

I *social media* non interferiscono nelle relazioni affettive soltanto durante la fase di conoscenza iniziale, bensì, come osservato nel secondo capitolo, vengono usati anche

per avviare i rapporti sessuali, solitamente attraverso la pratica del *sexting*, che non sempre è spontanea e volontaria, ma può divenire un vero e proprio abuso.

La violenza perpetrata all'interno delle relazioni di coppia, come già visto nel primo capitolo, è conosciuta con l'espressione violenza domestica, termine usato per descrivere tutti i tipi di abusi che avvengono all'interno delle famiglie, tra *partner* o *ex-partner*. Dato il crescente incremento del fenomeno e delle sue varianti all'interno delle coppie di adolescenti, si è voluto utilizzare la locuzione *teen dating violence* per descrivere «comportamenti violenti di tipo fisico, psicologico, verbale e sessuale che si possono verificare tra ragazzi e ragazze che si frequentano, che escono insieme o che costituiscono una coppia stabile»¹⁴⁴(Beltramini, 2020). La *teen dating violence* può essere esercitata di persona o attraverso i dispositivi elettronici, mediante quindi l'invio di messaggi di testo o la pubblicazione online di immagini sessuali di un *partner*, o *ex partner*, senza consenso¹⁴⁵: in questo caso si parla come ribadito di cyberviolenza.

Non vengono inflitti sul giovane *partner* o *ex partner* soltanto comportamenti di controllo e di dominio, pratiche di *stalking*, violenza psicologica, emotiva e fisica, ma anche abusi di tipo sessuale (Beltramini, 2020). Da uno studio condotto da Telefono Azzurro e Doxa Kids è risultato che su oltre 1500 ragazzi e ragazze, con un'età compresa tra i 12 e i 19 anni, intervistati ai fini dell'indagine, il 23% ha ricevuto aggressioni verbali da parte del *partner*, il 6% è stato picchiato dal fidanzato e un altro 6% ha subito rapporti sessuali non consensuali¹⁴⁶. In riferimento alla violenza sessuale, oltre agli stupri, violenze e molestie sessuali tradizionali, è stata riscontrata un'elevata incidenza, tra le giovani coppie, di violenze esercitate attraverso i canali digitali, tra cui le diverse forme di IBSA (Morelli et al, 2017). Uno studio condotto negli Stati Uniti su un campione di 5000 studenti e studentesse delle scuole superiori ha sottolineato come più di 1 adolescente su 4, che si trova in una relazione affettiva, abbia avuto esperienze di cyberviolenza: la pratica esercitata maggiormente è quella della *sexortion* (Zweig et al, 2013). Questo accade proprio perché, come già visto, i ragazzi sono i maggiori fruitori dei nuovi dispositivi tecnologici, dei *social network* e i maggiori praticanti di *sexting* primario e secondario.

¹⁴⁴ p. 50, Beltramini, *La violenza di genere in adolescenza*, 2020

¹⁴⁵ CDC, *Preventing Teen Dating Violence*, 2020.

¹⁴⁶ Telefono Azzurro, Doxa Kids, *Osservatorio adolescenti: pensieri, emozioni e comportamenti dei ragazzi di oggi*, 2014.

Inoltre, sempre da questa ricerca emerge come coloro che sono state vittime di abusi sessuali attraverso il cyberspazio hanno subito anche forme di violenza fisica, psicologica e sessuale nella vita reale (Zweig et al, 2013), confermando quanto sostenuto dalle professoresse britanniche McGlynn e Rackley circa la presenza di un *continuum* tra la violenza off- e online.

Come per ogni forma di violenza, anche tra gli adolescenti si possono avere gravi conseguenze ed effetti negativi nel breve e nel lungo termine. Oltre ad essere inclini a sintomi di ansia, depressione, mancanza di fiducia e a tendere verso l'isolamento sociale o verso pensieri di suicidio, attraverso alcuni studi, è stato riscontrato come alcune vittime hanno maggiori probabilità di impegnarsi in comportamenti "malsani" e "non salutari" come il consumo di tabacco, droghe, alcol, o a mostrare comportamenti antisociali, come mentire, rubare, attuare bullismo¹⁴⁷.

Tuttavia, la violenza di genere in adolescenza diventerebbe tale ed evidente soltanto nel momento in cui vengono commessi degli omicidi o nel caso in cui si verificano dei suicidi di ragazze a seguito di umiliazioni o maltrattamenti. Questo avviene anche perché gli atti violenti perpetrati dai più giovani vengono scambiati come azioni di bullismo. Il termine bullismo serve però a descrivere «*comportamenti prevaricanti, offensivi e ripetuti nel tempo, esercitati tra coetanei, bambini, adolescenti in un contesto prevalentemente scolastico*»¹⁴⁸. La definizione proposta non sembrerebbe porre l'accento sul fatto che tali atti violenti si basino su una identità di genere: tuttavia, le giovani subiscono azioni che colpiscono la propria sfera sessuale o il proprio corpo. In aggiunta, spesso gli adolescenti sono diffidenti e provano vergogna o sfiducia nel raccontare quanto accaduto ad un adulto che lo possa supportare, per cui molti episodi di violenza non sono conosciuti e i dati relativi alle indagini potrebbero essere parziali (Beltramini, 2020).

Tenendo in considerazione quanto appena affermato, nei prossimi paragrafi si sottolineerà l'importanza di un'azione multi-livello che richiede degli interventi non soltanto sul fronte legislativo, ma comporta sicuramente una sensibilizzazione da parte degli istituti scolastici, mediante la cooperazione con le associazioni e gli enti di competenza. In ultimo, verranno analizzati alcune buone pratiche attuate in alcuni paesi europei e in Italia.

¹⁴⁷ CDC, *Preventing Teen Dating Violence*, 2020.

¹⁴⁸ p.81, Beltramini, *La violenza di genere in adolescenza*, 2020.

2. Importanza di un approccio multi-livello e la scuola come punto di partenza

Tra i 17 Obiettivi dell'Agenda 2030, stabiliti dall'ONU, per il raggiungimento della Sostenibilità ambientale, economica e sociale globale, il quinto si riferisce alla parità di genere da conseguire per ridurre la povertà. Questo obiettivo può essere attuato attraverso la riduzione della discriminazione di genere, l'eliminazione delle forme di violenza rivolte alle donne e alle ragazze, il rafforzamento dell'uso delle tecnologie, l'inclusione in ambito economico e politico di leadership al femminile¹⁴⁹. Ma come raggiungere tale obiettivo data la complessità del fenomeno?

Nel primo e nel secondo capitolo è stato più volte ribadito come la violenza di genere, reale e virtuale, non ripone soltanto le sue cause nella cultura patriarcale, misogina, sessista e maschilista ma ha delle ripercussioni su di essa, alimentandola e normalizzandola. A causa della scarsa consapevolezza e l'incompleta informazione relativa alla violenza di genere e alle sue forme, riscontrata anche nell'indagine condotta tra gli adolescenti e i giovani adulti italiani, come già più volte sostenuto, è opportuno che l'intervento non si limiti ad essere solamente legislativo. Proprio perché il problema della violenza di genere reale e virtuale è un problema culturale, bisogna partire dal *mindset* comune, attraverso delle politiche di prevenzione, sensibilizzazione e formazione.

D'altronde, nella stessa Convenzione di Istanbul la prevenzione della violenza di genere viene considerata uno dei quattro pilastri fondamentali per il suo contrasto. Nello specifico, all'art. 12 e 13 della stessa, si evidenzia come sia necessario adottare delle misure atte al cambiamento dei comportamenti socioculturali degli individui, affinché siano eliminati gli stereotipi e i pregiudizi che legittimano le forme di violenza. Questo deve essere attuato attraverso la promozione di attività di sensibilizzazione che aumentino la consapevolezza del fenomeno. Nell'art.14 si prosegue sottolineando che tali forme di prevenzione e sensibilizzazione devono essere incluse sin dall'infanzia nei contesti scolastici, educativi, sportivi, culturali, di svago e nei *mass media*. In particolare occorre che vengano trattati temi relativi alla parità tra i sessi, i ruoli di genere non

¹⁴⁹ IUL, INDIRE, *Gender School. Report buone pratiche*, 2020.

stereotipati, il rispetto reciproco, la risoluzione nonviolenta dei conflitti nelle relazioni, la violenza di genere stessa¹⁵⁰: «Per affrontare efficacemente la violenza di genere online, è fondamentale lavorare con le scuole e i giovani in modo da riconoscere e individuare le norme socio-culturali»¹⁵¹.

La necessità di prevenire la violenza di genere e promuovere la parità tra i sessi è stata ribadita a marzo 2019 dalla Commissione dei Ministri del Consiglio di Europa, attraverso la Raccomandazione sulla prevenzione e il contrasto al sessismo, in cui vengono proposte relative misure da adottare per ridurre gli abusi su Internet, anche mediante l'uso dei *social media*¹⁵². Si considera di fondamentale importanza intraprendere programmi educativi nelle scuole, al fine di trasmettere ai ragazzi i limiti e i loro diritti all'interno degli spazi online, spiegare il consenso e la confidenzialità nei processi comunicativi digitali e far riflettere sulle informazioni e le immagini che si condividono pubblicamente. Oltre a ciò, nel Rapporto Annuale della *Gender Equality Commission* si fa presente che *Amnesty International*¹⁵³ ha raccomandato ai governi di prevedere nelle scuole un tipo di educazione comprendente la sessualità e l'affettività, anche all'interno della sfera digitale¹⁵⁴.

Riconoscere e riflettere sugli stereotipi, sui pregiudizi e sui doppi standard permetterà di rimuoverli e di evitare di cadere in colpevolizzazioni errate nei confronti del sesso femminile (Semenzin, 2019)¹⁵⁵.

La sensibilizzazione e l'educazione sono, inoltre, necessarie non soltanto per sradicare questi preconcetti e questi modi di intendere le relazioni; esse sono fondamentali per coloro che hanno subito o rischiano di subire forme di violenza. Infatti, tramite la giusta informazione è possibile conoscere quali sono i propri diritti e quali possono essere i servizi di supporto e di sostegno per coloro che patiscono gli atti, sia che si tratti di violenza di genere tradizionale sia che si tratti di quella virtuale. Come si evince dai risultati dell'indagine stessa, per esempio, pochissimi sono i ragazzi che hanno consapevolezza dell'esistenza di una legge italiana che punisca la creazione e la

¹⁵⁰ art. 12-13-14, Consiglio d'Europa, *Convenzione di Istanbul*, 2011.

¹⁵¹ «In order to tackle online GBV effectively, it is vital to work with schools and young people in ways which acknowledge and address socio-cultural norms». Cfr. p.32 *Implementation of the Council of Europe Gender Equality Strategy 2018-2023*, Gender Equality Commission

¹⁵² CoE, *Recommendation CM/Rec (2019)1 of the Committee of Ministers to member States on preventing and combating sexism*, 27 March 2019, 1342nd meeting of the Ministers' Deputies.

¹⁵³ Cfr. <https://www.amnesty.org/en/latest/research/2018/03/online-violence-against-women-chapter-1/>

¹⁵⁴ Gender Equality Commission (2019), *Implementation of the Council of Europe Gender Equality Strategy 2018-2023*, Annual Report 2019.

¹⁵⁵ Cfr. <https://www.silviasemenzin.it/perche-il-revenge-porn-interessa-tutt-noi-ma-proprio-tutt>

divulgazione di immagini sessualmente esplicite e private; di conseguenza, non ci si può aspettare che le ragazze o le donne sappiano di avere il diritto di rivolgersi alla polizia postale o ai legali per denunciare l'accaduto e permettere loro di procedere alla rimozione del materiale e alla punizione del colpevole; così come allo stesso tempo, chi commette l'atto è inconscio che il suo gesto possa essere punito e sanzionato. La mancanza di consapevolezza dei propri diritti può portare anche a una limitazione dell'espressione individuale e sessuale delle ragazze stesse, come per esempio evitare di praticare il *sexting* con il proprio *partner* o di condividere sui *social network* materiale "intimo". Tuttavia, anche in questo caso è necessario che vi sia consapevolezza di quanto possa avvenire e, di conseguenza, essere consci degli strumenti e della modalità in cui utilizzarli.

Occorre quindi intraprendere dei percorsi educativi che includano non solo il personale a contatto con le vittime di violenza di genere, ma gli adolescenti, i giovani adulti, gli adulti, compresi i genitori e gli insegnanti. Ma come agire? È stato riscontrato che gli interventi preventivi risultano efficaci nel momento in cui viene adottato un approccio multi-livello: per esempio, a scuola sarebbe opportuno se ad un progetto di prevenzione della violenza nelle coppie di adolescenti venisse associato uno sportello di ascolto per ragazzi e ragazze (Beltramini, 2020) e degli interventi di sensibilizzazione che includano genitori e insegnanti, attraverso percorsi formativi adeguati. Tale modalità di prevenzione sarebbe opportuna, per rendere coerente e proficuo il percorso formativo ed evitare di renderlo vano (Pavan, 2017). Questi approcci formativi dovrebbero inoltre adottare metodi misti di insegnamento e coinvolgimento: strategie interattive che prevedono l'impegno di tutti i partecipanti (lezioni e seminari, ma anche laboratori, discussioni). Si deve comunque tenere in considerazione del contesto in cui si vuole attuare un determinato modello di prevenzione, poiché non è detto che un progetto educativo attuato in un Paese sia universale e valido nel resto del mondo. Gli interventi non dovrebbero essere costituiti soltanto da iniziative estemporanee e saltuarie, legate alla memoria delle vittime di violenza di genere; piuttosto dovrebbero essere previste delle attività con una durata più ampia. L'efficacia di un progetto deve essere verificata attraverso una valutazione per comprendere se l'intervento ha portato al raggiungimento degli obiettivi prefissati (Beltramini, 2020). Inoltre, secondo il CoE la prevenzione della violenza risulta efficace se l'approccio adottato è orientato al genere e ai diritti umani, se si prevede l'instaurazione di *partnership* tra diversi

soggetti¹⁵⁶, se si considerano i bisogni dei soggetti coinvolti e se, quindi, è adeguato e proporzionato alla loro età¹⁵⁷.

Partendo dal presupposto che anche in questo caso occorrerebbe un percorso formativo duraturo nel tempo, che coinvolga tutte le istituzioni sociali con cui ci rapportiamo, sicuramente si dovrebbe partire dagli istituti scolastici. Nei prossimi paragrafi l'attenzione verrà riposta sugli argomenti e i tipi di educazione che dovrebbero diventare parte della didattica scolastica. Successivamente si descriveranno alcune buone pratiche attuate o in fase di progettazione.

3. L'educazione di genere nelle scuole

La scuola oltre ad essere uno dei sistemi di influenza della vita dei ragazzi, rappresenta un luogo di incontro, di interazione, di scambio e di relazione con l'altro (Beltramini, 2020), e per questo motivo occorre proiettare tale istituzione all'educazione di genere.

Come è stato osservato nel primo capitolo, l'apprendimento dei segnali sociali ed emozionali e lo sviluppo delle competenze interpersonali avviene già dai primi mesi di vita; ne consegue che il processo di socializzazione al genere avviene sin dalla nascita, a partire dalle decisioni, dalle influenze e dai ruoli familiari, per poi essere incrementato dal contatto con le altre istituzioni sociali, come ad esempio la scuola, e rafforzata dalla politica e dai *media*. È per questo motivo, che la scuola e la famiglia, in quanto le prime due istituzioni sociali di interazione, dovrebbero trasmettere dei valori positivi basati sull'ascolto e sulla comprensione¹⁵⁸.

Si denota, quindi, che un intervento educativo a livello scolastico, sia da attuare preventivamente attraverso la promozione di modelli positivi, che possano permettere l'eliminazione di stereotipi e delle disuguaglianze di genere (Cretella, 2018).

Educare al genere, infatti, significa prima di tutto combattere le discriminazioni e decostruire gli stereotipi sessisti, ma anche considerare le differenze come delle risorse,

¹⁵⁶ Consiglio d'Europa, *Preventing violence against Women: Article 12 of the Istanbul Convention. A collection of Papers on the Council of Europe Convention on preventing and Combating Violence against Women and Domestic Violence*, Council of Europe, 2014.

¹⁵⁷ UNESCO-UN WOMEN, *Global Guidance on Addressing School-Related Gender-Based Violence*, 2016.

¹⁵⁸ Cfr. <https://www.savethechildren.it/blog-notizie/tre-strumenti-educare-all-affettivita-e-alle-differenze>

utili all'arricchimento e alla crescita, sia personale sia collettiva. L'educazione alla diversità è un modo di confrontarsi, al fine di comprendere meglio se stessi, i propri limiti e difetti, le proprie qualità e i propri punti di forza. Prima ancora di parlare di sradicare gli stereotipi di genere, occorre infatti conoscere e capire l'idea che si ha di se stessi e degli altri (Chiapelli, Carletti, 2019).

Per trasmettere ai giovani i valori di tolleranza, rispetto e parità verso l'altro, e in questo caso nei confronti del genere femminile, è necessario che avvenga una trasformazione della scuola e dei curricula di insegnamento. Bisogna, infatti, iniziare dalla promozione di una scuola *gender sensitive* (Dello Preite, 2018) mediante: la formazione del corpo insegnante e degli educatori ai temi legati al genere, al fine di proiettare questi saperi sugli insegnamenti da trasmettere ai propri alunni (Cretella, 2018), ma anche di adottare delle politiche egualitarie nel trattamento degli alunni femminili e maschili; la riscrittura dei libri di testo, come è stato proposto in Italia attraverso il progetto P.O.L.I.T.E (Pari Opportunità nei Libri di Testo)¹⁵⁹ ¹⁶⁰; l'inserimento di una grammatica e di un linguaggio neutri; l'educazione al genere attraverso le discipline curriculari; l'insegnamento dell'educazione sentimentale e alla sessualità all'interno del contesto scolastico; l'introduzione dell'educazione all'immagine e ai *media* (Cretella, 2018).

Al fine di non vanificare tali iniziative, occorrerebbe intraprendere un dialogo tra la scuola e le famiglie, prevedendo il coinvolgimento di queste ultime all'interno del percorso educativo, in modo da poter adottare comportamenti *gender sensitive* anche all'interno del contesto domestico (Costa, 2015). Soltanto a partire da questo approccio sarà possibile affrontare, in modo prettamente specifico, la violenza di genere.

Importante sottolineare, come sia rilevante il primo punto proposto per creare una scuola sensibile al genere. L'UNESCO e l'UN Women ricordano come *«per affrontare la violenza dentro e fuori dalle scuole, gli insegnanti hanno bisogno di essere più consapevoli delle varie dinamiche delle loro classi, incluse quelle di genere, di potere e razziali o etniche, oltre ad essere più consapevoli dei propri pregiudizi e comportamenti. Un obiettivo chiave per contesti educativi inclusivi [...] è che gli insegnanti rendano il “curriculum nascosto” - gli atteggiamenti, i valori e le norme che*

¹⁵⁹ Il progetto P.O.L.I.T.E venne promosso dal Dipartimento delle Pari Opportunità della presidenza del Consiglio, il quale insieme a AIE Editori, aveva elaborato un Codice di autoregolamentazione, che poneva l'attenzione sulla necessità di una prospettiva di genere nella stesura dei libri di testo. Tuttavia, il progetto rimase soltanto teorico.

¹⁶⁰ Dipartimento delle Pari Opportunità, *Codice di autoregolamentazione, P.O.L.I.T.E*, 1999.

gli alunni apprendono dalle strutture istituzionali, dalle relazioni e dai sistemi che li circondano- più palese e visibile e che insegnino ai bambini come analizzare in maniera critica queste strutture e norme. Gli insegnanti dovrebbero praticare un'uguaglianza della pedagogia, nella quale ragazze e ragazzi ricevano lo stesso trattamento rispettoso e la stessa attenzione, seguano lo stesso programma e beneficino di metodi e strumenti di insegnamento liberi da stereotipi e pregiudizi di genere»¹⁶¹. Il ruolo e le azioni quotidiane degli insegnanti sono fondamentali, per cui occorre lavorare sui loro preconcetti, i quali possono determinare un trattamento diversificato degli alunni e delle alunne e generare ulteriori differenze e stereotipi di genere: infatti, si è soliti ritenere che i primi posseggano una scarsa propensione verso lo studio, soprattutto delle materie umanistiche (Ringrose, 2008). Seppur di poca rilevanza, tale pregiudizio costruisce una serie di meccanismi che influenzano inevitabilmente le scelte future e le relazioni interpersonali dei ragazzi.

Gli insegnanti e gli educatori devono quindi:

- essere consapevoli degli stereotipi sui ruoli di genere insiti nella società e nell'ambiente scolastico;
- essere dei modelli per la trasmissione di valori come il rispetto, la lealtà, la correttezza a prescindere dalla “differenza” dell'altro;
- riconoscere la violenza di genere, adottare delle iniziative di contrasto e segnalare eventuali situazioni di abuso (Beltramini, 2020).

Tuttavia, la violenza di genere è un fenomeno complesso e articolato, per cui i percorsi educativi non devono limitarsi alla comprensione frammentata del fenomeno. Non è sufficiente sensibilizzare al genere, alla non discriminazione, alla parità dei sessi e alla conoscenza delle forme di violenza di genere: occorre collegare tutti i vari elementi che costituiscono il fenomeno e intenderli in continuità, al fine di comprendere che in ogni piccolo comportamento vi può essere una manifestazione di violenza di genere (Beltramini, 2020). Fondamentale è non dimenticare di tenere in considerazione le tematiche ad esse connesse, quali l'intimità, l'affettività, la sessualità e l'uso dei dispositivi tecnologici e dei *social network*, proprio come precisato dal Consiglio di

¹⁶¹ p. 66, UNESCO-UN WOMEN, *Global Guidance on Addressing School-Related Gender-Based Violence*, 2016.

Europa e come viene ulteriormente ribadito nell'Agenda 2030¹⁶². In molti Paesi, i temi inerenti all'uguaglianza di genere, al rispetto, al contrasto delle discriminazioni e della violenza di genere vengono trattati in discipline quali l'educazione sessuale o l'educazione civica; raramente il genere viene affrontato come una materia a sé stante. Tuttavia, è stato riscontrato che le iniziative educative più efficaci sono proprio quelle che trattano gli argomenti in modo trasversale, adottando un approccio di genere che incida su tutto il curriculum, attraverso gli aspetti impliciti dei processi di insegnamento e apprendimento che trasmettono valori, motivazioni, aspettative stereotipate.

Ad ogni modo, per ottenere un'organicità degli strumenti educativi, anziché una gestione individuale da parte dei singoli istituti, è necessario che vi sia una normativa nazionale, se non internazionale, specifica e uniforme¹⁶³.

L'importanza dell'educazione alla sessualità e dell'educazione ai social network e alle nuove tecnologie all'interno delle scuole è stata, inoltre, ribadita nella raccomandazione della Commissione dei Ministri del Consiglio d'Europa relativa alla prevenzione e al contrasto del sessismo¹⁶⁴. Nei prossimi due paragrafi verranno approfonditi queste due tematiche.

3.1. Educazione all'intimità, all'affettività e alla sessualità

L'educazione alla sessualità e all'affettività è connessa alla complessità della violenza contro le donne e le ragazze ed è stato riscontrato come l'approccio ad essa possa essere un modo per evitare che si verifichino dinamiche di violenza di genere (Giugni et al., 2018).

¹⁶² In particolare l'obiettivo 4 dell'Agenda Digitale Europea è quello di fornire un'educazione di qualità, equa ed inclusiva, e opportunità di apprendimento per tutti. Al punto 4.7 si stabilisce, inoltre, che bisogna garantire che, entro il 2030, tutti acquisiscano la conoscenza e le competenze necessarie a promuovere uno sviluppo sostenibile, anche tramite un'educazione volta ai diritti umani, alla parità di genere, alla promozione di una cultura pacifica e non violenta, alla cittadinanza globale e alla valorizzazione delle diversità culturali e del contributo della cultura allo sviluppo sostenibile

Al punto 4.a si suggerisce quindi di costruire e potenziare le strutture dell'istruzione che siano sensibili ai bisogni dell'infanzia, alle disabilità e alla parità di genere e predisporre ambienti dedicati all'apprendimento che siano sicuri, non violenti e inclusivi per tutti. Cfr. A/RES/70/1.

¹⁶³ EU, *Exchange of good practices on gender equality. Gender training in education. Summary Report, 2012.*

¹⁶⁴ CoE, *Recommendation CM/Rec 1 of the Committee of Ministers to member States on preventing and combating sexism, 2019.*

Prima di tutto, occorre partire dalla terminologia. L'espressione usata a livello internazionale è *Comprehensive Sexuality Education* (CSE) che viene così spiegata dall' *International Planned Parenthood Federation's* (IPPF): «Un approccio all'educazione alla sessualità globale basato sui diritti cerca di fornire ai giovani le conoscenze, le abilità, gli atteggiamenti e i valori di cui hanno bisogno per determinare e godere della loro sessualità - fisicamente ed emotivamente, individualmente e nelle relazioni. Considera la "sessualità" in modo olistico e nel contesto dello sviluppo emotivo e sociale. Riconosce che le informazioni da sole non sono sufficienti. I giovani devono avere l'opportunità di acquisire abilità essenziali per la vita e sviluppare atteggiamenti e valori positivi»¹⁶⁵. Si preferisce parlare di educazione alla sessualità, anziché educazione sessuale, poiché la prima comprende non soltanto la salute sessuale e riproduttiva, ma anche i ruoli di genere e gli stereotipi, le relazioni e le emozioni, i diversi orientamenti sessuali, le diverse identità, le relazioni romantiche virtuali (Alloni et al., 2017). A questa definizione, l'UNESCO aggiunge che per affrontare la CSE occorre adottare un metodo che sia adeguato all'età dei ragazzi, scientificamente accurato, che dia informazioni realistiche e non giudicanti¹⁶⁶.

Come dibattuto nel secondo capitolo a proposito dell'abuso sessuale, dell'IBSA e del *sexting*, un ruolo fondamentale nelle relazioni e nella sfera della sessualità è rivestito dal consenso. L'organizzazione internazionale GenPol, che si occupa di tematiche relative alla parità di genere, definisce il consenso sessuale come «*il processo attivo di scelta volontaria e libera di partecipare ad attività sessuali di qualsiasi tipo*», escludendo quindi tutte quelle ottenute mediante coercizione, manipolazione, pressione. Il concetto del consenso è importante da trasmettere e da comprendere, poiché evita che l'individuo, in questo caso la donna o la ragazza, venga oggettivizzato e abusato; piuttosto, se tale elemento viene assimilato, si permette di trattare la propria *partner* come una persona con una sua dignità (Giugni et al., 2018).

Ma quali dovrebbero essere i contenuti affrontati dall'educazione alla sessualità? Contrariamente a quanto sostenuto dalla World Health Organization (WHO), secondo

¹⁶⁵ «A rights-based approach to Comprehensive Sexuality Education seeks to equip young people with the knowledge, skills, attitudes and values they need to determine and enjoy their sexuality – physically and emotionally, individually and in relationships. It views 'sexuality' holistically and within the context of emotional and social development. It recognises that information alone is not enough. Young people need to be given the opportunity to acquire essential life skills and develop positive attitudes and values. » (IPPF, *IPPF Framework for comprehensive sexuality education*, 2010)

¹⁶⁶ UNESCO, *Emerging evidence, lessons and practice in comprehensive sexuality education: a global review*, 2015.

cui a scuola si dovrebbe educare alle relazioni sessuali in rapporto alle misure per prevenire le gravidanze e le infezioni¹⁶⁷, la CSE dovrebbe includere gli aspetti relazionali e psicosociali della sessualità (consenso sessuale, relazioni sane, prevenzione della violenza di genere) (Giugni et al., 2018). Infatti, per favorire una buona relazione interpersonale, è necessario sviluppare l'intelligenza emotiva e quindi riuscire ad avere autoconsapevolezza, capacità di identificare, esprimere e controllare i sentimenti e gli impulsi. Questo avviene, specificatamente, attraverso l'educazione all'affettività¹⁶⁸, la quale è inclusa nel concetto di educazione alla sessualità.

Se vengono adottati degli approcci olistici all'educazione alla sessualità, integrando quindi gli aspetti psicosociali e relazionali che la costituiscono, è possibile contrastare gli stereotipi di genere e le norme patriarcali: da alcune indagini è stato possibile riscontrare che affrontare argomenti come il rispetto personale e reciproco, l'autonomia corporea, i diritti e le scelte riproduttive, ha un impatto positivo sulla percezione che i giovani hanno di loro stessi e delle relazioni che intraprendono. Considerato che le prime esperienze sentimentali e sessuali riguardano il periodo dell'adolescenza, è opportuno iniziare a proporre interventi in questa fase (Kågesten et al., 2016), sia a livello scolastico che familiare, altrimenti i giovani vengono fuorviati da altre fonti di informazioni, quali i *media* tradizionali, i film, le riviste, internet e i materiali pornografici. Da questi mezzi, infatti, oltre a ricevere delle informazioni incomplete e imprecise, vengono trasmessi messaggi e valori patriarcali (Alloni et al., 2017). Nello specifico il materiale pornografico viene considerato per molti ragazzi una rappresentazione realistica del sesso: considerato che la maggior parte delle scene contengono aggressioni fisiche nei confronti delle donne e gratificazione sessuale soltanto per gli uomini, è facile comprendere che l'esposizione a questo tipo di informazione influenzi negativamente i giovani e il loro modo di intendere le relazioni¹⁶⁹. Inoltre, secondo l'opinione comune e secondo l'ideale dei giovani adulti, il materiale pornografico viene consumato nella quasi esclusività dal sesso maschile e considerato come se fosse un "amante erotico". Concepire la pornografia in tale modo, non fa che accentuare un'idea di desiderio sessuale altamente stereotipata, che non tiene in considerazione la prospettiva femminile e che ribadisce i ruoli di genere tradizionali,

¹⁶⁷ WHO, *Standards for sexuality education in Europe*, 2010.

¹⁶⁸ <https://www.savethechildren.it/blog-notizie/tre-strumenti-educare-all-affettivita-e-alle-differenze>

¹⁶⁹ Middlesex University, NSPCC, *Children's Commissioner, Online Pornography: young people's experiences of seeing online porn and the impact that it has on them*, 2016.

secondo cui la sessualità della donna è data da un dovere, utile a preservare una relazione. Questa visione è anche confermata da alcune indagini condotte tra adolescenti di entrambi i generi, secondo i quali vi è la convinzione che il desiderio sessuale sia qualcosa, che caratterizza il sesso maschile, come se fosse determinata da un fattore biologico e che per questa ragione deve essere appagato nell'immediato, senza che vi sia necessariamente un trasporto emotivo. Tale prospettiva del desiderio, del genere e della sessualità descrivono quindi relazioni di coppia in cui sono presenti doppi standard in relazione al sesso (Scarcelli & Stella, 2019). È per questo motivo che risulta quindi fondamentale intervenire sui giovani offrendo anche un'ottica diversa della sessualità e dell'affettività.

Adottare un approccio olistico nei programmi CSE significa promuovere l'uguaglianza e l'inclusività dei gruppi vulnerabili costituiti non solo dalle donne, ma anche da minoranze etniche e persone LGBTQ+, le quali rappresentano le principali vittime di abusi sessuali e violenza di genere (Giugni et al., 2018).

Tuttavia, a livello europeo, non tutti gli Stati hanno introdotto, in modo obbligatorio, tale disciplina, come nel caso dell'Italia e del Regno Unito (figura 27); mentre nella maggior parte dei paesi europei, come Francia, Germania e Svezia, si affronta l'argomento non soltanto dal punto di vista biologico, ma tiene in considerazione degli aspetti relazionali (figura 28). La Svezia è considerato il Paese pioniere dell'educazione sessuale¹⁷⁰, in cui gli standard minimi del programma relativo vengono stabiliti dal *Swedish National Agency for Education* e vengono adottati attraverso un approccio inclusivo: i contenuti che devono essere trattati riguardano l'anatomia e i rischi a cui si deve prestare attenzione (infezioni e gravidanza), il genere, le relazioni e la prevenzione delle violenze (consenso sessuale, orientamento sessuale, identità di genere, espressione di genere) (Kelefang, 2008).

¹⁷⁰ European Parliament, *Policies for sexuality education in the European Union*, 2013.




Figura 27. Paesi europei in cui l'educazione sessuale è obbligatoria; European Parliament (2013)




Figura 28. Argomenti affrontati nei paesi europei relativamente all'educazione sessuale; European Parliament (2013)

L'educazione alla sessualità, comunemente, avviene tramite lo svolgimento di lezioni in classe da parte di insegnanti adeguatamente formati; è stato osservato che il coinvolgimento di altri istituti, come le ONG, rende le lezioni più interattive e meno formali: vengono utilizzati strumenti audio-visivi (come in Belgio in cui si fa uso di video su YouTube, podcast e blog), o si tengono workshop, seminari, rappresentazioni teatrali, *role play*, che permettono una migliore interazione e coinvolgimento dei partecipanti (Giugni et al. 2018).

Questi ultimi dipendono dal programma previsto dai diversi Stati. I paesi più inclusivi nei percorsi di educazione sessuale sono Spagna, Germania, Svezia, Finlandia, Belgio, Grecia, Estonia e Lettonia (figura 29)¹⁷¹.




Figura 29. Partecipanti dei programmi di educazione sessuale in Europa (European Parliament, 2013).

Nel rapporto europeo viene esplicitato che altre figure coinvolte nell'istruzione sessuale sono i genitori poiché, come già accennato, la loro partecipazione è fondamentale per rendere coerente gli interventi; occorre infatti che tutte le istituzioni sociali trasmettano gli stessi messaggi e gli stessi valori¹⁷². Contrariamente a ciò che succede in Italia, in cui molti genitori si mostrano contrari a tale offerta educativa, esistono anche Paesi virtuosi come l'Austria, in cui viene prevista la partecipazione genitoriale¹⁷³.

Oltre ad esserci delle divergenze a livello internazionale ed europeo, vi sono anche delle differenze a livello locale, per esempio tra aree rurali e urbane, scuole pubbliche e private¹⁷⁴. Ciò dipende molto dalle influenze religiose e culturali che condizionano l'offerta educativa, ma anche dai finanziamenti che vengono stanziati al settore educativo. Infatti, i fondi economici europei, che nel 2008 hanno subito un taglio, sono necessari per formare gli educatori, coprire le spese di esperti esterni, acquistare materiale didattico.

¹⁷¹ European Parliament, *Policies for sexuality education in the European Union*, 2013.

¹⁷² UNESCO, *Emerging evidence, lessons and practice in comprehensive sexuality*, 2015.

¹⁷³ European Parliament, *Policies for sexuality education in the European Union*, 2013.

¹⁷⁴ WHO, *Standards for sexuality education in Europe*, 2010.

Ad oggi, non è possibile stabilire se i programmi di educazione alla sessualità, basati su un approccio olistico, hanno effettivamente ridotto la violenza contro le donne in tutti gli Stati europei, poiché la raccolta dei dati su questo argomento si è rivelata complessa. Inoltre, per verificarne l'impatto positivo, occorrerebbe valutare i dati nel lungo periodo (Giugni et al., 2018). Tuttavia, è possibile confrontare i Paesi in cui tali programmi sono stati adottati, come in Svezia, e quelli, come l'Italia, in cui invece questo tipo di formazione non è obbligatorio: si riscontra che nei primi vi è sicuramente una maggiore consapevolezza e un tasso di denunce superiore¹⁷⁵.

3.2. Educare all'uso consapevole delle nuove tecnologie

Come si evince dall'analisi del secondo capitolo, la cultura sessista e la violenza di genere è ampiamente diffusa nello spazio digitale, proprio per la natura stessa del web (assenza di regolamentazione, garanzia dell'anonimato, "sicurezza e riservatezza"). Considerata l'evoluzione della violenza di genere e i numerosi rischi in cui si può incorrere nel mondo virtuale, è indispensabile che all'educazione di genere e all'educazione alla sessualità si affianchi l'educazione digitale, al fine di responsabilizzare gli utenti e permettere loro di conoscere il potenziale di questi strumenti tecnologici. Educare ai e con i *media* potrebbe avere un impatto sociale positivo che fornirebbe alle persone, e prima di tutto ai giovani, un metodo critico e responsabile per relazionarsi alle nuove tecnologie e relazionarsi all'altro attraverso di esse.

Spesso i ragazzi vengono definiti come "nativi digitali" e, per questo "soggetti predisposti, quasi naturalmente, all'uso di Internet"; tuttavia, come osserva il professore Cosimo Marco Scarcelli, esperto in sociologia di *media*, questa considerazione è un mito, «*un'etichetta che semplifica eccessivamente il rapporto tra giovani e nuove tecnologie e relega le capacità di navigare in rete a mere competenze tecniche*». Infatti, l'utilizzo dei *social media* e dei dispositivi digitali non è così semplice, poiché richiede conoscenze che non possono essere trascurate, considerato che gli utenti e, in questo caso, i giovani sono fruitori e produttori di messaggi e contenuti (Scarcelli, 2015). Da molti è stata avanzata, quindi, la necessità di promuovere il concetto di "cittadinanza

¹⁷⁵ European Union Agency for Fundamental Rights (FRA), *Violence against women: an EU-wide survey*, 2014.

digitale”, per dare la possibilità agli adolescenti e ai giovani adulti di riflettere sui propri diritti online e sulle proprie responsabilità da applicare al mondo digitale, permettendo loro di riflettere sulla loro vita *onlife*, sulle opportunità a loro disposizione e i rischi in cui possono incorrere (Perfetti, 2015).

Lo sviluppo di queste competenze viene raggiunto attraverso la *Media Education* (Scarcelli, 2015), ovvero mediante la «*conoscenza e all’addomesticamento dell’universo mediale e come esperienza meta-cognitiva sui processi di costruzione del messaggio comunicativo. [...] è, quindi, ricerca e responsabilizzazione ma anche formazione intesa come sviluppo di senso critico indispensabile per la lettura della comunicazione senza pregiudizi apocalittici e capace di valutazione consapevole*»¹⁷⁶(Morcellini, 2004). La *Media Education* prevede un’educazione ai *media* e con i *media*, che comporta l’introduzione dei dispositivi tecnologici all’interno dei percorsi educativi, in quanto oggetti e soggetti della cultura digitale (Scarcelli, 2015)

A livello europeo, nel 2012, è stata definita una strategia per una rete più sicura per i ragazzi e tra gli obiettivi principali vi è quello di aumentare la consapevolezza e la responsabilizzazione all’interno di tutte le scuole europee, attraverso un’alfabetizzazione digitale che promuova un ambiente virtuale sicuro. Oltre all’informazione dei ragazzi, si deve provvedere alla formazione degli insegnanti e dei genitori, i quali devono essere consapevoli sia dei rischi, sia degli strumenti e delle strategie che possono tutelare gli utenti *online*¹⁷⁷. A tal proposito, da quanto è stato riscontrato in diverse ricerche, è necessario incentivare il dialogo tra i ragazzi e gli adulti sull’uso responsabile dei *media*: gli adulti non devono sottovalutare l’esperienza digitale dei ragazzi, né tantomeno considerare la realtà digitale distinta da quella reale; è fondamentale riuscire a costruire e co-costruire con loro le competenze tecniche e sociali, evitando di dettare regole. Gli educatori, gli insegnanti, i genitori dovrebbero parlare degli ambienti digitali, spiegare loro che questi sono dei “luoghi da abitare” e per questo ci sono delle regole da rispettare (Scarcelli, 2018).

L’alfabetizzazione digitale deve avvenire sin dalla prima infanzia e le strategie devono considerare le diverse esigenze e i diversi gradi di autonomia degli utenti digitali¹⁷⁸.

¹⁷⁶ p.23, Morcellini M. (2004), *La scuola della modernità. Per un manifesto della media education*

¹⁷⁷ Commissione Europea, *Strategia europea per un’internet migliore per i ragazzi*, 2012.

¹⁷⁸ Commissione Europea, *Strategia europea per un’internet migliore per i ragazzi*, 2012.

Inoltre, la *media education* dovrebbe affrontare anche le tematiche relative alla violenza di genere, considerato l'elevato incremento di abusi perpetrati dai ragazzi online, come riscontrato nel paragrafo relativo al *teen dating violence*.

Nonostante la ricerca dello European Schoolnet abbia evidenziato come la scuola rivesta un ruolo fondamentale nella guida dei ragazzi verso un uso sicuro e responsabile delle nuove piattaforme digitali¹⁷⁹, sembrerebbe che vi sia una quasi totale inesistenza di un programma di formazione, incluso nella didattica, che educi gli adolescenti ad un utilizzo sicuro delle tecnologie digitali (Bolognini, Bistolfi, 2017).

3.3. La situazione dell'educazione di genere, sessualità e all'uso delle tecnologie in Italia

Nel primo capitolo si è analizzato come l'Italia abbia recepito attraverso la legge n.77/2013 la Convenzione di Istanbul e, con essa, la promozione di una cultura non discriminante dal punto di vista del genere. In particolare, questo aspetto viene ribadito nella legge sul femminicidio (l.n. 119/2013) in cui, all'articolo 5, l'educazione al genere in ambito educativo viene proposta come uno degli obiettivi del successivo *Piano d'azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere* (art. 5, comma 2c, l. n. 119/2013)¹⁸⁰. L'importanza della promozione dei principi di pari opportunità, dell'educazione alla parità tra i sessi e degli interventi di prevenzione della violenza di genere all'interno delle scuole viene sottolineata nella legge n. 107/2015, nota come "La Buona scuola" (art. 1, comma 16 l. n. 107/2015)¹⁸¹. Seguono ulteriori contributi come i Piani strategici nazionali contro la violenza sulle donne: nello specifico, nell'ultimo di questi, relativo al periodo 2017-2020, viene stabilito che «*Il Piano*

¹⁷⁹ European Schoolnet, *Social Media in Learning & Education*, 2013.

¹⁸⁰ «promuovere un'adeguata formazione del personale della scuola alla relazione e contro la violenza e la discriminazione di genere e promuovere, nell'ambito delle indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione, delle indicazioni nazionali per i licei e delle linee guida per gli istituti tecnici e professionali, nella programmazione didattica curricolare ed extra-curricolare delle scuole di ogni ordine e grado, la sensibilizzazione, l'informazione e la formazione degli studenti al fine di prevenire la violenza nei confronti delle donne e la discriminazione di genere, anche attraverso un'adeguata valorizzazione della tematica nei libri di testo» (allegato, art.5, comma 2c, l. n. 119/2013).

¹⁸¹ Il piano triennale dell'offerta formativa assicura l'attuazione dei principi di pari opportunità promuovendo nelle scuole di ogni ordine e grado l'educazione alla parità tra i sessi, la prevenzione della violenza di genere e di tutte le discriminazioni, al fine di informare e di sensibilizzare gli studenti, i docenti e i genitori sulle tematiche indicate dall'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, nel rispetto dei limiti di spesa di cui all'articolo 5-bis, comma 1, primo periodo, del predetto decreto-legge n. 93 del 2013.

coinvolge direttamente il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca che ha il compito di agire su due livelli: il primo quale agente di cambiamento per una cultura del rispetto, della lotta alla discriminazione, agli stereotipi/pregiudizi connessi ai ruoli di genere e alla violenza nonché alla promozione delle pari opportunità; il secondo quale veicolo di sostegno, inclusione e accompagnamento all’autonomia per le donne e le ragazze (con particolare attenzione alle minori) vittime di violenza, anche assistita, di mutilazioni genitali femminili, sfruttamento sessuale e ogni altra forma di violenza maschile contro le donne».

Il MIUR ha inoltre predisposto un ulteriore Piano per l’educazione al rispetto, tra i sessi, in cui si promuovono iniziative atte all’accettazione delle differenze, all’eliminazione dei pregiudizi e delle discriminazioni¹⁸², adempiendo così a quanto stabilito all’art. 3 della Costituzione italiana¹⁸³ (Bagattini et al., 2019).

È stato anche individuato, all’interno del Programma Operativo Nazionale (PON), uno strumento di sostegno “Per la scuola: competenze e ambienti per l’apprendimento 2014-2020”, in cui tra gli obiettivi da raggiungere vi è la progettazione di interventi scolastici volti alla promozione della parità tra i sessi e il contrasto alle discriminazioni¹⁸⁴.

Sebbene l’educazione al genere e l’eliminazione della violenza contro le donne e le ragazze sia promossa all’interno degli istituti scolastici dalla legislazione italiana, si riconosce un’inadeguata applicazione di questo tipo di educazione. Per esempio, in Sicilia, l’Ufficio Scolastico Regionale ha provveduto allo sviluppo di un programma su queste tematiche all’interno delle scuole della regione, tuttavia non esiste un piano obbligatorio da includere negli istituti di ogni ordine¹⁸⁵. Il mancato interesse da parte degli istituti scolastici nei confronti della violenza di genere e delle politiche di contrasto e prevenzione legate a essa è stata confermata per esempio dal fatto che, di tutte 34 scuole secondarie superiori contattate per partecipare all’indagine da me proposta nel precedente capitolo, soltanto 3 sono state quelle che si sono mostrate disponibili a

¹⁸² Dipartimento delle Pari Opportunità, Piano Strategico Nazionale sulla Violenza maschile contro le donne 2017-2020.

¹⁸³ «[...] è compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese» (art.3 Costituzione italiana).

¹⁸⁴ MIUR, *Per la scuola competenze e ambienti per l’apprendimento, Programmazione 2014-2020*.

¹⁸⁵ Convey Digital Education for Gender Equality, *Raccomandazioni Politiche*, 2019.

rispondere al questionario. Non è da escludere che il periodo di pandemia abbia influito sulla scarsa partecipazione delle scuole.

Il Rapporto di monitoraggio dell'istruzione globale 2019 dell'UNESCO conferma che in Italia nella formazione degli insegnanti non è compresa una sensibilizzazione sui problemi di uguaglianza di genere e che il tema del genere viene citato tra gli obiettivi dei curricula scolastici, ma viene ignorato dalla attività pratiche proposte¹⁸⁶.

La questione sull'introduzione di queste tematiche all'interno dei piani didattici scolastici è stata oggetto di diversi progetti di legge e non solo di quella attuale. Nel 2014, infatti, l'Onorevole Valeria Fedeli ha presentato al Senato il progetto di legge Fedeli, in cui si è sottolineata la necessità dell'introduzione di una "consapevole prospettiva di genere nei processi educativi". Allo stesso modo, nel 2013, con l'intento di superare gli stereotipi e la disuguaglianza di genere, l'Onorevole Costantino ha presentato alla Camera una proposta di legge sull'educazione sentimentale e sulla sessualità consapevole nelle scuole, in rispetto dell'articolo 14 della Convenzione di Istanbul.

Lo scopo dell'introduzione di una disciplina sull'educazione sentimentale è legato alla crescita educativa, culturale ed emotiva dei più giovani in relazione alla parità di genere. Tuttavia, questa proposta ha suscitato la preoccupazione delle associazioni dei genitori cattolici circa la diffusione dell'inserimento di tale curriculum che porterebbe "a destabilizzare le fondamenta della famiglia veicolando un messaggio distruttivo: non esiste un legame naturale tra sessualità biologica e identità sessuale, non c'è differenza biologica tra uomo e donna". Sempre a livello nazionale, è stato proposto il decreto-legge n.104/2013 attraverso cui si sarebbe autorizzato il finanziamento di attività formative del personale scolastico per l'apprendimento delle competenze relative all'educazione all'affettività, al rispetto delle diversità e delle pari opportunità di genere (Foti, 2015).

Come risulta evidente dalle precedenti figure 3 e 4, l'Italia è uno dei pochi paesi dell'UE in cui non è previsto un programma obbligatorio di educazione alla sessualità e all'affettività¹⁸⁷, proprio perché vi sono stati dei contrasti da parte di gruppi di religiosi e conservatori (Alloni et al. 2017). Di conseguenza, le scuole italiane sono libere di

¹⁸⁶ UNESCO, *Global education monitoring report 2019: gender report: Building bridges for gender equality*, 2019.

¹⁸⁷ European Parliament, *Policies for sexuality education in the European Union*, 2013.

decidere se partecipare a tali proposte formative o meno¹⁸⁸. La maggior parte delle iniziative sull'educazione sessuale si svolgono in contesti informali e a livello locale: come nel caso dell'associazione culturale bolognese *Falling Book* che in collaborazione con la rete Genitori Rilassati e il Centro Studi per la Pubblica Istruzione organizza degli eventi di prevenzione sulla tematica di genere. Per questo motivo il 25 marzo 2016 e l'8 marzo 2017, gruppi di attivisti sono scesi per le strade di Roma per sollecitare la politica italiana a dei cambiamenti nell'ambito dell'istruzione: è stato suggerito di rivedere i libri scolastici, privilegiando materiale che sostenesse la parità di genere (Giugni et al., 2018); sono state portate avanti anche campagne nazionali per l'inclusione dell'educazione sessuale nei programmi scolastici, come la petizione, sostenuta dalla deputata Celeste Costantino in collaborazione con centri antiviolenza, *#ascuoladiconsenso*¹⁸⁹.

Tuttavia, l'educazione alla sessualità rimane limitata a poche aree locali italiane: l'indagine italiana condotta dall'educatrice ai *media* digitali Alessandra Alloni, in collaborazione con alcune colleghe, afferma che la sessualità è un argomento tabù nel nostro Paese e non viene affrontato neanche all'interno dei contesti familiari. Conferma così che i ragazzi siano costretti a ricorrere ad altri strumenti come Internet per potersi informare (Alloni et al., 2017), correndo quindi il rischio di imbattersi in informazione errate o in materiali strettamente pornografici, che vengono reputati veritieri.

Infatti, i *media*, gli strumenti tecnologici e le piattaforme digitali rivestono un ruolo fondamentale nell'educazione dei ragazzi, considerato che ormai la tendenza è quella di relazionarsi con l'altro attraverso questi dispositivi. In Italia, l'educazione digitale è stata promossa dalla legge La Buona Scuola, con il Programma PON 2014-2020, attraverso la promozione da parte del MIUR del Piano Nazionale Scuola Digitale. In esso, non si è prevista soltanto la digitalizzazione delle strutture scolastiche, ma anche un utilizzo di questi mezzi per migliorare l'insegnamento e per introdurre un'alfabetizzazione digitale (MIUR, 2015). Quest'ultima è promossa dal PON "Cittadinanza e creatività digitale", finalizzato allo sviluppo del pensiero computazionale e della creatività digitale e allo sviluppo delle competenze di

¹⁸⁸ Cfr. L.n. 107/2015

¹⁸⁹ Cfr.

https://napoli.repubblica.it/cronaca/2016/11/06/foto/ascuoladiconsenso_una_foto_per_la_campagna_social_contr_o_la_violenza_sulle_donne-151480197/1/

“cittadinanza digitale”, volto ad un uso critico e consapevole di Internet e dei *media*¹⁹⁰. Il PON permette di realizzare attività tramite *peer education*, o educazione tra pari, e affrontare le tematiche in maniera trasversale e interdisciplinare (Bagattini et al, 2018).

Tuttavia, questo programma educativo è stato intrapreso principalmente nell’ambito del cyberbullismo. Nella 28° edizione della Summer School di *Media Education* è stato espressa la necessità di andare oltre il cyberbullismo, tenendo conto di altri tipi di rischi diffusi nella rete, come l’*hate speech*, il *sexting*, l’esposizione a *user generated content*¹⁹¹ (UGC), le violazioni della *privacy* e di tutti quei rischi che possono compromettere il benessere dei ragazzi nella navigazione online (Aroldi & Mascheroni, 2019).

Tra le altre attività adottate in materia da parte del MIUR in collaborazione con Generazioni Connesse, di cui si parlerà nei paragrafi successivi, vi è l’elaborazione di un syllabo utile per arricchire le progettualità proposte per il bando “Cittadinanza e Creatività Digitale”. In questo documento, si sottolinea l’importanza dell’educazione civica digitale, con cui si intende «*una nuova dimensione che aggiorna ed integra l’educazione civica, finalizzata a consolidare ulteriormente il ruolo della scuola nella formazione di cittadini in grado di partecipare attivamente alla vita democratica*». L’educazione civica digitale si basa sui concetti di senso critico e responsabilità: con il primo si allude alla necessità per gli studenti, insegnanti e i genitori di essere consapevoli che dietro alle potenzialità tecnologiche si celano profonde implicazioni sociali, culturali ed etiche per gli individui; con il secondo concetto si vuole evidenziare che chi usa i *media*, in quanto dispositivi di fruizione, produzione e pubblicazione di contenuti, deve conoscere gli effetti che ne possono derivare. Il syllabo si divide in cinque parti: la prima sezione si occupa della comprensione del cambiamento, determinato dalle tecnologie e dalla connettività, verso la comunicazione, l’informazione, l’economia e società; nella seconda parte si individuano le implicazioni che i cambiamenti delle tecnologie digitali hanno sugli individui e sulla società, considerando i rischi e proponendo le competenze per produrre strategie positive e costruttive attraverso le tecnologie stesse; la terza parte affronta l’educazione all’informazione e lo sviluppo delle relative competenze necessarie alla ricerca, la

¹⁹⁰ https://www.istruzione.it/pon/avviso_cittadinanza-creativita.html

¹⁹¹ Il contenuto generato dagli utenti.

raccolta e l'uso di esse; la quarta sezione è incentrata sulle dinamiche legate alla diffusione delle tecnologie, ovvero alle implicazioni della quantificazione e della computazione (*big data, machine learning*, intelligenza artificiale); nell'ultima parte si spiega il legame tra cittadinanza e creatività digitale, poiché infatti, se si è consapevoli degli strumenti a disposizione, essi possono essere utilizzati come oggetti culturali capaci di produrre contenuti, applicazioni e servizi del *web*¹⁹².

Ad ogni modo, sembrerebbe che la scuola italiana non sia preparata ad introdurre discipline come la *Media Education*, o quantomeno realizzare degli apprendimenti *off- e online*; l'istituzionalizzazione di tale materia rimarrebbe un interesse dei singoli dirigenti scolastici o degli insegnanti (Scarcelli, 2015).

3.4. W L'AMORE: l'approccio sinergico del Servizio Sanitario, enti locali e scuole

In merito all'educazione alla sessualità e all'affettività, a partire dal 2013, l'Emilia-Romagna, in *partnership* con la Regione e il Servizio Sanitario Regionale e il Dipartimento di psicologia dell'Università di Bologna, ha attivato il progetto “*W l'amore*”: esso è stato avviato, in via sperimentale, in tre scuole di Bologna, Forlì e Reggio Emilia; successivamente è stato esteso a tutta la Regione. In totale sono stati coinvolti una quarantina di scuole e circa 15 mila studenti, con un'età pari a 13-14 anni¹⁹³. Tale iniziativa viene portata avanti dai professionisti dello Spazio Giovani dell'Azienda USL Città di Bologna, un servizio presente in numerose aziende sanitarie locali e rivolto ai giovani di età compresa tra i 14 e i 20 anni, al fine di rispondere alle problematiche e alle esigenze adolescenziali (sviluppo fisico e sessuale, prevenzione gravidanze e malattie sessuali, disagio psicologico e relazionale). *WL'AMORE* prende spunto dal progetto olandese *Long Live Love* e si focalizza sulle relazioni affettive e sessuali. Il lavoro consiste in una formazione iniziale degli insegnanti e in un affiancamento di questi ultimi nel momento in cui si inizia il percorso educativo con gli studenti. Nel progetto sono previsti anche degli incontri informativi e basati sulla relazione genitori-figli. Gli argomenti vengono trattati in cinque lezioni, per una durata

¹⁹² MIUR, *Educazione civica digitale*, 2018.

¹⁹³ Cfr. https://www.epicentro.iss.it/politiche_sanitarie/educazione-sessuale-affettiva

media di 2-4 ore: le prime quattro vengono tenute dagli insegnanti, mentre l'ultima vede la partecipazione di operatori socio-sanitari degli Spazi Giovani. La prima lezione affronta il tema della pubertà e i cambiamenti che avvengono a livello mentale, fisico e relazionale, mentre nella seconda si trattano tematiche relative al genere, analizzano i modelli, gli stereotipi relativi all'essere uomo e donne all'interno dei contesti familiari, sociali e mediatici. Successivamente, si approfondiscono i temi riguardanti l'orientamento sessuale, le esperienze affettive, cosa significa avere una buona e sana relazione, affrontando quindi la violenza all'interno delle coppie; l'incontro successivo è legato a quest'ultimo ma si incentra sulla comprensione dei sentimenti dell'altro, sull'autoconsapevolezza, sulla capacità di comunicare, sull'uso sicuro di internet e sulla pornografia. Infine, gli operatori di Spazio Giovani trattano argomenti relativi alla prevenzione nei rapporti sessuali e ai servizi offerti ai giovani dalle aziende sanitarie (La Ricerca, 2014). Il percorso portato avanti viene costantemente monitorato dal gruppo di coordinamento regionale, tramite la somministrazione di questionari rivolti ai partecipanti delle attività (studenti, insegnanti, educatori, genitori). Da quanto è risultato fino ad ora, l'esperienza è stata giudicata positiva da tutti gli attori. Il progetto ha previsto, inoltre, la creazione di materiali didattici, brochure, manuali e altro materiale informativo e di lavoro per insegnanti. È stato realizzato anche un sito internet in cui vengono indicate sia informazioni su tali argomenti, differenziate per educatori/genitori e studenti, sia altri materiali di approfondimento come video, film, libri consigliati e divisi per argomento e target¹⁹⁴. All'interno del sito, vi è una sezione, *Blog&News*, dedicata alle news relative alle tematiche affrontate da *W L'AMORE*, un'altra in cui vengono indicati i punti di Spazio Giovani e un'altra parte nominata "Giochi da Ragazzi e Ragazze", in cui si trovano materiali utili per operatori socio-sanitari, educatori, insegnanti e peer educator che vogliono introdurre un'educazione affettiva e sessuale con preadolescenti e adolescenti o genitori; i materiali sono suddivisi per argomento, tipologia e target, attraverso cui è possibile fare una ricerca incrociata¹⁹⁵.

¹⁹⁴ Cfr. https://www.epicentro.iss.it/politiche_sanitarie/educazione-sessuale-affettiva

¹⁹⁵ Cfr. <https://www.wlamore.it/>

3.5. Due esempi di *Peer Education* all'interno delle scuole italiane

Nel paragrafo relativo alle metodologie educative analizzato nel successivo paragrafo, INDIRE suggerisce di adottare la *peer education*, per affrontare alcune questioni, come quella relativa al genere e alla violenza contro le ragazze e le donne, all'interno delle scuole. Un esempio dell'applicazione di questo metodo è rappresentato dal progetto *The Youth4Youth*, co-finanziato dal programma Daphne III della Commissione europea, coordinato dall'Istituto Mediterraneo di Studi di Genere (MIGS) e sviluppato da giovani di cinque paesi dell'Unione Europea e il supporto di scuole e Organizzazione *partner*¹⁹⁶. A partire da questo progetto è stato realizzato un manuale per la sensibilizzazione, la formazione e l'educazione tra pari, in contesti formali e informali, sulla promozione e la prevenzione nei confronti della violenza di genere.

In seguito ad uno studio di ricerca qualitativo e quantitativo condotto su 2300 ragazzi, si sono comprese le loro attitudini nei confronti degli stereotipi di genere e degli atteggiamenti di violenza, al fine di poter attuare dei corsi educativi, volti allo sviluppo di una maggiore consapevolezza e conoscenza in relazione a questi argomenti, in seguito ad un *training* degli insegnanti. Sono stati ulteriormente selezionati 350 giovani, provenienti dai cinque paesi, per svolgere il ruolo di *peer educator* all'interno delle scuole secondarie e replicare le attività educative apprese. Infine, sono stati previsti dei laboratori volti alla produzione di materiale grafico (cartelloni, collage, disegni), testuale (storie, articoli, opuscoli informativi) o visivo (mostre fotografiche, rappresentazione teatrali) da condividere pubblicamente per sensibilizzare ulteriormente, sia i partecipanti al percorso che persone esterne o associazioni sociali. Le sessioni educative sono state valutate dai partecipanti tramite degli appositi questionari prima, durante e dopo la formazione: ne è risultato che il programma *Youth4Youth* è stato efficace e ha ampliato la conoscenza dei giovani sui ruoli di genere e sulla violenza di genere e ha contribuito a generare un cambiamento dei loro atteggiamenti e della loro accettazione della disuguaglianza e aumentare la consapevolezza sugli abusi. Per quanto concerne i *peer educator*, essi ritengono di avere sviluppato una maggiore fiducia nelle proprie abilità e di sentirsi parte attiva dei cambiamenti nelle loro comunità.

¹⁹⁶ Al progetto hanno partecipato Italia, Cipro, Spagna, Lituania, Grecia. La Casa delle Donne per non subire Violenza è stata l'organizzazione partner per l'Italia.

Da questo percorso è stato creato un manuale, come una guida per l'attuazione successiva del programma all'interno delle scuole di altri contesti giovanili. In esso sono indicati sia le tematiche affrontate, sia le attività suggerite e le indicazioni di svolgimento (durata, materiali necessari, preparazione, note per il facilitatore, domande per la discussione, interventi, conclusioni). All'interno del manuale si trova anche una sezione dedicata alla formazione dei giovani educatori (Pana, Lesta, 2012).

Nell'istituto comprensivo Raffaello Sanzio di Falconara Marittima il tema della violenza di genere è stato trattato attraverso la *Peer Media Education* (PME), coinvolgendo i ragazzi da 12 a 18 anni. Dopo una formazione degli insegnanti sulla *peer media education* e sugli argomenti relativi alla violenza di genere, c'è stato un affiancamento di alunni selezionati per svolgere il ruolo di *peer educator*. Questi sono stati scelti attraverso specifici requisiti: giusta ripartizione tra generi, sapere comunicare, essere leader positivi e appassionati alla tematica da affrontare, avere disponibilità temporale per ricevere la formazione e per preparare un kit didattico in orari extrascolastici. Dopo aver preparato il kit i *peer educator* hanno tenuto il seminario servendosi di apparecchiature tecnologiche e di contenuti multimediali (video, immagini, canzoni) di impatto e sono ricorsi a metodi come il *circle time*, utile per il confronto sulla definizione di concetti. Alla fine, è stato somministrato un questionario sia ai *peer educator*, per capire le considerazioni in merito alla loro esperienza, sia ai loro compagni per avere un riscontro su quanto appreso. Da questa esperienza è risultato che la *Peer Media Education* può costituire una possibilità di crescita e un modo per rafforzare i legami tra i ragazzi e rendere efficaci gli interventi, che non appaiono come un'imposizione moralistica stabilita dagli adulti, ma un confronto tra pari¹⁹⁷.

Se da una parte, la *Peer Education* permette un passaggio spontaneo di conoscenze, emozioni ed esperienze da parte di alcuni membri di un gruppo ai propri pari, dall'altra la *Media Education* è volta ad una comprensione critica dei *media*, ai corretti modi per costruire messaggi, comportamenti e linguaggi adeguati. L'unione delle due discipline è inoltre il risultato dell'intersezione di più ambiti disciplinari (psicologia di comunità, neuropsichiatria, pedagogia), in cui vi è una commistione dei metodi e delle tecniche della *Peer Education* con quelli della *Media Education*. Tramite l'applicazione di questo metodo pedagogico e didattico innovativo si ha la possibilità di considerare da

¹⁹⁷ Cfr. <https://www.youtube.com/watch?v=G41YNzTsIsM>

una prospettiva diversa i cambiamenti dei mezzi di comunicazione e i dispositivi tecnologici come utili strumenti di apprendimento¹⁹⁸ e di intenderli sia come oggetti sia come spazio di intervento di prevenzione. Il *media educator* Michele Marangi afferma che realizzare questo tipo di interventi all'interno del contesto scolastico comporta la creazione di competenze necessarie nella quotidianità, *life skills* e, attraverso il lavoro svolto dai *peer media educator*, di potere mediare il formale e l'informale, andando oltre i limiti riconosciuti al ruolo rivestito dagli insegnanti¹⁹⁹.

4. Verso buone pratiche di educazione al genere digitale all'interno delle scuole

4.1. Metodologie e strumenti didattici

L'Istituto Nazionale Documentazione Innovazione Ricerca Educativa (INDIRE)²⁰⁰ ha proposto ai docenti alcuni metodi didattici per intraprendere percorsi di educazione al genere e al contrasto delle forme di violenza. Si suggerisce, per esempio, di partire dalla realtà analizzando un caso studio delle materie disciplinari (in un evento storico o biografico di un pensatore) in cui è rilevante la dimensione del genere: questo approccio stimolerebbe la riflessione e la partecipazione attiva a una discussione di gruppo. In alternativa, si propone una metodologia di ricerca di gruppo, che permetta di responsabilizzare gli alunni nel processo di costruzione del sapere, di formazione di una propria opinione, di una negoziazione e ridefinizione nella relazione con il gruppo; attraverso il lavoro di collaborazione si valorizzano le capacità comunicative e relazionali. Un altro suggerimento è quello di scoprire il genere mediante la visualizzazione di materiale audiovisivo, poiché stimola il pensiero e le emozioni di chi le osserva e, conseguentemente, l'apprendimento. Anche la connessione di argomenti disciplinari ad esperienze personali dei ragazzi può essere un valido metodo didattico: questo è valido nell'esplorazione della storia sociale di costumi e delle relazioni di

¹⁹⁸ Cfr. <https://www.generazioniconnesse.it/site/it/0000/00/00/peer-e-media-education-e-nuovi-ambienti-per-lapprendimento/>

¹⁹⁹ Cfr. <https://www.youtube.com/watch?v=G41YNzTsIsM>

²⁰⁰ INDIRE è un ente che si occupa di sviluppare nuovi modelli didattici, servendosi delle nuove tecnologie nei percorsi formativi e promuovendo la ridefinizione del rapporto fra spazi e tempi dell'apprendimento e dell'insegnamento. Cfr. <https://www.indire.it/home/chi-siamo/>

genere nella storia dell'uomo, per comprendere l'evoluzione delle interazioni sociali sui e tra i generi nei diversi contesti culturali. In ultimo, viene considerata una valida proposta quella della *peer education*, in cui gli *educators* sono gli stessi alunni che, in seguito ad una preliminare formazione, si confrontano con i propri pari su alcune tematiche, in questo caso di genere; questa metodologia permette un apprendimento reciproco mediante un dialogo libero e costruttivo tra pari, lasciando all'adulto il compito di lavorare sulle competenze trasversali ed empatiche dei giovani e incentivando la socializzazione, come per ogni tipo di attività collaborativa.

Tra gli strumenti didattici, invece, INDIRE riconosce il Glossario del Genere, necessario per comprendere tutti i concetti relativi alla tematica, ed i kit didattici. Questi ultimi consistono in schede in cui vengono approfonditi degli argomenti e possono essere suggerite le modalità di presentazione agli alunni e le attività da poter svolgere. Tuttavia, il kit non è organizzato secondo un ordine prestabilito, ma il suo utilizzo dipende dall'impostazione decisa dall'insegnante e dalla sua classe²⁰¹.

Dalla collaborazione tra il Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri e INDIRE è nato un progetto, "*Gender School- Affrontare la violenza di genere*", il cui obiettivo è quello di realizzare un programma educativo sulla tematica rivolto agli studenti. Il progetto comprende la creazione di un piano nazionale di educazione e formazione sulla violenza di genere del personale della scuola, dei docenti e degli studenti; si prevede anche la realizzazione di fasi in cui vi è lo sviluppo di attività di analisi e di ricerca e di un portale dedicato al progetto²⁰². Sulla piattaforma disponibile sul sito, <https://www.genderschool.it/>, è possibile accedere ai materiali (il glossario, il *kit* didattico), alla normativa e alla documentazione internazionale ed europea.

²⁰¹ IUL, INDIRE, *Gender School. Report buone pratiche*, 2020.

²⁰² Cfr. <https://www.indire.it/progetto/gender-school/>

4.2. Altri Kit Didattici

4.2.1. Il progetto *deSHAME*

Childnet International è un'organizzazione non-profit, il cui scopo è quello di rendere Internet un posto sicuro e accessibile per i bambini e i ragazzi, conducendo delle indagini tra i giovani adulti e suggerendo delle soluzioni per la sicurezza digitale. Essa, per esempio, ha proposto l'iniziativa *Safer Internet Day* e altre campagne contro diverse forme di abusi *online*²⁰³. Tra i vari progetti portati avanti dall'organizzazione, ne è stato realizzato uno che mostra particolare attenzione alla razza e al genere dei soggetti a cui si rivolge. Il progetto in questione prende il nome di *deSHAME* ed è nato dalla collaborazione tra *Childnet* (Regno Unito), *Kek Vonal* (Ungheria), *Save the Children* (Danimarca) e *UCLan* (Regno Unito) ed è stato co-finanziato dall'Unione Europea. Nello specifico, l'obiettivo del progetto è quello di creare uno spazio informativo volto all'aumento della consapevolezza sulle molestie di genere online, al fine di spingere chi ha subito tali abusi a denunciarli. Il progetto è stato avviato nel Regno Unito, Danimarca ed Ungheria, con l'intenzione di diffonderlo nel resto dei Paesi europei²⁰⁴.

Questo progetto è iniziato attraverso una ricerca qualitativa e quantitativa condotta tra 3257 ragazzi di età compresa tra i 13 e i 17 anni, nei tre Paesi sopracitati, in cui è stato possibile confermare che le molestie sessuali online, in particolare la diffusione non consensuale di immagini e la *sextortion*, sono pratiche molto diffuse tra i giovani e vengono subite prevalentemente dalle ragazze le quali, in rarissimi casi, denunciano l'accaduto²⁰⁵

Da questi dati è stato possibile comprendere su quali aspetti fosse necessario focalizzare l'attenzione per dare origine ad un'altra parte pratica del progetto *deSHAME Step Up, Speak Up!*, in cui sono stati proposti degli strumenti educativi per i ragazzi di età compresa tra i 13 e i 17 anni, nonché per gli insegnanti e gli educatori. *Childnet* ha quindi realizzato un *toolkit*, una cassetta degli attrezzi, che comprende lezioni, poster, film e linee guida per le scuole che vogliono educare i giovani all'argomento. Nelle linee guida rivolte agli insegnanti ed educatori, vengono date le definizioni di molestie

²⁰³ Cfr. <https://www.childnet.com/what-we-do>

²⁰⁴ Cfr. <https://www.childnet.com/our-projects/project-deshame/about-project-deshame>

²⁰⁵ Childnet, Save the Children Denmark, Kek Vonal, UCLan, *Young people's experiences of online sexual harassment, for Project deSHAME*, 2017.

sessuali online²⁰⁶, *victim blaming* e sul consenso, indicazioni sulle strategie educative, sull'esperienza pregressa degli studenti, su come creare un luogo sicuro e delle relazioni di fiducia con i ragazzi, sulla durata degli interventi ed infine sulle informazioni relative al fenomeno delle molestie online in relazione alle leggi esistenti. Queste lezioni servono ad introdurre tali argomenti al fine di permettere la condivisione di opinioni, esperienze e considerazioni da parte degli studenti, attraverso l'uso di attività interattive da svolgere individualmente o in piccoli gruppi. Il fine ultimo del progetto è quello di aumentare la consapevolezza riguardo alle molestie sessuali digitali, incoraggiare i giovani a segnalare comportamenti di questo tipo e dargli strumenti per affrontare gli atti subiti²⁰⁷. In merito a quest'ultimo punto, è stato predisposto anche un documento utile per supportare le vittime di molestie sessuali online, in cui si domandano i loro bisogni al fine di valutare il tipo di sostegno da proporre. *Childnet* ha creato delle linee guida specifiche per le forze dell'ordine e le altre parti interessate alla prevenzione e al supporto, per aiutarli a valutare una situazione di molestie sessuali online e fornire sostegno continuo a sopravvissuti, autori e famiglie²⁰⁸.

Il progetto co-finanziato dall'Unione europea evidenzia quanto sia importante porre l'attenzione e prendere sul serio il fenomeno delle molestie online, concentrandosi sia sulle vittime sia su ragazzi e ragazze che potenzialmente possono diventarlo, attuando quindi attività di prevenzione e sensibilizzazione sull'argomento (Taylor & Giugni, 2019).

Tuttavia, se da una parte viene puntualizzato che il fenomeno è strettamente di genere e quindi colpisce fundamentalmente il genere femminile e coloro che appartengono ai gruppi LGBTQ+, oltre che alle minoranze etniche o ai giovani portatori di disabilità, dall'altra non viene fatto alcun riferimento al *continuum* con la violenza di genere e gli abusi sessuali, come se questi ultimi fossero distinti dalle molestie sessuali, di genere, online; non viene neanche incluso un percorso specifico e approfondito sulla sessualità. *deSHAME* rimane, quindi, un progetto atto alla sicurezza digitale dei ragazzi.

²⁰⁶ Tra le molestie sessuali online vengono riconosciute: la condivisione non consensuale di immagini e video sessuali privati; la coercizione e le minacce alla condivisione di materiale sessuale e privato; bullismo sessualizzato online (pubblicazione di post con gossip, rumours e bugie di natura sessuale); sessualizzazione non desiderata (invio di contenuti sessuali ad un mittente che non li ha richiesti).

²⁰⁷ Childnet, Save the Children Denmark, Kek Vonol, UCLan, *Supporting young people with harmful sexual behaviour online. A guide for educators to employ a contextual and multi-agency approach*, 2019.

²⁰⁸ Cfr. <https://www.childnet.com/resources/step-up-speak-up/guidance-and-training-for-schools-and-professionals>

Nonostante questo limite, le soluzioni e le pratiche di sensibilizzazione e di formazione elaborate da *Childnet* possono essere un ottimo punto da cui partire e possono essere prese a modello anche da altre organizzazioni e associazioni che si occupano della violenza di genere e, più specificatamente, della violenza di genere digitale.

4.2.2. Odklikni: click-off, il progetto sloveno

Nel 2017 è stato lanciato, in Slovenia, il progetto *Odklikni*, "*Click-off! Stop cyber violence against women and girls*". Esso è stato co-progettato dal Ministero del Lavoro, della Famiglia, degli Affari Sociali e da quello delle Pari Opportunità della Repubblica slovena, in *partnership* con l'Università di Lubiana, attraverso un co-finanziamento della Direzione della Commissione europea-Giustizia Generale e Consumatori²⁰⁹. Il progetto, conclusosi il 31 dicembre 2019, ha previsto la creazione di un'applicazione per i telefonini contenente materiali informativi e multimediali per giovani²¹⁰; inoltre, sul sito del progetto è possibile scaricare il manuale per professionisti che lavorano a contatto con i ragazzi. Lo scopo è quello di informare e sensibilizzare le persone, soprattutto i giovani, sulla violenza di genere digitale contrastando gli stereotipi e la violenza di genere²¹¹. All'interno del manuale, infatti, si affronta il fenomeno partendo dal generale, ovvero spiegando cosa si intende per violenza di genere e quali sono le sue forme, fino a trattare nello specifico i diversi tipi di violenza e di abusi sessuali digitali, tra cui la creazione e la divulgazione di materiale sessuale privato. Interessante notare, che il manuale non si ferma ad elencare e spiegare le sfumature di violenza di genere tradizionale e digitale, ma fornisce ulteriori informazioni in merito alle cause della diffusione delle pratiche, delle conseguenze sulle vittime e propone dei suggerimenti di prevenzione per contrastare il fenomeno, tra cui quello di agire sul piano educativo²¹². Per quest'ultimo aspetto si rimanda ad un altro documento²¹³, in cui

²⁰⁹ [https://www.fdv.uni-lj.si/en/research/research-centres/department-of-sociology/centre-for-social-informatics/news/kick-off-just-project-cyber-violence-and-harassment-against-women-and-girls-\(cybervaw\)](https://www.fdv.uni-lj.si/en/research/research-centres/department-of-sociology/centre-for-social-informatics/news/kick-off-just-project-cyber-violence-and-harassment-against-women-and-girls-(cybervaw))

²¹⁰ <https://www.gov.si/zbirke/projekti-in-programi/nov-projekt-51/>

²¹¹ <https://www.fdv.uni-lj.si/en/research/research-centres/department-of-sociology/centre-for-social-informatics/news/opening-event-of-the-project-click-off!-stop-cyber-violence-against-women-and-girls>

²¹² Facoltà di scienze sociali, Università di Lubiana - Centro di informatica sociale, 2019

²¹³ Učni načrt za izvedbo delavnic Odklikni! (Curriculum for implementation workshops Click!)

vengono presentati gli argomenti e gli strumenti e vengono fornite delle raccomandazioni, utili per gli insegnanti e gli educatori che vogliono affrontare la tematica, sotto forma di laboratori. Gli strumenti e gli argomenti proposti dal progetto sono stati già sperimentati in alcune scuole primarie e secondarie slovene. Prima di tutto, si suggerisce che il target dei giovani deve corrispondere ad un'età minima di 12 anni, prevedendo degli approfondimenti per i ragazzi con età pari o superiore a 15 anni. Viene sottolineata l'importanza di lavorare con gruppi misti nel genere, facendo uso di computer per la riproduzione di contenuti multimediale all'interno di workshops della durata non superiore ai 90 minuti; tuttavia, il tempo prefissato dipende dai dibattiti che si affrontano. L'obiettivo finale dei laboratori, oltre quello di informare i giovani, è di realizzare un codice etico di comportamenti da assumere online. I laboratori sono divisi in sei sezioni, a cui corrispondono sei argomenti diversi: dopo aver presentato l'argomento e le modalità di svolgimento (sezione 1), si lavorerà in piccoli gruppi per trovare la definizione di violenza e violenza digitale, individuandone le cause e le diverse forme, le persone coinvolte e i loro ruoli (da sezione 2 a sezione 5), al fine di, una volta presa coscienza delle responsabilità che si hanno nel mondo digitale, creare un codice etico²¹⁴.

L'impostazione del progetto sloveno sembrerebbe essere la proposta educativa più completa proprio perché focalizza l'attenzione sulla violenza di genere tradizionale e digitale, ma soprattutto sulle cause culturali. Inoltre, sebbene non si possa affermare completamente che vengano trattati gli argomenti relativi all'educazione alla sessualità e all'uso delle tecnologie e dei *social media*, l'obiettivo finale, ovvero il codice etico, è un modo valido per permettere la riflessione dei ragazzi sui comportamenti da assumere nel mondo digitale, sulle azioni lecite e sulle conseguenze che ne possono derivare.

4.2.3. *Game based learning*: il progetto Convey

La scelta dell'utilizzo di uno strumento ludico è strategica, poiché esso appare un mezzo per promuovere il *learning by doing*²¹⁵ (Mellini et al., 2009): il *game based learning* è un metodo di insegnamento che si basa sull'uso dei giochi e videogiochi, al

²¹⁴ Cybersafe, *Cyber Violence against Women & Girls. Report*, 2017.

²¹⁵ Con l'espressione *learning by doing* si intende l'apprendimento attraverso l'esperienza.

fine di rafforzare l'apprendimento educativo. Attraverso i *serious game*, ovvero i giochi e i videogiochi a contenuti non ludici, è possibile immedesimarsi nei personaggi e diventare i protagonisti della realtà virtuale presentata e allo stesso tempo educare sulla tematica che viene affrontata. In questo modo, si aiutano i ragazzi a sviluppare empatia, a stimolare la creatività, la concentrazione, la collaborazione e l'interazione critica²¹⁶.

Convey è stato uno dei primi progetti cofinanziato dalla Commissione europea, al cui sviluppo hanno partecipato sei organizzazioni europee fra cui l'italiana CESIE²¹⁷- Centro studi e iniziative europeo. *Convey*, realizzato tra il 2016 e il 2019, ha posto tra i suoi obiettivi la realizzazione di un gioco educativo di simulazione e un programma pilota creativo su uguaglianza di genere, educazione sessuale e alfabetizzazione digitale. Sono stati inoltre incentivati metodi di *peer education*, su argomenti relativi alla violenza sessuale e le molestie, anche digitali, contro le donne, alla sensibilizzazione dei giovani al rispetto dei diritti e della dignità delle donne all'interno delle scuole, tramite dei programmi formativi rivolti agli insegnanti sulle tematiche inerenti²¹⁸. L'ultimo punto è stato realizzato in seguito ai suggerimenti proposti dai ragazzi e gli esperti dei sei paesi, coinvolti nella creazione del progetto²¹⁹.

Prima dell'avvio del programma, gli insegnanti sono stati adeguatamente formati; ad essi è stato rilasciato un pacchetto formativo contenente le indicazioni, le linee guida e il materiale aggiuntivo per le attività da svolgere con gli alunni, di età compresa fra i 14 e i 18 anni. Nel pacchetto formativo sono stati stabiliti gli argomenti²²⁰ da affrontare, lasciando ampia libertà sul metodo da utilizzare; sono stati elencati gli strumenti utili per svolgere le singole attività e dati dei suggerimenti per il setting e la durata dei workshop.

I laboratori del programma *Convey*, svolti tra il 2018 e il 2019, oltre ad una prima parte di conoscenza e socializzazione, hanno previsto lo svolgimento di attività educative sotto forma di dibattiti, *role-play*, visione di materiale audiovisivo con lo scopo di approfondire le tematiche introdotte dagli insegnanti e di stimolare la

²¹⁶ Cfr. <https://www.savethechildren.it/blog-notizie/game-based-learning-gamification-e-didattica-cosa-sono>

²¹⁷ Tra gli altri partner si ricordano: Gender Alternatives Foundation (Bulgaria); Hope for Children (Cipro); The Smile of the Child (Grecia); Sexual Violence Centre Cork (Irlanda); Westminster City Council (Regno Unito). Cfr. <https://cesie.org/project/convey/>

²¹⁸ Cfr. <https://cesie.org/project/convey/>

²¹⁹ Cfr. https://ec.europa.eu/justice/grants/results/daphne-toolkit/node/3928_fr

²²⁰ Nella sezione dedicata alle attività sulla violenza di genere, sono elencate le seguenti forme di violenza di genere online: *sexting*, abusi via webcam, *revenge porn*, lo scambio di foto di nudo, immagini rubate modificate in modo da renderle sessualmente ammiccanti, pornografia online, postare o condividere foto private o imbarazzanti, *stalking online*, messaggi/foto sessualmente esplicite diffuse o scattate senza il consenso dei soggetti coinvolti.

riflessione su di esse²²¹. Un altro valido strumento, previsto dal suddetto programma europeo, è il videogioco *CONVEY Not a Game*, in cui i ragazzi hanno avuto la possibilità di assumere il ruolo di investigatori per scoprire gli autori di quattro reati di violenza di genere. Questa simulazione è stata utile ad introdurre tematiche specifiche: abusi sui minori, violenza domestica, *revenge porn*²²², vittimizzazione secondaria, stupro. Mediante questi scenari realistici, gli alunni hanno potuto comprendere i segnali e le implicazioni di queste forme di violenza. Alla fine di ogni storia, è stato inoltre proiettato un video informativo sul tipo di violenza affrontato²²³.

Durante la fase di sperimentazione il programma, è stato valutato, attraverso la somministrazione di tre questionari²²⁴, per verificarne l'impatto e l'efficacia: in Italia, specificatamente in tre istituti secondari superiori della città di Palermo, i risultati ottenuti da questa forma di educazione informale sono stati positivi, in quanto i giovani hanno cambiato i loro comportamenti nei confronti dell'incitamento all'odio, della violenza di genere, della comunicazione con l'altro, dell'uso dei dispositivi tecnologici, degli stereotipi di genere, della sessualizzazione delle donne, delle relazioni interpersonali e del consenso²²⁵

Da un'analisi del materiale realizzato per il progetto, il "*Training pack*" rivolto agli insegnanti possiede tutte le informazioni utili sia per comprendere e conoscere gli argomenti, sia per adottare degli approcci educativi efficaci. Tuttavia, si possono riscontrare alcuni errori di definizione e di categorizzazione dei fenomeni: è il caso del *sexting* che viene inserito all'interno delle forme di violenza di genere che si subiscono online, senza specificare che in realtà vi è una distinzione interna della pratica. Per poter valutare il contenuto e le modalità di svolgimento del gioco online, ho voluto testarlo in prima persona: *Convey not a game* è uno strumento semplice e valido per coinvolgere ed interessare i più giovani a tematiche impegnative e di difficile dissertazione, che può dare luogo a spunti e riflessioni da argomentare e su cui confrontarsi in gruppo.

²²¹ CONVEY, *Counteracting sexual violence and harassment: Engaging Youth in schools in digital education on gender stereotyping*, 2019.

²²² Nel documento il *revenge porn* viene definito erroneamente e riduttivamente come «condivisione di immagini a sfondo sessuale allo scopo di umiliare la vittima»

²²³ Cfr. Convey- Digital Education for Gender Equality, Pacchetto per gli insegnanti, 2019

²²⁴ Come per ogni progetto, la somministrazione del questionario è avvenuta nella fase iniziale, intermedia e finale. Cfr. Convey, Digital Education for Gender Equality, Behavioural Change Study Report, 2019.

²²⁵ Cfr. Convey, Digital Education for Gender Equality, Behavioural Change Study Report, 2019.

4.2.4. Il Kit didattico e il *role play* di *Cybersafe*

L'Unione Europea ha finanziato nel 2019 il progetto *Cybersafe*, la cui durata sarà di circa 30 mesi. Al suddetto progetto partecipano nove *partner* di otto paesi europei²²⁶, tra cui l'Italia, che hanno contribuito allo sviluppo e alla promozione di un programma educativo di prevenzione e degli strumenti educativi digitali sul tema della violenza digitale contro le donne e le giovani donne²²⁷. Il kit *CYBERSAFE* è stato creato per insegnanti o altri professionisti che lavorano con i giovani, al fine di affrontare con i ragazzi più giovani il tema della violenza di genere tradizionale e digitale. In esso oltre alle linee guida relative all'organizzazione del *role play* e dei workshop, è presente una breve introduzione sulla violenza di genere online.

Attraverso il *role play*, invece, (disponibile in lingua inglese, italiana, greca, estone, olandese e danese) è possibile organizzare quattro workshop, rivolti a ragazzi con un'età compresa tra i 12 e i 18 anni e i cui temi vertono specificatamente sulla creazione e sulla condivisione non consensuale di immagini sessuali private, affrontando la tematica del *revenge porn*, *sextortion*, ottenimento illecito di immagini attraverso il meccanismo di hackeraggio, *photographic photoshopping*²²⁸. La discussione sugli argomenti avviene nella modalità di un gioco di ruolo, mediante il supporto di una guida pratica. Gli obiettivi che i giovani devono raggiungere dopo avere preso parte ai workshop sono: il sapere identificare i segnali della violenza di genere online, comprendere le conseguenze anche a livello emotivo delle persone coinvolte, sapere come prevenire gli abusi e come agire nel caso in cui loro stessi siano vittime di violenza online²²⁹. Al fine di realizzare i laboratori è necessario che vi sia un facilitatore che proietti su uno schermo le storie concernenti i quattro argomenti; grazie ad un codice QR²³⁰ sarà possibile partecipare dando le risposte che si ritengono più adeguate. Una volta che viene data la risposta ad una domanda viene condivisa una riflessione sull'argomento.

²²⁶ I 9 partner che hanno collaborato per la realizzazione del progetto sono: Azienda Speciale Retesalute (Italia); International Child Development Initiatives (Paesi Bassi); Northern Ireland Rape Crisis Association (Regno Unito); Serious Games Interactive APS (Danimarca); Union of Women Associations of Heraklion Prefecture (Grecia); University of Tartu (Estonia); University of Ljubljana (Slovenia); Women Against Violence Europe (Austria); Women's Support and Information Centre (Estonia). Cfr. <https://www.stoponlineviolence.eu/partners/?lang=it>

²²⁷ Cfr. <https://www.stoponlineviolence.eu/?lang=it#>

²²⁸ Cfr. <https://www.stoponlineviolence.eu/kit-cybersafe/online-tool/?lang=it>

²²⁹ Cfr. <https://www.stoponlineviolence.eu/kit-cybersafe/?lang=it>

²³⁰ QR Code o codice Quick Response è una versione bidimensionale del codice a barre, composto da pattern di pixel in bianco e nero, in grado di trasmettere un'ampia varietà di informazioni attraverso una scansione. Cfr. <https://it.qr-code-generator.com/qr-code-marketing/qr-codes-basics/>

Sull'efficacia e sull'utilizzo di CYBERSAFE si hanno poche informazioni, poiché si tratta ancora di un progetto pilota, per cui non si sa se ci saranno delle evoluzioni di esso. Tuttavia, da una prima osservazione, se da una parte il *role play* sembra ben strutturato e finalizzato a una riflessione sulle tematiche trattate, il *kit* didattico sembrerebbe riduttivo e costituito da argomentazioni poco argomentate: il focus è quello della violenza di genere *online*, tuttavia non vengono dati gli strumenti per collocare questa specifica forma di violenza all'interno della complessità del fenomeno della violenza di genere.

5. Altre forme di sensibilizzazione

5.1. *Glitch* e la sicurezza digitale nei contesti educativi e aziendali

Nel Regno Unito, è stata fondata, dall'attivista Seyi Akiwowo, *Glitch*, un'organizzazione no-profit riconosciuta a livello internazionale per il suo lavoro finalizzato a rendere più sicuro lo spazio digitale. *Glitch* si basa su tre principi: consapevolezza, *advocacy*, azione. Infatti, il suo obiettivo è quello di aumentare la consapevolezza dei possibili abusi che si possono subire online e delle relative conseguenze, al fine di autoregolamentare gli utenti dei *social media*, fornendogli gli strumenti. *Glitch* offre la possibilità di partecipare a dei programmi educativi sulla "cittadinanza digitale"²³¹. Quest'ultima si deve raggiungere tramite un'adeguata formazione e deve essere garantita dalle istituzioni governative ai cittadini in qualità di individui e lavoratori. Essa si acquisisce attraverso un'alfabetizzazione digitale, ovvero mediante la comprensione del funzionamento delle tecnologie e di come debbano essere usate per risultare efficaci, etiche e sicure. La cittadinanza digitale deve trasmettere il concetto secondo cui ognuno di noi è responsabile per se stesso e per gli altri²³². Fino ad ora, 3500 giovani tra Regno Unito e Europa hanno partecipato a tali *workshop*²³³.

²³¹

Cfr. https://www.google.com/url?q=https://fixtheglitch.org/about/&sa=D&ust=1610044288890000&usg=AOvVaw0s2jxFOJm0rRIjW_BzeLRr

²³² Cfr. <https://fixtheglitch.org/digital-citizenship/digital-citizenship-our-definition/>

²³³ Cfr. <https://fixtheglitch.org/about/>

L'*advocacy* consiste nel richiedere ai *social media* di rendere più sicure le piattaforme e di garantire i diritti degli utenti²³⁴.

La maggior parte dei laboratori sono rivolti alle donne, alle persone non-binarie, ma soprattutto alle donne nere. Vengono forniti strumenti anche per persone che vogliono a loro volta sensibilizzare sulle tematiche²³⁵, o formazioni specifiche per ambienti e datori di lavoro²³⁶.

Il lavoro portato avanti da *Glitch*, seppur simile agli altri strumenti analizzati, ripone la sua originalità nell'approccio intersezionale e nell'importanza del coinvolgimento delle altre istituzioni sociali, dando rilevanza al *lifelong learning*, ovvero della formazione e dell'educazione permanente.

5.2. Il progetto italiano Generazioni connesse

Generazioni Connesse è il progetto *Safer Internet Center* (SIC) italiano, cofinanziato dalla Commissione Europea e coordinato dal MIUR (Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca), con la collaborazione di altre realtà italiane che si occupano di sicurezza in Rete: Autorità Garante per l'Infanzia e Adolescenza, Polizia di Stato, il Ministero per i Beni e le Attività Culturali, gli Atenei di Firenze e 'La Sapienza' di Roma, Save the Children Italia, Telefono Azzurro, la cooperativa EDI onlus, , *Skuola.net* e l'Agenzia di stampa DIRE e l'Ente Autonomo Giffoni Experience. Lo scopo del SIC è quello di offrire delle informazioni e dei consigli legati al mondo digitale a ragazzi, genitori, insegnanti ed educatori, al fine di creare un ambiente virtuale sicuro, che possa arricchire le esperienze individuali e sociali²³⁷.

Generazioni Connesse ha, infatti, promosso le Linee guida per l'uso positivo delle tecnologie digitali e la prevenzione dei rischi per le scuole (rivolte quindi a ragazzi, insegnanti e genitori), per attori pubblici e privati. I contenuti delle linee guida sono suddivisi nelle seguenti sette aree: l'adozione di una strategia integrata e globale, mediante un vero e proprio curriculum digitale, inteso come parte integrante della

²³⁴ Cfr. <https://fixtheglitch.org/advocacy/>

²³⁵ Cfr. <https://fixtheglitch.org/toolkit-2/>

²³⁶ Cfr. <https://fixtheglitch.org/bespoke-training/>

²³⁷ Cfr. <https://www.generazioniconnesse.it/site/it/safer-internet-centre/>

proposta formativa della scuola; l'adozione di una politica di prevenzione; la segnalazione e presa in carico di situazioni potenzialmente a rischio; la valutazione dei bisogni e la definizione degli obiettivi dell'istituto scolastico; l'approccio metodologico, comprendente attività formative e interattive che consentano *peer education*, *self/peer empowerment*, promozione dell'educazione civica digitale; il monitoraggio degli interventi al fine di valutarne l'efficacia; la protezione dei dati personali²³⁸. Attraverso queste iniziative, l'Agenda Digitale Italiana²³⁹ rispetta le Raccomandazioni europee in merito²⁴⁰.

Oltre alle linee guida, all'interno del sito si trovano le tematiche concernenti i potenziali rischi digitali, che vengono approfonditi mediante spiegazioni accompagnate da strumenti audiovisivi esemplificativi, adatti per la visione dei bambini e dei ragazzi: è il caso dei "Supererrori"²⁴¹. Sono, invece, presenti dei seminari rivolti ai professionisti dell'infanzia, come assistenti sociali, psicologi ed educatori, docenti, di scuole, centri antiviolenza e operatori del terzo settore. Questi percorsi consistono in interventi tenuti da esperti negli ambiti trattati e hanno l'obiettivo di favorire una riflessione critica sull'influenza dei *media* nella vita dei ragazzi, approfondire la necessità di un approccio preventivo e riparatorio per affrontare il fenomeno nella sua molteplicità, migliorare la relazione educativa tra i professionisti e i ragazzi²⁴².

Tra i temi affrontati vi sono quelli inerenti alla violenza di genere e più specificatamente alla violenza digitale contro le donne e le ragazze, come ad esempio il webinar tenuto dalle relatrici Laura Pomicino, Grazia dell'Oro e Alice Romagnoli, le quali hanno discusso in merito al fenomeno *teen dating violence*, *sexting*, *revenge porn* e il Codice Rosso e alle conseguenti ripercussioni sulle ragazze abusate; nell'occasione è stato anche presentato il progetto europeo *Cybersafe*²⁴³.

I contenuti e i materiali presenti sulla piattaforma Generazioni Connesse offrono la possibilità ad adulti e adolescenti di apprendere informazioni in modo autonomo, conoscendo sia il punto di vista e gli strumenti adottati dai professionisti, sia l'opinione

²³⁸ Generazioni Connesse, *Linee guida per l'uso positivo delle tecnologie digitali e la prevenzione dei rischi nelle scuole*, 2018.

²³⁹ L'Agenda Digitale Italiana è un documento nazionale, nel quale l'Italia stabilisce le modalità e gli obiettivi di intervento per la digitalizzazione del paese. Cfr. <https://www.generazioniconnesse.it/site/it/0000/00/00/adi-agenzia-digitale-italiana/>

²⁴⁰ Cfr. <https://www.generazioniconnesse.it/site/it/0000/00/00/0-premessa/>

²⁴¹ Cfr. <https://www.generazioniconnesse.it/site/it/super-errori/>

²⁴² Cfr. <https://www.generazioniconnesse.it/site/it/0000/00/00/i-seminari-di-generazioni-connesse/>

²⁴³ Cfr. <https://www.generazioniconnesse.it/site/it/2020/06/03/violenza-online-forme-caratteristiche-incidenza-e-strumenti-di-prevenzione-/>

di giovani ragazzi che, tramite i loro racconti, mostrano le diverse realtà che si possono verificare nel mondo digitale.

6. La divulgazione mediatica

Nel 2020 alla sessantasettesima Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia è stato presentato il cortometraggio del regista Diego Botta, intitolato “*Revenge Room*”, oggi visibile sulla piattaforma *Raiplay*. Il titolo è significativo poiché, prima di tutto, allude al gioco di logica *escape room*: i riferimenti ad esso sono dati anche dal tempo che viene scandito da degli orologi, dalla ricerca della “chiave” e dagli “indizi” necessari per uscire dalle stanze. In secondo luogo, il titolo descrive in due parole quanto mostrato: il racconto di una storia di *revenge porn* all'interno di due stanze. Queste ultime si distinguono per i colori e i personaggi che vi sono dentro: da una parte vi è la ragazza, la vittima della violenza digitale che si chiude in se stessa e trova rifugio all'interno della sua camera, e dall'altra il ragazzo, il perpetratore che invece è “intrappolato” nella camera insieme all'atto commesso e i sensi di colpa²⁴⁴. Su questa stessa linea, la Rai sta producendo la prima serie televisiva italiana sulla tematica del *revenge porn*, che prenderà il nome di “*Nudes*”, ispirata all'omonimo *teen-drama* norvegese e sarà mandata in onda sulla piattaforma *Raiplay* a partire dalla primavera 2021²⁴⁵.

Nonostante fino ad ora si siano analizzati gli aspetti negativi della tecnologia, delle piattaforme digitali e dell'uso che ne fanno i giovani, è giusto sottolinearne i potenziali, anche per poterle utilizzare in modo proficuo.

Dalle ultime indagini del *Censis*, nell'ultimo anno, a causa dello scoppio della pandemia vi è stato un aumento dell'utenza di internet, soprattutto legato all'uso dei *social network*. Questi ultimi vengono utilizzati non solo per comunicare, come afferma il 40,6% del campione considerato, ma anche per ottenere informazione e punti di vista diversi dalle fonti ufficiali, come dichiara il 24% degli utenti digitali²⁴⁶. Aumenta il

²⁴⁴ Cfr. <https://www.raipplay.it/programmi/revengeroom>

²⁴⁵ cfr. https://corrieredibologna.corriere.it/bologna/cultura-spettacoli/20_novembre_15/revenge-porn-sara-girata-bologna-serie-tv-raipplay-nudes-e9bc7b3e-27f4-11eb-81a0-c7c19c7748e7.shtml

²⁴⁶ Cfr. <https://www.censis.it/comunicazione/il-capitolo-%C2%ABcomunicazione-e-media%C2%BB-del-54%C2%B0-rapporto-censis-sulla-situazione-sociale>

numero di coloro che, per una crescita personale, fruiscono di video in *streaming* e *podcast* per approfondire specifici argomenti²⁴⁷.

Altre fonti per tenersi aggiornati su tematiche sociali e attuali sono gli *influencer* dei *social network*: secondo un'indagine condotta da Blogmeter, l'istituto di ricerca sociale certificato ASSIRM, si è riscontrato che la maggior parte del campione intervistato segue gli *influencer* sui *social network*, poiché affrontano tematiche sociali interessanti²⁴⁸. Tra questi argomenti vi sono anche quelli inerenti al genere e alla violenza contro individui di sesso femminile, trattati prevalentemente da giovani donne su diverse piattaforme, come Youtube, Facebook o Instagram, che nell'ultimo anno, a causa della pandemia, sono state utilizzate come dei veri e propri "divulgatori mediatici". È questo il caso della sociologa Silvia Semenzin, l'avvocata Cathy La Torre e l'attivista Carlotta Vagnoli, che attraverso i loro profili Instagram diffondono informazioni su tematiche attuali e affrontano, in modo chiaro e puntuale, la violenza di genere e approfondiscono anche i tipi di abusi non tradizionali, come la creazione e la divulgazione non consensuale di immagini sessuali intime, rispondendo ad eventuali dubbi da parte dei loro seguaci. Alcune di loro sono state, inoltre, invitate a partecipare a *webinar* trasmessi su altre piattaforme: è il caso di Silvia Semenzin che è stata invitata dal canale Youtube Venti, o da associazioni studentesche, come ad esempio *Amnesty International*. Questa forma di attivismo e di divulgazione informativa viene considerata facente parte della quarta ondata femminista: quest'ultima oltre ad essere intersezionale (cioè comprendente le altre dimensioni intersezionate con il genere, come l'orientamento sessuale, la razza, la classe sociale e la normoabilità), è caratterizzata dall'uso di internet, e soprattutto dei *social network*, come strumento di mobilitazione²⁴⁹. Occorre, tuttavia, non basarsi esclusivamente su questo tipo di fonti e non lasciare influenzare interamente la propria opinione da quanto viene detto dagli *influencer*, specie se questi ultimi svolgono un'occupazione lontana dai temi femministi. Spesso, infatti, sui *social network* si incorre in "retoriche fatte di luoghi comuni e ragionamenti prestampati", in cui i temi vengono affrontati con superficialità e inconsapevolezza, determinando confusione e perdita di significato²⁵⁰. Ad ogni modo,

²⁴⁷ Cfr. <https://www.wired.it/internet/social-network/2020/02/18/social-network-italia/>

²⁴⁸ Cfr. <https://www.blogmeter.it/it/blog/italiani-e-social-media-quarta-edizione>

²⁴⁹ Cfr. <https://thevision.com/attualita/femminismo-italiano-quarta-ondata/>

²⁵⁰ Cfr. <https://www.tedxroma.com/instagram-feminists-la-manomissione-delle-parole-nei-social-femminista/>

la sensibilizzazione mediatica può essere un altro valido strumento da associare agli approcci educativi scolastici, allo stimolare la riflessione critica dei singoli soggetti.

Conclusioni

Il presente elaborato ha cercato di delineare l'evoluzione del concetto di violenza di genere, la quale nel corso dei decenni ha preso forme più o meno differenti adattandosi ai numerosi contesti e progressi sociali. Fino agli anni '80, in Italia, la violenza di genere non è stata percepita né come un problema sociale né come una forma di violazione dei diritti umani fondamentali, nonostante la Dichiarazione universale dei diritti umani del 1948; tutt'ora, sebbene siano state adottate norme legislative sempre più specifiche, il suddetto fenomeno viene ancora percepito come un problema di ordine pubblico e sicurezza ed è affrontato in modo emergenziale.

Rimanendo nell'ambito giuridico, è possibile constatare che sia nel caso di strumenti non vincolanti (Dichiarazione universale dei diritti umani) che vincolanti (Convenzione di Istanbul), alcuni Paesi hanno adottato delle misure di contrasto e prevenzione non del tutto adeguate e con sanzioni relativamente severe, denotando un'assenza di universalità legislativa a livello internazionale. Laddove ciò sia avvenuto in modo conforme, risulta esserci una frammentarietà nell'emanazione e soprattutto nell'applicazione delle leggi. Questo è il caso della legislazione italiana la quale, se da una parte distingue le diverse forme di maltrattamento perpetrate nei confronti delle donne, dall'altra, le inquadra in maniera disgiunta. Per questo motivo, è possibile affermare che la violenza di genere non è ancora trattata come un problema strutturale, collettivo e multiforme.

Si è visto come a livello di approccio al problema da parte della percezione pubblica al fenomeno, troppo spesso si riscontra un atteggiamento che tende a svalutare la gravità dello stesso: se da una parte il perpetratore viene, in un certo qual modo, giustificato per le azioni commesse, dall'altra, la tendenza è quella di colpevolizzare la persona che ha subito gli abusi. Ciò accade perché la violenza di genere è permeata da una serie di stereotipi, frutto di una cultura e di un sistema maschilista e sessista che portano alla oggettivazione della donna, alla sua subordinazione all'uomo e alla repressione della sessualità femminile. Queste dinamiche vengono trasmesse, di fatto, dalle stesse istituzioni politiche e dai *media*, che spesso implicitamente avvalorano il suddetto sistema, portando a una cristallizzazione degli stereotipi, che caratterizzano i ruoli sociali dell'uomo e della donna.

Dalle esigue indagini condotte, si è riscontrato come la paura di essere succubi di vittimizzazione secondaria, la semplice vergogna, la mancata consapevolezza di quanto subito o la sottovalutazione di alcune forme di abuso determinino una difficoltà nella quantificazione del fenomeno, legata all'assenza della denuncia da parte della vittima; a ciò si aggiunge una carenza di indagini quantitative e qualitative condotta in materia.

L'elaborato ha voluto approfondire l'evoluzione e la continuità delle forme di violenza di genere in seguito allo sviluppo delle tecnologie e dei media: si è assistito, infatti, ad un ampliamento di esse che dal reale si sono replicate nel digitale, divenendo non facilmente identificabili come abusi agli occhi di chi li subisce e di chi si dovrebbe occupare di individuare i colpevoli di reato. Tra questi rientrano quelle forme di violenza digitale perpetrate attraverso le immagini e i video sessualmente espliciti o privati- ricevuti lecitamente o ottenuti illegalmente- che vengono resi pubblici per ricattare una persona, umiliarla, denigrarla, offenderla, farla soffrire o semplicemente per goliardia.

I dati ottenuti dalla indagine quantitativa, da me condotta, confermano che lo scambio di materiale sessualmente esplicito, noto come *sexting*, sia una pratica comune tra gli adolescenti e i giovani adulti italiani, soprattutto di genere maschile, ma allo stesso tempo si evince che essa non sia considerata totalmente sicura o ammissibile da molte ragazze. Come spiegato, il *sexting* non avviene sempre in modo consenziente per tutti coloro che prendono parte alla pratica: infatti, nel caso di *sexting secondario* chi ha autoprodotta o prodotto materiale sessualmente esplicito per e/o con il proprio partner o frequentante potrebbe essere ignaro che tale contenuto sia stato a sua volta condiviso con terze persone. Il *sexting*, per quanto sia una pratica che permette alle nuove generazioni- e non solo- di avvicinarsi alla sessualità, è altamente rischiosa, poiché potrebbe dare inizio alla divulgazione non consensuale di materiale sessualmente esplicito, intimo e privato. Il campione di giovani preso in esame e i CAV coinvolti nell'indagine hanno provato come sia un fenomeno in aumento che riguarda, principalmente, il sesso femminile: i ragazzi, infatti, si sono dichiarati più inclini a condividere con persone altre i contenuti ricevuti.

La pratica di divulgazione non consensuale di materiale intimo e sessualmente esplicito, caratterizzante la comunità digitale odierna, è conosciuta con l'espressione *revenge porn*, che tuttavia poco si addice a descrivere la complessità del fenomeno multiforme, come si evince dalle ricerche britanniche, dal caso dei gruppi Telegram,

brevemente riportato nel secondo capitolo, e rafforzato dalle stesse motivazioni riferite dal campione di giovani, presi in esame per lo svolgimento dell'indagine. I ragazzi e i giovani adulti, di cui la maggior parte di sesso maschile, hanno dichiarato infatti che condividerebbero, con altre persone, foto e video sessualmente espliciti ricevuti per scherzo o per gioco. Questa "giustificazione" fa ben intendere quanto vi sia una mancanza di consapevolezza sia della gravità del gesto compiuto, sia della sua natura criminosa. L'opinione comune, infatti, ritiene che la violenza di genere sia tale se manifestata sotto forma di abusi fisici, sessuali o femminicidi, in quanto lasciano segni evidenti e reali sul corpo delle vittime. Tuttavia, la divulgazione non consensuale di materiale sessualmente esplicito e privato comporta delle ripercussioni psicologiche, sociali e lavorative per chi subisce l'azione, proprio perché vi è una continuità e una iperconnessione tra la vita digitale e quella reale; spesso, le forme di violenza di genere che sono state rappresentate nella parte sottostante dell'iceberg possono essere l'incipit di aggressioni e abusi più tangibili.

La divulgazione non consensuale di materiale sessualmente esplicito e privato è stata, difatti, riconosciuta, a livello giuridico, come una vera e propria forma di violenza di genere da contrastare e prevenire. Ad ogni modo, dall'indagine è emerso che, non solo il fenomeno è sottostimato, ma la metà del campione non è consapevole della criminalizzazione di tale azione: la mancanza di conoscenza del reato potrebbe ulteriormente spingere i ragazzi a commettere l'atto e le ragazze a non denunciare quanto subito. Bisogna ricordare che, come dimostrato da alcune testimonianze, anche le Forze dell'ordine sottovalutano la pratica, assumendo anzi atteggiamenti giudicanti nei confronti delle vittime durante la denuncia, piuttosto che valutare l'episodio come una grave violazione della dignità umana.

La tendenza a sottovalutare la pratica sarebbe da ricercare nell'ambivalenza che vede opporsi la sessualizzazione del corpo femminile e la criminalizzazione dell'espressione sessuale delle donne e delle ragazze. Da una parte, infatti, vi è una "legittimazione" della diffusione del contenuto intimo, come se questo fosse quasi un atto dovuto, da parte del genere maschile, "condividere il verbo", così come risultato da alcuni commenti al questionario; d'altra parte questi episodi, più che determinare l'accusa dei perpetratori, portano allo *shame punishment* della vittima, ovvero alla sua colpevolizzazione, per atti sessuali compiuti privatamente o pubblicamente in modo consensuale. Tale ultima considerazione è stata condivisa da buona parte delle ragazze

rispondenti all'indagine; il problema dovrebbe essere riposto sulla mancanza di consenso nel diffondere, a persone terze, tali contenuti pubblici o privati che siano.

La denominazione stessa con cui è noto il fenomeno giustifica la colpevolizzazione della vittima: l'idea di *revenge*, vendetta, presuppone infatti che chi subisce l'abuso abbia commesso un'azione meritevole di una punizione. Oltre a quanto detto, esso non permette di criminalizzare simili forme di abuso sessuale virtuale, come *sextortion*, *upskirting* e *pornographic photoshopping*, che rimangono sottovalutate ed ignorate da molte legislazioni. È necessario, quindi, che i legislatori adottino un linguaggio appropriato e universale, da imporre alle altre istituzioni sociali e che si riconosca la pratica come un abuso al pari di quelli fisici e sessuali, proprio come suggerisce l'espressione proposta dalle ricercatrici britanniche (*image-based sexual abuse*). Sempre dal punto di vista semantico, si dovrebbe offrire in modo chiaro e specifico il significato dei concetti chiave come “consensuale”, “sessualmente esplicito” o “sessuale”, “privato” e cercare, seppur nel limite dei diversi sensi culturali e linguistici, di uniformarlo, riportando degli esempi espliciti, al fine di evitare fraintendimenti o interpretazioni diverse (proprio come fatto dalla legge australiana). Difatti, da un confronto avvenuto spontaneamente con alcuni rispondenti, l'elemento semantico è rilevante, poiché è emerso che le parole sopraelencate possono assumere dei significati differenti in termini di genere e di contesto.

La lotta a tale forma di violenza di genere sarebbe, inoltre, più facilmente raggiungibile se vi fosse una cooperazione tra i singoli Stati e se venissero emanati degli accordi internazionali vincolanti. Come suggerito dalla professoressa della Boston University Danielle Citron, nel suo saggio sulla *privacy* sessuale, oltre alla necessità di adottare un approccio globale per contrastare l'emergere di queste nuove forme di violenza di genere, il focus del reato deve essere l'imputato e non le vittime, il motivo del materiale prodotto o le diverse ripercussioni che ne possono derivare, né tantomeno il fine ultimo del perpetratore o il danno visibile sono rilevanti al fine di tutelare e rendere giustizia alla vittima. Per fare ciò è utile concepire le forme di *image-based sexual abuse* come il *continuum* della violenza sessuale e della violenza contro le donne e non punirle esclusivamente come violazioni della *privacy*: puntualizzare questo aspetto potrebbe comportare un cambio di opinione in merito alla pratica oggetto di esame.

Un altro aspetto rilevante suggerito sempre nel saggio “*Sexual Privacy*”, di Citron, è quello di prevedere delle sanzioni proporzionate alla forma di abuso perpetrata, poiché spesso vi è la compresenza di più illeciti (Citron, 2019), come nel caso di divulgazione di materiale sessuale e privato, accompagnata da *sextortion* o da *doxing*.

L'eccessiva genericità, la mancanza di riferimento alla consensualità, il linguaggio specifico e poco esemplificativo, il decentramento del reato commesso dal perpetratore e lo stesso sono alcune delle lacune che caratterizzano la maggior parte dei provvedimenti normativi che, a partire dal XXI secolo, sono stati emanati in materia.

Una cooperazione globale è necessaria anche al fine di prevedere, come suggerito dagli avvocati italiani e dai ricercatori stranieri, l'interazione con i *provider* dei servizi di Internet, dei *social network* e delle altre piattaforme sociali e digitali, in cui vengono pubblicati e condivisi questo tipi di materiali, per provvedere immediatamente alla rimozione del contenuto, senza attenersi ai tempi dettati dalla legge. Sarebbe opportuno responsabilizzare i *provider* civilmente e penalmente, in modo da rendere l'intervento rapido ed efficace. In un *webinar* promosso dal Cnac (Centro nazionale anti-cyberbullismo) è stato ribadito che piattaforme digitali come Facebook sono state già impostate per segnalare e rimuovere automaticamente alcuni contenuti attraverso specifici algoritmi, che nel caso di foto sessuali, riconoscono per esempio il colore della pelle. In quest'occasione è stato inoltre anticipato che si sta provvedendo ad incrementare l'uso dell'intelligenza artificiale anche per questi strumenti (Cnac, 2018). Si deve precisare che effettivamente Facebook ed Instagram hanno promosso l'iniziativa volontaria “Non senza il mio consenso”, specifica della condivisione non consensuale di immagini sessuali, private ed intime, grazie alla quale, una volta segnalato il contenuto illecito, viene creata una sorta di “impronta digitale” dell'immagine, che impedisce che il contenuto venga ulteriormente condiviso sulla piattaforma²⁵¹. Tuttavia, la procedura ideale dovrebbe prevedere che tutto il sistema digitale possa comunicare, bloccando, nel minor tempo possibile, le immagini sulle altre piattaforme e quindi la divulgazione sugli altri mezzi di comunicazione.

Sarebbe anche utile avvalersi dell'aiuto di ricercatori, che potrebbero aiutare ad integrare la normativa attraverso i loro studi e loro indagini; queste ultime dovrebbero essere ulteriormente promosse e, soprattutto, finanziate dai diversi Stati, al fine di verificare l'incidenza del fenomeno sul territorio regionale, nazionale, internazionale e

²⁵¹ <https://www.facebook.com/safety/notwithoutmyconsent/>

per poter quindi operare adeguatamente. Queste ricerche dovrebbero anche valutare gli effetti riscontrati dalla promulgazione delle normative.

Ad ogni modo, considerato che la violenza di genere tradizionale e virtuale sono il prodotto di comportamenti e dinamiche derivate dal sistema patriarcale e fallocentrico, non si dovrebbe ambire soltanto alla mera formulazione di norme punitive e repressive più specifiche ed esemplificative; piuttosto, è necessario adottare un approccio sinergico e multidisciplinare, che coinvolga i diversi attori sociali, a partire da quelli istituzionali fino ai singoli individui. Come per le altre forme di violenza di genere, il contrasto a tale reato non può avvenire soltanto sul piano giuridico, poiché si tratta di un problema radicato nella nostra cultura e nella nostra società. È per questo che occorre pensare e predisporre soluzioni atte alla prevenzione, alla protezione e all'integrazione delle politiche, come evidenziato dalla Convenzione di Istanbul e dalla Raccomandazione sulla prevenzione e il contrasto al sessismo della Commissione dei Ministri del Consiglio d'Europa.

Si dovrebbe promuovere quindi la formazione, l'educazione e la sensibilizzazione dei cittadini appartenenti a tutte le fasce di età e a tutte le categorie, al fine di ottenere un cambiamento dei comportamenti socioculturali. Diversi, tra attivisti, politici, avvocati, hanno lamentato la mancanza di altri riferimenti di supporto alla vittima e di prevenzione al reato. Per esempio, l'attivista e l'avvocata Cathy La Torre in un post su Facebook, risalente al 19 luglio 2019, ha dichiarato che:

«L'obiettivo principale è sempre la prevenzione, ancora prima dell'inasprimento delle sanzioni. Nel disegno di legge non si affronta la cosiddetta **EDUCAZIONE SENTIMENTALE**: insegnare fin dalle scuole una cultura del rispetto e della parità di trattamento, nonché la decostruzione dello stereotipo della “donna è mia” è la strada maestra!»

Pertanto, nella parte finale dell'elaborato è stato proposto di adottare un approccio multi-livello a partire dai contesti scolastici, tenendo in considerazione il contesto in cui si vuole attuare il progetto educativo. Dall'indagine condotta tra i ragazzi e i giovani adulti italiani è emerso che, non solo l'educazione e la sensibilizzazione a tali tematiche sia una necessità- in quanto vi è una mancanza di consapevolezza della gravità della violenza potenzialmente perpetrata per goliardia e un'inesattezza delle informazioni

acquisite in ambito-, ma un simile intervento è stato chiaramente espresso come un'esigenza dalla maggior parte dei rispondenti.

L'aumento della violenza di genere all'interno delle giovani coppie, spesso inconsapevoli dell'entità di certi avvenimenti, dovrebbe allarmare le istituzioni giuridiche ed educative al fine di progettare e attivare politiche di sensibilizzazione e di incentivare l'adesione in modo uniforme e universale, se non di rendere la partecipazione ad essi obbligatoria.

Da quanto constatato attraverso l'analisi di fonti e il limitato confronto con i CAV e gli insegnanti resi disponibili per l'esecuzione dell'indagine, è risultato che tali pratiche educative sono attuate, seppur in maniera disomogenea, in alcuni istituti scolastici italiani: tuttavia, è stato appurato che, nella maggior parte dei casi, si tratta di brevi interventi informativi e, a detta di alcuni ragazzi che vi hanno partecipato, strettamente nozionistici.

La proposta avanzata è stata, quindi, quella di prevedere l'inserimento di un'unica disciplina, l'educazione di genere, all'interno dei programmi scolastici. Proprio per la complessità della questione si considera essenziale frammentare il fenomeno nelle sue parti costituenti, ma interconnettere quest'ultime, al fine di intendere ogni piccola sfaccettatura della violenza di genere.

L'intenzione dovrebbe essere quella di racchiudere sotto una stessa disciplina aspetti che, superficialmente, potrebbero concernere esclusivamente altri tipi di educazione: per esempio, affrontare la sessualità in modo olistico permetterebbe di conoscere non soltanto gli aspetti relativi alla salute sessuale e riproduttiva, ma anche i ruoli e gli stereotipi di genere, le relazioni fisiche e virtuali, le emozioni, le diverse identità sessuali; così come integrare la violenza di genere con argomenti di cittadinanza digitale darebbe la possibilità di riflettere sui propri diritti e sulle proprie responsabilità nel mondo digitale, di comprendere i rischi in cui si potrebbe incorrere. Integrare e fare interagire le diverse tematiche potrebbe far meglio comprendere che la divulgazione non consensuale di materiale sessuale e privato (così come le altre forme di violenza di genere basate sulle immagini) non si contrasta smettendo di praticare *sexting* o autocensurandosi, bensì rieducando la società alla sessualità e al rispetto dell'altro.

Sulla base della descrizione di progetti attuati in alcuni Paesi si è sottolineata l'importanza della partecipazione attiva da parte degli studenti a cui ci si rivolge, attraverso l'uso di metodologie educative alternative, come la *peer education*, le ricerche

di gruppo, la visualizzazione di materiale audiovisivo: si è evinto, infatti, che adottando tali strategie non solo si incrementerebbe la collaborazione e la capacità relazionale, ma si stimolerebbero la riflessione e la responsabilizzazione dei soggetti coinvolti nella costruzione del sapere.

I progetti presi in esame, sebbene rappresentino un ottimo punto di partenza, necessitano di assumere la forma olistica sopradescritta, al fine di includere dunque tutte le sfaccettature costituenti l'educazione al genere e al contrasto della violenza. Inoltre, è necessario che gli incontri e i progetti siano strutturati e caratterizzati da una continuità temporale e non limitarli a poche ore di formazione. L'ideale sarebbe riuscire a realizzare dei percorsi uniformi, quantomeno a livello nazionale, cosa che la legge italiana attualmente non prevede. L'educazione potrebbe non portare alla riduzione della violenza, ma almeno ad una maggiore consapevolezza di segnali allarmanti e dei diritti appartenenti a tutti coloro che subiscono le azioni abusanti.

Lo sradicamento degli stereotipi, delle discriminazioni e della violenza di genere, può avvenire solo se si inizia ad adottare un approccio *gender sensitive*, non solo nei contesti scolastici ed educativi, ma in tutte le istituzioni sociali, quali la famiglia, i media e gli altri contesti di socializzazione e comunicazione. Questi ultimi stanno dando il loro contributo attraverso interventi organizzati in contesti informali sulle piattaforme digitali, che dimostrano di potere diventare un luogo di informazione e di riflessione critica.

Il processo di sensibilizzazione dovrebbe includere, quindi, la partecipazione degli adulti, quali i genitori, poiché spesso sono i primi attori socializzanti che trasmettono ruoli e stereotipi di genere e non attuano una relazione di dialogo e ascolto con i propri figli; dovrebbero inoltre essere coinvolti le Forze dell'ordine, i professionisti socio-sanitari e le altre figure competenti al fine di non minimizzare l'abuso e di non cadere nella vittimizzazione secondaria. Si dovrebbe cercare di ricreare un luogo confortevole e incentivare il senso di fiducia, in modo da mettere a proprio agio la vittima nell'affrontare la tematica con degli estranei potenzialmente giudicanti.

Il reato italiano contro la creazione e la condivisione non consensuale di materiale intimo si è ottenuto proprio perché sono state attuate delle campagne di sensibilizzazione provenienti dal basso, ma per raggiungere un vero cambiamento occorre partire da una riformulazione e una rivoluzione culturale ed educativa, che non veda nella punizione e nel proibizionismo la soluzione alla violenza di genere.

Bibliografia

Alloni A., Centrone M.R., Viola F. (2017). *Yes to Sexuality Education: Exploring the: Exploring the voices of Italian Adolescents*". In: *Social Work Review*, XVI n. 4/2017

Amnesty International (2020), *#IoLochiedo. Il consenso è condivisione, è rispetto dell'altro. Guida didattica per docenti ed educatori per affrontare in classe le tematiche del consenso e del rispetto nelle relazioni.*

APA (2007), *Report of the APA Task Force on the sexualization of girls.*

Aroldi P., Gasparini B. (2009), *Crescere in rete: giovani e nuove tecnologie*, Rassegna bibliografica infanzia e adolescenza- Percorso tematico crescere con i nuovi media, n.4, Istituto degli innocenti Firenze, pp. 5-24.

Assemblea Generale (ONU) (1999), *Protocollo opzionale alla Convenzione sull'Eliminazione di tutte le forme di discriminazione nei confronti delle donne.*

Assemblea generale (ONU) (2018), *Report of the Special Rapporteur on violence against women, its causes and consequences on online violence against women and girls from a human rights perspective*, A/HRC/38/47, 18 giugno.

Australian Legal and Constitutional Affairs References Committee (2016), *Report: phenomenon colloquially referred to as "revenge porn"*. http://www.aph.gov.au/Parliamentary_Business/Committees/Senate/Legal_and_Constitutional_Affairs/Revenge_porn/Report

Bagattini D., Calzone S., Pedani V. (2019), *Il ruolo della scuola nel contrasto alla violenza di genere e le opportunità offerte dal programma operativo nazionale*, *Giornale Italiano della Ricerca Educativa*, Pensa MultiMedia Editore.

Barak A. (2005). *Sexual harassment on the Internet*, *Social Science Computer Review*, 23, pp. 77-92.

Barmore C. (2015), *Criminalization in context: involuntariness, obscenity, and the first amendment*, *Stanford Law Review*, 67, pp.447-478.

Bell V., Hemmens C., Steiner B. (2006), *Up Skirts and Down Blouses: A Statutory Analysis of Legislative Responses to Video Voyeurism*, Criminal Justice Studies, Vol. 19, No. 3, September 2006, pp. 301–314.

Beltramini L. (2020), *La violenza di genere in adolescenza*, Carocci Faber.

Bem S. L. (1981), *Gender Schema Theory: A cognitive account of sex typing*, Cornell University.

Biaggioni E., Pirrone M. (2018), *L'attuazione della Convenzione di Istanbul in Italia. Rapporto delle associazioni di donne, D.i. Re.*

Bloom S. (2014), *No Vengeance for 'Revenge Porn' Victims: Unraveling Why this Latest Female-Centric, Intimate-Partner Offense is Still Legal, and Why We Should Criminalize It*, 42 Fordham Urb. L.J. 233.

Bolognini L., Bistolfi C. (2017), *L'età del consenso digitale. Privacy e minori online, riflessioni sugli impatti dell'art. 8 del Regolamento 2016/679(UE)*, Istituto Italiano per la Privacy e la Valorizzazione dei Dati-Centro Nazionale Anti-Cyberbullismo (CNAC), Roma.

Bonura M.L. (2016), *Che genere di violenza. Conoscere e affrontare la violenza contro le donne*, Erickson.

Bourdieu P., Serra A. (1998), *Il dominio maschile*, Feltrinelli.

Boyd D.M., Ellison N.B. (2008), *Social Network Sites: Definition, History, and Scholarship*, Journal of Computer-Mediated Communication.

Broadband Commission for Digital Development (2015), *Cyber violence against Women and girls a world-wide wake-up call.*

Cagliero S., Biglia B. (2016), *Critica femminista alle norme italiane sulla violenza di genere*, in AboutGender, International journal of gender studies, Vol. n.5, pp.282-304.

Caione D. (2017), *Stereotipi e Arzigogoli. Divagazione in tema di genere*, Matilde Editrice.

Caletti G.M (2019), *"Revenge porn". Prime considerazioni in vista dell'introduzione dell'art. 612-ter c.p.: una fattispecie "esemplare", ma davvero efficace?*, Diritto penale contemporaneo, 29 aprile 2019

Caletti G.M, Summerer K. (2019), *Osservazioni in merito ai disegni di legge n. 1076, n. 1134, n. 1166 in tema di c.d. "Revenge Porn". Audizione del 3/7/2019 in rappresentanza dell'associazione "Insieme in Rete" (promotrice della petizione #intimitàviolata).*

Caletti G.M. (2018), *"Revenge porn" e tutela penale. Prime riflessioni sulla criminalizzazione specifica della pornografia non consensuale alla luce delle esperienze angloamericane*, Francesco Viganò (a cura di), Diritto penale contemporaneo, rivista trimestrale, 3/2018.

Caletti G.M. (2019), *Libertà e riservatezza sessuale all'epoca di Internet. L'art.612-ter c.p. e l'incriminazione della pornografia non consensuale*, in Rivista italiana di Diritto e Procedura penale, Anno LXII Fasc. 4 -, Giuffrè Francis Lefebvre, 2019

California Penal Code, Section 647(j)(4).

Casa delle donne per non subire violenza (1999), *Maltrattate in famiglia*, Bologna.

Cavioni V., Cutugno P., Marconi L., Renati R., Zanetti M.A. (2012), *Essere e apparire: le identità digitali costruite in rete*, in O. Albanese, M. B. Ligorio, M.A.Zanetti (a cura di), *Identità, apprendimento e comunità virtuali. Strumenti e attività on line*, Franco Angeli Edizioni, Roma-Milano.

CEDAW (ONU) (2017), *Committee on the Elimination of Discrimination against Women General recommendation No. 35 on gender-based violence against women, updating general recommendation No. 19.*

Center for Disease Control and Prevention (CDC) (2020), *Preventing Teen Dating Violence.*

Cerrato D. (2011), *La cultura dello stupro: miti antichi e violenza moderna*, Epistemología feminista: mujeres e identidad, Siviglia.

Chambers D. (2013), *Social Media and Personal Relationships, Online Intimacies and Networked Friendship*, Basingstoke, pp. 61-81.

Chiappelli T., Carletti C. (2019), *Genere, educazione, scuola*, in *Bambini*, n. 8, ottobre, pp. 18-22.

Childnet, Save the Children Denmark, Kek Vonal, UCLan (2017), *Young people's experiences of online sexual harassment*, for Project deSHAME.

Childnet, Save the Children Denmark, Kek Vonal, UCLan (2019), *Online sexual harassment. Teaching Guide. Guidance and support for educators to accompany lesson plans and teaching resources*.

Childnet, Save the Children Denmark, Kek Vonal, UCLan (2019), *Supporting young people with harmful sexual behaviour online. A guide for educators to employ a contextual and multi-agency approach*, pp.22-26.

Ciccone S. (2015), *Violenza maschile*, in Dipartimento di studi umanistici Università degli Studi di Bari Aldo Moro (a cura di), *Filosofie e saperi di genere. Nel segno delle differenze*, fascicolo n.8 di Postfilosofie.

Citron D. K. (2019), *Sexual Privacy*, 128 Yale L.J.

Citron D.K., Franks M. A. (2014), *Criminalizing revenge porn*, *Wake Forest Law Review* 49, pp. 345–392.

Commission on the Status of Women (ONU) (2013), *Statement by Ms. Rashida Manjoo, Special Rapporteur on Violence against women, its causes and consequences. Fifty-seventh session 4 March*, New York

Commissione Europea (2012), *Strategia europea per un'internet migliore per i ragazzi*, Bruxelles.

Connell R. (2011), *Questioni di genere*, Il Mulino.

Consiglio d'Europa (2014), *Preventing violence against Women: Article 12 of the Istanbul Convention. A collection of Papers on the Council of Europe Convention on*

preventing and Combating Violence against Women and Domestic Violence, Council of Europe, Strasbourg.

CONVEY (2019), *Counteracting sexual violence and harassment: Engaging Youth in schools in digital education on gender stereotyping*”, Ref. JUST/2015/RDAP/AG/SEXV/8572.

Convey- Digital Education for Gender Equality (2019), *Pacchetto formativo per insegnanti*, UE.

Convey Digital Education for Gender Equality (2019), *Raccomandazioni Politiche*, UE.

Cooper K., Quayle E., Jonsson L., Svedin C.G. (2016), *Adolescents and self-taken sexual images: A review of the literature*, *Computers in Human Behavior*, 55, pp.706-716.

Costa M. (2015), *Capacitare lo sviluppo organizzativo e professionale del sistema scolastico*, *Pedagogia Oggi*, 2/2015, p. 191.

Council of Europe (2018). *Mapping study on cyberviolence. (Cybercrime Convention Committee (TCY) Working Group on cyberbullying and other forms of online violence, especially against women and children.*

Cozza M. (2009), *Identità, figurazioni, artefatti. Dal fare genere all'orizzonte cyborg*, in *Barbara Poggio (a cura di), Ai confini del genere. Prospettive emergenti di riflessione e ricerca*, Edizioni31, Trento, pp. 135-153.

Croce M., Gnemmi A. (2003), *Peer education, adolescenti protagonisti nella prevenzione*, Franco Angeli, Milano.

Currò F. (2017), *Il sexting*, in *I profili dell'abuso*, *Profiling-Giornale scientifico a cura dell'O.N.A.P.*, n.2, Firenze.

Cybersafe (2017), *Cyber Violence against Women & Girls. Report.*

CYBERSAFE (2020), *Cyber Violence against Women & Girls. Report*, University Liubjana Faculty of Social Sciences.

D.Bagattini, S. Calzone, V. Pedani (2018), *Cyberbullismo e programma operativo nazionale: un'opportunità per le scuole*, in *Media Education – Studi, ricerche, buone pratiche*, Edizioni Centro Studi Erickson S.p.a., Vol. 9, n. 2, pp. 183-205.

De Fazio L. (2009), *Stalking*, FCFS - Aggiornamenti Sociali.

De Fazio L., Sgarbi C. (2010), *La rilevanza sociale dello stalking, valutazione e gestione del rischio*, in *Forum Associazione Donne giuriste* (a cura di), *Stalking e violenza alle donne. Le risorse dell'ordinamento, gli ordini di protezione*, Franco Angeli.

De Vido S. (2017), *La violenza di genere contro le donne nel contesto della famiglia: sviluppi nell'Unione Europea alla luce della Convenzione di Istanbul*, in *federalismi.it*, *Rivista di diritto pubblico, comparato, europeo- Focus Human Rights* n.3.

Degani P. (2000), *Violenza contro le donne e nuovi sviluppi del diritto internazionale dei diritti umani*, Cleup, Padova.

Degani P. (2011), *Nazioni Unite e "genere": il sistema di protezione internazionale dei diritti umani delle donne*, Centro diritti umani - Università di Padova, Padova.

DeKeseredy W.S., Schwartz M.D. (2016), *Thinking Sociologically About Image-Based Sexual Abuse: The Contribution of Male Peer Support Theory, Sexualization, Media, & Society*.

Del Vigna F., Cimino A., Dell'Orletta F., Petrocchi M., Tesconi M., *Hate me, hate me not: Hate speech detection on Facebook*, First Italian Conference on Cybersecurity (ITASEC17), Venezia.

Dello Preite F. (2018), *Leadership per una scuola che promuova l'educazione di genere e la valorizzazione delle differenze*, in A. Murgia, B.Poggio (a cura di), *Saperi di Genere. Prospettive interdisciplinari su formazione, università, lavoro, politiche e movimenti sociali*, Università degli Studi di Trento.

Department of Economic and Social Affairs (ONU) (2010), *Division for the Advancement of Women, Handbook for Legislation Against Women*.

Dines G. (2010), *Pornland: How porn has hijacked our sexuality*. Boston, MA: Beacon Press.

Dipartimento delle Pari Opportunità (1999), *Codice di autoregolamentazione, P.O.LI.TE (Pari Opportunità nei Libri di Testo)*, AIE Editori.

Dipartimento delle Pari Opportunità, *Piano Strategico Nazionale sulla Violenza maschile contro le donne 2017-2020*.

Dipartimento della pubblica sicurezza (2020), *Violenza contro le donne. Un anno di Codice Rosso*, Ministero dell'Interno, Roma.

Drouin M., Tobin E. (2014), *Unwanted but consensual sexting among young adults: Relations with attachment and sexual motivations*, *Computers in Human Behavior* n.31, pp. 412-418, Indiana University–Purdue University Fort Wayne.

EIGE (2017), *Violenza virtuale contro le donne e le ragazze*, Consiglio d'Europa.

EIGE (2020), *Beijing + 25: the fifth review of the implementation of the Beijing Platform for Action in the EU Member States*.

Englander, E. (2012), *Low Risk Associated with Most Teenage Sexting: A Study of 617 18-Year-Olds*, MARC Research Reports. Paper 6.

EU (2012), *Exchange of good practices on gender equality. Gender training in education. Summary Report*, IRS, OSB Consulting.

European Parliament (2013), *'Policies for sexuality education in the European Union'* (Brussels: EU).

European Schoolnet (2013), *Social Media in Learning & Education*.

European Union Agency for Fundamental Rights (FRA) (2014), *Violence against women: an EU-wide survey* (Vienna: FRA, 2014).

European Women Lobby (2017), *#HerNetHerRights. Mapping the State of Online Violence Against Women and Girls in Europe*.

EVAW (2013), *New Technology: Same Old Problems. Report of a roundtable on social media and violence against women and girls*.

Facoltà di scienze sociali-Università di Lubiana (2019), *Odklikni! Ustavimo spletno nasilje nad ženskami in dekleti Priročnik za strokovnjakinje in strokovnjake, ki delajo z mladimi*, Facoltà di Scienze sociali, FDV casa editrice.

Farace R., Ribustini L. (2019), *Uccisa dal web. Tiziana Cantone. La vera storia di un femminicidio social dalla testimonianza diretta di Maria Teresa Giglio*, Jouvence, Milano.

Feci S., Schettini L. (2017), *Storia e uso pubblico della violenza contro le donne*, in S. Feci e L. Schettini (a cura di), *La violenza contro le donne nella storia. Contesti, linguaggi, politiche del diritto (secoli XV-XXI)*, Viella Libreria Editore.

Floridi L. (2009), *The Online Manifesto. Being Human in a Hyperconnected Era*, Springer Open, University of Oxford.

Foti L. (2015), *Educazione di genere: la “buona scuola” e qualche progetto di legge*, Associazione Italiana Costituzionalisti.

FRA (2014), *Violenza contro le donne: un’indagine a livello di Unione europea. Risultati principali*.

Franks M.A. (2015), *Drafting an effective ‘revenge porn’ law: A guide for legislators*.

French Republic (2018), *French Penal Code (Code pénal)*, FRA-1992-L-62828.

Freund K.(1990), “*Courtship Disorder*”, in W.K. Marshall, D.R. Laws and H.E. Barbaree (eds), *Handbook of Sexual Assault*, p.196.

Fusaschi M. (2014), *Luoghi della migrazione e corpi della tradizione. Aggravanti e attenuanti culturali in materia di modificazioni dei genitali femminili*, in L.Zanfrini (a cura di), *International journal of migration studies. Studi Emigrazione*, LI, n. 193.

Fusaschi M. (2017), *Le mgf/e e altre pratiche fondate sul genere: comparazioni e combinazioni. Alcune pratiche che rientrano tra le MGF/E di tipo IV, il cui aspetto dannoso è discutibile*, in A.Kaplan, L.N. Gomez (a cura di), *Guida multisettoriale di formazione accademica sulle mutilazioni/ escissioni genitali femminili*, Dykinson, Madrid.

Garofalo G. (2012), *La lunga storia del delitto d'onore*, Mulino.

Gender Equality Commission (2019), *Implementation of the Council of Europe Gender Equality Strategy 2018-2023, Annual Report 2019*, CoE

Generazioni Connesse (2018), *Linee guida per l'uso positivo delle tecnologie digitali e la prevenzione dei rischi nelle scuole*, Commissione Europea-MIUR.

Gillespie A. A. (2008), *'Up-Skirts' and 'Down-Blouses': Voyeurism and the Law*, *Criminal Law Review*, Londono, pp. 370-382.

Giugni L., Davis-Walker E., Greenfield N., De Santis C., Sudkaemper A., Fontana I, Dimulescu V. (2018), *Introduction: gender-based violence across the EU and the preventive role of education, in Can Education Stop Abuse?*, in *Comprehensive Sexuality Education Against Gender-Based Violence*, GenPol (Gender&Policy Insights), pp. 12-14.

Giugni L., Davis-Walker E., Greenfield N., Nicolini G., Fontana I., Picciaiola S., Nussbaum K., Spahn A., Travis E., Skoczylas N., Dimulescu V, Di Nuzzo F., Sudkaemper A., Sebatindira W. (2018), *Sexuality education: content, in Can Education Stop Abuse?*, in *Comprehensive Sexuality Education Against Gender-Based Violence*, GenPol (Gender&Policy Insights), pp. 16-23.

Giugni L., Yakovleva A., Greenfield N., Galizia I., Taylor C., Plaza M., Rhodes S., Rosengard L., Kumar J., Awan S. (2019), *Digital gender-based violence: the state of the art*, Gender and Policy Insight (a cura di), in *When Technology Meets Misogyny Multi-level, Intersectional Solutions to Digital Gender Based Violence*, pp. 13-24.

Glitch, EVAW (2020), *The ripple effect Covid-19 and the epidemic of online abuse. Report.*

Gómez L.N., Thill M. (2017), *La violenza nei confronti delle donne e il quadro normativo internazionale sui diritti umani*, in A.Kaplan, L.N. Gomez (a cura di), *Guida multisettoriale di formazione accademica sulle mutilazioni/ escissioni genitali femminili*, Dykinson, Madrid

Gong L., Hoffman A. (2012), *Sexting and slut-shaming: Why prosecution of teen self-sexers harms women*, *Geo. J. Gender & L.*, 13, 577.

Granelli R., Ottaviani E. (2011), *Gli autori della violenza. Riflessioni su mascolinità e violenza in Femminicidio, corredo culturale. Dati e riflessioni intorno ai delitti per violenza di genere*, Casa delle Donne-Onlus Bologna, Regione Emilia-Romagna-Assessorato alle Politiche Sociali.

Greenfield N. (2019), *The case for policy reform: Australian legislation on image-based abuse*, *Gender and Policy Insight* (a cura di), in *When Technology Meets Misogyny Multi-level, Intersectional Solutions to Digital Gender Based Violence*, pp. 28-31.

Helfferich B., Kolb F. (2001), *Multilevel action coordination in European contentious politics: the case of the European Women's Lobby*, *Contentious Europeans: protest and politics in an emerging polity*, pp.143-161.

Henry N., Powell A., Flynn A. (2017), *Not Just 'Revenge Pornography': Australians' Experiences of Image-Based Abuse: A Summary Report*, RMIT University.

Henry, N., & Flynn, A. (2019). *Image-Based Sexual Abuse: Online Distribution Channels and Illicit Communities of Support. Violence Against Women*, 25(16), 1932–1955.

Human Rights Council (ONU) (2018), *Thirty-eighth session 18 June–6 July 2018. Report of the Special Rapporteur on violence against women, its causes and consequences on online violence against women and girls from a human rights perspective.*

Human Rights Council (ONU) (2019), *Fortieth session, 25 February–22 March 2019 Situation of women human rights defenders Report of the Special Rapporteur on the situation of human rights defenders*.

International Planned Parenthood Federation (IPPF) (2010), *'IPPF Framework for comprehensive sexuality education'* (London: IPPF).

ISTAT (2020), *Le vittime di omicidio*.

IUL, INDIRE (2020), *Gender School. Report buone pratiche*, Dipartimento per le pari opportunità.

Jane E.A. (2014), "Your a ugly, whorish, slut". *Understanding E-bile, Feminist Media Studies*, Vol. 14, No. 4, pp.531–546.

Jane E.A. (2017), *Feminist Digilante Responses to a Slut-Shaming on Facebook*, Social Media + Society.

Jourard S.M., Lasakow P. 1958), *Some factors in self-disclosure*, The Journal of Abnormal and Social Psychology, 56(1), pp.91–98, University of Alabama Medical Center and University of Alabama Birmingham Center.

Kågesten A., Gibbs S., Wm Blum R., Moreau C., Chandra-Mouli V., Herbert A., Amin A. (2016), *Understanding Factors that Shape Gender Attitudes in Early Adolescence Globally: A Mixed-Methods Systematic Review*, PLOS One, 11:6.

Kaplan A., Salas Seoane N. (2017), *Definizioni, terminologia e tipi di mgf/e*, in A.Kaplan, L.N. Gomez (a cura di), *Guida multisettoriale di formazione accademica sulle mutilazioni/ escissioni genitali femminili*, Dykinson, Madrid.

Kaufman M. (1999), *The seven P's of men's violence*, Toronto.

Kee J. (2006), *Cultivating violence through technology? Exploring the Connections between Information Communication Technologies (ICT) and Violence Against Women (VAW)*, APC Women's Networking Support Programme.

Kelefang B. (2008), *Sexuality education in Sweden. A study based on research and young people's service providers in Gothenburg*.

Kingdom of Netherlands (2012), *Criminal Code of the Netherlands*, NLD-2004-L-69581.

Kingdom of Spain (2015), *Spanish Penal Code (Ley Organica)*, Jefatura del Estado.

Klettke B., Hallford D.J., Mellor D.J. (2014), *Sexting prevalence and correlates: A systematic literature review*, *Clinical Psychology Review* 34, pp. 44-53, Deakin University-Australia.

Korenis P., Billick S.B. (2013), *Forensic Implications: Adolescent Sexting and Cyberbullying*, *Psychiatric Quarterly*, Volume 84 n.3, Srpinger, New York.

La Ricerca (2014), *Spazio Giovani: salute, sessualità e prevenzione di Paola Marmocchi intervista a cura della redazione*, n°7, Novembre 2014.

Latino A. (2015), *Analisi dell'evoluzione degli strumenti internazionali volti al contrasto della violenza di genere*, *Pensar-Rivista de Ciencias Juridicas*.

Laxton C. (2014), *Virtual world, real fear. Women's Aid report into online abuse, harassment and stalking*, Women's Aid Federation of England.

Liz K. (1988), *Surviving sexual violence*, Cambridge: Polity Press.

Maddocks S. (2018), *From Non-consensual Pornography to Image-based Sexual Abuse: Charting the Course of a Problem with Many Names*, *Australian Feminist Studies*, 33:97, pp.345-361, DOI: [10.1080/08164649.2018.1542592](https://doi.org/10.1080/08164649.2018.1542592)

Maderna S. (2020), *I fenomeni del sexting e del revenge porn diffusione di materiale pornografico prodotto dalla vittima*, *Dis Crimen focus*.

Mammoliti R., *Evoluzione normativa del reato di diffusione illecita di materiale pornografico. Dalle origini fino al Codice Rosso*, DPU (Diritto Penale e Uomo)-Criminal Law and Human Condition, Milano, 2019

Mbanaso U. M. (2015), *The Cyberspace: Redefining A New World*, *Journal of Computer Engineering (IOSR-JCE)*, pp. 17-24.

McGlynn C., Rakley E. (2016), *Image-based sexual abuse: more than just “revenge porn”*, University of Birmingham.

McGlynn C., Rakley E., Houghton R. (2017), *Beyond ‘Revenge Porn’: The Continuum of Image-Based Sexual Abuse*, Springer.

McGlynn C., Rakley E., Johnson K. (2019), *Shattering Lives and Myths: A Report on Image-Based Sexual Abuse*, Australian Research Council.

Merli A. (2015), *Violenza di genere e femminicidio*, in *Diritto penale contemporaneo*, Editore Luca Santa Maria, Milano.

Middlesex University, NSPCC (2016), *Children’s Commissioner, Online Pornography: young people’s experiences of seeing online porn and the impact that it has on them*.

Migliorato R., Allegro S., Fiorilli C., Buonomo I, Ligorio M.B. (2018), *Sexting: uno studio esplorativo su adolescenti italiani*, QWERTY- Open and Interdisciplinary Journal of Technology, Culture and Education, 13, 2, pp. 66-82.

Ministry of Justice (2016), *Letter to Professor Clare McGlynn from Sir Oliver Heald QC MP*, Minister of State for Justice, 3 August 2016

MIUR, *Educazione civica digitale*, 2018

MIUR, *Per la scuola competenze e ambienti per l’apprendimento, Programmazione 2014-2020*, in *Programma Operativo Nazionale*.

MIUR, *Piano Nazionale Scuola digitale. Facciamo crescere il Paese*, 2015

Morelli M., Bianchi D., Chirumbolo A., Baiocco R. (2017), *The cyber dating violence inventory. Validation of a new scale for online perpetration and victimization among dating partners*, *European Journal of Developmental Psychology*, 15, pp. 1-18.

Morcellini M. (2004), *La scuola della modernità. Per un manifesto della media education*, Franco Angeli, Milano

OMS, *Female genital mutilation*, *Sixty-first world health assembly wha61.1*, 2008

ONU (1980), *Report of World Conference of the United Nations Decade for Women: Equality, Development and Peace*, Copenhagen, 14-30 luglio.

ONU (1985), *Report of the World Conference to review and appraise the achievements of the United Nations Decade for Women: Equality, Development and Peace*, Nairobi, 15-26 July.

ONU (2013), *Commission on the Status of Women, Report on the fifty-seventh session*.

ONU, (1995), *Report of the Fourth World Conference on Women, Beijing, 4-15 September 1995*, 48-55; 112-130.

P. Aroldi, G. Mascheroni (2019), *Oltre il cyberbullismo. Il contributo di eu kids online alla ricerca sul benessere sociale dei giovani utenti della rete*, in *Media Education – Studi, ricerche, buone pratiche*, Edizioni Centro Studi Erickson S.p.a., Vol. 10, n. 2, pp. 181-193.

Pana A., Lesta S. (2012), *Youth4Youth. Promuovere la sensibilizzazione nella prevenzione della Violenza di Genere tramite l'educazione tra pari*, Istituto Mediterraneo sugli Studi di Genere.

Parlamento Europeo (2016), *The Issue of Violence Against Women in the European Union*.

Pavan B. (2017), *Il maschile oltre il patriarcato*, in *Marinella Pasinati (a cura di), Insegnare la libertà a scuola. Proposte educative per rendere impensabile la violenza maschile sulle donne*, Carocci editore.

Perfetti S. (2015), *Nuovi Media e Cittadinanza Digitale. La scuola del ventunesimo secolo come luogo per la democrazia*, *Journal of Theories and Research in Education* 10, 2.

Pompeo F. (2017), *Prospettive antropologiche*, A.Kaplan, L.N. Gomez (a cura di), in *Guida multisetoriale di formazione accademica sulle mutilazioni/ escissioni genitali femminili*, Dykinson, Madrid.

Pontani F. (2019), *Tutela dei minori in Rete*, in Cortesi A. D. (a cura di), “*ICT e Diritto nella società delle informazioni*”, Torino, Giappichelli Editore, pp. 321

Proactive (2009), *Produzione di Creative Scenari di apprendimento attraverso giochi educativi. Un manuale per insegnanti, DG Istruzione e cultura- Programma di apprendimento permanente (UE)*.

Ricci D. (2016), *Sguardi differenti*, Matilde Editrice.

Ringrose J. (2008), *Ragazze di successo? Mettere in discussione i discorsi postfemministi e neoliberali sui risultati scolastici e l'uguaglianza di genere*, in I. Padoan, M. Sangiuliano (a cura di), *Educare con differenza Modelli educativi e pratiche formative*, Rosenber& Sellier, Torino.

Ringrose J., Gill R., Livingstone S., Harvey L. (2012), *A qualitative study of children, young people and 'sexting': a report prepared for the NSPCC*, National Society for the Prevention of Cruelty to Children, London.

Riva G. (2017), *Interrealtà: reti fisiche e digitali e post-verità*, Fascicolo 2, pp.210-217, Il Mulino.

Romito P. (2000), *La violenza di genere su donne e minori. Un'introduzione*, Franco Angeli.

Rossilli (2017), *Le politiche europee di contrasto della violenza di genere*, in S. Feci e L. Schettini (a cura di), *La violenza contro le donne nella storia. Contesti, linguaggi, politiche del diritto (secoli XV- XXI)*, Roma, Viella Libreria Editore.

Sannella A. (2017), *La violenza tra tradizione e digital society. Una riflessione sociologica*, Franco Angeli.

Scali M. (2005), *Le violenze psicologiche in famiglia*, in E.U.Savona, S. Caneppele (a cura di), *Violenze e maltrattamenti in famiglia*, Giunta della Provincia autonoma di Trento.

Scarcelli C.M. (2015), *Adolescents, digital media and romantic relationship*, in *Interdisciplinary Journal of Family Studies*, XX, 2/2015.

Scarcelli C.M. (2015), *Giovani sguardi sulla media education*, in *Mediaescapes Journal*, vol. n. 5.

Scarcelli C.M., Stella R. (2019), *The mediated erotic lover. The role of pornography in the negotiation of gender roles and desire amongst Italian heterosexual couples*, *Journal of Gender Studies*.

Schwartz B., Neff G., (2019). *The gendered affordances of Craigslist “new-in-town girls wanted” ads*, *New Media & Society*, 21(11–12), pp. 24042421

Semenzin S., Bainotti L. (2020), *The use of Telegram for non-consensual dissemination of intimate images: gendered affordances and the construction of masculinities*, <https://doi.org/10.31235/osf.io/v4f63>

Senate Committee Substitute for Senate (2013), No. 2366 NJSA 2C:14-9, 8 gennaio 2004

Šepec M. (2019), *Revenge Pornography or Non-Consensual Dissemination of Sexually Explicit Material as a Sexual Offence or as a Privacy Violation Offence*, *International Journal of Cyber Criminology*, Vol 13 Issue 2 July – December 2019, Law Faculty of University of Maribor; Slovenia.

Sida (2019), *Gender-Based Violence Online*.

Sorgato A. (2019), *Revenge porn. Aspetti giuridici, informatici, psicologici*, Giuffrè Francis Lefebvre.

Sprecher S., Hendrick S.S. (2004), *Self-Disclosure in Intimate Relationships: Associations With Individual and Relationship Characteristics Over Time*, *Journal of Social and Clinical Psychology*, 23(6), pp.857–877.

Staude-Muller F., Hansen B., Voss M. (2012), *How stressful is online victimization? Effects of victim’s personality and properties of the incident*, in *European Journal of Developmental Psychology*, Department of Psychology, University of Kiel, Germany.

Stroud S. R. (2014), *The Dark Side of the Online Self: A Pragmatist Critique of the Growing Plague of Revenge Porn*, Journal of Mass Media Ethics, 29:3, pp. 168-183, DOI: [10.1080/08900523.2014.917976](https://doi.org/10.1080/08900523.2014.917976)

Taylor C., Giugni L. (2019), *Mainstreaming intersectional feminism within an existing charity: the case of Childnet*, in *When Technology Meets Misogyny Multi-level, Intersectional Solutions to Digital Gender Based Violence*, GenPol (Gender&Policy Insight), pp. 36-39.

Telefono Azzurro, Doxa Kids (2014), *Osservatorio adolescenti: pensieri, emozioni e comportamenti dei ragazzi di oggi*.

Toffanin A.M. (2019), *La ricerca sulla violenza maschile contro le donne. Una rassegna della letteratura*, n.7, Progetto VIVA, IRPPS, Dipartimento per le Pari Opportunità.

Tosoni G., Sani A. (2020), *Il consenso*, in *Making of Love, Parliamo di sesso. La prossima rivoluzione*, A Cereghino, C. Pauri, L. Rossi, M. Cerlini, E. Cortese, P. Cusmano, M. Mori, F. Sabarino (a cura di), Fabbri Editori.

Uhl C.A., Rhyner K.J., Terrance C.A., Lugo N.R. (2018). *An examination of nonconsensual pornography websites*, *Feminism & Psychology*, 28(1), pp.50-68,

UNESCO (2015), *Emerging evidence, lessons and practice in comprehensive sexuality education: a global review 2015*, (Paris: UNESCO)

UNESCO (2019), *Global education monitoring report 2019: gender report: Building bridges for gender equality*.

UNESCO-UN WOMEN (UNITED NATIONS EDUCATIONAL, SCIENTIFIC AND CULTURAL ORGANIZATION-UNITED NATIONS WOMEN) (2016), *Global Guidance on Addressing School-Related Gender-Based Violence*, UNESCO-UN Women, Paris-New York.

UNICEF (2000), *La violenza domestica contro le donne e le bambine*.

Waldron, J. (2010). *Dignity and defamation: the visibility of hate*, Harvard Law Review, 123(7), 1596-1657.

WHO (2010), *Standards for sexuality education in Europe*, (Cologne: WHO, 2010).

Wittes B., Poplin C., Jurecic Q., Spera C. (2016), *Closing the sextortion sentencing gap: a legislative proposal*, Center for Technology Innovation at Brookings, 2016b

Wittes B., Poplin C., Jurecic Q., Spera C. (2016), *Sextortion: Cybersecurity, teenagers, and remote sexual assault*, Center for Technology at Brookings, 2016a

Wolak J., Finkelhor D. (2016), *Sextortion: Keys Findings from an Online Survey of 1,631 Victims*, CCRC (Crime against Children Research Center) in partnership with Thorn*

Zweig M., Dank M., Yahner J., Lachman P. (2013), *The Rate of Cyber Dating Abuse Among Teens and How It Relates to Other Forms of Teen Dating Violence*, Journal of Youth and Adolescence, 42,7, pp. 1063-77, Springer, New York.

Fonti giuridiche

Australian Government (2017), *'Civil penalties regime for non-consensual sharing of intimate images: Discussion paper'*, Canberra: Commonwealth of Australia, p.7.

CoE, *Recommendation CM/Rec (2019)1 of the Committee of Ministers to member States on preventing and combating sexism*, 27 March 2019, 1342nd meeting of the Ministers' Deputies, <https://rm.coe.int/168093b26a>

Council of Europe (2011), *Convention on preventing and combating violence against women and domestic violence*, 12 aprile.

Ddl n. 1166, *Disposizioni in materia di contrasto alla diffusione di dati personali idonei a rivelare la vita sessuale*, Senato della Repubblica, 25 marzo 2019

Ddl n.1076, *Introduzione dell'articolo 612-ter del codice penale in materia di pubblicazione e diffusione di immagini o video privati sessualmente espliciti senza il consenso delle persone rappresentate*, Senato della Repubblica, 19 febbraio 2019

Decreto legislativo 9 aprile 2003, n.70, *Attuazione della direttiva 2000/31/CE relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione nel mercato interno, con particolare riferimento al commercio elettronico*

Federal Republic of Germany (2018), *German Criminal Code (Strafgesetzbuch – StGB)*, Federal Law Gazette I p 3799.

Gazzetta ufficiale, *Art.612-ter c.p-Diffusione illecita di immagini o video sessualmente*

Government of Netherlands (2018). *Legislative proposal fortifies approach to crime*, November 15.

Irish Law Reform Commission (2016), *Report: Harmful communications and digital safety*.

L.n. 107/2015, *La Buona Scuola*.

L.n. 119/2013, *Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere*.

Legge 19 luglio 2019, n. 69 *Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere*.

New South Wales, *Crimes Act 1900 A1900-40*

NSW (2008), *Crimes Amendment (Intimate Images) Act*.

NSW, *Crimes Act 1900*

ONU (1993), *Dichiarazione sull'eliminazione della violenza contro le donne*.

ONU (2000), *Resolution adopted by the General Assembly, A/RES/S-23/2*, Letter D.

Parlamento Europeo (1986), *Resolution on violence against women, in Official Journal of the European Communities, C176/73*, 11 giugno.

Parlamento europeo (2013), *Risoluzione sull'eliminazione degli stereotipi di genere nell'Unione europea*.

Republic of Slovenia (2017), *Slovenian Criminal Code (Kazenski zakonik, KZ-1)*, Uradni list RS 27/17

Resolution on the report from the Commission to the Council, the European Parliament, the Economic and Social Committee and the Committee of the Regions on the state of women's health in the European Community (2002)

Suprema Corte a Sezioni Unite (2018), *Sentenza n. 5185*, 31 maggio Cassazione, Sez. III, n.11675 (2016).

Sitografia

Amnesty International (2018), *La violenza online contro le donne: il coraggio di Silvia* <https://www.amnesty.it/silvia-storia-violenza-online/> [data di accesso 30 novembre 2020]

Amnesty International, *Il sesso senza consenso è stupro!* <https://www.amnesty.it/appelli/il-sesso-senza-consenso-e-stupro/> [data di accesso 17 dicembre 2020]

ANSA (2020), *Come fare la spesa in modo sexy, bufera sulla Rai*, 26 novembre https://www.ansa.it/sito/notizie/cronaca/2020/11/25/su-rai2-tutorial-per-spesa-sexy-al-supermarket-e-bufera_36b18f47-4d2f-4e8b-8a31-09d4843371f6.html, [data di accesso 26 novembre 2020]

Blott U., Martin A. (2016), *"I thought it was a sick joke": Revenge porn victim, 21, reveals how her brother was 'kind and loving' before he posted stolen photos of her online and urged men to RAPE her.* The Daily Mail, 12 May.

<http://www.dailymail.co.uk/femail/article-3584848/Revenge-porn-victims-relive-ordeals-Morning.html> [data di accesso 29 dicembre 2020]

Bonino S. (2017), *La colpevolizzazione della vittima di violenza sessuale* <http://www.silviabonino.it/index.php/la-colpevolizzazione-della-vittima-di-violenza-sessuale/72> [data di accesso 3 novembre 2020]

Castellaneta M. (2013), *Violenza contro le donne: pubblicata la legge di ratifica della Convenzione di Istanbul* <http://www.marinacastellaneta.it/blog/violenza-contro-le-donne-pubblicata-la-legge-di-ratifica-della-convenzione-di-istanbul.html> [data di accesso 15 novembre 2020]

Censis (2020), *Il capitolo «Comunicazione e media» del 54° Rapporto Censis sulla situazione sociale del Paese* <https://www.censis.it/comunicazione/il-capitolo-%C2%ABcomunicazione-e-media%C2%BB-del-54%C2%B0-rapporto-censis-sulla-situazione-sociale> [data di accesso 9 gennaio 2021]

Chesterfield Observer (2007), *Former boyfriend pleads no contest over sex DVDs*, 25 aprile

Chiale S. (2017), *Vi odio tutti. Molestatori online Chi sono? Perché lo fanno? Viaggio nella doppia vita di chi si diverte a insultare il mondo*, 7-Sette del Corriere della sera https://www.corriere.it/sette/17_aprile_26/haters-web-odio-online-perche-chi-social-0b8ff7f0-205a-11e7-bd15-0033557177a7.shtml [data di accesso 7 dicembre 2020]

Childnet International, *Guidance and training for schools and professionals* <https://www.childnet.com/resources/step-up-speak-up/guidance-and-training-for-schools-and-professionals> [27 dicembre 2020]

Childnet International, *About Project deSHAME* <https://www.childnet.com/our-projects/project-deshame/about-project-deshame> [27 dicembre 2020]

Childnet International, *What we do* <https://www.childnet.com/what-we-do> [data di accesso 27 dicembre 2020]

Cosimi S. (2020), *Quella da licenziare non era la maestra di Torino vittima di revenge porn, ma la direttrice*, 2 dicembre <https://www.wired.it/attualita/politica/2020/12/02/maestra-torino-licenziata-immagini-private-sesso-revenge-porn/> [data di accesso 20 dicembre 2020]

Cybersafe, *Che cosa è CYBERSAFE?* <https://www.stoponlineviolence.eu/?lang=it#> [data di accesso 27 dicembre 2020]

Cybersafe, *Gioco di Ruolo* <https://www.stoponlineviolence.eu/kit-cybersafe/online-tool/?lang=it> [data di accesso 27 dicembre 2020]

Cybersafe, *Il Kit* <https://www.stoponlineviolence.eu/kit-cybersafe/?lang=it> [data di accesso 27 dicembre 2020]

D.i.Re (2019), *Codice Rosso senza risorse è solo un altro tassello della restaurazione patriarcale che si vuole imporre al paese*, 5 aprile 2019 <https://www.direcontrolaviolenza.it/codice-rosso-senza-risorse-e-solo-un-altro-tassello-della-restaurazione-patriarcale-che-si-vuole-imporre-al-paese/>

Definizione di Revenge Porn sul Dizionario Cambridge <https://dictionary.cambridge.org/it/dizionario/inglese/revenge-porn> [data di accesso 17 dicembre 2020]

Definizione di Revenge Porn sul Dizionario Urban Dictionary <https://www.urbandictionary.com/define.php?term=revenge%20porn> [data di accesso 17 dicembre 2020]

Di Domenico P. (2020), *Revenge Porn: sarà girata a Bologna la serie tv di RaiPlay «Nudes»*, Corriere di Bologna, 16 novembre <https://corrieredibologna.corriere.it/bologna/cultura-spettacoli/20-novembre-15/revenge-porn-sara-girata-bologna-serie-tv-raiplay-nudes-e9bc7b3e-27f4-11eb-81a0-c7c19c7748e7.shtml> [data di accesso 21 gennaio 2021]

Di Giuseppe G. (2019), *Il contrasto al c.d. “revenge porn”: tra violenza di genere e uso illecito della rete*, in Dei reati e delle pene, Diritto& diritti dal 1996- Diritto.it

<https://www.diritto.it/il-contrasto-al-c-d-revenge-porn-tra-violenza-di-genere-e-uso-illecito-della-rete/> [data di accesso 15 dicembre 2020]

eSafety Commissioner, *How to report image-based abuse* <https://www.esafety.gov.au/report/image-based-abuse> [data di accesso 12 dicembre 2020]

Esposito A. (2020), *Il Revenge Porn ex art.612 ter c.p. e il d.d.l. Codice Rosso,IUS in Itinere*, pubblicato 28/05/2019 e aggiornato 09/08/2020 <https://www.iusinitinere.it/il-revenge-porn-ex-art-612-ter-c-p-ed-il-d-d-l-codice-rosso-20748> [data di accesso 20 dicembre 2020]

FAQ Telegram <https://telegram.org/faq#d-cose-telegram-cosa-ci-faccio-qui> [data di accesso 17 dicembre 2020]

Farrell P. (2014). *Nude photos of Jennifer Lawrence and others posted online by alleged hacker*, The Guardian <https://www.theguardian.com/world/2014/sep/01/nude-photos-of-jennifer-lawrence-and-others-posted-online-by-alleged-hacker> [data di accesso 15 dicembre 2020]

Fiore P. (2020), *Come funziona il revenge porn su Telegram*, AGI, 1 maggio <https://www.agi.it/innovazione/news/2020-05-01/revenge-porn-telegram-8490366/> [data di accesso 30 novembre 2020]

Fontana S. (2019), *Ecco chi punisce il revenge porn nel resto del mondo. L'Italia presto colmerà il vuoto normativo sulle molestie digitali. Ma come funziona la legislazione sul tema nel resto del mondo?*, 3 aprile https://www.wired.it/attualita/politica/2019/04/03/revenge-porn-mondo/?refresh_ce= [data di accesso 20 dicembre 2020]

Foti M. (2020), *TedXRoma, 27 giugno* <https://www.tedxroma.com/instagram-feminists-la-manomissione-delle-parole-nei-social-femminista/> [data di accesso 21 gennaio 2021]

Garbellini L. (2020), *Identikit degli italiani sui social network*, 18 febbraio <https://www.wired.it/internet/social-network/2020/02/18/social-network-italia/> [data di accesso 9 gennaio 2021]

Generazioni Connesse, *ADI - Agenda Digitale Italiana* <https://www.generazioniconnesse.it/site/it/0000/00/00/adi-agenzia-digitale-italiana/> [data di accesso 7 gennaio]

Generazioni Connesse, *Il Safer Internet Centre Italia* <https://www.generazioniconnesse.it/site/it/safer-internet-centre/> [data di accesso 7 gennaio 2021]

Generazioni Connesse, *Peer e media education e nuovi ambienti per l'apprendimento* <https://www.generazioniconnesse.it/site/it/0000/00/00/peer-e-media-education-e-nuovi-ambienti-per-lapprendimento/> [data di accesso 7 gennaio 2021]

Generazioni Connesse, *Perchè educazione civica digitale?* <https://www.generazioniconnesse.it/site/it/educazione-civica-digitale/> [data di accesso 7 gennaio 2021]

Generazioni Connesse, *Premessa. Linee Guida per le Scuole* <https://www.generazioniconnesse.it/site/it/0000/00/00/0-premessa/> [data di accesso 7 gennaio]

Girardi A., *Il Revenge Porn non è né vendetta né pornografia: è violenza di genere contro le donne*, luglio 2020 <https://www.fanpage.it/politica/il-revenge-porn-non-e-ne-vendetta-ne-pornografia-e-violenza-di-genere-contro-le-donne/> [data di accesso 20 dicembre 2020]

Gladstone B., Laws C. (2013), *Why One Mom's Investigation Might Actually Stop Revenge Porn*. WNYC, 6 dicembre <http://www.wnyc.org/story/why-one-moms-investigationmight-actually-stop-revenge-porn/#transcript> [data di accesso 12 dicembre 2020]

Glitch, *About Glitch* <https://fixtheglitch.org/about/> [data di accesso 18 gennaio 2021]

Glitch, *Advocacy* <https://fixtheglitch.org/advocacy/> [data di accesso 18 gennaio 2021]

Glitch, *Bespoke training* <https://fixtheglitch.org/bespoke-training/> [data di accesso 18 gennaio 2021]

Glitch, *Digital citizenship: our definition* <https://fixtheglitch.org/digital-citizenship/digital-citizenship-our-definition/> [data di accesso 18 gennaio 2021]

Glitch, *Fix the Glitch Toolkit 2.0* <https://fixtheglitch.org/toolkit-2/> [data di accesso 18 gennaio 2021]

Granziero S. (2020), *Su Pornhub vengono pubblicati video senza consenso e con minori. Come e peggio del Revenge porn*, The Vision, 14 dicembre <https://thevision.com/attualita/pornhub-inchiesta/> [data di accesso 20 dicembre 2020]

Guerra J. (2019), *Come il femminismo italiano è tornato a cambiare la società*, 17 luglio <https://thevision.com/attualita/femminismo-italiano-quarta-ondata/> [data di accesso 21 gennaio 2021]

Hopkins N., Solon O. (2017), Facebook flooded with 'sextortion' and 'revenge porn', files reveal, 22 maggio <https://www.theguardian.com/news/2017/may/22/facebook-flooded-with-sextortion-and-revenge-porn-files-reveal> [data di accesso 29 dicembre 2020]

<https://www.chesterfieldobserver.com/articles/news-briefs-33/> [data di accesso 12 dicembre 2020]

Immagine: Ruota del Potere e del Controllo <https://www.theduluthmodel.org/wheels/>, [data di accesso 30 ottobre 2020]

Immagine: Tipi di violenza: iceberG <http://www.centroantiviolenzalanzino.it/tipi-di-violenza-2/>, [data di accesso 30 ottobre 2020]

ISTAT (2014), *Il numero delle vittime e le forme della violenza*
<https://www.istat.it/it/violenza-sulle-donne/il-fenomeno/violenza-dentro-e-fuori-la-famiglia/numero-delle-vittime-e-forme-di-violenza> [data di accesso 3 novembre 2020]

ISTAT, *Normativa italiana* <https://www.istat.it/it/violenza-sulle-donne/il-contesto/normativa-italiana> [data di accesso 6 novembre 2020]

La Repubblica (2018), *Revenge porn, Boldrini accoglie petizione su Change.org e annuncia proposta di legge bipartisan*, 10 dicembre
https://www.repubblica.it/politica/2018/12/10/news/petizione_revenge_porn_proposta_legge_boldrini-213911374/?ref=search [data di accesso 12 dicembre 2020]

La Repubblica (2020), *Morta suicida dopo video hard, la mamma: "Chiedo la riesumazione della salma"* *Approfondimenti Procura Napoli Nord dopo indagini difensive*, 17 dicembre
https://napoli.repubblica.it/cronaca/2020/12/17/news/morta_suicida_dopo_video_hard_la_mamma_chiedo_la_riesumazione_della_salma_-278730460/ [data di accesso 20 dicembre 2020]

Ministero dell'Istruzione, *Cittadinanza e creatività digitale*
https://www.istruzione.it/pon/avviso_cittadinanza-creativita.html [data di accesso 3 gennaio 2021]

OHCHR (2017), *UN experts urge States and companies to address online gender-based abuse but warns against censorship*, Ginevra
<https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=21317>
[data di accesso 9 dicembre 2020]

OHCHR
<https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/RegularSessions/Session38/Pages/ResDecStat.aspx>

Piotti C. (2020), *Come difendersi dal revenge porn online. Quali sono gli strumenti che le vittime possono mettere in campo, le prove da raccogliere e dove trovare sostegno per ottenere giustizia*, 21 aprile

<https://www.wired.it/internet/web/2020/04/21/revenge-porn-difesa/> [data di accesso 12 dicembre 2020]

Puente D. (2018), *Il lato oscuro di Telegram*, Rolling Stone, 12 febbraio <https://www.rollingstone.it/rolling-affairs/news-affairs/il-lato-oscuro-di-telegram/401846/> [data di accesso 30 novembre 2020]

Republika Slovenija, Odklikni spletno nasilje nad ženskami in dekleti <https://www.gov.si/zbirke/projekti-in-programi/nov-projekt-51/> [data di accesso 21 gennaio 2021]

Save The Children (2017), Tre strumenti per educare all'affettività e alle differenze, 29 settembre <https://www.savethechildren.it/blog-notizie/tre-strumenti-educare-all-affettivita-e-alle-differenze> [data di accesso 4 gennaio 2021]

Save The Children (2020), *Game based learning, gamification e didattica: cosa sono*, 16 aprile <https://www.savethechildren.it/blog-notizie/game-based-learning-gamification-e-didattica-cosa-sono> [data di accesso 15 gennaio 2021]

Save the children (2020), *Gli adolescenti e la violenza di genere online*, 3 luglio <https://www.savethechildren.it/blog-notizie/gli-adolescenti-e-la-violenza-di-genere-online> [data di accesso 30 novembre 2020]

Semenzin S. (2019), *Perché il revenge porn interessa tutt* noi, ma proprio tutt**, 17 ottobre <https://www.silviasemenzin.it/perche-il-revenge-porn-interessa-tutt-noi-ma-proprio-tutt> [data di accesso 17 gennaio 2021]

Simonetta B. (2018), *Pornografia, violenza, spam: ecco perché Facebook ha rimosso milioni di contenuti*, 15 maggio <https://www.ilsole24ore.com/art/pornografia-violenza-spam-ecco-perche-facebook-ha-rimosso-milioni-contenuti-AE9m7SoE> [data di accesso 29 dicembre 2020]

Starri M. (2020), Report digital 2020: I dati global, 30 gennaio <https://wearesocial.com/it/blog/2020/01/report-digital-2020-i-dati-global> [data di accesso 10 dicembre 2020]

Starri M. (2020), Report digital 2020: In Italia cresce ancora l'utilizzo dei social, 13 febbraio, <https://wearesocial.com/it/blog/2020/02/report-digital-2020-in-italia-cresce-ancora-lutilizzo-dei-social> [data di accesso 10 dicembre 2020]

Testa G. (2019), *Dati e grafici sulla violenza di genere in Italia e nel mondo*, in Internazionale <https://www.internazionale.it/bloc-notes/giulia-testa/2019/11/25/dati-grafici-violenza-genere>, [data di accesso 3 novembre 2020]

The Yorkshire Post (2016), "*Revenge Porn*" is not a sexual offence, minister tells Yorkshire victim. 15 dicembre <http://www.yorkshirepost.co.uk/news/crime/revenge-porn-is-not-a-sexual-offenceminister-tells-yorkshire-victim-1-7682400> [data di accesso 5 dicembre 2020]

University of Ljubjana- Faculty of Social Sciences (2017), *Kick-off of JUST project "Click-off! Stop cyber violence against women and girls"*, 5 luglio [https://www.fdv.uni-lj.si/en/research/research-centres/departement-of-sociology/centre-for-social-informatics/news/kick-off-just-project-cyber-violence-and-harassment-against-women-and-girls-\(cybervaw\)](https://www.fdv.uni-lj.si/en/research/research-centres/departement-of-sociology/centre-for-social-informatics/news/kick-off-just-project-cyber-violence-and-harassment-against-women-and-girls-(cybervaw)) [data di accesso 21 gennaio 2021]

Verrini B. (2019), *Il Revenge porn è reato, ecco cosa prevede la nuova legge*, IoDonna, 3 aprile <https://www.iodonna.it/attualita/2019/04/03/il-revenge-porn-e-reato-ecco-cosa-prevede-la-nuova-legge/> [data di accesso 9 dicembre 2020]

Filmografia

Botta D., *Revenge Room* <https://www.raiplay.it/programmi/revengeroom> [data di accesso 28 novembre 2020]

Generazioni Connesse (2019), *Peer e media education e nuovi ambienti per l'apprendimento*, in *Seminario di Generazioni Connesse*, realizzato in collaborazione con Save the Children, Firenze, 10 ottobre 2019 [data di accesso 9 gennaio 2021]

Intervento dell'avvocato Maraffino- *Aspettando il 25 novembre- Revenge Porn*, Amnesty International-Gruppo Universitario Bologna, 23 novembre 2020; <https://fb.me/e/1VHLH1cxN> [data di accesso 23 novembre 2020]

Intervento dell'avvocato Maraffino- *Non chiamatelo amore*, Wired Next Fest, 12 ottobre 2020 <https://next.wired.it/wired-next-fest-2020/revenge-porn-boni-boldrini-maraffino/> [data di accesso 12 ottobre 2020]

Intervento di Laura Bonaccini e Ciro Nutello, *Cyber coaching - Sexting, revenge porn e sextortion* (Puntata 4), Cnac, 7 giugno 2018 [data di accesso 25 ottobre 2020]

Scarcelli C.M. (2018), *Frammenti di una connessione amorosa. Intimità, sessualità e media digitali*, (intervento) in *La sessualità e l'affettività dei giovani in relazione e attraverso l'uso dei nuovi media. Fattori di rischio e di opportunità*, Firenze, 6 Febbraio 2018 - Istituto degli Innocenti, Piazza SS. Annunziata, 12 - "Salone Brunelleschi" <https://www.generazioniconnesse.it/site/it/2018/02/06/la-sessualit-e-laffettivit-dei-giovani-in-relazione-e-attraverso-luso-dei-nuovi-media-fattori-di-ris/> [data di accesso 16 gennaio 2021]

Appendice

La violenza di genere tra reale e virtuale (CAV)

Questionario Centri antiviolenza

Buongiorno/buonasera sono Carlotta, una studentessa dell'Università Ca' Foscari di Venezia. Sto conducendo una piccola indagine, per la mia tesi, sulle forme di violenza di genere online e in particolare sulla creazione e divulgazione non consensuale di immagini sessuali private. L'obiettivo è quello di comprendere l'incidenza del fenomeno sul territorio italiano e il tipo di servizi e i progetti di sensibilizzazione attivati dai centri antiviolenza. Il vostro contributo può essere di grande aiuto per sviluppare il mio lavoro.

Vi ricordo che nel questionario verrà richiesto soltanto il nome del centro antiviolenza e tutti i dati forniti saranno trattati secondo il decreto n. 101/18 sul regolamento della privacy.

Vi ringrazio già da adesso per la vostra preziosa partecipazione!

1)Quali servizi offre il vostro centro antiviolenza?

- Accoglienza telefonica
- colloqui di accoglienza
- informazioni e consulenza legale
- consulenza psicologica
- Accompagnamento nella ricerca di una soluzione abitativa
- Accompagnamento nella ricerca di un inserimento lavorativo
- Affiancamento nella fruizione dei servizi, nelle procedure amministrative-burocratiche, nel percorso giudiziario
- Gruppi di sostegno e di auto-aiuto
- Interventi specifici per le donne migranti e per le donne vittime di sfruttamento sessuale e tratta.
- Ospitalità nelle case rifugio
- Progetti con i/le figli/e delle donne vittime di violenza assistita
- Altro _____

2)Qual è il target di utenza (età, titolo di studio, occupazione, ecc.)?

3)Quali tipi di violenza vengono maggiormente denunciati?

- violenza domestica
- violenza assistita
- violenza fisica
- violenza psicologica
- stalking

- violenza sessuale
- violenza economica
- tratta di donne e sfruttamento sessuale
- MGF
- delitto d'onore
- matrimonio forzato
- Altro _____

4) Avete notato una correlazione tra il tipo di violenza e la fascia di età di chi la subisce?

- si
- no
-

4.1.) Se sì, fare un esempio

5) Nel vostro centro ci sono stati casi di violenza di genere subita online?

- si
- no

6) Se la risposta è sì, di che tipo di violenza online si trattava?

- Revenge porn
- Upskirt photography
- sextortion
- pornographic photoshopping
- cyberstalking
- hate speech
- Altro _____

6.1) Se avete risposto sì, di che tipo di utente si trattava?

6.2) Se la risposta è sì, quale tipo di supporto e di servizio offre il centro?

7) L'espressione *Revenge porn*/vendetta pornografica descrive correttamente il fenomeno di creazione e divulgazione non consensuale di immagini e/o video sessuali privati?

- si
- no

8) Se ritenere che l'espressione non sia corretta, dopo aver motivato la risposta negativa, proponete un'espressione che possa descrivere il fenomeno nella sua complessità

9) Il vostro centro collabora con altri enti del territorio?

si

no

10) Se la risposta è affermativa, specificare con quali enti e in che modo avviene la collaborazione

11) Il vostro centro promuove iniziative di sensibilizzazione?

si

no

12) Il vostro centro promuove iniziative educative e formative all'interno delle scuole?

si

no

13) Il vostro centro promuove iniziative educative sulla violenza di genere e la violenza di genere online all'interno delle scuole locali?

si, vengono affrontate entrambe le tematiche

si, viene affrontata solo la violenza di genere

si, viene affrontata solo la violenza di genere online

no

14) Se avete risposto si, in che modo?

15) Quali sono gli aspetti più rilevanti che emergono da tali iniziative?

16) Oltre alla sensibilizzazione sulla violenza di genere, vengono affrontati altri temi?

si

no

17) Se si, specificare quali

18) Nome centro anti violenza e città

19) Altre considerazioni da aggiungere

La violenza di genere tra reale e virtuale

Questionari ragazzi e giovani adulti

Ciao a tutte/tutti sono Carlotta, una studentessa dell'Università Ca' Foscari di Venezia. Sto conducendo una piccola indagine, per la mia tesi, sulle forme di violenza di genere. L'obiettivo è comprendere la conoscenza e la consapevolezza che si hanno di esse, al fine di valutare ipotetici interventi da adottare e promuovere in materia. Se avete un'età compresa tra i 16 e i 30 anni, il vostro contributo può essere di grande aiuto per sviluppare il mio lavoro. Ci vorranno meno di cinque minuti per completarlo.

Vi ricordo che il questionario è assolutamente anonimo e che tutti i vostri dati saranno trattati secondo il decreto n. 101/18 sul regolamento della privacy.

Vi ringrazio già da adesso per la vostra preziosa partecipazione!

1)Quali di questi social network utilizzi? Puoi scegliere più opzioni.

- Facebook
- Instagram
- Whatsapp
- Telegram
- Messenger
- Snapchat
- Tiktok
- Twitter
- Tinder
- Altro _____

2)Ti senti al sicuro a navigare su internet e sui social network?

- Sì
- No

3)Ti è mai capitato di mandare foto o video personali e sessualmente espliciti a una persona che, a sua volta, li ha divulgati ad altri?

- sì, mi è capitato
- no, non mi è capitato
- non lo so

4) Se sì, chi ha divulgato queste foto o video personali e sessualmente espliciti (il/la fidanzato/a, un/una amico/a, un/una conoscente, un/una sconosciuto/a...)?

5) Conosci qualcuno a cui sia capitato di mandare foto o video personali e sessualmente espliciti a una persona che, a sua volta, li ha divulgati ad altri?

- sì, lo conosco
- no, non lo conosco
- non lo so

6) Indica se sei d'accordo o no con le seguenti affermazioni:

-Postare sui social network foto/video intimi in modo consensuale è sbagliato

- d'accordo
- non d'accordo

-condividere con il/la proprio/a partner foto/video intimi in modo consensuale è sbagliato

- d'accordo
- non d'accordo

-condividere con qualsiasi altro interlocutore foto/video intimi in modo consensuale è sbagliato

- D'accordo
- Non d'accordo

-Una ragazza o una donna che condivide con il proprio partner o una persona fidata foto o video intimi è "una ragazza facile"

- d'accordo
- non d'accordo

-Una ragazza o una donna che condivide con qualsiasi altro interlocutore foto o video intimi è "una ragazza facile"

- d'accordo
- non d'accordo

6) Se dovessi ricevere foto o video intimi di una persona che NON conosci, li condivideresti con i tuoi amici?

- sì
- no
- non lo so
- forse

7) Se qualcuno ti mandasse foto o video sessualmente espliciti, per quali motivi decideresti di condividerli con altre persone? Puoi scegliere più opzioni.

- per scherzo/gioco
- per vendicarti

- per vantarti
- per sentirti parte di un gruppo
- non lo so
- non li condividerei
- Altro_____

8)Se dovessi ricevere foto o video intimi di una persona che CONOSCI, li condivideresti con i tuoi amici?

- Si
- No
- Non lo so
- Forse

9)Se la tua ragazza/il tuo ragazzo ti mandassero foto o video sessualmente espliciti, per quali motivi decideresti di condividerli con altre persone? Puoi scegliere più opzioni.

- per scherzo/gioco
- per vendicarti
- per vantarti
- per sentirti parte di un gruppo
- non lo so
- non li condividerei
- Altro_____

10)Secondo te, se queste immagini di nudo vengono diffuse ad altre persone, chi è il “responsabile”?

- La persona che le ha inviate all’interlocutore
- La persona che le ha ricevute e le ha divulgate a terzi
- Entrambi

11)Come ti sentiresti se qualcuno condividesse, in modo non consensuale, le tue foto o video di nudo a persone diverse dal destinatario?

- proverei vergogna
- proverei piacere
- sarei indifferente
- proverei rabbia
- altro_____

12)Se qualcuno dovesse condividere, in modo non consensuale, tue foto o video intime ad altre persone, cosa faresti?

- Ne parlerei con un amico/a;
- ne parlerei con i miei genitori;

- ne parlerei con un insegnante;
- farei una segnalazione alla polizia postale;
- lo ignorerei/non farei niente;
- tenderei ad isolarmi;
- mi vendicherei;
- parlerei con la persona che ha condiviso per primo il materiale privato
- altro _____

13) Sai cosa si intende per violenza di genere?

- Sì
- No

14) Pensi che la violenza di genere possa verificarsi online (attraverso social networks, e-mail, forum...)

- Sì
- No
- forse
- non lo so

15) Quali tra queste parole conosci? Puoi scegliere più opzioni.

- Sexting
- Revenge porn
- Doxxing
- Upskirting
- Hate speech
- Sextortion
- Pornographic photoshopping
- Image-based sexual abuse

16) A quale termine assoceresti l'espressione "divulgazione non consensuale di foto e video intimi e privati a persone diverse dal destinatario"?

- Revenge porn
- Vendetta pornografica
- Non consensual pornography
- Image-based sexual abuse
- Pornografia di vendetta
- Nessuna delle precedenti risposte

17) Secondo te, inviare in modo non consensuale fotografie e video sessualmente espliciti di altre persone è una forma di violenza di genere?

- Sì

- No
- forse

18) Pensi che la violenza fisica o la violenza sessuale siano più gravi della diffusione non consensuale di fotografie e video sessualmente espliciti raffiguranti altre persone?

- Sì, le prime sono più gravi delle seconde
- No, le seconde sono più gravi delle prime
- Sono entrambe gravi
- Non lo so

19) Secondo te, mandare, in modo non consensuale, foto e video intimi di ALTRE persone, oggi, è considerato un reato in Italia?

- sì
- no
- forse
- non lo so

20) Hai mai seguito un corso o partecipato a un progetto volto alla sensibilizzazione sulla violenza di genere?

- Sì
- No
- No, mi sono informato/a personalmente
- No, mi piacerebbe seguirlo o partecipare

21) Se hai risposto sì alla domanda precedente, dove hai seguito questo corso o partecipato al progetto di sensibilizzazione? Puoi scegliere più di un'opzione.

- A scuola
- All'Università
- Su Internet
- Presso associazioni o centri antiviolenza
- Altro _____

22) Pensi che sia necessario introdurre nelle scuole le seguenti materie?

- educazione affettiva sessuale e al rispetto dell'intimità

- sì
- no
- forse
- non lo so

- educazione affettiva

- sì

- no
- forse
- non lo so

-educazione al rispetto dell'intimità

- si
- no
- forse
- non lo so

-educazione di genere (ovvero: analizzare ed eliminare gli stereotipi che definiscono e distinguono le appartenenze femminili e maschili, i ruoli sociali rigidi; promuovere l'uguaglianza tra i sessi)

- si
- no
- forse
- non lo so

-educazione all'uso consapevole e sicuro dei dispositivi tecnologici e social network

- si
- no
- forse
- non lo so

23) Genere

- donna
- uomo
- altro

24) Età

25) Città di provenienza

26) Condizione occupazionale

- Lavoratore/-trice
- Disoccupato/-a
- Studente/-ssa
- Inoccupato/-a

27) In questo spazio puoi condividere qualsiasi considerazione, opinione, riflessione o esperienza che ritieni possano essere rilevanti.

Ringraziamenti

A conclusione di questa tesi, vorrei ringraziare le persone che mi hanno supportata e accompagnata lungo questo percorso.

Prima di tutto, rivolgo la mia gratitudine al mio Relatore, il professore Francesco Della Puppa, il quale non solo mi ha dato la possibilità di sviluppare e approfondire questo tema poco conosciuto, supportandomi con i suoi suggerimenti, ma si è sempre mostrato disponibile e presente.

Ringrazio di cuore i miei genitori e mia sorella, senza la quale non avrei potuto iniziare e concludere questo percorso. Grazie per avermi sostenuta, avermi trasmesso la determinazione e la caparbità nel perseguire i miei obiettivi.

Un particolare ringraziamento a Marianna, alle mie colleghe, alle mie coinquiline di sempre, a Isa, a Giovanna, ai ragazzi del Casato e agli amici di Palermo. Grazie per essermi stati sempre accanto, per aver condiviso con me i momenti migliori di questi anni e avermi trasmesso il vostro affetto.